

# *Words and things in motion*

Methodological issues in studying the circulation  
of legal-administrative lexicon and practices in Europe  
(12<sup>th</sup>-18<sup>th</sup> century)

---

edited by Davide Morra, Federica Lazzerini, and Francesco Senatore



Federico II University Press



fedOA Press



Università degli Studi di Napoli Federico II  
Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche



# Words and things in motion

Methodological issues in studying the circulation  
of legal-administrative lexicon and practices in Europe  
(12<sup>th</sup>-18<sup>th</sup> century)

edited by Davide Morra, Federica Lazzerini, and Francesco Senatore

Federico II University Press



fedOA Press

Words and things in motion : methodological issues in studying the circulation of legal-administrative lexicon and practices in Europe (12th-18th century) / edited by Davide Morra, Federica Lazzarini, and Francesco Senatore. – Napoli : FedOAPress, 2024. – 254 p. ; 24 cm. – (Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche ; 56).

Accesso alla versione elettronica: <http://www.fedoabooks.unina.it>

ISBN: 978-88-6887-335-6

DOI: 10.6093/978-88-6887-335-6

ISSN: 2532-4608

Volume pubblicato con i fondi del progetto ALLORA - *Administrative and Legal LexicOn of Romance-speaking European Areas (1150–1750)*. *Words and things in an interconnected political and cultural space*, Starplus Linea 1, 2020, finanziato dalla Compagnia di San Paolo-Università Federico II tramite il Dipartimento di Studi Umanistici e diretto da Francesco Senatore nel 2022-24.

In copertina: urna per votazioni del Sovvegno dei Calafati dell'Arsenale di Venezia, legno tornito, intagliato e dipinto, cm 40,5 × 25, XVIII sec., Museo Correr di Venezia, Cl. XIX n. 368a. Per gentile concessione del Museo Correr. Si ringrazia Andrea Bellieli, responsabile e conservatore del Museo.

#### *Comitato scientifico*

Francesco Aceto (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Barbagallo (Università degli Studi di Napoli Federico II), Gennaro Maria Barbutto (Università degli Studi di Napoli Federico II), Marco Bizzarini (Università degli Studi di Napoli Federico II), Daniela Luigia Caglioti (Università degli Studi di Napoli Federico II), Carmela Capaldi (Università degli Studi di Napoli Federico II), Massimo Cattaneo (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giovanna Cigliano (Università degli Studi di Napoli Federico II), Bianca de Divitiis (Università degli Studi di Napoli Federico II), Roberto Delle Donne (Università degli Studi di Napoli Federico II), Werner Eck (Universität zu Köln), Carlo Gasparri (Università degli Studi di Napoli Federico II), Vinni Lucherini (Università degli Studi di Napoli Federico II), Fernando Marías (Universidad Autónoma de Madrid), Mark Mazower (Columbia University, New York), Marco Meriggi (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giovanni Montroni (Università degli Studi di Napoli Federico II), Luigi Musella (Università degli Studi di Napoli Federico II), Alessandro Naso (Università degli Studi di Napoli Federico II), Massimo Osanna (Università degli Studi di Napoli Federico II), Marco Pacciarelli (Università degli Studi di Napoli Federico II), Valerio Petrarca (Università degli Studi di Napoli Federico II), Claudio Pizzorusso (Università degli Studi di Napoli Federico II), Anna Maria Rao (Università degli Studi di Napoli Federico II), Umberto Roberto (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Senatore (Università degli Studi di Napoli Federico II), André Vauchez (Université de Paris X-Nanterre), Giovanni Vitolo (Università degli Studi di Napoli Federico II)

© 2025 FedOAPress - Federico II University Press

Università degli Studi di Napoli Federico II  
Centro di Ateneo per le Biblioteche “Roberto Petrorino”  
Piazza Bellini 59-60  
80138 Napoli, Italy  
<http://www.fedoapress.unina.it/>  
Published in Italy  
Prima edizione: giugno 2025

Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International

# Indice

Francesco Senatore, <i>Parole e cose nelle istituzioni della vecchia Europa</i>	7
Part 1. IMAGES, OBJECTS, AND TEXTS	23
Federica Lazzerini, Davide Morra, <i>The ALLORA project. Methods and challenges through the case-study of electoral practices in Romance-speaking Europe (c. 12<sup>th</sup>-18<sup>th</sup> centuries)</i>	25
Bianca de Divitiis, <i>Pratiche artistiche e spazi politico-amministrativi nel Regno di Napoli e nel Mediterraneo tra Quattrocento e Cinquecento: luoghi, iscrizioni, immagini</i>	51
Dario Luongo, <i>Il De Usu di Arthur Duck come paradigma della riflessione sul diritto romano nell'Antico Regime</i>	89
Part 2. TRANSLATIONS AND LEXICOGRAPHY	135
Frédéric Duval, <i>L'apport des traductions médiévales du Corpus juris civilis (XIII<sup>e</sup> s.) à l'élaboration d'une terminologie juridique en français</i>	137
Falk Bretschneider, Rainer Maria Kiesow, Claudine Moulin, Christof Schöch, <i>Le antiche parole del diritto. Discorso su MetaLEX, metalessicografia digitale dei linguaggi giuridici storici in Europa</i>	157
Francesca Fusco, <i>«Il mio Dizionario [...] dimostrerà l'essere della Nazione nell'unità della sua lingua»: l'Italia giuridico-amministrativa di Giulio Rezasco da unità culturale a Stato-nazione</i>	177
Part 3. THE BALLOT IN CONTEXT	189
Lorenzo Tanzini, <i>Il voto e le pratiche elettorali nelle città comunali italiane (secoli XII-XIV): contesti istituzionali e materiali</i>	191

Maud Harivel, « <i>De Venise et de ses formes vraiment démocratiques</i> »: transferts culturels et réinterprétations du modèle électoral vénitien dans l'Europe moderne	213
Dante Fedele, Eleni Sakellariou, <i>Conclusioni</i>	235
Index	249

Francesco Senatore

## *Parole e cose nelle istituzioni della vecchia Europa*

Nella storiografia sulle istituzioni politiche e giuridiche dell'Europa nel Medioevo e nell'età moderna, molta attenzione è stata dedicata alla comparazione tra più regioni, al fine di individuare i modelli comuni, le differenze e le influenze. Si presenta qui, attraverso un esempio (la petizione) e alcune considerazioni metodologiche, un progetto di ricerca che intende studiare le parole, i significati e i referenti reali che furono alla base della vita giuridica nell'antica Europa. Per farlo è necessario un approccio interdisciplinare che coniughi la storia delle istituzioni con la lessicografia, con attenzione alle forme testuali (la diplomatica), alla cultura materiale e alle arti figurative.

In the historiography regarding the political and legal institutions of Europe in the Middle Ages and Early Modern Ages, much attention has been devoted to comparing several regions in order to identify common patterns, differences and influences. I present here, by means of an example (the petition), a research project that aims to study the words, meanings and referents that were the basis of legal life in ancient Europe. This requires an interdisciplinary approach that combines the history of institutions with lexicography, paying attention to textual forms (Diplomatics), material culture and figurative arts.

Storia delle istituzioni politiche e giuridiche, Medioevo, Età moderna, Lessicografia, Supplica.

History of political and legal institutions, Middle ages, Early Modern Times, Lexicography, Petition.

### 1. *La Alteuropa come spazio giuridico tendenzialmente omogeneo?*

*Words and things*: le parole e le cose a cui si riferisce il titolo di questo volume sono quelle delle istituzioni giuridiche e politiche nell'Europa medievale e moderna. Di esse si sono occupati i curatori di questo volume nell'ambito di un progetto di ricerca, identificato con l'acronimo ALLORA, finanziato dalla Compagnia di San Paolo-Università Federico II di Napoli nel 2022-2024<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> ALLORA – Administrative and Legal LexiOn of Romance-speaking European Areas (1150-1750). Words and things in an interconnected political and cultural space (Starplus Linea 1,

La periodizzazione indicata (XII-XVIII secolo) si conforma sostanzialmente alla definizione di *Alteuropa* (vecchia Europa), s'intende spogliata della connotazione che di questo concetto diedero Otto Brunner e Dietrich Gerhards<sup>2</sup>. Il progetto assume che, a partire dalla riscoperta del diritto romano, così come trasmesso dal *Corpus iuris civilis* e ripensato dai giuristi di quei secoli, la produzione normativa, il concreto funzionamento delle istituzioni e le prassi amministrative e giudiziarie, in una sola espressione le regole della vita associata in Europa (o almeno nella maggior parte di essa) si siano notevolmente avvicinate nonostante le peculiarità delle diverse società europee.

Tale avvicinamento fu dovuto probabilmente a due fattori principali: l'enorme forza disciplinante del diritto comune e la circolazione di pratiche e di uomini dall'una all'altra regione europea.

Il diritto comune non era semplicemente il diritto romano, cioè in linea di principio il fondamento di tutti i diritti. Era un patrimonio di concetti, definizioni e metodi di analisi condiviso da tutti, anche nelle aree un tempo considerate più lontane dall'impostazione romanistica, come l'Inghilterra. Ciò vale innanzitutto per i dottori *utriusque iuris* che si formavano nelle università europee e che concorrevano alla produzione normativa dei poteri pubblici e alla gestione del contenzioso come giudici, avvocati e consulenti. Una pluralità di testi, manoscritti e a stampa, disseminarono la cultura giuridica di matrice romanistica

2020). Chi scrive ne è stato il *Principal Investigator*. I rinvii alla bibliografia non vogliono e non possono essere esaustivi.

<sup>2</sup> P. Blickle, *Das Alte Europa. Vom Hochmittelalter bis zur Moderne*, München, C.H. Beck, 2008; *Alteuropa – Vormoderne – Neue Zeit: Epochen und Dynamiken europäischen Geschichte (1200-1800)*, hg. von C. Jaser, U. Lotz-Heumann, M. Pohlig, Berlin, Duncker & Humblot, 2012 («Zeitschrift für Historische Forschung», Beiheft N. 46). Nel saggio introduttivo (*Alteuropa – Vormoderne – Neue Zeit. Leistungen und Grenzen alternativer Periodisierungskonzepte für die europäische Geschichte*, pp. 9-24) i curatori evidenziano la sostanziale equivalenza, nell'uso storiografico più recente, di *Alteuropa* e *Vormoderne*, preferito quest'ultimo per marcare la distanza da «eine gewisse nostalgische Topik» (p. 13) riscontrabile in Brunner e Gerhards. A me pare che, in relazione al funzionamento delle istituzioni giuridiche, al relativo *outillage* lessicale e concettuale e al ruolo che al riguardo ebbe la recezione del diritto romano, possa essere conveniente utilizzare la definizione di vecchia Europa, su cui non è possibile fare qui ulteriori considerazioni, piuttosto che quelle alternative per il lungo periodo tradizionalmente (e scolasticamente) detto medievale e moderno prima della dirompente *Sattelzeit* di Koselleck. Cfr. anche C. Jaser, *Lieber "Tausend Jahre Verlegenheit"? Die deutsche und französische Mittelalterforschung zwischen "Alteuropa", "long moyen âge" und "vielle Europe"*, in *Alteuropa – Vormoderne – Neue Zeit: Epochen und Dynamiken*, cit., pp. 80-94.

anche tra ufficiali, cancellieri e notai. Il riferimento è alla letteratura giuridica teorica (trattati), quella giurisprudenziale (*decisiones, consilia*), quella pratica (manuali, processi fittizi, formulari) e le scritture “grigie” delle amministrazioni (nomine e istruzioni di ufficiali, ispezioni, riforme degli uffici).

In secondo luogo, l'avvicinamento era favorito da un'intensa circolazione di uomini e di pratiche grazie alla Chiesa post-gregoriana: un'organizzazione sovralocale che consentiva carriere “internazionali”; una presenza pervasiva che obbligava ad adottare procedure e scritture simili nelle questioni di competenza ecclesiastica; infine, un modello quotidiano di gestione giuridico-amministrativa. La cesura della Riforma non azzerò i caratteri comuni delle diverse organizzazioni ecclesiastiche<sup>3</sup>.

Uomini e pratiche circolavano anche per altri motivi: conquiste e matrimoni provocavano lo spostamento da una parte all'altra del continente dei sovrani, dei principi e delle principesse con le rispettive corti, spesso multinazionali (nel senso antico di *natio*, il territorio i cui si è nati), ma si muovevano anche singoli individui per legami familiari, fazionari e clientelari. Le acquisizioni territoriali e le unioni personali, ad esempio nella Corona d'Aragona<sup>4</sup>, misero a contatto tradizioni diverse, favorendo le influenze reciproche.

## *2. La comunicazione politica*

Quanto detto finora non è particolarmente nuovo. Nella storiografia sullo Stato o – meglio – sui poteri territoriali europei e le loro *polities*, e anche in quella sulla produzione e conservazione dei documenti (la diplomatica e l'archivistica) si pratica da molto tempo una fruttuosa comparazione che evidenzia significative somiglianze ed influenze.

<sup>3</sup> Cfr. H.J. Berman, *Law and Revolution*, 1, *The Formation of the Western Legal Tradition*; 2, *The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition*, Cambridge (Mass.)-London, Harvard University Press, 1983, 2003; A.M. Hespanha, *A Cultura Jurídica Europeia – Síntese de um Milénio*, Lisboa, Publicações Europa-América, 2003<sup>3</sup>; P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 1995; D. Luongo, *Consensus gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno*, 2 voll., Napoli, L'Arte Tipografica, 2007-2008.

<sup>4</sup> Qualche riflessione al riguardo in F. Senatore, *Le influenze iberiche sulle istituzioni nel regno di Napoli*, in *L'Italie du long Quattrocento: Influences, interactions, transformations. Première rencontre: le politique* (Roma, 15-16 novembre 2021), a cura di A. Marchandisse, P. Savy, L. Vissière, Roma, in corso di stampa.

Se provassimo ad elencare alcuni campi di studio in cui la comparazione sembra confermare l'esistenza di uno spazio giuridico tendenzialmente omogeneo nella vecchia Europa, ci renderemmo conto certamente della qualità della bibliografia disponibile, ma anche della sua varietà, con tematizzazioni di natura diversa, che si collocano a livelli differenti nella scala dell'analisi storica. Pensiamo ai lavori incentrati su forme documentarie quali il privilegio, la supplica e l'inchiesta<sup>5</sup>; su procedure come la votazione, il processo e la rendicontazione (*auditing*)<sup>6</sup>; su istituzioni come le Assemblee di Stato<sup>7</sup> e infine sull'insieme delle attività connesse con la comunicazione diplomatica<sup>8</sup>.

Questi fortunati campi di studio, per i quali le note offrono soltanto una bibliografia essenziale, sono accomunati da un approccio comune (di cui non tutti gli studiosi sono forse pienamente consapevoli), che privilegia il *medium* comunicativo nei fenomeni politici e sociali rispetto ai fenomeni in sé. L'analisi del *medium* è sempre stata un cimento necessario per diplomatisti, linguisti, filologi e in generale per chi fa edizioni critiche, tutti interessati *pour cause* alla forma del testo. Da oltre quarant'anni anche gli storici delle istituzioni sembrano essere sempre più attratti dalla dimensione comunicativa e rappresentativa del potere, dedicandosi, per fare solo alcuni esempi, ai significati dei riti civici, alla funzione performativa della parola orale e scritta<sup>9</sup> e all'autocoscienza degli attori

<sup>5</sup> Per la supplica *infra*, nota 17; per privilegio e inchiesta: *Das Privileg im europäischen Vergleich*, a cura di B. Dölemeyer, H. Mohnhaupt, 2 voll., Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1997, 1999; *Enquête au Moyen Âge*, a cura di C. Gauvard, Rome, EFR, 2008; *Quand gouverner, c'est enquêter. Les pratiques politiques de l'enquête princière, Occident, XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles*, a cura di T. Pécout, Paris, De Boccard, 2010.

<sup>6</sup> Per la votazione si veda il saggio di Lazzarini e Morra in questo volume. Per il resto, nell'ordine: S. De Dios, *El Consejo real de Castilla (1385-1522)*, Madrid, Centro de estudios constitucionales, 1982; *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, a cura di O. Condorelli, F. Roumy e M. Schmoeckel, 6 voll., Wien-Köln-Weimar, Böhlau, 2009-2020; K. Weidenfeld, *Les origines médiévales du contentieux administratif (XIV<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles)*, Paris, De Boccard, 2001; *La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen)*, a cura di D. Menjot, M. Sánchez Martínez, 4 voll., Toulouse, Privat, 1996-2004; A. Wirth *et alii*, *Monuments ou documents? Les comptabilités, sources pour l'histoire du contrôle social*, Bruxelles, Archives Générales du Royaume, 2015.

<sup>7</sup> M. Hébert, *Parlementer. Assemblées représentatives et échange politique en Europe occidentale à la fin du Moyen Âge*, Paris, De Boccard, 2014.

<sup>8</sup> I. Lazzarini, *Communication and Conflict. Italian Diplomacy in the Early Renaissance, 1350-1520*, Oxford, Oxford University Press, 2015; F. Senatore, «Uno mundo de carta». *Forme e strutture della diplomazia sforzesca*, Napoli, Liguori, 1998.

<sup>9</sup> È d'obbligo rinviare a J.L. Austin, *How to Do Things with Words*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1962. Non fornisco bibliografia per gli altri esempi che faccio nel testo.

sociali. Talvolta, privilegiare questo approccio ha comportato che si mettesse in secondo piano la verifica degli effetti concreti di quegli atti comunicativi, di quelle *performances*, di quelle intenzioni sull'esercizio concreto del potere e sulla costruzione dello Stato attraverso la giurisdizione e grazie al ceto degli ufficiali<sup>10</sup>. Non ci si concentra tanto – per esempio – sull'oggetto della riunione di un Consiglio cittadino o di un Parlamento, quanto sul modo in cui essi erano convocati, verbalizzati e ricordati. Non l'obiettivo di una missione diplomatica o il suo eventuale successo, ma la struttura argomentativa delle istruzioni e delle lettere. Non la storia di un archivio per ricostruire il funzionamento degli uffici e per fornire strumenti d'accesso ai ricercatori, ma anche per comprendere come la memoria del passato concorre alla costruzione di identità politiche e familiari<sup>11</sup>.

Messi da parte gli eventi, rifiutate le ricostruzioni teleologiche della storia dello Stato e degli stati, ci si è dedicati sempre più ai modi in cui il potere veniva rappresentato e comunicato attraverso la scrittura e gli altri linguaggi: i gesti, i riti, le arti figurative, le architetture. È il *linguistic turn*, nel senso più ampio del termine. Sensibili alle sollecitazioni della linguistica, della sociologia e dell'antropologia<sup>12</sup>, coloro che si occupano di storia delle istituzioni politiche fanno preferibilmente storia culturale, in particolare storia della comunicazione.

### *3. Un esempio: la petizione come parola e come referente reale*

Il linguaggio del potere, il lessico dell'obbedienza, la grammatica della repubblica: la metafora linguistica che spunta qua e là nella bibliografia è la spia più

<sup>10</sup> Allontanandosi sempre più dalle feconde prospettive del celebre convegno di Chicago, il punto più alto della riflessione sullo Stato nella seconda metà del Novecento, pur se limitato al caso italiano. Del convegno furono pubblicati gli atti in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Mohlo e P. Schiera, Bologna, il Mulino, 1994 e *The Origins of the State in Italy, 1300-1600*, a cura di J. Kirshner, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1996.

<sup>11</sup> Sono pienamente partecipe di questa tendenza. Solo, esprimo in margine il rammarico per alcuni suoi effetti negativi. Dove mancano del tutto o sono ancora insufficienti le opere monumentali dell'erudizione positivista (inventari archivistici; edizioni critiche di documenti, testi storiografici, leggi, statuti e regolamenti; dizionari biografici, vocabolari storici; manuali di diplomazia), l'attenzione al *medium* sottrae tempo a lavori più impegnativi e meno remunerativi in termini di carriera accademica, con il rischio di limitarsi a eleganti ma occasionali esercizi di stile.

<sup>12</sup> Basti fare i nomi di John Austin, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Jack Goody, Jürgen Habermas.

evidente di questa *vague* storiografica, nella quale si inquadra anche il progetto ALLORA. Non c'è dunque ironia nelle considerazioni appena fatte. L'attenzione estrema al *medium* è essenziale nella critica delle fonti. La comparazione tra singoli elementi delle istituzioni e delle società medievali e moderne è la scelta metodologica migliore per riconoscere la loro complessità, per discernere l'intreccio tra le fondamenta culturali comuni, i caratteri originali, le influenze.

Il titolo di questo volume insiste sul movimento (*motion*) di parole, concetti, oggetti e procedure all'interno dello spazio europeo. I *transfert* culturali sono la conseguenza di un contatto plurisecolare, che operò nonostante i conflitti militari e politici. È tuttavia raro che una prassi giuridica e amministrativa, un comportamento codificato insomma, efficace nella misura in cui è riconosciuto nel contesto sociale, possa passare meccanicamente da un ambiente ad un altro. I processi di avvicinamento (mai omologazione, nell'antica Europa) sono lenti e complessi. Per affrontare la complessità, appena richiamata due volte in poche righe, è opportuno attingere all'essenziale, agli elementi-base dell'interazione giuridica e politica.

Il progetto ALLORA ha tra i suoi obiettivi quello di produrre un lessico giuridico e amministrativo dell'Europa romanza (*Administrative and Legal Lexicon of Romance-speaking European Areas*). La limitazione all'Europa romanza è solo strumentale: mira a garantire la fattibilità del progetto, estendibile senza difficoltà alle altre aree linguistiche europee.

Lessico in che senso?

Gli storici sono sempre stati attenti a chiamare le cose con il loro nome, adottando con naturalezza le parole del linguaggio amministrativo del passato, diverso in ogni luogo e in ogni tempo. Le parole antiche, ora citate letteralmente, ora tradotte (ciò dipende dalle tradizioni retoriche delle storiografie nazionali), sono molto utili per mantenere la distanza dalle istituzioni del passato e dalle loro funzioni, da procedure, documenti, oggetti che non hanno un corrispettivo inequivoco nella realtà attuale. I contesti, cioè le fonti scritte, consentono di comprendere senza particolari problemi i significati delle parole antiche. Non mancano dizionari pubblicati dagli storici. Generalmente essi hanno un fondamento empirico: raccogliere le parole più importanti di un determinato contesto. Si pensi ai dizionari giuridici di cui parlano, in questo volume, Falk Bretschneider *et alii*<sup>13</sup>, al *Glosario Crítico de Fiscalidad Medieval*, purtroppo non più disponibile

<sup>13</sup> Lo *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte* e il *Dictionnaire de la culture juridique*.

in rete<sup>14</sup>, e ai manuali dedicati al *law French*, la lingua settoriale dei tribunali inglesi. Qui un francese arcaico, con un lessico estremamente specialistico, continuò ad essere utilizzato fino al Seicento, secoli dopo il tramonto del francese come lingua colta del regno d'Inghilterra<sup>15</sup>. Il vecchio e problematico dizionario del latino medievale di Du Cange risulta essere ancora utile per la quantità di attestazioni tratte da documenti giuridici e perché risponde più a interessi storici che linguistici.

I dizionari fatti dagli storici, tuttavia, non rispettano i criteri rigorosi della lessicografia, non ne sentono il bisogno. Di contro, i dizionari storici prodotti dai lessicografi sono metodologicamente eccellenti, ma non soddisfano del tutto gli storici.

In linguistica, come è ben noto, si distingue tra il significante – per esempio la parola latina *petitio*, *petition* in inglese, lemma che in altre aree linguistiche era affiancato o sostituito da *requête* (francese) e *supplica* (area italiana, spagnola e tedesca) –, il significato (“richiesta”) e il referente reale: una *performance* (l'atto di chiedere) e un oggetto (il testo scritto). Mi limito ovviamente solo ai significati che riguardano le istituzioni e il diritto: essi erano stati individuati nel pieno Medioevo da un grande esperto della parola, Boncompagno da Signa. Nella sua *Rhetorica antiqua* (1215-1226 ca), egli fornì una definizione della *petitio* sia come un atto linguistico specifico breve (*brevis expressus dicendi modus*), ma completo di tutte le informazioni e articolato in modo da rappresentare il desiderio del supplicante, sia come referente reale, cioè un foglietto (*quedam cedula memorialis*):

Petitio est brevis et expressus dicendi modus, qui principalia tangit et accessoria non omittit; vel petitio est quedam verborum congeries, que affectum breviter exprimit petitoris; vel petitio est quedam cedula memorialis, que breviter propositum petitoris declarat<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> *Glosario Crítico de Fiscalidad Medieval*, diretto da D. Menjot, M. Sánchez Martínez e P. Verdés, 2012 (l'indirizzo era <<http://gcfm.imf.csic.es>>).

<sup>15</sup> J.H. Baker, *Manual of Law French*, Aldershot, Scolar Press, 1990, 2ª ed.

<sup>16</sup> «La petizione è una affermazione breve e precisa, che tocca i punti principali e non omette quelli accessori; o la petizione è un complesso di parole che esprime brevemente il desiderio del supplicante; o la petizione è un foglietto con un memoriale, che esprime brevemente l'intenzione del supplicante», G. Barraclough, *Formulare für Suppliken aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 115, 1935, pp. 435-456, a p. 445. Cfr. G.G. Koziol, *The Early History of Rites of Supplication*, in *Suppliques et requêtes: le gouvernement par la grâce en Occident, XI<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles*, a cura di H. Millet, Rome, EFR, 2003, pp. 21-36, a p. 23.

Ai tempi di Boncompagno la petizione è già una “infrastruttura” della comunicazione politica. Come è stato dimostrato, prima dei grandi rivolgimenti politici e culturali della fine del Settecento la *via supplicationis* rimase la modalità principale con cui i sudditi interagivano con l’autorità laica o ecclesiastica, per chiedere una grazia, avanzare una richiesta, fare una proposta, presentare una denuncia<sup>17</sup>.

Come si comportano gli studiosi delle diverse discipline di fronte a un tema di ricerca come questo? Gli storici (comprendo in quest’unica espressione anche gli storici del diritto e i diplomatisti) hanno pubblicato ottimi saggi e monografie ricostruendo nel dettaglio singoli contesti e si sono confrontati in convegni e in volumi collettivi, individuando modelli comuni, trasformazioni nel tempo e specificità locali<sup>18</sup>.

La petizione/supplica è naturalmente presente nei dizionari. Prendiamo due eccellenti prodotti della lessicografia francese ed italiana<sup>19</sup>. Il *Dictionnaire du moyen français* (DMF) fornisce la seguente definizione di *pétition*, nel suo significato giuridico: «Demande, réclamation faite en justice» corredata di due attestazioni del XV secolo (da un documento e da una cronaca)<sup>20</sup>. *Petizione* non si trova nell’omologo italiano del DMF, il *Tesoro della lingua italiana delle origini* (TLIO)<sup>21</sup>, dove però si legge, sotto la voce *supplicazione*, la definizione «Petizione o ricorso, in forma orale o scritta, a un’autorità per ottenere qualcosa», con sei attestazioni, cinque da statuti cittadini del centro-nord Italia, una da un cronista fiorentino. La definizione del TLIO è più precisa, grazie al maggior numero di attestazioni e alla loro pertinenza: prevalentemente statuti che regolamentavano la presentazione di petizioni/suppliche alle autorità. Consultando altri lemmi si scopre che per questo significato si usavano anche *domanda* e *domandazione*, spiegate nello stesso modo: «(in particolare rivolta all’autorità) istanza, petizione»,

<sup>17</sup> *Suppliques: lois et cas dans la normativité de l’époque moderne*, a cura di S. Cerutti, M. Valerani, Paris, CRH, 2015; *Grazia e giustizia: figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, a cura di C.K. Härter, Bologna, il Mulino, 2011; *Suppliques et requêtes*, cit.; *Suppliche e gravamina. Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, a cura di C. Nubola, A. Würzler, Bologna, il Mulino, 2002.

<sup>18</sup> Si vedano i lavori citati nelle note precedenti.

<sup>19</sup> A proposito dei quali cfr. il saggio di Lazerini e Morra in questo volume.

<sup>20</sup> *Dictionnaire du moyen français (1330-1500)*, s.v. *pétition*, in ATILF – CNRS & Université de la Lorraine, 2020 ([www.atilf.fr/dmf](http://www.atilf.fr/dmf)).

<sup>21</sup> *Tesoro della lingua italiana delle origini*, fondato da Pietro G. Beltrami (<http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/>).

con attestazioni dei secoli XIII-XIV dalla medesima tipologia di testi, sempre provenienti dall'Italia centro-settentrionale.

In sede lessicografica queste definizioni, con il corredo di attestazioni frutto di ampi spogli sulle fonti primarie, sono perfettamente congrue. Per lo storico, che pur trae un grande vantaggio dalle fonti citate dal lessicografo, quelle definizioni sono, al più, un punto di partenza, perché egli sente il bisogno di aggiungere ben altro, essendo interessato al referente reale, indipendentemente dal significante (*requête*, supplica, domanda). Le suppliche non sono tutte uguali, tanto meno all'interno della stessa area linguistica: si possono usare la stessa parola per significati e referenti diversi e diverse parole per lo stesso significato e lo stesso referente reale, cosa che peraltro i linguisti sanno molto bene, direi meglio degli storici. Questi si chiedono piuttosto come veniva presentata una supplica, a chi, quando, dove e per quali motivi. E come era fatta una supplica scritta?

La bibliografia è ricca di risposte a queste domande. Ricordo solo due solide ricerche di vecchia data: il lavoro a carattere storico e diplomatico di Gianfranco Orlandelli sulla supplica a Taddeo Pepoli, signore di Bologna (1962), e quello a carattere antropologico e – oggi si direbbe – *visual*, di Jean-Claude Schmitt (1993)<sup>22</sup>. Orlandelli è attento alle forme del documento e al contesto della Bologna trecentesca: il suo approccio può apparire oggi *démodé*, ma la qualità del lavoro è stata confermata dalle successive ricerche di Massimo Vallerani<sup>23</sup>. Schmitt assume come ambito l'intero Occidente medievale, esplicita il modello di fondo dell'atto del supplicare e della sua rappresentazione, che è la preghiera alla divinità, e ne individua gli elementi fondamentali in pochi ma significativi esempi di miniature, perlopiù di area francese e germanica – si era ben prima dello standard IIF (*International Image Interoperability Framework*) per le immagini dei manoscritti in rete<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> G. Orlandelli, *La supplica a Taddeo Pepoli*, Bologna, Pàtron, 1962; J.-C. Schmitt, *Les suppliques dans les images*, in *Suppliques et requêtes*, cit., pp. 77-87.

<sup>23</sup> M. Vallerani, *La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347*, in «Quaderni Storici», XLIV/2, 131, 2009, pp. 411-442.

<sup>24</sup> <https://iif.io/>.

#### 4. *Il Vocabulaire international de la diplomatie*

La supplica è presente nel *Vocabulaire international de la diplomatie* (VID) della Commissione internazionale di diplomatica (1997)<sup>25</sup>, che ha inteso standardizzare la definizione dei documenti giuridici e dei relativi processi di produzione. Il vocabolario è articolato in 641 item, corrispondenti a parole ed espressioni tecniche, a loro volta raggruppate per argomento. Nel capitolo IV, *L'élaboration des actes*, paragrafo C *Procédure d'expédition*, al n. 319 leggiamo:

No. 319 La requête

(lat.: petitio) est la demande motivée, écrite ou orale, présentée ou adressée à une autorité par le futur bénéficiaire d'un acte ou par son représentant pour qu'une décision soit prise en sa faveur. De là, la pièce elle-même ainsi présentée. (p. 83).

- de.: Bittschrift, Petition - en.: petition - es.: petición, solicitud, memorial - fr.: requête - it.: petizione, supplica - la.: petitio, litterae rogatoriae.

Come si vede, si tratta di una definizione chiarissima, che sarebbe accettata anche da un lessicografo. Il significato è riferito a un unico lemma, per comodità e per scelta quello del francese attuale, ma è valido in linea di principio per tutto il mondo, *de facto* per l'Europa. Ci si riferisce all'atto di chiedere e al testo, scritto e orale (Boncompagno da Signa *docet*). Tra parentesi si fornisce il corrispettivo latino (non quindi l'etimologia, che non interessa in quella sede), in calce quelli nelle altre lingue. Sono omesse – ed è scelta condivisibile – le numerose varianti nelle lingue vernacolari antiche. Non si citano attestazioni né date (non è un dizionario). Si noti che i lemmi in calce non corrispondono ad analoghe trattazioni di respiro territoriale, salvo che per il regno d'Inghilterra (n. 320), per quello di Francia (n. 321) e per la Curia pontificia (n. 322). Osserviamo quest'ultimo caso:

No. 322 La supplique

(lat.: supplicatio) est le terme qui, notamment à la Curie pontificale, désignait la \*requête en matière de grâce ou de justice, spécialement quand celle-ci prenait la forme d'une demande écrite. Elle pouvait être préparée dans les services mêmes de la chancel-

<sup>25</sup> *Vocabulaire international de la diplomatie*, a cura di M.M. Cárcel Ortí, València, Universitat de València, 1997<sup>2</sup>, edizione in rete curata da Georg Vögeler, 2005, ultime modifiche 5 gennaio 2023 (<https://www.cei.lmu.de/VID/>).

lerie selon ses règles propres ou bien par des procureurs au service des requérants (Voir \*petitionarii, n° 309 a). La supplique une fois approuvée (n° 327) recevait une date (n° 323); toutefois certaines suppliques parvenues à la Curie sous forme de lettre peuvent présenter une double date, celle de cette lettre et celle de l'approbation. (p. 83).

- *de.*: Supplik - *en.*: supplication, petition - *es.*: súplica - *fr.*: supplique - *it.*: supplica - *la.*: supplicatio

Il VID va dal generale al particolare, e qui – nel particolare – describe la procedura della supplica al papa sulla base della bibliografia, che non è necessario citare. Non lo si fa per tutti i principali stati europei: ciò dipende anche dallo stato degli studi. La descrizione ha carattere enciclopedico, rinvia ad altre voci (lemmi con l'asterisco, con collegamenti intertestuali nella versione in rete, e numeri degli altri item). Non c'è tuttavia simmetria fra l'item n. 319, che a rigor di logica dovrebbe includere anche il significato e i lemmi contenuti nel n. 322, visto che il 319 dà una definizione generale. I lemmi del n. 322, inoltre, dovrebbero essere quelli con cui, in diverse lingue europee, si definiva la supplica al papa, ma in realtà *supplica* si usava anche per le *requêtes* ad altre autorità.

Lo spagnolo *memorial*, che è sinonimo di *requête* in 321 (si pensi alla *cedula memorialis* di Boncompagno da Signa), compare anche come sinonimo di *mémoire* nel n. 325, cioè

un écrit, souvent sous forme de \*rapport et divisé en articles, par lequel sont rappelées les circonstances d'un fait quelconque en vue d'une décision à prendre spécialement en matière politique, administrative ou judiciaire. Il peut être remis à l'appui d'une \*requête.

Il riferimento (implicito) è al genere testuale dei *gravamina* (latino), *greuges* (catalano), semplicemente *capitoli* nei regni di Napoli e Sicilia, cioè l'elenco delle richieste presentate all'autorità, dentro o fuori le Assemblee di stato, da intere comunità (la città, i bracci del Parlamento, il Parlamento tutto). Sono un tipo di supplica, e difatti i *gravamina* sono stati studiati insieme con la supplica<sup>26</sup>. Esiste tuttavia una bella differenza tra una supplica individuale, per così dire, presentata cioè da un soggetto (anche collettivo) con una richiesta specifica e un elenco di articoli (i *capitoli* appunto, giustamente lemmatizzati sotto *article* nel

<sup>26</sup> *Suppliche e gravamina*, cit.

*Vocabulaire*) che sono già conformati come norme giuridiche, di cui si chiede l'approvazione, salvo modifiche nel dettaglio.

##### 5. Per un lessico “onomasiologico” delle istituzioni

È fin troppo facile evidenziare le criticità di imprese scientifiche che si propongono sistematicità e completezza come il DMF, il TLIO e il VID. Lo si fa qui solo per riflettere sulle ragioni, comprensibilissime, di quelle criticità, dovute in primo luogo ai limiti di ogni impresa umana e a quelli del corpus lessicografico, delle fonti edite e della bibliografia disponibili, in secondo luogo alle esigenze irrinunciabili delle discipline. La lessicografia storica studia tutti i significanti di una lingua, concentrandosi su un ambito determinato (un periodo, un'area, un linguaggio settoriale) e su un *corpus* testuale di cui si dà conto nel dettaglio (gli altri dizionari, le fonti primarie edite, tutte quelle disponibili, o al contrario un solo testo o un solo autore). Dei significanti, disposti in ordine alfabetico (le voci di un dizionario), si indicano l'etimologia, le varianti locali, i singoli significati e gli ambiti d'uso, le varianti nel tempo e nello spazio, la prima attestazione (data e luogo), ecc.

Il *Vocabulaire* privilegia invece i significati e li organizza non alfabeticamente e neppure per tipologie documentarie (che sarebbe l'approccio tradizionale della diplomatica), ma segue la scansione logica e cronologica dei processi di scrittura, illustrati tenendo conto del contesto: oggetti (i documenti), attori e luoghi (gli uffici).

Nei due lessici e nel *Vocabulaire* non ci sono immagini, è ovvio, come le suppliche originali in Orlandelli e le miniature in Schmitt. A mio avviso la dimensione materiale è, invece, fondamentale per comprendere i *funzionamenti* delle istituzioni, le variabili locali, le trasformazioni e le influenze. Per materialità intendo il supporto della petizione/supplica (pergamena, carta), la posizione del rescritto alla fine, il modo in cui è conservata o il registro in cui è copiata, ma anche la concretezza dei contesti reali (i *Realien*): il luogo fisico e istituzionale in cui la petizione era presentata e riceveva riscontro (il tribunale, il Parlamento, l'udienza del sovrano, la Penitenzieria apostolica), la posizione che assumevano gli attori al momento della supplica orale o della consegna di quella scritta. Altrettanto importante è la dimensione simbolica, tanto più per la supplica, perché in essa viene manifestata sempre l'asimmetria tra il supplicante, per definizione “povero”, ovvero debole e bisognoso di aiuto, e il supplicato, erogatore della

grazia – sì, ma in certo modo moralmente vincolato a questa sua funzione. La supplica è un oggetto (*quel* documento), ed è anche una precisa successione di atti linguistici e di azioni (*quella performance*), conoscibile sia attraverso le rappresentazioni “realistiche” (almeno nelle intenzioni) che attraverso quelle stilizzate e simboliche delle miniature di Schmitt.

L'importanza del dato materiale nelle procedure giuridico-amministrative è particolarmente evidente anche nel caso dell'urna, intesa non tanto come oggetto ma come concetto, come hanno dimostrato Federica Lazzerini e Davide Morra nel saggio contenuto in questo volume.

Essi danno conto di una parte del lavoro svolto per perfezionare il progetto ALLORA.

È un progetto ambizioso e rischioso: esso assume che i tempi sono maturi per tentare un salto di qualità nel merito e nel metodo della storia delle istituzioni europee. Nel merito: è possibile, a mio giudizio, realizzare un lessico giuridico e amministrativo europeo che non si limiti a descrivere e confrontare le parole e i significati nelle varie lingue, ma che identifichi un numero finito, anche se cospicuo, dei funzionamenti concreti e dei corrispondenti strumenti lessicali e concettuali che furono alla base della vita giuridica nell'antica Europa. Nel metodo: per realizzare un lessico siffatto è necessario un approccio profondamente interdisciplinare che coniughi la storia delle istituzioni con la lessicografia, prestando inoltre attenzione alle forme testuali (la diplomatica), alla cultura materiale e alle arti figurative.

ALLORA ha un approccio onomasiologico, ma in un senso particolare. I dizionari onomasiologici associano ciascuna parola in una o più lingue (il significante) al referente reale, cioè immagini di oggetti, esseri viventi, manufatti architettonici, elementi del paesaggio, ecc. Ad esempio, un vecchio e fortunato dizionario della fauna commestibile del Mar Mediterraneo presenta il disegno di ciascuna specie con il nome scientifico in latino, quello creato da Linneo, il nome in diverse lingue, una breve descrizione delle caratteristiche e infine il rinvio alle ricette corrispondenti<sup>27</sup>.

ALLORA non si vuole occupare solo di entità fisiche, oggetti come la supplica e l'urna – per riprendere gli esempi già fatti –, ma anche di *performance*

<sup>27</sup> A. Davidson, *Mediterranean Seafood: a Handbook giving the names in seven languages of 150 species [...] followed by 200 Mediterranean recipes*, Harmondsworth, Penguin, 1972. Ha avuto diverse riedizioni e traduzioni.

effettuate in un tempo in cui non esistevano fotografie e video. Certo, ci vorrà una cautela particolare sia quando si prenderanno in considerazione le rappresentazioni iconografiche dei supplicanti, sia quando si confronteranno le urne pervenute (come quella in copertina), risalenti al massimo al XVII secolo, con le immagini e le descrizioni disponibili. Se è esistito un Linneo che ha classificato, su presupposti scientifici contestabili ma con risultati ancora utili, tutti gli organismi viventi del globo, non c'è stato ancora chi abbia trovato il modo giusto, anche solo empiricamente giusto per classificare tutte le situazioni, i concetti e le parole delle istituzioni in uno specifico spazio storico-culturale, l'Europa. È esattamente quello che si propone ALLORA.

Come il *Vocabulaire international de la diplomatie*, per costituire il suo *corpus* ALLORA non parte dai significanti, ma dai significati e dai referenti reali individuati attraverso la bibliografia disponibile sulle istituzioni europee. Come il *Dictionnaire du moyen français* e il *Tesoro della lingua italiana delle origini*, considera le forme attestate in differenti luoghi e tempi, ma non le ordina per i significanti in una sola lingua, bensì per situazioni e per significati intesi come concetti funzionali, come elementi-base di quelle situazioni.

A differenza del *Vocabulaire* e dei due dizionari storici, infine, ALLORA considera sinotticamente tutte le lingue europee, anche se per il momento si limita a quelle romanze, ma include il latino, che non è chiamato in causa solo per l'etimo, ma è considerato – qual era – lingua viva del diritto e modello sempre presente nel lungo periodo.

## 6. Questo volume

Sono raccolti in questo volume gli interventi ad un convegno internazionale tenutosi a Napoli l'8 e il 9 febbraio 2024. In quell'occasione il gruppo di ricerca, formato da Federica Lazzerini, Davide Morra e chi scrive, ha cercato un confronto interdisciplinare con i componenti dello staff (Giancarlo Abbamonte, Dario Luongo e Francesco Montuori) e dell'*advisory board* (Bianca de Divitiis, Dante Fedele ed Eleni Sakellariou)<sup>28</sup> e con colleghi esterni al progetto (Falk

<sup>28</sup> Per impedimenti sopravvenuti, Giancarlo Abbamonte non poté partecipare al convegno, mentre Francesco Montuori lo fece in collegamento video. Entrambi sono stati estremamente attivi durante il progetto.

Bretschneider, Frédéric Duval, Francesca Fusco, Maud Harivel, Rainer Maria Kiesow, Lorenzo Tanzini). Ringrazio tutti, e inoltre Claudine Moulin e Christof Schöch, che hanno collaborato al saggio di Bretschneider e Kiesow, e Luigi Gallo, che coordinò una delle tre sessioni, i cui titoli sono quelli delle tre parti di questo volume. Convegno e volume approfondiscono gli aspetti metodologici connessi con il progetto: al riguardo rimando alle conclusioni di Dante Fedele ed Eleni Sakellariou.

Al principio della ricerca, nei mesi di settembre e ottobre 2022, sono stati organizzati cinque seminari. È opportuno ricordarli qui, sia perché sono serviti a preparare il convegno, sia per manifestare gratitudine a tutti, colleghe e colleghi, che ad essi hanno preso parte:

- *I sistemi elettorali: procedure, oggetti, parole. Il mondo antico e bizantino*, con Luigi Gallo (università L'Orientale di Napoli) e Demetrios Kyritses (Creta). Hanno introdotto la discussione Giancarlo Abbamonte ed Eleni Sakellariou (14 settembre).
- *I lessici amministrativi e giuridici: problemi di metodo*, con Maria Vittoria Dell'Anna (Salento), Francesca Fusco (Padova, progetto ERC MICOLL). Ha introdotto la discussione Francesco Montuori (20 settembre).
- *Les greffiers des Parlements: fonctions, écritures produites et gardées*, con Sabrina Michel (Lille), David Feutry (École Nationale des chartes), Aurélien Peter (Paris 1 Panthéon-Sorbonne – IHMC). Ha introdotto la discussione Dante Fedele (26 settembre).
- *Il cancelliere del tribunale: funzioni, documentazione prodotta e conservata*, con Alessandro Silvestri (CSIC Barcelona) e Stefano Talamini (Trento). Ha introdotto la discussione Francesco Senatore (6 ottobre).
- *I sistemi elettorali: procedure, oggetti, parole. Medioevo ed età moderna*, con Maud Harivel e Lorenzo Tanzini (Cagliari). Hanno introdotto la discussione Federica Lazzerini e Davide Morra (24 ottobre).

Mi corre l'obbligo di ringraziare gli enti finanziatori della ricerca, l'Ateneo Federico II e la Compagnia San Paolo; Roberta Moscarelli per l'insostituibile supporto durante la preparazione del progetto; Tom Wachtel per la sua traduzione in inglese; Marcello Barbatò, Thomas Maissen, Maria Alessandra Panzanelli, Pere Verdés Pijuan e Óscar Villarroel Gonzalez, con i quali mi sono confrontato su questioni specifiche; Roberto Delle Donne, Stefania Gialdroni, Isabella Lazzarini e Rafael Narbona y Viscaíno, che avevano espresso il loro consenso ad integrare l'advisory board in caso di prosecuzione della ricerca.

Il finanziamento ricevuto obbligava a perfezionare il progetto e a presentarlo in risposta a bandi competitivi dell'Unione europea. La strada è lunga, un primo tentativo è stato fatto, altri sono previsti. Già a questo punto del percorso, tuttavia, grande è la soddisfazione intellettuale che mi ha procurato quest'esperienza, perché è approdata a questo volume, la cui qualità sarà giudicata dai lettori, e soprattutto perché ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con due persone di grande qualità scientifica ed umana come Federica e Davide.

PART I  
IMAGES, OBJECTS, AND TEXTS



Federica Lazzerini, Davide Morra

*The ALLORA project. Methods and challenges through  
the case-study of electoral practices in Romance-speaking  
Europe (c. 12<sup>th</sup>-18<sup>th</sup> centuries)*

This paper accounts for the work undertaken in the preliminary phase of the ALLORA project with the goal of charting a successful path to a comparative study of the languages and practices of legal and administrative life in Romance-speaking Europe between the 12<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup> centuries. Firstly, we will review the assets and limitations of existing approaches in both historiography and lexicography. We will then relate the ideas we explored for a more interdisciplinary approach.

Questo capitolo dà conto del lavoro svolto nella fase preliminare del progetto ALLORA allo scopo di aprire una strada efficace allo studio comparatistico delle lingue e delle pratiche della vita giuridica e amministrativa dell'Europa romanza tra il XII e il XVIII sec. Dopo aver discusso il potenziale e i limiti di approcci già in vigore nei campi della storiografia e della lessicografia, presenteremo la nostra proposta per un approccio più interdisciplinare.

Romance languages, lexicography, institutional history, elections, ballot box.

Lingue romanze, lessicografia, storia delle istituzioni, elezioni, urne elettorali.

### 1. *Introduction*

The ALLORA project aimed to design and test a new methodology for studying the interrelation between words, things, and administrative procedures in the diverse, but interconnected, political contexts of mediaeval and early modern Europe. We had one year to develop ideas and strategies and assess their applicability to the subject matter at hand. For our testing ground we focused our research on a specific object (ballot boxes) involved in some specific administrative procedures (elections and sortitions) in selected Romance-speaking European areas (Italy, France, and Spain). We aimed to investigate what type of ballot boxes existed, how they were used and what they were called in those areas between

Federica Lazzerini is the author of paragraphs 1, 2.2 and 3.2; Davide Morra of paragraphs 2.1, 3.1, 4, and of the Appendix. Of course, this article is the result of shared work and reflection.

the 12<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup> centuries, and whether there are connections among those occurrences. Above all, we aimed to experiment how lexicography and history can work together to pursue such an objective.

In this chapter we will share some results of that research. We will begin by outlining the state of the art from the historiographical and linguistic points of view (section 2). Then, we will discuss the approach that we followed during our research period (section 3). Finally, we will present some concluding remarks (section 4).

## 2. *The state of the art*

### 2.1. *Historiography*

The chosen topic is a specific one within a broad field of research. Many new studies have appeared in the last decades that deal with the history of both political participation and representation, also in response to the need to explore state- and community-building from a bottom-up perspective. We now have many volumes with papers dedicated to various case studies, stretching from the Middle Ages (if not Antiquity) to the French Revolution<sup>1</sup>. A common thread among them is often the aim to reconsider the idea of a certain linear progress that characterised the path of the West towards democracy. From this point of view, the attention given to case studies helps to assume a sort of emic posture, searching for the meaning that historical actors attributed to words, procedures, images, and objects within specific situations and periods.

The results are of high interest, as these studies unveil the inner workings of

<sup>1</sup> *Demokratie und Lotterie. Das Los als politisches Entscheidungsinstrument von der Antike bis zur EU*, ed. H. Buchstein, Frankfurt am Main-New York, Campus, 2009; *Expériences du tirage au sort en Suisse et en Europe (XVI<sup>e</sup>-XXI<sup>e</sup> siècles)*, eds. A. Chollet and A. Fontaine, Berne, Bibliothek am Guisanplatz, 2018; *Technik und Symbolik vormoderner Wahlverfahren*, eds. C. Dartmann, G. Wassilowsky and T. Weller, Berlin-Boston, De Gruyter Oldenbourg, 2010; *Cultures of voting in pre-modern Europe*, eds. S. Ferente, L. Kunčević and M. Pattenden, London-New York, Routledge, 2018; *Tirage au sort et démocratie. Histoire, instruments, théories*, eds. L. López-Rabatel and Y. Sintomer, in «Participations», hors série, 2019; *Élections et pouvoirs politiques du VII<sup>e</sup> au XVI<sup>e</sup> siècle*, ed. C. Péneau, Bordeaux, Bière, 2008; *Élections et pouvoirs politiques II*, ed. C. Péneau, in «Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes» 20, 2010; *Urban Elections and Decision-Making in Early Modern Europe, 1500-1800*, ed. R. Schlögl, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2009.

politics in rich detail. We can especially appreciate how clearly the role played by electoral practices stands out, both in the form of voting and drawing lots. Firmly rooted in the conception of the community as a body, such a role is as vital in the peaceful selection of candidates for certain responsibilities, as it is in the process of collective decision-making. It may also become an important part of how power is both represented and legitimised within the public sphere, although we must always bear in mind that the “election” of a ruler may be purported to derive more from God himself than from the formal consent of the governed<sup>2</sup>.

This is why we find electoral mechanisms on so many levels and in so many different contexts: from the election of kings, popes, and emperors to that of bishops and abbots; from the context of universities to that of representative assemblies and ecumenical councils; from the election of political representatives of a guild to that of officials of a municipal body. Some ideals and practices recur in all these cases. However – to go back to the specific focus of this paper – the use of containers for voting and drawing lots is not found everywhere in equal measure. The widest diffusion starts in the context of municipal bodies, where this kind of electoral boxes also undergo significant technical development from the 13<sup>th</sup> century onward. Therefore, our survey narrowed down to this field of observation.

It must be said that existing studies, although abundant, differ in the attention given to the use of objects, the detail of procedures, and the specific words attested by the sources. Sometimes, the emphasis given to such issues is remarkable, while in other cases scholars have looked elsewhere, either to dive into proper institutional and social matters connected with the selection of the governing elite, or to focus on the ritual aspect of procedures, or again to follow a more pronounced interest towards the intellectual history of how elections were conceived<sup>3</sup>. On the contrary, if we exclude the important observations offered by some works of a more cultural or “morphological” slant<sup>4</sup>, so to speak, it cannot be said that the circulation of electoral practices and objects throughout Europe has been properly put under scrutiny, least of all through lenses such as that of cultural transfer<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> For a relatively recent synthesis, see J. Théry, *Moyen Âge*, in *Dictionnaire du vote*, eds. P. Perrienne and D. Reynié, Paris, Presses Universitaires de France, 2001, pp. 667-678.

<sup>3</sup> For an annotated bibliography, see the Appendix to this article.

<sup>4</sup> A significant example comes from Y. Sintomer, *L'enfant tirant au sort: la “formule de pathos” du hasard en politique?*, in «Participations», hors série, 2019, pp. 475-511.

<sup>5</sup> W. Schmale, *Cultural Transfer*, in *European History Online (EGO)*, published by the Leibniz Institute of European History (IEG), Mainz 2012-12-05, <<https://www.ieg-ego.eu/sch>

## 2.2. *Lexicography*

Cultural transfer has, of course, been at the forefront of studies into Romance linguistics: for example, in recent years, scholarship has investigated the role of individual languages in multilingual contexts<sup>6</sup>. However, traditionally, studies have treated Romance languages and Latin separately, a tendency we sought to counter based on the consideration that Latin remained a vital component of the language of law and governance throughout *ancien régime* Europe, and thus could and should be considered in our study alongside Romance vernaculars.

Because of our research objective, our focus was not on the grammar of mediaeval Latin and Romance languages as much as their lexicon: the outer, most permeable layer of a language is the one most subject to change, not only as a result of innovating forces from within the linguistic community itself, but also of contact with other languages (which produces loanwords and calques). The components of lexicon (words) are also easier to single out and analyse as discrete units and analyse than the grammatical features of a language. Indeed, two whole self-contained branches of scholarship have developed and grown around the study of lexicon: lexicology, which studies a word's etymology and semantic content, and lexicography, which focuses on the production of dictionary resources and their features<sup>7</sup>.

The Romance-speaking areas we focused on in our year-long enterprise, as mentioned above, were Italy, France, and Spain. Again, the preliminary and ex-

malew-2012-en>. It is no coincidence that some examples in this respect look mainly at later periods, for which more experimentation with transnational perspectives was carried out. See for example: M. Crook, T. Crook, *Reforming Voting Practices in a Global Age: The Making and Remaking of the Modern Secret Ballot in Britain, France and the United States, c.1600-c.1950*, in «Past&Present», 212, 1, 2011, pp. 199-237. However, see also the contribution from Harivel (in this volume).

<sup>6</sup> Recently L. Tomasin, *Documenti occitanici e balearici trecenteschi in un registro della cancelleria veneziana*, in «Cultura Neolatina», 76, 3-4, 2016, pp. 345-366; Id., *Testi in italiano antico di scriventi provenzali e catalani (secoli XIV-XV)*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia», s. 5, 9, 2, 2017, pp. 387-418; Id., *Sul contatto linguistico nella Romania medievale: le lettere di Bartolo de Cavalli alias Bartol de Cavalls. Prima parte*, in «Estudis Romànics», 41, 2019, pp. 267-290; 42, 2020, pp. 33-54.

<sup>7</sup> For a short yet informative overview, see W. Klein, *Lexicology and Lexicography*, in *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, eds. N. Smelser and P. Baltes, Amsterdam, Elsevier Science, 2015, vol. 13, pp. 8764-8768. For a deeper dive, see *The Routledge Handbook of Lexicography*, ed. P.A. Fuertes-Olivera, London-New York, Routledge, 2017 (especially part II, *The interdisciplinary nature of lexicography*).

perimental character of our research, which does not claim to be systematic nor exhaustive, must be kept in mind.

In France, up until the 14<sup>th</sup> century, the main linguistic split in the land was between *langue d'oïl* (from which modern French evolved) and *langue d'oc* or Provençal or Occitan: in broad strokes, the former was spoken in the north, the latter in the south<sup>8</sup>. Between the 11<sup>th</sup> and 13<sup>th</sup> centuries, the variants of these two main vernaculars had coalesced as a result of the vicissitudes of different feudal principalities. The stronger centralising power of the French kings in the northern regions affected the linguistic development as well and we see a direct reflection of this centralisation in the lexicon of juridical texts<sup>9</sup>: in fact, although in the Middle Ages there existed diverse dialects of *langue d'oïl*, the differences tended to be smoothed in juridical texts, which instead adopted a sort of *koiné* as a conventional script<sup>10</sup>. As a result, the administrative texts that we consulted, dated between the 12<sup>th</sup> and 14<sup>th</sup> centuries, from Paris<sup>11</sup>, Reims<sup>12</sup>, Rouen<sup>13</sup>, Saint-Jean d'Angély<sup>14</sup>, Limoges<sup>15</sup>, and Angers<sup>16</sup>, are all relatively homogeneous with one another, at least at the lexical level. Juridical texts in *langue d'oc* are attested from the 14<sup>th</sup> century, but we only consulted the translation in the *Établissements de Rouen*: this is a remarkable text for research into comparative linguistics, as it was transmitted in its original Latin version (dating to the early 13<sup>th</sup> century) as well as a translation in Provençal (1336) and French (1344)<sup>17</sup>.

<sup>8</sup> This division does not account for the varieties that a branch of French linguistics call “franco-provençal”; those varieties, a sort of bridge between *langue d'oïl* and *langue d'oc*, were spoken in the mountainous regions of Lyonnais, Savoie, Dauphiné, part of Forez, Bourgogne, Franche-Comté, Valais, and regions now bordering Switzerland and Italy.

<sup>9</sup> On the development of juridical texts in mediaeval French see further Duval (in this volume).

<sup>10</sup> From the 12<sup>th</sup> century on, as Paris consolidated its prominence as a political and administrative centre, dialectal variation was progressively levelled. See M. Houchon, *Histoire de la langue française*, Paris, Librairie Générale Française, 2002.

<sup>11</sup> O. Morel, *La grande chancellerie royale et l'expédition des lettres royaux de l'avènement de Philippe de Valois à la fin du XIV<sup>e</sup> siècle (1328-1400)*, Paris, Picard, 1900, pp. 546-547.

<sup>12</sup> P. Varin, *Archives administratives de la ville de Reims*, Paris, Crapelet, 10 voll., 1839-1853.

<sup>13</sup> M. Chéruef, *Histoire de Rouen pendant l'époque communale (1150-1382); suivie de pièces justificatives*, Rouen, Nicéas Périaux, 2 voll., 1843-1844.

<sup>14</sup> *Les Établissements de Rouen*, ed. A. Giry, Paris, F. Vieweg, 1883, pp. 288 ff.

<sup>15</sup> *Registres consulaires de la ville de Limoges*, ed. M.E. Ruben, Limoges, Chapouleaud frères, 1867.

<sup>16</sup> *Les Établissements de Rouen*, cit., pp. 231 ff.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Between the 8<sup>th</sup> and 12<sup>th</sup> centuries, much of the Iberian Peninsula was under Islamic rule and, therefore, largely Arabic-speaking. Also many Romance vernaculars (including Mozarabic), were spoken throughout the peninsula, but only some stood as the languages of political and ecclesiastical powers in the Christian-ruled northern states: Galician in present-day Galicia and northern Portugal, and Asturian, Leonese, Castilian, Navarrese, Aragonese, and Catalan (plus the non-Romance Basque) in Spain. As the kingdoms which led the so-called *Reconquista* expanded and strengthened their political hegemony, so did their (still evolving) languages come to dominate the linguistic landscape of the peninsula: Galician-Portuguese in Portugal, Castilian in the Crown of Castile (which resulted from the unification of the Kingdoms of Castile and León in the 12<sup>th</sup> century), Aragonese and Catalan in the Kingdom (later Crown) of Aragon<sup>18</sup>. The earliest administrative texts in Ibero-Romance languages, such as the translations from Latin of the *Fuero de Jaca* (1076-77)<sup>19</sup> and the *Fueros de Aragón* (1247-52)<sup>20</sup>, are written in Aragonese. Both the Crowns of Aragon and Castile had strong central governances, which – as was the case in northern France – exerted an assimilating influence on the language of their administration. Consequently, net of some characteristic phonetic, diachronic, and diatopic changes, the lexicon remains relatively consistent between the earliest *fueros* and later texts such as the royal decrees of Zaragoza in the 15<sup>th</sup> century<sup>21</sup>.

Less homogeneity is found in texts from the Italian peninsula, where in contrast with France and Spain, the geopolitical landscape remained very fragmented and diverse throughout the Middle and Modern Ages, with monarchies and principalities existing alongside *comuni* and other forms of self-government. This fragmentation, as well as the presence of the Church State within the land, may have contributed to a longer and deeper endurance of Latin as the language of official documents compared to what occurred in other states, so that some statutes were still composed in Latin well into the 15<sup>th</sup> and 16<sup>th</sup> centuries<sup>22</sup>. When it came

<sup>18</sup> R. Lapesa, *Historia de la lengua española*, Madrid, Gredos, 1981, pp. 171-180.

<sup>19</sup> *El Fuero de Jaca*, ed. M. Molho, Zaragoza, Escuela de estudios medievales, 1964.

<sup>20</sup> M. Carabias Orgaz, *Los Fueros de Aragón. Una versión romance de mediados del siglo XIII*, in «Revista de Filología Española», 93, 2, 2013, pp. 313-326.

<sup>21</sup> *Ordinaciones reales otorgadas a la ciudad de Zaragoza en el siglo XV. De Fernando I a Fernando II*, ed. M.I. Falcón Pérez, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2010.

<sup>22</sup> See, for example, the statutes of municipalities of Piedmont between 1300 and 1450 (*Corpus statutorum Canavisii*, ed. G. Frola, Torino, Scuola tipografica salesiana, 1918), the statute of Fer-

to the use of vernaculars as languages of law and government, the institutional fragmentation translated into a linguistic one, so that legal-administrative texts show more lexical variation.

As an example, consider the various names for the paper strips with names written on them used in sortitions<sup>23</sup>:

Lat. *cedulae* / It. *cedule* in 1314 Treviso (present-day Veneto, then part of the March of Treviso within the Empire)<sup>24</sup>, 1363 Genoa (then an independent maritime Republic)<sup>25</sup>, and 1500 Cagliari (Sardinia, then part of the Crown of Aragon)<sup>26</sup>;

Lat. *apodixiae* / It. *apodisse* or *polizze* in 13<sup>th</sup>-14<sup>th</sup> cent. Tuscan *comuni* like Pisa<sup>27</sup> and Chiarentana<sup>28</sup>;

Lat. *scarfae* (perhaps derived from Byzantine Greek) in 1421 Catania (Sicily, then part of the Crown of Aragon)<sup>29</sup> and *scarfinae* in 1440 Teramo (present-day Abruzzo, then part of the Kingdom of Naples)<sup>30</sup>;

Lat. *breves* / *breveti* / *brevia* in 1150 Trieste (present-day Friuli-Venezia Giulia, then an independent municipality within the Empire)<sup>31</sup>, 1306 Chivasso (present-day Piedmont, then part of the March of Montferrat within the Empire)<sup>32</sup>, 1362 Padua (pre-

rara (Emilia-Romagna) of 1567 (*Statuta urbis Ferrariae nuper reformata*, Ferrara, Tip. Francesco Rosso, 1567), and the statute of Cannara (Umbria) of 1534-1535 (*Statuto di Cannara*, ed. M. G. Nico Ottavini, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2001).

<sup>23</sup> Only the lemmas are reported, not the numerous and varied attested forms. On these strips and their use in sortitions, see also Tanzini (in this volume).

<sup>24</sup> *Gli statuti del Comune di Treviso (sec. XIII-XIV)*, ed. B. Betto, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo, 1984-1986.

<sup>25</sup> *Leges genuenses*, eds. C. Desimoni, L. T. Belgrano and V. Poggi, in *Historia Patriae Monumenta*, 18, 1901, p. 260.

<sup>26</sup> M. Pinna, *Il Magistrato civico di Cagliari*, in «Archivio storico sardo», 10, 1914, pp. 1-263, pp. 71-76.

<sup>27</sup> *Statuti inediti della Città di Pisa dal XII al XIV secolo*, ed. F. Bonaini, Firenze, Viesuseux, 1854-1870, pp. 103ff, 112ff.

<sup>28</sup> *In Val d'Orcia nel Trecento. Lo statuto signorile di Chiarentana*, ed. M.S. Elsheikh, Siena, Il Leccio, 1990, pp. 8ff.

<sup>29</sup> A. Baviera Albanese, *Studio introduttivo*, in *Registro di lettere (1321-1326). Frammenti, Acta Curie felicis urbis Panormi*, ed. L. Citarda, Palermo, 1984, vol. 3, pp. XXIX-XXXV.

<sup>30</sup> *Statuti del comune di Teramo del 1440 trascritti e tradotti*, ed. F. Barberini, Atri, Fratelli Colleluori, 1978, pp. 68-69.

<sup>31</sup> *Statuti municipali del Comune di Trieste che portano in fronte l'anno 1150*, ed. P. Kandler, Trieste, Lloyd, 1849, p. 11.

<sup>32</sup> *Corpus Statutorum Canavisii*, cit., p. 155.

sent-day Veneto, then a *signoria* within the Empire)<sup>33</sup>, and 1354 Ferrara (present-day Emilia-Romagna, then a *signoria* within the Empire)<sup>34</sup>;  
 Lat. *brisciuli* / It. *briciole* in Umbrian *comuni* like 1342 Perugia (then an independent municipality)<sup>35</sup> and 1534 Cannara (then under Perugian rule)<sup>36</sup>.

Note that this is just a selection and even more variation is attested in different places across the centuries.

Such being the situation to work with, we focused our lexicographical research on Latin, French (*langue d’oil*), Castilian-Aragonese, and a variety of Italian vernaculars. In line with our research objectives, we adopted a bottom-up approach, proceeding from the concepts that the literature associates with electoral procedures: “ballot boxes” and “voting tokens”. Tables (1) and (2) shows some of the terms that we found attested for these concepts in Latin and present-day Italian, French, and Spanish, grouped together etymologically<sup>37</sup> (only the lemmas are reported, not all their attested variants).

Table 1: lemmas in Latin, Italian, French, and Spanish for “ballot box”

<i>barret</i> (Fr.)
<i>buxulus</i> (Lat.), <i>bossolo/bossola</i> (It.) <i>boîte</i> (Fr.) <i>pixidis</i> (Lat.), <i>pisside</i> (It.)
<i>cappellum</i> (Lat.), <i>cappello</i> (It.), <i>chapeau</i> (Fr.)
<i>saccus</i> (Lat.), <i>sacco</i> (It.), <i>sac</i> (Fr.), <i>saco</i> (Sp.)
<i>tasca</i> (It.)
<i>taleco</i> / <i>talega</i> (Sp.)

<sup>33</sup> *Statuti di Padova di età carrarese*, ed. O. Pittarello, Roma, Viella, 2017.

<sup>34</sup> *Statuta Urbis Ferrariae*, cit., f. 169r.

<sup>35</sup> *Statuto del Comune e del Popolo di Perugia del 1342 in volgare*, ed. M.S. Elsheikh, Perugia, Deputazione di Storia patria per l’Umbria, 2000, *passim*.

<sup>36</sup> *Statuto di Cannara*, cit.

<sup>37</sup> For the etymology of the following lemmas, see their respective entries in the lexicographical corpora referred to below.

Table 2: lemmas in Latin, Italian, French, and Spanish for “voting token”

<i>pallotta</i> / <i>ballotta</i> (It.), <i>ballotte</i> (Fr.) <i>boleta</i> , <i>balota</i> , <i>bolilla</i> , <i>palotilla</i> (Sp.)
<i>faba</i> (Lat.), <i>fava</i> (It.), <i>haba</i> (Sp.)
<i>faxolus</i> (Lat.)
<i>lupinus</i> (Lat.)

Having obtained these lemmas, we proceeded to look for their attestations in mediaeval and early modern texts. Through this enterprise we faced hurdles due to various limitations of lexicographical research.

To begin with, any lexicographical tool is determined – and limited – by the textual corpus it is based on. For example, the most complete lexicographical resource for Italian is *TLIO* (*Tesoro della Lingua Italiana delle Origini*)<sup>38</sup>, which for each lemma provides a list of the attested variants, the etymology, data concerning its diachronic and diatopic distribution, and a list of occurrences with links to complete texts. Through *TLIO* we obtained many attestations of the terms *bossolo* and *pallotta* in various documents and also a few literary texts, as the sample reproduced in Figure 1 shows. However, firstly, *TLIO* is based on a corpus whose chronological coverage (11<sup>th</sup>-14<sup>th</sup> century) falls short of the scope of our research (which stretches up until the 18<sup>th</sup> century). Secondly, the majority of those texts came from the same geographical area, as northern and (especially) central Italy are more represented than other areas in that corpus. This example illustrates how a lexicographical resource may not provide a complete picture of the local and historical distribution of a certain term.

<sup>38</sup> <<http://tlio.ovi.cnr.it>>.

**BÒSSOLO s.m.**

Lista forme	Nota etim.	Prima att.	Distrib. geoling.	Note ling.	Note
Lista definizioni	Redattore	Tutto/Stampa			

**1.1.1** Locuz. avv. *A, con bossoli e pallotte: con votazione fatta introducendo sferette di diverso colore (pallotte) in due contenitori (bossoli).*

[1] *Stat. fior.*, 1310/13, cap. 56 rubr., pag. 46.21: Che 'l camarlingo di questa arte comperi due bossoli e che i consigli si terminino a bossoli e a pallattole.

[2] *Stat. volt.*, 1348, cap. 9, pag. 15.9: in ogni caso che per lo detto capitolo, o de' V e quattro in concordia a bossoli e pallottole si vincerà, vaglia e tenga, come se per tutta la compagnia fusse vinto: salvo che sempre, innanzi che 'l priore metta o faccia proposta d'alcuna cosa, debba el detto priore cioe mettere a partito fra suoi consiglieri a bossoli e pallottole; se de' V, IIII saranno in concordia, el debbia el detto priore [mettere] tra 'l capitolo a partito...

[3] *Stat. vicent.*, 1348, pag. 25.17: Item ... che de ciaschedun arengato se debbano far li partiti con li bussoli e ballotte, e che li negativi sempre siano proposti, anchor che non fusse stà arengato, nè consulto, e che se proceda secondo la volontà de la maggior parte del capitolo.

[4] *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.), L. II, cap. 20, pag. 579.19: E se, avuto diligente tractato, due parte de coloro chi seranno chiamati com'è dicto de sopra al consiglio, consentiranno, cognosciuto il loro consentimento e discusso a busole et a ballote per le colte e per le prestance e de fino a che quantità debbiano fire imposte, allora tanto solamente e de fino a quella quantità e no altramente, ni oltra, le colte o le prestance debbiano fire indite et imposte per quantità di fructi che ciascun riceverà donda che se sia, ad exempio de decime...

**1.2** Contenitore ufficiale destinato a conservare i nomi dei cittadini passibili di ricoprire cariche pubbliche assegnate per estrazione.

[1] *Doc. fior.*, 1320, pag. 83.35: Anche che gl'Otto e 'l Gonfaloniere de la iustitia e gl'altri ufficiali terrazani e consiglieri de la Terra di Prato sieno Guelfi e facciansi di nuovo, e quelli che vi sono in officio o in bosole, sieno rimossi e tolgansi da officio.

[2] *Velluti, Cronica*, 1367-70 (fior.), pag. 126.14: Fu ed è stato più volte de' Priori, ed è in tutti bossoli, e ingraziato, e fassi volere bene, di che molti ufici di Comune à avuti ed è per avere.

Figure 1. Attestations of *bossolo* obtained through *TLIO*.

Secondly, there are limitations to lexicography in a transnational perspective: resources available in different countries are not necessarily comparable to one another. For example, for what concerns the technical aspects, *TLIO* has a good counterpart for French in the *DMF* (*Dictionnaire du moyen français*)<sup>39</sup>; however, the chronological scopes of the two corpora only overlap in part<sup>40</sup> and, furthermore, the presence of legal-administrative texts in the *DMF* is less sizeable<sup>41</sup>. For Spanish, the most similar resource is *DEMel* (*Diccionario del español medieval electrónico*)<sup>42</sup>, where one can consult digital copies of handwritten records includ-

<sup>39</sup> <<http://zeus.atilf.fr/dmf>>.

<sup>40</sup> The corpus of *DMF* includes texts between the mid-14<sup>th</sup> and mid-16<sup>th</sup> centuries.

<sup>41</sup> For instance, the search engine of *DMF* produced no occurrence of *chapeau* in the sense of “ballot box”, but we found it in a royal decree from 1450: *Les Ordonnances royaux*, Paris, P. Rocolet, 1644, pp. 192 ff. (see R. Descimon, *Le corps de ville*, cit.).

<sup>42</sup> <<https://demel.uni-rostock.de>>.

ed in the old *Diccionario del español medieval*. *DEMel* also allows search by lemma and provides attestations, but the consultation is more cumbersome because each record must be opened individually, as can be seen in Figure 2; furthermore, we found that the records of many terms that we needed were missing<sup>43</sup>. By comparison, the *DiCCA XV* (*Diccionario del castellano del siglo XV en la Corona de Aragón*)<sup>44</sup> is an excellent resource, very detailed and comprehensive, which enables synoptic view and links to other resources; however, by design it has a limited scope both chronologically and geographically. In the future, we will be able to make use of the *DHLE* (*Diccionario histórico de la lengua española*)<sup>45</sup>, but it is still in the making. In addition to dictionaries, there are a number of corpora of Spanish texts, some of which are suitable for lemmatised searches<sup>46</sup>. So, whereas *TLIO* and *DMF* provide all the information about a term in the same record (although, as we said, the corpora are limited), researching Spanish terms required us to gather bits and pieces from a galaxy of resources.

Tipo	Forma documentada	Lema	Sigla	Datación	Unidad pluriverbal	Imagen
	bala	bala f.	VidalMayor	c 1250	[no]	
	bala	bala f.	ArancAduanAragón	1292	[no]	
	bala	bala f.	InventariosArag	1469	[no]	
	bala	bala f.	Heredia Plutarch	2ª mit. s XIV	[no]	

Figure 2. Attestations of *bala* obtained through *DEMel*.

<sup>43</sup> Apart from the less specific *bala*, there were no records for *balota*, *boleta*, *bolilla*, *palotilla*, nor the verb *balotar*.

<sup>44</sup> <<http://ghcl.ub.edu/diccxv/home>>.

<sup>45</sup> <<https://www.rae.es/dhle>>.

<sup>46</sup> These are *OSTA* (*Old Spanish Textual Archive*, <<http://osta.oldspanishtextualarchive.org>>), *CODEA* (*Corpus de Documentos Españoles Anteriores a 1700*, <<https://corpuscodea.es>>), *CORDE* (*Corpus Diacrónico del Español*, <<http://corpus.rae.es/cordenet.html>>), *Corpus de español* (<<http://corpus.rae.es/cordenet.html>>), and other corpora created by the Hispanic Seminary of Medieval Studies (<<http://www.hispanicseminary.org/index.htm>>).

In short: to do the kind of lexicographical research that we aimed for, one needs to adjust to the existing infrastructures.

The last limitation to lexicographical resources is a major one: research into an individual word is not intended to indicate its association with other words that are not related etymologically, but such words might be connected to one another functionally in the contexts of a certain legal procedure. In fact, various objects could function as ballot boxes (actual boxes, hats, or even one's hands) and these were called in different ways. Some of these words are etymologically related (like French *boîte*, Latin *buxulus*, and Italian *bossolo*, which also share the same origin with Latin *pixidis* and Italian *pisside*), but others have an entirely separate origin: for example, the Spanish *talega* “bag” comes from Andalusian Arabic *taṣliqa*<sup>47</sup>. Although some lexicographical tools (e.g. *TLIO*) allow search by definition, ultimately they are not designed with an onomasiological scope and often fall short of this task<sup>48</sup>. This, however, was of the utmost interest for our objectives.

We concluded that we could not rely solely on lexicographical resources to find passages that would give us information on electoral procedures: we had to find other ways to expand our textual corpus.

### 3. *Our approach*

#### 3.1. *Sources*

The first step in defining an approach capable of systematically combining lexicography and history was going back to the sources, to test and augment the attestations gathered through existing studies and lexicographical resources. Of course the question arises of which sources to use.

One thing is immediately evident: there are many types of sources of information about the words and things of electoral practices. Moreover, different types of sources can offer complementary insights. The oldest representation of the ballot boxes used in Venice, for example, comes from a French manuscript

<sup>47</sup> Another example are the many words used in Italy for “paper strip used in sortitions” reported above: a search for *cedola* would not necessarily link to *scarfia*.

<sup>48</sup> For example, neither the search in *TLIO* of the definition *urna* (“ballot box”) nor *scatola* (“box”) produce *bossolo* among their results.

from the early 16<sup>th</sup> century, containing a *Description ou traicté du gouvernement et regime de la cité et Seigneurie de Venise*<sup>49</sup>. This kind of evidence from literary sources is valuable, because it shows very well how certain objects or procedures could strike the attention of external observers and therefore contribute to the spread of certain practices<sup>50</sup>.



Figure 3. 18<sup>th</sup> century example of a Venetian ballot box (Venice, Correr Museum, CI. XIX n. 368a).

<sup>49</sup> R.C. Mueller, *Nel segreto dell'urna. La riforma della procedura elettorale adottata nel 1492 dal Consiglio dei dieci di Venezia*, in «Quaderni Veneti», 2, 1-2, 2013, pp. 219-228.

<sup>50</sup> See Harivel (in this volume). Of course, the same procedures, objects, and terminology can also be reconstructed through particularly rich literary sources, such as those used by M. Harivel, *Les élections politiques dans la République de Venise (XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle): entre justice distributive et corruption*, Paris, Les Indes savantes, 2019.

Nonetheless, building a corpus to expand our lexical attestations was already difficult enough without multiplying the sources to consider. Thus, we chose the document that was most likely to provide the elements we were looking for: the normative document, the one that prescribes how voting or the drawing of lots is carried out. This is the source that allows to compare with greatest systematicity the attestations of procedures, objects and words over a wide geographical area.

Not that normative sources are homogeneous. Different political-institutional contexts tend to have different legislative systems. In communal Italy, for example, especially between 13<sup>th</sup> and 14<sup>th</sup> century, municipal statutes are the source which is more likely to detail how elections take place, because municipal governments disposed of large jurisdictional powers and did not need the authorization of superior authorities to produce such regulations. In contexts where municipal communities were subject to the power of lords, princes, and kings, things were usually different: electoral regulations can also be found in privileges and ordinances, because they are the result of normative processes that involve both the community and its superior<sup>51</sup>.

Even more caveats should be expressed with regard to the value of these attestations over time, considering for example the possible divergence between norms consolidated in statutes, variations proposed through deliberation, and the actual practice<sup>52</sup>; or the fact that the language of law could differ from the one used in everyday exchanges – especially where statutes were in Latin. On the other hand, this also raises questions of some interest from a linguistic point of view, concerning the role of Latin as a vehicular language, for example, and its translations<sup>53</sup>. This limitation, therefore, can be seen as an element for reflection

<sup>51</sup> As far as municipal statutes are concerned, the bibliography is so vast that we will only mention the latest volume of the *Bibliografia Statutaria Italiana, 2006-2015*, ed. B. Borghi, Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, 2017. For the Kingdom of Naples see at least P. Terenzi, *Evoluzione politica e dialettica normativa nel regno di Napoli: statuti, consuetudini, privilegi (secoli XIII-XV)*, in «Archivio Storico Italiano», 177, 1, 2019, pp. 95-125, which is rich in further references. Most of the actual institutional situations lie somewhere in between the two mentioned ideal types.

<sup>52</sup> Many insights can be found for example in L. Tanzini, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415. Lo Statuto cittadino del 1409*, Firenze, L. Olschki, 2004, but also in the collected essays in *Les statuts communaux vus de l'extérieur dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, ed. D. Lett, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2020. See also Tanzini (in this volume).

<sup>53</sup> See Duval (in this volume).

rather than an insurmountable obstacle. The chosen sources do at least have an interesting value if cautiously taken as some sort of fossil, because the material we can observe through them is enough to engage with the perspective of a formal comparison on the words and things of electoral procedures<sup>54</sup>.

### 3.2. *The lemmas: words and meanings*

The core problem, as with many comparable linguistic analyses, is how to understand the relationship between signifier (the wordform) and signified (the meaning) in a situation which cannot be observed empirically. In the texts, we often find, not detailed descriptions of electoral procedures, but rather succinct expressions which strike almost as fixed formulas: if so, they might be abstract to a degree that is hard to ascertain. For example, sources in Latin or Romance vernaculars often refer to the act of “casting a vote by means of a token” as “resorting to (black and white) fava beans”<sup>55</sup>. Here is a representative sample:

«ad scrutinium **cum fabis albis et nigris**»; «facto et revoluto partito **ad fabam nigram et albam**, vel **ad fabam et ad faxolos**» (Parma 1266)<sup>56</sup>;

«**ad fabas nigras et albas**» (various records from Florence)<sup>57</sup>;

«partitum dare [...] **ad fabas albas et fabas nigras**» (Chivasso 1306)<sup>58</sup>;

«per scottino privato, et intendasi scottino **a fave bianche e nere**» (Iglesias, Sardinia 1327)<sup>59</sup>;

«ad scrutineum **ad lupinos albos et nigras**» (Siena 1355)<sup>60</sup>;

<sup>54</sup> Note that the comparison between statutory texts to identify the links between them is a classic topic of research. See for example *Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, ed. D. Lett, Paris, Éditions de la Sorbonne – Centro europeo di ricerche medievali, 2018.

<sup>55</sup> See further Tanzini (in this volume).

<sup>56</sup> *Statuta Communis Parmae ab anno 1266 ad annum circiter 1304*, ed. A. Ronchini, Parma, Faccadori, 1857, pp. 54 and 258.

<sup>57</sup> *La cancelleria della repubblica fiorentina*, ed. D. Marzi, Rocca San Casciano, Licinio Cappelli, 1910, pp. 541, 548 and 577.

<sup>58</sup> *Corpus Statutorum Canavisii*, cit., p. 155.

<sup>59</sup> *Il 'Breve di Villa di Chiesa' (Iglesias): edizione, studio linguistico e glossario*, ed. S. Ravani, Pisa, Pisa University Press, 2010, p. 174.

<sup>60</sup> *Statuti senesi dell'Arte dei giudici e dei notai del secolo XIV*, ed. G. Catoni, Roma, Il Centro di Ricerca Editore, 1972.

«siano elletti **con le fave**» (Mantua)<sup>61</sup>;  
 «per secretas **fabas albas et nigras**» (Benevento, Campania 1588)<sup>62</sup>;  
 «elección con **habas blancas y negras**» (Oviedo 1607)<sup>63</sup>;  
 «votan con **habas negras y blancas**» (various records from the Crown of Castille 1619)<sup>64</sup>.

What can we make of these instructions in actuality? Perhaps actual beans were used; however, it is also possible that the term was used metonymically to indicate a variety of objects used as voting tokens, which were called “fava beans” because those who wrote the statutes were following a textual model which we do not know. Indeed, in many texts the term «small balls» is used instead of “fava beans”<sup>65</sup> and, except for the rare cases in which the material of those tokens is specified<sup>66</sup>, we cannot exclude that the word was used interchangeably with “fava beans”.

The presence of a model may be significant. For instance, in cities governed by the Crown of Aragon a system was in place to perform sortitions, where names of eligible candidates were written on strips of paper (mentioned above in 2.2) and each would be enclosed in a wax ball; the balls would then be put into a bowl filled with water, so that they would float and be mixed before being extracted<sup>67</sup>.

<sup>61</sup> *Gli statuti dell'Università Maggiore dei Mercanti di Mantova (secoli XV-XVIII)*, ed. D. Ferrari, Mantova, Stab. tipo-litografico eredi Segna, 1887, p. 154.

<sup>62</sup> *Civitas Beneventana. Genesi ed evoluzione delle istituzioni cittadine nei sec. XIII-XVI*, ed. G. Intorcchia, Benevento, Amministrazione Comunale, 1981.

<sup>63</sup> F. Cannella Secades, *Historia de la Universidad de Oviedo y noticias de los establecimientos de enseñanza de su distrito*, Oviedo, Imprenta de Flórez, Gusano y Compañía, 1985, pp. 138, 622ff.

<sup>64</sup> L. Cabrera de Córdoba, *Historia de Felipe II, rey de España (c. 1619)*, ed. J. Martínez Millán and C.J. De Carlos Morales, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1998.

<sup>65</sup> Trieste 1150 (*Statuti municipali del Comune di Trieste*, cit., p. 11): «balotentur ad piscides et **ad balotas**»; Padua 1269 (*Statuti del comune di Padova dal secolo XII all'anno 1285*, Padova, Premiata tipografia F. Sacchetto, 1873, p. 7): «faciet partitam cum buxolis **ad balotas**»; Chivasso 1475 (*Corpus Statutorum Canavissii*, cit., p. 233): «**ad balotas** albas et rubeas»; Cannara 1534 (*Statuto di Cannara*, cit.): «debeant mitti in partitum ad bussulas et **palluttas**». The term *balotare* and its Romance cognates – whence derives “ballot” – is also used on its own and implies the use of a ball, or at least a ball-like object, as a voting token.

<sup>66</sup> The most significant case is Venice, where gold and silver balls were used with different functions: see M. Harivel, *Les élections politiques*, cit. and her chapter in this volume.

<sup>67</sup> Zaragoza 1311: «nomina in singulis cedulis scribantur et quelibet cedula involvatur infra rotulum cereum [...] teneat in manum unam celde plenum aqua in qua deferentes dictos rotulos prohibicians» (*Ordenanzas de la ciudad de Zaragoza*, ed. M. Mora Gaudó, Zaragoza, Mariano Escar, 1908, p. 204); Zaragoza 1414: «que sian feytos XXXVI ceruelos de cera de un peso color

Now, the same procedure is described in some texts from the ancient Republican Rome<sup>68</sup> which were well known in the Middle Ages. In Plautus' comedy *Casina* (early 2<sup>nd</sup> century BCE), the characters throw wooden lots into a water-filled bowl (*sitella cum aqua*): we gather from the passages that the custom was to draw the lot which first came to the surface<sup>69</sup>. In Cicero's speeches against Verres, we read a similar description of the process of deciding by lot; Cicero does not say specifically that the lot floats to the surface of the water (simply that it "came out", *exisset*), but he calls the urn *hydria* (transliterated from Greek ὑδρία), which implies that it was filled with water<sup>70</sup>. Given the popularity of Plautus' and Cicero's texts in mediaeval school canons, one cannot help but wonder whether the legal experts of the Middle Ages had read of this ancient practice in these texts; if so, is it possible that they were consciously following it as a model? And, if so, could it be that they stuck to the model in the official writing, but did not actually follow the practice exactly as it was described? Perhaps there is no way to answer these questions with certainty, but these textual parallels are worth observing.

The problem of possible models becomes all the more significant when we try to piece together the history of objects which have not been preserved to this day, and for which, therefore, we must rely on texts and iconography.

As far as the texts are concerned, they often do not tell us much. The most detailed description of a ballot box that we could find is in the 1342 Statute of Perugia<sup>71</sup> and even that is not quite straightforward. On the one hand, the text says that votes were cast by using black and white fava beans (white for "yes", black for "no"), which were all put in the same ballot box and then counted<sup>72</sup>; but

e forma bien redondos [...] sian puestos dentro un bacin con agua de guisa que la agua los cubra e alli bien revolvidos e entremesclados» (*Ordinaciones reales*, cit., p. 38); Xàtiva 1427: «en cascun deis quals sien meses dins redolins de cera, eguals e ben fets d'un pes» (A.J. Barrio Barrio, *La introducción de la insaculación en la Corona de Aragón: Xàtiva, 1427. Transcripción documental*, in «Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval», 8, 1992, pp. 99-114, p. 103); Oristano 1485: «cascun nom de aquells scrit en una petita cedula metra dins un rodoli de cera blanca fahent tots los dits rodolins de egual rotunditat e pes [...] en un baci de aigua» (A. Era, *Tre secoli di vita cittadina, 1479-1720, dai documenti dell'Archivio civico*, Cagliari, Valdès, 1937).

<sup>68</sup> See J. Bothorel, *Le tirage au sort civique dans la Rome républicaine et impériale: matériels et techniques*, in «Participations», hors série, 2019, pp. 157-177.

<sup>69</sup> Plautus, *Cas.*, 2, 4, 17; 2,5, 34; 2, 5, 43; 2, 6, 11; 2, 6, 44.

<sup>70</sup> Cic., *Verr.*, II, 2, 27.

<sup>71</sup> *Statuto del Comune e del Popolo di Perugia*, cit., p. 317.

<sup>72</sup> *Ibid.*: «[...] che da mò ennante ei partite enn-alcune conselgle e adunanze [...] fare se deggano colle fave bianche e nere en quisto modo: che per ciascuno partito che se farà, per gle notarie

then, just below, it is added that four more ballot boxes are used and these, too, are black and white<sup>73</sup>. It is not clear why this system apparently involved both colour-coded tokens (the beans) *and* colour-coded boxes. On the bright side, from this text we get a rare explicit description of the boxes: they were “padded inside with felt” (*feltrate*) and it is implied that this was “the customary way”, which suggests that this particular kind of box was already traditional. However, we do not know the extent of this custom (was it customary at this particular time in Perugia? In central Italy? In all *comuni*?) and this testimony does not warrant us to assume that this kind of boxes was used in all places where voting took place with fava beans.

#### 4. *Concluding remarks*

The outcome of the research path we have partly described is a methodological proposal aimed at creating a kind of archive or catalogue capable of comparing institutional situations widely traceable in *ancien régime* Europe, the “things” involved in them, and the words used to talk about them. One can think of the expression of the vote as such a situation, of the ballot boxes and tokens used to vote as the “things” involved, and of expressions such as *fare partito*, *bossoli*, and *ballotte* as some of the words used to talk about them. Since this proposal is part of a research project led by Francesco Senatore, we will not offer a more detailed description here. However, our account can conclude with two considerations prompted by the testing of this method in the specific case we dealt with.

The approach we experimented with faces two great issues. Clearly, the first one is the enormous scope of the research, which has to engage simultaneously with a multitude of scholarly traditions, at the intersection of at least two disci-

del capetanio del popolo overo de meser la potestade, se diano a ciascuno del dicto conselglo overo adunança doie fave per ciascuno, una bianca e l'altra nera. E messo e facto el partito, se porteno per gle notarie le bossolle d'uno e medesimo colore tanto. E coluie el quale vorrà el sì e che 'l partito sé vencha, dia e pona secretamente en mano del notario portante la bossola una fava bianca. E i volente el no, ma volente che 'l partito sé perda, diano e ponano secretamente en mano del dicto notario una fava nera, le quagle fave ei dicte notarie secretamente colla mano chiusa, non rasguardando le fave, mectano enn-una medesima bossola: de puoie tucte le fave recolte se conteno [...].

<sup>73</sup> *Ibid.*: «E aggianse quactro bossogle feltrate e facte secondo co' usato è da farse, dei quagle bossogle doie siano bianche e doie altre nere e faccianse ei dicte partite a fave».

plinary fields. On the one hand, it is this kind of ambition that is stimulated by “high-risk, high-gain” projects like the ones financed by the European Research Council. On the other hand, our survey pointed out what is a weak spot of existing studies, at least in some cases. That is, the limited attention paid by historiography to the circulation of institutional practices and the conditions that made it possible, especially among different political-institutional or linguistic contexts. When we look at the evidence collected about ballot boxes, it becomes clear that there is an intense history of exchanges and adaptations to be reconstructed: in such a context, lemmas can make up a thread leading towards new paths for comparative studies, which is precisely one of the main goals of the ALLORA project.

Just as a quick example, the procedure to draw officials from pre-formed lists of elected candidates seems to specialise in communal Tuscany at the beginning of the 14<sup>th</sup> century, with the so-called system of the *Tratta*<sup>74</sup>. The names of elected candidates were written on pieces of paper, often sealed within wax balls (similarly to the process mentioned in the previous section) and then kept within containers known under different names (*bossoli*, *pissidi*, *sacchi*, but also *berretti*), at their turn locked in a chest. At the proper time, in the context of a public ceremony, such containers were extracted from the chest and a child had to draw the pieces of papers needed for a new election. It is interesting to notice that this procedure almost immediately started to circulate outside of communal Italy. We find it in Sicilian towns during the 14<sup>th</sup> century<sup>75</sup>, then from the 15<sup>th</sup> it is growingly attested in the realms of the Crown of Aragon, probably also because king Alfonso the Magnanimous considered that procedure useful to exert his influence over municipal governments<sup>76</sup>. “The way of the *sach*”, it is called,

<sup>74</sup> L. Tanzini, *Langages et pratiques du tirage au sort dans la vie publique des communes médiévales italiennes (XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles)*, «Participations», hors série, 2019, pp. 206-208.

<sup>75</sup> The impression comes from some references we found for Palermo in 1326, in A. Baviera Albanese, *Studio introduttivo*, in *Registro di lettere (1321-1326). Frammenti, Acta Curie felicis urbis Panormi*, ed. L. Citarda, Palermo, Municipio di Palermo, 1984, vol. 3, pp. XXIX-XXXV. Later attestations, from 1459 and 1470, offer more certainty for Catania, with the mention of a «buxula seu birrecto» from which a child extracts «cedulas secretas» with the names of the elected members already determined by the general council (*Capitula regni Siciliae*, ed. F. Testa, Palermo, Angelo Felicella, 1741, vol. 1, p. 492).

<sup>76</sup> See at least F.J. Alfaro Pérez, *Difusión y persistencia de la insaculación como sistema electoral en los concejos hispánicos durante el Antiguo Régimen*, in *Poder, sociedad, religión y tolerancia en el mundo hispánico, de Fernando el Católico al siglo XVIII*, eds. E. Serrano Martín and J. Gascón

or *insaculación*. And we also find it in Southern Italy, from the late 15<sup>th</sup> century, possibly also under the influence of the Aragonese kings of Naples<sup>77</sup>. In the mid-16<sup>th</sup> century, some Genoese sources would speak of this procedure as a “draw of the elected” («sorte degli eletti»), suggesting the possible perception of a difference between this model and the one by this time associated with Venice, where drawing lots served to design electors<sup>78</sup>.

This brings us to the second issue raised by the method we experimented. Our approach is at risk of being formalistic. It is always absolutely necessary to keep in mind the context so as to properly understand both the meaning of certain practices and the reason for their circulation. Again, let us consider a quick example. Electing the electors by lot was the most common form of electoral lottery in 13<sup>th</sup> century Italian *comuni*<sup>79</sup>. In that context, it could be a tool to organise a relatively broad political participation. The use of gold and silver balls (*balote*) as tokens to be drawn from containers called *cappelli* can be seen as the specific form this custom took in Venice, as many sources testify with particular regard to the early modern period<sup>80</sup>. However, it is clear that in the Venetian context political participation was at that time limited to patricians. At its demographic apogee, this oligarchy could still number thousands of members, but in many other cities of the early modern period, patricians were even fewer. Therefore, when we find that in 1565 the Calabrian city of Cosenza adopted some similar practices of electoral lottery, we can be sure that some sort of Venetian

Pérez, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2018, vol. 2, pp. 331-346; A.J. Barrio Barrio, *La introducción de la insaculación*, cit.; R. Polo Martín, *Los Reyes Católicos y la insaculación en Castilla*, in «Studia Historica. Historia Medieval», 17, 1999, pp. 137-197. See also the references to the same kind of procedure in late-fourteenth century Provence: *Le reglement du sort*, Marseille, Claude Garcin, 1654, pp. 3-4 (Marseille 1385); O. Teissier, *Les élections municipales en Provence depuis le Moyen Âge jusqu'à la Révolution*, in «Bulletin de la Société d'études scientifiques de Draguignan», 7, 1868-1869, p. 333 (Toulon 1437).

<sup>77</sup> P. Terenzi, *The citizens and the king. Voting and electoral procedures in southern Italian towns under the Aragonese*, in *Cultures of voting in pre-modern Europe*, eds. S. Ferente, L. Kunčević and M. Pattenden, London-New York, Routledge, 2018, pp. 257-273. See also M. Santangelo, *La nobiltà di Seggio napoletana e il riuso politico dell'Antico tra Quattro e Cinquecento: Il 'Libro terzo de regimento de l'Opera de li homini jllustri sopra de le medaglie' di Pietro Jacopo de Jennaro*, Napoli, FedOA Press, 2019, pp. 361-364.

<sup>78</sup> R. Savelli, *La repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 55-56 and 217.

<sup>79</sup> L. Tanzini, *Langages et pratiques*, cit., pp. 199-205.

<sup>80</sup> M. Harivel, *Les élections politiques*, cit.

and republican model was culturally relevant, but we are a long way from the significance that this same practice had in 13<sup>th</sup>-century Italian municipalities<sup>81</sup>.

This should suffice to clarify how much a “typological” study such as the one described cannot replace the case studies that in recent decades – also under the influence of micro-history and of the cultural turn in general – have fostered new possibilities for both comparison and enrichment among different local, regional, and national historiographical traditions. Rather, the approach of the ALLORA project could be imagined as a tool aimed at improving the coordination between these different historiographical levels. The joint study of legal-administrative lexicons and practices can offer new hints to recognise the manifestations of cultural transfer; additionally, it could stimulate the coordination of lexicographical enterprises that still, predominantly, tend to take place within national boundaries.

<sup>81</sup> *Statuto del reggimento municipale delle città di Cosenza e Sulmona*, in N.F. Faraglia, *I miei studi storici delle cose abruzzesi*, Lanciano, Carabba, 1893, pp. 39-48.

## *Appendix*

What follows is an annotated bibliography on elections in the municipal contexts of *ancien régime* Italy and France, with less attention to Spain. It reflects the research work that was done during the one-year project and has a specific focus on those references which devote some degree of attention to the objects and procedures involved in voting and drawing lots. This bibliography does not claim to be exhaustive.

The available studies are not homogeneous, mainly because their slant has evolved over time, from a more legal-institutional approach to one more influenced by the culturalist and sociological turns of the second half of the 20<sup>th</sup> century. From this (broadly intended) institutional perspective, there is quite a number of contributions for Italy, especially concerning the case of Tuscan cities, and those of Venice and Genoa.

Above all, on Florence and Siena see: M. Ascheri, *Siena nel Rinascimento. Istituzioni e sistema politico*, Siena, Il leccio, 1985; W.M. Bowsky, *A medieval Italian commune. Siena under the Nine, 1287-1355*, Berkeley, University of California Press, 1981; E. Brizio, *L'elezione degli uffici politici nella Siena del Trecento*, in «Bullettino senese di storia patria», 98, 1991, pp. 16-62; G. Cadoni, *Una questione di storia fiorentina: le origini e le implicazioni dello scontro tra i fautori delle "più fave" e i fautori della "tratta" (dicembre 1496 - maggio 1497)*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 97, 1991, pp. 123-165; D. De Rosa, *Origine e sviluppo dell'Ufficio delle tratte del Comune di Firenze nel secolo XIV*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, ed. C. Lamioni, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, vol. 1, pp. 1-38; G. Guidi, *I sistemi elettorali agli uffici del Comune di Firenze nel primo Trecento: il sorgere della elezione per squittinio (1300-1328)*, in «Archivio Storico Italiano», 130, 3-4, 1972, pp. 345-407; Id., *I sistemi elettorali agli uffici della città-repubblica di Firenze nella prima metà del Trecento (1329-1349)*, in «Archivio Storico Italiano», 135, 3-4, 1977, pp. 373-424; L. Mannori, *La vicenda della 'tratta' fiorentina: uno spaccato di lungo termine*, in «Quaderni fiorentini», 53, 1, 2024, pp. 373-406; J. Najemy, *Corporatism and Consensus in Florentine Electoral Politics, 1280-1400*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1982; R. Ninci, *Lo 'Squittinio del Mangione': il consolidamento legale di un regime (1404)*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 94, 1988, pp. 155-250; Id., *Tecniche e manipolazioni elettorali nel*

*Comune di Firenze tra il XIV e il XV secolo (1382-1434)*, in «Archivio storico italiano», 150, 1992, pp. 735-773; Id., *Lo scrutinio elettorale nel periodo albizzesco (1393-1434)*, in *Istituzioni e società nella Toscana moderna*, ed. C. Lamioni, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994, vol. 1, pp. 39-60; N. Rubinstein, *The Government of Florence under the Medici (1434 to 1494)*, Oxford-New York, Oxford University Press, 1966<sup>2</sup>; C. Shaw, *Popular Government and Oligarchy in Renaissance Italy*, Leiden, Brill, 2006.

With regard to Venice and Genoa: R. Finlay, *Politics in Renaissance Venice*, London, Benn, 1980; M. Harivel, *Les élections politiques dans la République de Venise (XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle): entre justice distributive et corruption*, Paris, Les Indes savantes, 2019; C. Judde de Larivière, *Élection ducale, usages institutionnels et pratiques populaires: le tirage au sort dans la République de Venise*, in «Participations», hors série, 2019, pp. 215-231; R.C. Mueller, *Nel segreto dell'urna. La riforma della procedura elettorale adottata nel 1492 dal Consiglio dei dieci di Venezia*, in «Quaderni Veneti», 2, 1-2, 2013, pp. 219-228; A. Pacini, *I presupposti politici del «secolo dei genovesi»: la riforma del 1528*, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 1990; R. Savelli, *La repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano, Giuffrè, 1981.

More generally, the focus is on those parts of Italy with a stronger communal tradition: F. Ciapparoni, *I bossoli degli uffici a Camerino dopo la devoluzione del Ducato*, in *Camerino e il suo territorio fino al tramonto della signoria*, ed. A.M. Napolioni, Macerata, Centro di Studi Storici Maceratesi, 1983, pp. 125-177; C. Dartmann, *Eine Kultur der Niederlage? Wahlen in der italienischen Stadt des Hoch- und Spätmittelalters*, in *Technik und Symbolik vormoderner Wahlverfahren*, eds. C. Dartmann, G. Wassilowsky and T. Weller, Berlin-Boston, De Gruyter Oldenbourg, 2010, pp. 53-70; G. De Angelis, *'Omnes simul aut quot plures habere potero'. Rappresentazioni delle collettività e decisioni a maggioranza nei comuni italiani del XII secolo*, in «Reti Medievali Rivista», 12, 2, 2011, pp. 151-194; A.K. Isaacs, *Il sorteggio politico negli stati italiani fra medioevo ed età moderna*, in *Sorteggio pubblico e cleromanzia dall'antichità all'Età moderna*, eds. F. Cordano and C. Grottanelli, Milano, ET, 2001, pp. 139-153; H. Keller, *Forme électorales et conception de la communauté dans les communes italiennes (XII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècle)*, in «Revue française de science politique», 64, 6, 2014, pp. 1083-1107; E. Ruffini, *La ragione dei più: ricerche sulla storia del principio maggioritario*, Bologna, il Mulino, 1977 (reprints of essays published in the period 1925-1927); G. Tamba, *Consigli elettorali degli ufficiali del comune bolognese alla fine del secolo XIII*, in «Rassegna

degli Archivi di Stato», 42, 1982, pp. 34-95; L. Tanzini, *Il fantasma della rappresentanza. Sorteggio e rotazione delle cariche nelle città comunali (secc. XIII-XIV)*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. Menzinger, Roma, Viella, 2017, pp. 145-174; Id., *Le pratiche elettorali e consiliari dei comuni italiani (secoli XIII-XIV): tra regolamentazione e forzature*, in *Dono, controdono e corruzione. Ricerche storiche e dialogo interdisciplinare*, ed. G. Cuniberti, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2017, pp. 465-486; Id., *Langages et pratiques du tirage au sort dans la vie publique des communes médiévales italiennes (XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles)*, «Participations», hors série, 2019, pp. 195-213; A.M. Wolfson, *The Ballot and other forms of Voting in the Italian Communes*, in «The American Historical Review», 5, 1, 1899, pp. 1-21.

On the contrary, it is only in recent years that updated contributions have appeared on certain electoral practices in the communities of the kingdoms of Naples and Sicily: P. Terenzi, *The citizens and the king. Voting and electoral procedures in southern Italian towns under the Aragonese*, in *Cultures of voting in pre-modern Europe*, eds. S. Ferente, L. Kunčević and M. Pattenden, London-New York, Routledge, 2018, pp. 257-273; F. Titone, *I magistrati cittadini. Gli ufficiali scrutinati in Sicilia da Martino I ad Alfonso V*, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 2008; Id., *Governments of the Universitates. Urban Communities of Sicily in the Fourteenth and Fifteenth Centuries*, Turnhout, Brepols, 2009.

For France, in addition to some useful 19<sup>th</sup> century works (we recall in particular O. Teissier, *Les élections municipales en Provence depuis le Moyen Âge jusqu'à la Révolution*, in «Bulletin de la Société d'études scientifiques de Draguignan», 7, 1868-69, pp. 317-338 for an overview on Provence), it is worth mentioning at least the synthesis by A. Rigaudière, *Voter dans les villes de France au Moyen Âge*, in «Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles lettres», 4, 2002, pp. 1439-1471 and some interesting case studies mainly focused on the early modern age: H. Bernstein, *The Benefit of the Ballot? Elections and Influence in Sixteenth-Century Poitiers*, in «French Historical Studies», 24, 2001, pp. 621-652; A. Castaldo, *L'élection consulaire à Pézenas au Moyen Âge*, in «Annales de l'Université de Toulouse» 24, 1976, pp. 385-411; L. Coste, *Être candidat aux élections municipales dans la France d'Ancien Régime*, in *Le pouvoir municipal. De la fin du Moyen Âge à 1789*, eds. P. Hamon and L. Coste, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, pp. 209-219; R. Descimon, *Le corps de ville et les élections échevinales à Paris aux XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles. Codification coutumière et pratiques sociales*, in *Histoire, économie et société*, 13, 3, 1994, pp. 507-530; Id., *Les élections*

*échevinales à Paris (mi-XVI<sup>e</sup> siècle-1679). Analyse des procédures formelles et informelles*, in *Élections et pouvoirs politiques du VII<sup>e</sup> au XVII<sup>e</sup> siècle*, ed. C. Péneau, Paris, Éditions Bière, 2008, pp. 239-277; C. Dolan, *Le capitoulat, les élections et les corps et communautés à Toulouse (fin XVII<sup>e</sup>-début XVIII<sup>e</sup> siècle)*, in «Memini. Travaux et documents», 19-20, 2016, pp. 109-123; J. Guillaumot, *Les élections municipales dans le Midi de la France: le cas de Montpellier (XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles)*, in «Circé. Histoire, Savoirs, Sociétés», 4, 2, 2013, online; G. Jarousseau, *L'élection du maire de Poitiers, Pierre Régnier, en 1516. Observation sur les institutions communales de cette ville*, in «Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest», 14, 1978, pp. 567-586; C. Joly, *Dijon sous le principat de Philippe le Bon: une singulière coutume électorale*, in «Annales de Bourgogne», 52, 2, 1981, pp. 113-115; Y. Lignereux, *Vox populi, Vox dei? Les élections consulaires lyonnaises dans la première moitié du XVII<sup>e</sup> siècle*, in *Images et pratiques de la ville (XVI<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècles)*, ed. P. Castagnetti, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2006, vol. 2, pp. 103-132; C. Petifrière, *Vox populi, vox regis? L'élection des maires de Tours aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles*, in «Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest (Anjou, Maine, Touraine)», 4, 4, 1999, p. 57; G. Saupin, *Les élections municipales à Nantes sous l'ancien régime, 1565-1789*, in «Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest (Anjou, Maine, Touraine)», 90, 1983, pp. 429-450). But many recent and less recent “urban monographs” are also plenty of information for the Late Middle Ages.

For Spain – the area we had less time to study – see at least the references *supra* n. 76.

As for the field of “ritual studies”, some interesting material comes from: E. Crouzet-Pavan, *Venise triomphante. Les horizons d'un mythe*, Paris, Albin Michel, 2004, pp. 287-301; M. Casini, *I gesti del principe. La festa politica a Firenze e Venezia in età rinascimentale*, Venezia, Marsilio, 1996, pp. 29-72; E. Muir, *Civic Ritual in Renaissance Venice*, Princeton, Princeton University Press, 1981, pp. 206-211; I. Taddei, *Du secret à la place publique: l'élection de la Seigneurie à Florence (XIV<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, in *Le destin des rituels: faire corps dans l'espace urbain, Italie-France-Allemagne/Il destino dei rituali: «faire corps» nello spazio urbano, Italia-Francia-Germania*, eds. I. Taddei and G. Bertrand, Roma, École française de Rome, 2008, pp. 117-141. See also the volume by Dartmann, Wassilowski and Weller referred to in n. 2.

Lastly, see especially O. Christin, *Vox populi. Une histoire du vote avant le suffrage universel*, Paris, Seuil, 2014 for a cultural perspective on the history of elections. Besides, some works with a more institutional slant do not fail to refer to the conceptions that surrounded certain practices, see for example H. Bernstein, *The Benefit of the Ballot?*, cit. and L. Tanzini, *Langages et pratiques*, cit.

Bianca de Divitiis

*Pratiche artistiche e spazi politico-amministrativi  
nel Regno di Napoli e nel Mediterraneo tra Quattrocento  
e Cinquecento: luoghi, iscrizioni, immagini*

Il saggio tratta delle pratiche artistiche adottate dai consigli cittadini in diversi contesti, da Capua a Barcellona, da Cagliari a Palermo. In particolare, esamina sia la creazione di spazi per l'amministrazione che la trasposizione artistica di elementi legislativi e amministrativi. Vengono inoltre presi in considerazione i casi in cui i consiglieri stessi diventano protagonisti o co-protagonisti delle opere commissionate, come in ritratti di gruppo e iscrizioni.

The paper deals with the artistic practices adopted by the civic councils in different contexts, from Capua to Barcelona, from Cagliari to Palermo. It also considers the creation of new spaces for the administration and the artistic translation of legal and administrative elements. In this context, the paper looks also to those cases in which the counsellors themselves are protagonists or co-protagonists of the works they commissioned, as in group portraits and inscriptions.

Spolia, mobilità artistica, iscrizioni, ritratti di gruppo, Rinascimento meridionale.

Spolia, artistic mobility, inscriptions, group portraits, southern Renaissance.

Rispetto alle città dell'Italia centrosettentrionale e dell'Europa, tra il Medioevo e la prima età moderna i centri dell'Italia meridionale rivelano una certa fluidità istituzionale e sociale in termini di composizione e funzioni dell'insieme degli organi che le governavano, ovvero delle *universitates*<sup>1</sup>. Ad eccezione dell'A-

<sup>1</sup> F. Senatore, *Una Città, il Regno. Istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, Roma, Istituto Storico per il Medioevo, 2018, pp. 206, 454-457. Per una prospettiva sulle città europee si veda M. Berengo, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età Moderna*, Torino, Einaudi, 1999, pp. 171-181. Per una prospettiva comparativa tra diverse città del Regno si veda A. Gaudiero, *Rinascimento meridionale in Età moderna e sua comunicazione digitale*, tesi di dottorato, tutor B. de Divitiis e F. Senatore, Università di Napoli Federico II, 2021, pp. 3-7; B. de Divitiis, *Spatial Fluidity and Informal Places for Politics in Southern Italy between the Middle Ages and the Early Modern Period*, in *The Power of Space: Street politics in the early Modern World*, a cura di M. Rospocher e E. Valseriati, in «European History Quarterly», 55, 2025, pp. 8-38.

bruzzo, fino alla metà del Cinquecento la maggior parte delle città del Regno di Napoli rimasero prive di edifici monumentali che fossero appositamente costruiti o utilizzati come palazzi di città o aule di tribunale<sup>2</sup>. Le funzioni politiche e giuridiche si svolgevano in molteplici luoghi “informali”, ovvero in luoghi non concepiti in maniera specifica o esclusiva per l’amministrazione cittadina. L’uso contemporaneo di luoghi e spazi diversi all’interno della città era all’origine di una topografia politica e di una vita istituzionale policentriche.

L’assenza di edifici che rappresentassero ufficialmente le istituzioni cittadine è stata a lungo considerata un segno dell’oppressione monarchica e della mancanza di autonomia delle città del Meridione. Più recentemente il policentrismo delle sedi istituzionali, insieme all’alternanza tra potere monarchico e municipale, è stata invece reinterpretata come un elemento della vitalità delle *universitates*<sup>3</sup>. Alla luce di questi nuovi orientamenti nella storia istituzionale e anche di una nuova visione della cultura artistica del Rinascimento nel Regno, questo saggio farà emergere il carattere culturalmente e politicamente attivo delle *universitates* prendendo in considerazione alcune opere di arte e di architettura intrinsecamente legate alla vita amministrativa delle città dell’Italia meridionale<sup>4</sup>. Si introdurranno inoltre alcuni spunti derivati da ricerche ancora in corso sulle molteplici implicazioni creative che si generarono tra le parole dell’amministrazione, la materialità degli oggetti, la spazialità dei luoghi, e il potere delle immagini, allargando lo sguardo anche ad altri ambiti geografici del Mediterraneo connessi al Regno aragonese prima e vicereale dopo, come la Sicilia, la Sardegna e la Catalogna<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> G. Vitolo, *In Palatio Communis. Nuovi e vecchi temi della storiografia sulle città del Mezzogiorno medievale*, in *Città e territori nell’Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti*, a cura di G. Chittolini, G. Petti Balbi e G. Vitolo, pp. 243-294, Napoli, Liguori, 2007. F. Lenzo, *Memoria e identità civica. L’architettura dei seggi nel Regno di Napoli XIII-XVIII secolo*, Roma, Campisano, 2014. P. Terenzi, *Le sedi dei poteri pubblici nelle città del regno di Napoli (secoli XIV-XV)*, in *Ai margini del mondo comunale. Sedi del potere collettivo e palazzi pubblici dalle Alpi al Mediterraneo*, a cura di S. Balossino e R. Rao, Sesto Fiorentino, All’Insegna del Giglio, 2020.

<sup>3</sup> P. Terenzi, *L’Aquila nel Regno. I rapporti politici fra città e monarchia nel Mezzogiorno tardo-medievale*, Bologna-Napoli, il Mulino – Istituto italiano per gli studi storici, 2015; F. Senatore, *Una Città, il Regno*, cit.; Id., *Come nasce una città. Cava aragonese: la costruzione di una identità*, Cava de’ Tirreni, Area Blu, 2022; Id., *Cities, Towns, and Urban Districts in Southern Italy*, in *A Companion to the Renaissance in Southern Italy (1350-1600)*, a cura di B. de Divitiis, Leiden-Boston, Brill, 2023, pp. 189-209.

<sup>4</sup> B. de Divitiis, *A Companion to the Renaissance in Southern Italy*, cit.

<sup>5</sup> Gli spunti comparativi derivano dalle ricerche in corso e intraprese per il PRIN 2017 *Renaissance in Southern Italy and in the Islands: Cultural Heritage and Technology* (PI: Bianca de Divitiis).

Nel corso del saggio si considereranno vari aspetti del concetto di mobilità, sia nella sua accezione letterale che in quella figurata<sup>6</sup>.

- 1) Nella prima parte si indagherà il significato letterale della mobilità come movimento materiale di *spolia* da un luogo all'altro. Tali spostamenti saranno intesi come una pratica artistica promossa dai consigli o dai gruppi dell'élite volta a definire gli spazi politico-amministrativi e a conferire una legittimazione politica e giuridica a luoghi che erano destinati esclusivamente alla vita amministrativa. All'interno di tale accezione della mobilità un ruolo centrale è rivestito dalla ricollocazione delle iscrizioni antiche, da intendersi come uno spostamento doppio, sia degli oggetti che dei testi antichi in esse contenuti<sup>7</sup>.
- 2) Nella seconda parte si analizzerà la mobilità in senso metaforico-figurato come circolazione di pratiche artistiche all'interno del contesto geografico e politico nel Regno e in parte nel Mediterraneo iberico. Verranno quindi presi in considerazione casi in cui i consiglieri dei governi cittadini divennero protagonisti o co-protagonisti delle opere commissionate per la città, attraverso iscrizioni e immagini devozionali da intendersi come "ritratti civici".
- 3) Nella terza e ultima parte la mobilità verrà intesa come trasposizione di elementi della vita amministrativa in nuove opere a carattere monumentale. In particolare, si considererà la trasposizione o traslazione delle parole dell'amministrazione dalla carta alla pietra sotto forma di scritture esposte in contesti pubblici.

### 1. *Gli spazi dell'amministrazione e la mobilità degli spolia*

I luoghi utilizzati dai diversi consigli cittadini comprendevano sia grandi spazi ibridi, come piazze, che servivano per praticare la giustizia, per esporre pesi e misure ufficiali e per ospitare le ampie adunanze in occasione dei parlamenti, sia siti più piccoli ma strutturati che servivano per le riunioni più ristrette, come quelle dei Seggi e occasionalmente per riunioni degli eletti o dei consigli intermedi<sup>8</sup>. I

<sup>6</sup> Sul concetto di mobilità si veda S. Greenblatt, *Cultural mobility: a manifesto*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

<sup>7</sup> B. de Divitiis, *Spatial Fluidity*, cit.

<sup>8</sup> La parola seggio indica allo stesso tempo un'istituzione a carattere civico, diffusa in tutte le città dell'antico Regno di Napoli fino al 1800, e l'edificio in cui questa istituzione aveva sede. F.

seggi comprendevano logge aperte, archi alla base dei campanili, passaggi nelle strade o piccoli edifici autonomi voltati. In molti casi l'uso di tali spazi nella vita amministrativa e politica era sancito dalla consuetudine, tanto da essere definiti nei verbali dei consigli come *loco solito*. Allo stesso tempo, gli stessi documenti indicano i frequenti cambiamenti di luogo, anche da un giorno all'altro, e l'utilizzo per le riunioni di luoghi diversi all'interno dello stesso periodo. In questo contesto di informalità e anche fluidità degli spazi, il trasferimento e l'esposizione di *spolia* emerge come uno strumento fondamentale per istituzionalizzare tali luoghi, creando un senso di legittimità e di autorità giuridica di aree specifiche all'interno delle piazze, delle logge e degli archi passanti.

L'esposizione di antichità andava dall'allestimento di singoli elementi con fruizione semplice e funzionale, fino alla realizzazione di più complessi "programmi antiquari". L'utilizzo delle antichità per legittimare i luoghi in cui si svolgeva la vita politica è una pratica che emerge in molti centri della penisola italiana durante il Medioevo, a Roma, come a Venezia, a Modena, a Udine. Nell'Italia meridionale questa pratica sembra essere stata particolarmente rilevante sia per le dimensioni che assunse, sia per la sua persistenza durante tutta la prima età moderna<sup>9</sup>.

Incrociando fonti letterarie, documentarie ed evidenze materiali emerge come nel corso Quattrocento e anche del Cinquecento diverse città del Regno

Senatore, *Una Città, il Regno*, cit.; F. Lenzo, *Memoria e identità civica*, cit.; A. Gaudiero, *Rinascimento meridionale*, cit., pp. 6, 9, 11; F. Senatore, *Cities, Towns*, cit. Per i seggi e l'uso dell'antico si veda M. Santangelo, *La nobiltà di Seggio napoletana e il riuso politico dell'Antico tra Quattro e Cinquecento: Il "Libro terco de regimento de l'Opera de li homini jllustri sopra de le medaglie" di Pietro Jacopo de Jennaro*, Napoli, FedOA Press, 2019.

<sup>9</sup> Per l'uso di antichità in contesti giuridici: G. Curcio, "Nisi celeriter repararetur totaliter est ruitura": notazioni su struttura urbana e rinnovamento edilizio in Roma al tempo di Martino V, in *Alle origini della nuova Roma: Martino V (1417-1431)*, Atti del convegno (Roma, 2-5 marzo 1992), a cura di M. Chiabò e G. D'Alessandro, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1992, pp. 537-554; F. Lenzo, *Memoria e identità civica*, cit., p. 109. Per la pietra del bando a Venezia e a Udine da ultimo F. Nevola, *Street Life in Renaissance Italy*, New Haven-London, Yale University Press, 2020, pp. 198, 287. Per le antichità esposte a Roma si vedano K. Christian, *Empire without end. Antiquities collections in Renaissance Rome, c. 1350-1527*, New Haven, Yale University Press, 2010; M. Spagnolo, *Una statua in piazza. Una statua a Roma tra arte e vituperio*, Roma, Campisano, 2019; *Recycling beauty*, a cura di S. Settis, Milano, Fondazione Prada, 2022. Per Modena: E. Garavelli, *La Bona di Modena e la sua corrispondenza inedita con Pasquino*, in *Ex marmore. Pasquini, Pasquinasti, Pasquinate nell'Europa moderna*, Atti del colloquio internazionale (Lecce-Otranto, 17-19 novembre 2005), a cura di C. Damianaki, P. Procaccioli e A. Romano, Manziana, Vecchiarelli, 2006, pp. 135-149; F. Bocchi, *Per antiche strade. Caratteristiche e aspetti delle città medievali*, Roma, Viella, 2013, pp. 171-172.




Fig. 1. Antica statua di "Hercules" (I-II sec. d.C.), in origine esposto nella piazza di Teggiano, ora nel Museo Diocesano di San Pietro (Foto HistAntArtSI).

presentavano resti antichi allestiti al centro delle piazze principali, con lo scopo di marcare spazi destinati ad attività giuridiche, amministrative e commerciali di interesse pubblico o almeno collettivo. Alcuni di questi allestimenti erano di origine medievale, mentre altri erano di nuova realizzazione, ma potrebbero comunque derivare da creazioni precedenti.

Sono diversi i casi in cui l'esposizione delle misure pubbliche nelle piazze principali avveniva attraverso il riuso di elementi antichi o all'antica<sup>10</sup>. A Teggiano, in un sito significativamente chiamato *Misurelli*, le misure pubbliche furono scolpite su un blocco di marmo, presumibilmente antico, esposto nella piazza del Duomo ed erano custodite da una statua romana di Ercole inginocchiato su un antico basamento recante un'iscrizione imperiale. Entrambi i pezzi rimasero esposti nella piazza fino al XIX secolo (fig. 1)<sup>11</sup>.

A Nola esisteva un allestimento analogo al centro della piazza del Duomo, con montaggio di antichità per pesi e misure. Secondo la descrizione fornita nel *De Nola* di Ambrogio Leone (1514), in questa città le misure pubbliche erano esposte su un monumentale basamento antico e su un architrave posto al centro della piazza del Duomo. L'insieme comprendeva inoltre una colonna di marmo che fungeva da gogna per i giudizi e le umiliazioni pubbliche. Si tratta di un'ulteriore dimostrazione che questi insiemi avevano funzioni molteplici e sovrapposte. Tale allestimento di *spolia*, probabilmente di origine medievale, si trovava al centro della nuova piazza ampliata e arricchita, a partire dagli anni Sessanta del Quattrocento, dall'esposizione di statue antiche a opera del conte Orso Orsini († 1479), signore feudale della città<sup>12</sup>. Nel caso di Capua, non siamo a conoscenza di dove erano situate le misure pubbliche, ma i verbali dell'*universitas* riferiscono dell'esistenza di una colonna utilizzata per la giustizia e per la proclamazione di bandi, solitamente annunciati da trombettieri<sup>13</sup>.

Un'idea dell'aspetto che dovevano avere i montaggi di *spolia*, come quelli di Nola, Teggiano e Capua, è fornita in parte dalla cosiddetta Colonna della Giustizia, che tuttora si trova nella Piazza Mercantile a Bari (fig. 2).

<sup>10</sup> Per le misure pubbliche in Italia nel periodo medievale si veda E. Lugli, *The making of measure and the promise of sameness*, Chicago, Chicago University Press, 2019.

<sup>11</sup> S. Macchiaroli, *Diano e l'omonima sua valle*, Napoli, Gabriele Rondinella, 1868, pp. 121-122; 125-126.

<sup>12</sup> A. Leone, *De Nola, opusculum distinctum, plenum, clarum, doctum, pulcrum [sic], verum, graue, varium, et utile*, Venezia, Giovanni Rosso, 1514, libro II, cap. 17, c. 40v.

<sup>13</sup> F. Senatore, *Una Città, il Regno*, cit., p. 326.



Fig. 2. Bari, Colonna della Giustizia, metà XVI secolo (Foto HistAntArtSI).

Il monumento consiste in una colonna in marmo proconnesio e custodita da un leone antico rilavorato e dotato di un collare con l'iscrizione «CUSTOS IUSTICIAE»<sup>14</sup>. Anche questa sistemazione, come le precedenti, potrebbe risalire all'epoca medievale, ma fu strategicamente mantenuta e riattivata nel Cinquecento nell'ambito dei lavori di rinnovamento urbano condotti nella zona a metà del Cinquecento da Isabella d'Aragona (1470-1524) e da sua figlia Bona Sforza (1494-1557)<sup>15</sup>. Lo stesso valore simbolico e giuridico di una colonna si ritrova a Venosa. Nella sua descrizione della città datata 1584, l'umanista locale Achille Cappellano ricorda come nei pressi del castello, al centro della piazza contornata da botteghe, si vedeva un gruppo scultoreo formato da un antico leone monumentale con la zampa sinistra appoggiata sulla testa di un montone e posto vicino a una colonna in marmo<sup>16</sup>. Come a Capua, questo potrebbe essere stato il sito della proclamazione dei bandi. Fu probabilmente questo il luogo dove nel 1456 fu affisso il bando contenente le norme di comportamento che i cittadini dovevano seguire negli spazi pubblici, affinché nella *platea magna* tutti gli abitanti di Venosa potessero leggerlo<sup>17</sup>. È interessante notare come nella città pugliese di Monopoli, che a fine Quattrocento era sotto il dominio della Repubblica di Venezia, un simile allestimento è descritto dallo storico quattrocentesco Marin Sanudo come “pietra del bando”, suggerendo una funzione analoga a quella svolta dalle pietre del bando di area veneta<sup>18</sup>.

Visti nel loro insieme, i casi citati fanno emergere una pratica condivisa che implicava lo spostamento sistematico di *spolia* dai luoghi di ritrovamento e il loro

<sup>14</sup> A. Beatillo, *Historia di Bari Principal Città della Puglia nel Regno di Napoli*, Napoli, Savio, 1637, p. 43; L. Todisco, *Il leone “custos iusticie” di Bari*, in «Rivista dell'Istituto nazionale d'archeologia e storia dell'arte», 10, 1987, pp. 129-151; L. Todisco, *Piazza Mercantile*, in *Archeologia di una città: Bari dalle origini al X secolo*, a cura di G. Andreassi e F. Radina, Bari, Edipuglia, 1988, pp. 434-443; S. Tuccinardi, *Bari. Colonna della Giustizia*, in *HistAntArtSI Database*, 2015 [2017], <[http://db.histantartsi.eu/web/rest/Opera di Arte/510](http://db.histantartsi.eu/web/rest/Opera%20di%20Arte/510)>. Si precisa che nei riferimenti alle schede del database *HistAntArtSI* la prima data si riferisce alla data di creazione della scheda e la seconda al suo aggiornamento.

<sup>15</sup> M. Petriagnani, F. Porsia, *Bari*, Bari-Roma [u.a.], Laterza, 1982, pp. 49-52.

<sup>16</sup> A. Cappellano, *Venosa 28 febbraio 1584. Discrittione della città de Venosa, sito et qualità di essa*, a cura di R. Nigro, Venosa, Osanna, 1985, p. 40; L. Todisco, *La scultura romana di Venosa e il suo reimpiego*, Roma, Bretschneider, 1996, pp. 142-143.

<sup>17</sup> Archivio storico del Comune di Venosa, busta 10, fascicolo 99 (*Capitoli della città di Venosa*); B. de Divitiis, *Spatial Fluidity*, cit.

<sup>18</sup> M. Sanudo, *I Diarii di Marino Sanuto*, a cura di G. Berchet, Venezia, Visentini, 1879. Cfr. F. Muciaccia, *I Veneziani a Monopoli da documenti inedita 1495-1530*, Trani, Vecchi, 1898, pp. 23-24; de Divitiis, *Spatial Fluidity*, cit.

allestimento in spazi pubblici con diverse funzioni giuridiche e amministrative. Tali montaggi antiquari facevano parte della vita quotidiana dei cittadini e accompagnavano quelle stesse funzioni pratiche e attività che venivano regolate negli statuti cittadini esposti nelle piazze<sup>19</sup>.

Spostamenti di *spolia* erano all'origine di allestimenti all'interno dei piccoli spazi semiaperti come i campanili delle chiese e le logge dei seggi, che venivano utilizzati per riunioni di cittadini<sup>20</sup>. Se gli archi a tutto sesto che definivano l'ingresso a questi spazi comunicavano un'idea di *limes* e dunque di appartenenza e anche di autonomia per chi vi si trovava all'interno, la presenza di piccole collezioni di oggetti antichi e medievali, come ritratti, rilievi scultorei e soprattutto iscrizioni conferiva a questi spazi un senso di autorevolezza giuridica<sup>21</sup>. A Sorrento i cittadini si riunivano per il parlamento cittadino sotto il campanile della cattedrale al «suono della campana grossa»<sup>22</sup>. Aperto con arcate sui quattro lati e direttamente collegato al portico del palazzo arcivescovile, il campanile di Sorrento esibiva una cospicua quantità di *spolia*. Si tratta di pezzi antichi altamente evocativi della gloriosa storia locale, come iscrizioni e rilievi scultorei, che attirarono l'attenzione di antiquari e artisti fino al XIX secolo quando furono trasferiti al Museo Correale (fig. 3)<sup>23</sup>. A Sorrento il campanile sembra aver svolto a pieno titolo il ruolo di ulteriore luogo della politica cittadina, insieme alle logge appartenenti del Seggio di

<sup>19</sup> *Statuti medioevali della città di Fondi*, a cura di M. Forte, Fondi, Edizioni Confronto, 1993, p. 289; G. Intorcia, *Civitas Beneventana. Genesi ed evoluzione delle istituzioni cittadine nei secoli XIII-XVI*, Benevento, Auxiliatrix, 1981, p. 16; A. Gaudiero, *Rinascimento meridionale*, cit., p. 112; B. de Divitiis, *Spatial Fluidity*, cit.

<sup>20</sup> F. Lenzo, *Memoria e identità civica*, cit.; B. de Divitiis, *Spatial Fluidity*, cit.

<sup>21</sup> G. Vitale, *Élite burocratica e famiglia: Dinamiche nobiliari e processi di costruzione statale nella Napoli angioino-aragonese*, Napoli, Liguori, 2003; F. Lenzo, *Memoria e identità civica*, cit.

<sup>22</sup> B. Capasso, *Il Tasso e la sua famiglia a Sorrento. Ricerche e narrazioni storiche*, Napoli, Nobile, 1866, pp. 11, 39, 45, 64, 260.

<sup>23</sup> G.C. Capaccio, *Neapolitanae historiae [...]*, Napoli, Giacomo Carlino, 1607 (ed. 1771), p. 134; *Corpus Inscriptionum Latinarum*, X. *Inscriptiones Bruttiorum, Lucaniae, Campaniae, Siciliae, Sardiniae latinae. Pars I-II, Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campanie*, a cura di T. Mommsen, Berlino, Reimer, 1883 (da ora *CIL*), X, 689; *CIL*, X, 740; C. Cecamore, *La base di Sorrento: le figure e lo spazio fra mito e storia*, in «Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institut. Römische Abteilung», 111, 2004, pp. 105-141; A. Palmentieri, «*Civitates spoliatae*». *Recupero e riuso dell'antico in Campania tra l'età post-classica e il medioevo*, tesi di dottorato, tutor C. Gasparri, Università di Napoli Federico II, 2010. M.M. Magalhaes, *Storia, istituzioni e prosopografia di Surrentum romana*, Castellammare di Stabia, Longobardi, 2003, p. 189; F. Lenzo, *Sorrento. Duomo, campanile*, in *HistAntArtSI Database*, 2012 [2019], <<http://db.histan-tartsi.eu/web/rest/Edificio/270>>.



Fig. 3. Jacques Félix Duban, veduta del campanile della cattedrale di Sorrento e dettaglio del rilievo con panoplie esposto sotto l'arco e ora al Museo Correale (1822-1824), acquerello e matita. Parigi, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.

Porta e del Seggio di Dominova, e insieme al portico della chiesa di Sant'Antonino. Quest'ultimo era infatti regolarmente utilizzato per la riunione degli eletti<sup>24</sup>.

<sup>24</sup> F. Lenzo, *Memoria e identità civica*, cit., pp. 120, 190-192; Id., *Sorrento. Sant'Antonino*, in *HistAntArtSI Database*, 2012 [2016], <<http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/257>>.

Il caso del Seggio di San Matteo a Sessa ci racconta come il senso di autorità e di legittimazione politica dell'edificio a loggia derivava dall'allestimento creato nel tempo di *spolia* e iscrizioni antiche, medievali e moderne. In particolare, le iscrizioni imperiali celebranti Adriano e Traiano presenti all'esterno fin dal Quattrocento (CIL X, 4744, 4756), furono affiancate nel 1536 da due nuove iscrizioni all'antica composte dall'umanista Agostino Nifo (1469/70-1529/46) che celebravano la visita in città dell'imperatore Carlo V. Tale allestimento fu ulteriormente arricchito nel 1549 dall'esposizione della statua medievale che ritraeva un *cives* sessano noto per essere antiangioino e quindi filoimperiale di nome Jacopo del Gaudio (1272; fig. 4). La statua era stata appositamente trasferita da un vicino centro insieme a un'iscrizione che ricordava l'identità dell'effigiato. Attraverso tali progressivi spostamenti e integrazioni, il Seggio metteva dunque in scena un racconto storico pubblico dell'ininterrotta importanza della città di Sessa all'interno degli imperi, da quello romano di Adriano, a quello svevo di Federico II ed infine quello asburgico di Carlo V, presentandosi nel suo complesso come un'affermazione della contemporanea fedeltà della città alla monarchia ispanica<sup>25</sup>.

Analogamente, gli archi passanti che ospitavano i tre seggi di Capua erano colmi di antichità trasferite nel tempo con il preciso intento di conferire autorità



Fig. 4. Sessa, statua di Jacopo del Gaudio, XIII secolo, in origine esposta dinanzi al Seggio di San Matteo, ora al Museo Diocesano (foto di Elisabetta Scirocco).

<sup>25</sup> Id., *Memoria e identità civica*, cit., pp. 189-190. Le *stelae* registrate nel seggio sono: CIL, X, 4744, 4748, 4756, 4767.

agli spazi dove i membri dell'élite capuana sedevano a prendere decisioni. A segnare l'ingresso al Seggio di Antignano erano due iscrizioni antiche, una in greco (*IG*, XIV, 885) e l'altra in latino (*CIL*, X, 3961)<sup>26</sup>. Già da sole le due iscrizioni evocavano l'antico passato stratificato della città che, come ricordavano anche i documenti dell'amministrazione cittadina, era stata fondata dall'eroe mitologico di discendenza troiana Capys e la cui gloria nel periodo romano era resa viva e visibile attraverso le magnifiche rovine dell'anfiteatro situato nell'antica Capua, a pochi chilometri di distanza da quella nuova<sup>27</sup>. Il legame materiale tra la città antica e quella nuova diventava più evidente una volta entrati nel Seggio: qui i membri dell'élite capuana si sarebbero trovati immersi in uno spazio abitato dagli antichi Capuani, materializzati nelle stele funerarie che si affollavano sulle pareti, e dove erano rappresentati in piedi a figura intera, singolarmente o in gruppi (fig. 5). Questi antichi cittadini, ritratti in abiti ufficiali e identificati con i loro nomi scolpiti sulla pietra, erano più reali di qualsiasi illustre mitico antenato e, pur non essendo responsabili di incredibili imprese, rappresentavano i veri antenati di coloro che tra il XV e il XVI secolo abitavano Capua. Il gruppo di stele formava così un coro che vigilava e ispirava le decisioni che, pur prese da un gruppo ristretto, servivano a regolare la vita dell'intera città<sup>28</sup>.

Sorrento, Capua e Sessa offrono casi esemplari di come, all'interno della topografia politica delle città, i gruppi dell'élite che partecipavano ai consigli dell'amministrazione locale conferirono autorità agli spazi deputati alle riunioni attraverso lo spostamento, l'allestimento e l'integrazione di immagini e testi epigrafici, creando dei veri e propri racconti storici pubblici. Le piazze, le logge e gli archi dei campanili continuarono a essere una parte integrante della topografia politica delle città anche dopo che furono realizzati palazzi dedicati alle funzioni politiche e giuridiche.

<sup>26</sup> *Inscriptiones Graecae, Inscriptiones Siciliae et Italiae, additis Galliae, Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus*, a cura di G. Kaibel, vol. 14, Berlin, Deutscher Kunstverlag, 1890.

<sup>27</sup> B. de Divitiis, *Architecture, Poetry and Law: The Amphitheatre of Capua and the New Works Sponsored by the Local Élite*, in *The Quest for an Appropriate Past in Literature, Art and Architecture*, a cura di K. Enenckel e K. Ottenheim, Boston-Leiden, Brill, 2018; L. Miletta, *Gli studi antiquari a Capua nel Rinascimento: da Biondo Flavio a Cesare Costa*, in «Seicento e Settecento», 18, 2023, pp. 141-156.

<sup>28</sup> F. Lenzo, *Memoria e identità civica*, cit., pp. 118-119.



Fig. 5. Capua, stele con iscrizione (*CIL*, X, 3978), in origine nel seggio dei Cavalieri, ora al Museo Campano (foto HistAntArtSI).

## 2. I Palazzi dell'amministrazione: nuovi edifici e antichi spolia

I palazzi dell'amministrazione che cominciarono a essere realizzati in diverse città del Regno nel corso del Cinquecento sembrano aver ripreso il modo in cui le antichità venivano allestite nelle piazze e nelle logge. A Capua, per esempio, il Palazzo delle Udienze, concepito come sede ufficiale degli eletti della città, fu definito come edificio autonomo solo nel 1564, quando fu fisicamente separato dal Seggio di Sant'Eligio, noto anche come Seggio dei Giudici per la prossimità alla colonna della giustizia. La separazione del Palazzo delle Udienze dal Seggio comportò la chiusura delle arcate del portico, che fino a quel momento avevano creato un'osmotica connessione tra i due spazi, rendendoli quasi intercambiabili<sup>29</sup>. Allo stesso tempo, però, la cospicua collezione pubblica di antichità esposta nel seggio, formata dai ritrovamenti antiquari più importanti della città, continuava a conferire autorità all'ingresso del nuovo edificio. L'insieme formato dal palazzo delle Udienze e dal Seggio di Sant'Eligio, unita alla presenza della torre dell'orologio, rafforzava il senso di identità civica del sito; faceva inoltre da contraltare al nuovo Palazzo Giudici che si stava costruendo negli stessi anni dall'altro lato della stessa piazza, come sede del nuovo potere vicereale e dell'amministrazione della giustizia (fig. 6)<sup>30</sup>.

Palazzo Giudici testimonia in maniera esemplare come nel Cinquecento il collegamento materiale con l'antichità era ancora considerato nell'Italia meridionale il modo più adeguato a conferire l'autorità giuridica a un luogo. Il palazzo presenta ancora sulla facciata una notevole sequenza di chiavi di arco con maschere dal teatro e mezzi busti colossali rappresentanti divinità derivati dall'anfiteatro dell'antica Capua. Che la facciata non sia il risultato di un uso inconsapevole di *spolia*, ma di un atteggiamento ideologico e politico, si evince dalla forma generale del palazzo i cui angoli bugnati e l'assenza di ordini classici ricordano il modello aggiornato di Palazzo Farnese a Roma (1514-1589). Formando una collezione pubblica di sculture antiche esposte nel cuore della città, le teste colossali sorvegliavano e ispiravano la vita e le attività di tutti i giorni degli abitanti di Capua. Allo stesso tempo, appropriandosi dei monumentali busti, cioè dell'elemento specifico che distingueva l'anfiteatro capuano da tutti gli altri anfiteatri romani, i governatori spagnoli infondevano un senso di autorità del nuovo potere che controllava il regno meridionale, decapitando simbolicamente ogni ambizione civica.

<sup>29</sup> Id., *Memoria e identità civica*, cit., pp. 156-157.

<sup>30</sup> B. de Divitiis, *Architecture, Poetry and Law*, cit.



Fig. 6. Capua, Palazzo Giudici, XVI secolo (foto HistAntArtSI).

Non abbiamo documenti specifici riguardanti il trasferimento delle teste colossali, ma i verbali delle riunioni del consiglio cittadino fanno emergere il completo coinvolgimento degli eletti nella gestione degli *spolia* antichi. Negli anni della costruzione del palazzo, gli eletti capuani deliberarono in più occasioni in merito allo spostamento di blocchi di calcare antico dall'anfiteatro, sull'apertura di nuovi scavi e anche sull'adeguamento delle strade per facilitare il trasporto dei materiali antichi dall'antica Capua ai cantieri della nuova Capua. Le parole dei decreti consentono inoltre di riconoscere l'esistenza di una vera e propria strategia urbana volta a rinnovare e magnificare i nuovi edifici rappresentativi della città attraverso lo spostamento e il riuso delle pietre antiche<sup>31</sup>. Visti nel loro insieme, il Palazzo dei Giudici, il Palazzo delle Udienze e il seggio di Sant'Eligio, con il complesso delle antichità esposte, conferivano magnificenza al nuovo spazio

<sup>31</sup> *Ibid.*



Fig. 7. Palermo, Palazzo Pretorio, XVI secolo (Wikicommons).

urbano della piazza, nota come Piazza dei Giudici. Il consiglio avrebbe ulteriormente arricchito lo spazio in senso monumentale facendovi installare una nuova fontana in marmo decorata con delfini<sup>32</sup>.

Negli stessi anni a Palermo veniva rinnovato il Palazzo Pretorio, sede dei Consigli Civici (fig. 7)<sup>33</sup>. Il palazzo di origine trecentesca era stato ricostruito tra il 1463 e il 1488: il suo prospetto in «petra quadrata et excultata» presentava due torri che racchiudevano una loggia dotata di una doppia esposizione, una verso l'interno dell'edificio e l'altra verso il piano di San Cataldo<sup>34</sup>. Nel corso del Cinquecento, il palazzo

<sup>32</sup> F. Lenzo, *Domenico Fontana e l'acquedotto di Capua*, in «Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Architettura», 75-76, 2022, pp. 97-118.

<sup>33</sup> Per il palazzo Pretorio di Palermo si veda, con precedente bibliografia, P. Scibilia e D. Sutera, *Il palazzo pretorio di Palermo nel XV secolo: nuove fonti archivistiche e iconografiche*, in «Lexicon. Storie e architetture in Sicilia», 2, 2002, pp. 330, 333-335.

<sup>34</sup> P. Ranzano, *Delle origini e vicende di Palermo*, Palermo, Stamp. di G. Lorscheider, 1864, pp. 82-83. Cfr. P. Scibilia e D. Sutera, *Il palazzo pretorio*, cit.; V. Napolitano, *I palazzi dell'amministrazione in Sicilia: arte, architettura e antiquaria*, tesi di laurea magistrale in Storia dell'Arte moderna, relatrice B. de Divitiis, Università degli Studi di Napoli, a.a. 2023-2024.

fu ulteriormente aggiornato attraverso l'esposizione di antichità, probabilmente come parte dell'operazione di promozione dell'autorità locale e legittimazione classicista del Consiglio, che si era autopromosso come Senato, e della nuova funzione del palazzo come residenza del pretore<sup>35</sup>. Offrendoci una testimonianza diretta dell'operazione di spostamento di antichità locali e della volontà di creare una collezione pubblica di antichità nel luogo del potere civico, Tommaso Fazello (1478-1570) racconta come, nel 1552, in occasione del ritrovamento di un'epigrafe, il Senato aveva fatto raccogliere tutti i marmi dinanzi al Palazzo Pretorio insieme a una serie di epigrafi onorarie imperiali, molte delle quali dedicate alla dinastia dei Severi (fig. 8)<sup>36</sup>.

Fu probabilmente in questa fase che il portale marmoreo d'ingresso fu arricchito con due statue antiche ricordate dallo stesso Fazello come «scolpite con mirabile perizia, che raffigurano due uomini nudi a noi sconosciuti»<sup>37</sup>. I resti di tale allesti-



Fig. 8. Palermo, iscrizione in origine esposta dinanzi al Palazzo Pretorio (*CIL*, X, 7270), ora al Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas (foto autrice).

<sup>35</sup> C. Filangieri, M.A. Spadaro e P. Gulotta, *Palermo: palazzo delle Aquile: la residenza municipale tra arte e storia*, Palermo, Quattrosoli, 2004, p. 28.

<sup>36</sup> T. Fazello, *De Rebus siculis decades duae, nunc primum in lucem editae [...]*, Palermo, Giovanni Matteo Maida e Giovanni Francesco Carrara, 1558, p. 169; Id., *Storia di Sicilia*, a cura di A. De Rosalia e G. Nuzzo, Palermo, Regione siciliana, 1990, p. 36. Riportato in *CIL*, X, 7270. Mommsen (*CIL*, X, cit., p. 714) a proposito di Fazello scrive: «Eidem deberi quod Panormitani eo tempore titulos antiquo per urbe dispersos collegerunt et in praetorio exposuerunt». Le iscrizioni registrate nel Cinquecento dinanzi al Palazzo Pretorio sono le *CIL*, X, 7266, 7268, 7270, 7274, 7278, 7279, 7280, 7281, 7283, 7284, 7292. Le iscrizioni sarebbero poi rimaste esposte sul prospetto occidentale sulla nuova via Maqueda fino al 1762, data in cui furono collocate nell'atrio coperto all'interno del palazzo, e dal 1873 nel Museo Archeologico di Palermo; L. Bivona, *Iscrizioni latine lapidarie del Museo di Palermo*, Palermo, S.F. Flaccovio, 1970.

<sup>37</sup> T. Fazello, *De Rebus siculis*, cit., p. 386; Id., *Storia di Sicilia*, cit., p. 360. Probabilmente doveva trattarsi delle stesse statue romane menzionate anche da Claudio Mario Arezzo nel *De situ insulae Siciliae*, stampato a Messina e a Palermo nel 1537.

mento possono essere riconosciuti in una delle tavole del *Voyage Pittoresque* dell'artista francese Jean-Pierre Louis Laurent Hoüel (1735-1813) dove le iscrizioni e le due statue antiche erano ormai state trasferite nell'atrio di ingresso del palazzo (fig. 9)<sup>38</sup>.

Anche qui, l'operazione implicò la definizione dello spazio pubblico antistante il palazzo attraverso una fontana marmorea. Il senato palermitano non fece però realizzare una nuova fontana, ma decretò l'acquisto e il trasferimento da Firenze della monumentale fontana di Luis di Toledo, fratello dell'allora viceré di Sicilia Garcia di Toledo (1514-1577), realizzata solo pochi anni prima, e che giunse a Palermo nel 1574<sup>39</sup>. Oltre alle implicazioni politiche nell'ambito della rete di relazioni legate al potere vicereale, è interessante rilevare come a sancire il potere del Senato, unitamente al trasferimento dei resti antichi di provenienza locale, in questo caso si mise in atto l'eccezionale e complesso spostamento di un gruppo consistente di marmi che componevano un'opera moderna.

I resoconti amministrativi e antiquari di Capua e Palermo offrono un'occasione interessante per raccontare il passaggio dalle parole dell'amministrazione



Fig. 9. Palermo, veduta dell'atrio del Palazzo Pretorio con antichità (J.-P.L.L. Hoüel, *Voyage Pittoresque des Isles de Sicile, de Malte et de Lipari*, cit., tav. 29, courtesy National Gallery of Art, Washington).

<sup>38</sup> J.-P. Louis-Laurent Hoüel, *Voyage Pittoresque des Isles de Sicile, de Malte et de Lipari*, Paris, de l'Imprimerie de Monsieur, vol. 1, 1782, pp. 65-66, tav. 29.

<sup>39</sup> F. Loffredo, *La "Fontana Pretoria" da Firenze a Palermo "premio urbi accetta". Le origini, il trasporto e l'innesto urbano*, in *Skulptur und Platz*, a cura di A. Nova e S. Hanke, Berlin, Deutscher Kunstverlag, 2014, pp. 63-94; F. Loffredo, *A captive history of sculpture. Abducting Italian foundations in the early modern Spanish Mediterranean*, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 85, 2022, pp. 165-212.




Fig. 10. Cagliari, Palazzo di Città, dettaglio dell'iscrizione del viceré Antonio de Cardona e dei Cinque, 1535, murata sul portale (foto autrice).

allo spostamento fisico di sculture antiche e anche moderne, secondo una prospettiva che potrebbe emergere in altri casi, come nella *domus universitatis* di Benevento, e forse anche nel Palazzo di Città di Cagliari (fig. 10)<sup>40</sup>. Nel loro insieme tali trasferimenti volti ad accrescere l'autorità dei palazzi che ospitavano il potere civico erano l'effetto di strategie che venivano discusse nei consigli e riportate nei verbali, suggellati in calce dai nomi dei consiglieri.

### 3. *I consiglieri committenti: iscrizioni e ritratti civici*

Il ruolo dei consigli cittadini come committenti emerge in maniera interessante da alcuni casi in cui gli stessi consiglieri “uscirono” dallo spazio dei documenti scritti custoditi negli archivi per diventare parte, se non protagonisti, delle opere che loro stessi avevano commissionato. Un primo livello è offerto dai nomi degli eletti scolpiti nelle iscrizioni esposte pubblicamente sui monumenti di cui furono responsabili.

Sulla facciata del Palazzo di città di Cagliari troviamo murata sopra al portale l'iscrizione datata 1535 che testimonia la permanenza di Carlo V a Cagliari, quando la potente flotta imperiale si era raccolta nei pressi di capo Malfatano prima della spedizione di Tunisi (fig. 10). Il testo scolpito a caratteri lapidari all'antica ricorda l'accoglienza da parte del viceré Antonio de Cardona (1534-1549) e dei cinque consiglieri municipali, i cui nomi sono singolarmente elencati. L'iscrizione fa inoltre riferimento alla visita dell'imperatore alle mura e bastione realizzate un anno prima dall'architetto di origine barcellonese Pietro Pons<sup>41</sup>. Il testo era in origine esposto proprio sulle mura, forse in prossimità della porta nel Quartiere Marina, e venne trasferito solo successivamente sul Palazzo divenendo un elemento di identificazione civica<sup>42</sup>.

Altri esempi interessanti emergono nel Regno di Napoli nell'ambito delle chiese delle Annunziate, ovvero chiese solitamente associate a ospedali e non di

<sup>40</sup> Per Benevento si veda A. Zazo, *Il Palatium Civitatis di Benevento di Giovanni Fontana*, in «Samnium», 51, 1978, pp. 1-11; F. Lenzo, *Benevento, palatium civitatis*, in *HistAntArtSI Database*, 2013 [2018], <<http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/320>>. Per Tricarico si veda C. Biscaglia e S. Lauria, *Tricarico: storia, arte, architettura*, Matera, Edizioni 129, 1993.

<sup>41</sup> I consiglieri della città di Cagliari citati nell'iscrizione del 1535 sono Gaspare Fortesa, Onofrio Rocca, Pietro Mora, Giannotto Martino, Michele Amargoso.

<sup>42</sup> G. Sorgia, *Cagliari. La suggestione delle epigrafi*, Cagliari, Edizioni della Torre, 1993. Ringrazio Marcello Schirru per le ulteriori indicazioni sul caso di Cagliari.



Fig. 11. Teano, chiesa dell'Annunziata, dettaglio dell'iscrizione degli eletti sulla facciata, 1502 (foto HistAntArtSI).

pertinenza di un ordine religioso, ma della città<sup>43</sup>. Nel campanile dell'Annunziata di Teano troviamo ancora inserito un marmo antico che reca un'iscrizione datata 1502 con i nomi dei sette consiglieri, in cui si ricorda che la chiesa era stata rinnovata con i soldi dei cittadini (fig. 11)<sup>44</sup>. Analogamente, il rinnovamento del-

<sup>43</sup> S. Marino, *Ospedali e città nel regno di Napoli. Le Annunziate: istituzioni, archivi e fonti (secc. XIV-XIX)*, Firenze, Olschki, 2014.

<sup>44</sup> «FVNDATVM HOC OPVS HVIVS / ALME ECCLESIE PECVNIE CIVIVMQ[UE] / ELEMOSINIS MAGNIFICIS VIRIS / DOMINO IOHANNE GALIOTA D[OMI]NO / VICENCIO PRENCEPE ET LADISLAO / DE SANTO FELICE SINDICIS ET DO/MINO FRANCISCO BARACTVSO / ANTONIO IODECONE ET ANDRI/ANO MARTINO PROCVRATORIB / VS DICTE ECCLESIE ESISTENTIBVS / CIVIBVS TEANENSIBVS SVB DO / MINO ILLVSTRISSIMI DOMINI / IOHANIS BORGIA DVCIS CANDIE / PRINCIPISQ[VE] HVIVS CIVITAT[IS] TEANI / A.D. MCCCCII DECIMO MARCII». Gli eletti della città citati nell'iscrizione

Fig. 12. Miniature attivo a Benevento, “Il governatore pontificio Francesco Maria Settala, i Quaranta consiglieri e il cancelliere di Benevento Francesco Favagrossa”, *Registrum Privilegiorum ab anno 1489*, Benevento, Biblioteca Capitolare, cod. 63, f. IV (per cortese autorizzazione della Direzione della Biblioteca Capitolare e dell’Ufficio per la cultura e i beni culturali dell’Arcidiocesi di Benevento).



la chiesa trecentesca dell’Annunziata di Sant’Agata dei Goti a metà Cinquecento, che comprese la realizzazione del portale marmoreo, del tetto e dei banchi per i presbiteri e dell’altare, venne suggellata dall’iscrizione in facciata del 1564 in cui troviamo scolpiti i nomi dei governatori della città (fig. 13)<sup>45</sup>.

del 1502 sono Giovanni Galeota, Vincenzo Principe, Ladislao Sanfelice, Francesco Baractuso, Antonio Iodicone, Adriano Martino, Giovanni Borgia duca di Candia. F. Lenzo, *Teano, iscrizione dell’Annunziata*, in *HistAntArtSI Database*, 2012 [2016], <<http://db.histantartsi.eu/web/rest/Iscrizione/6>>. Sulla chiesa si vedano: M. Broccoli, *Teano Sidicino: sacro, antico e moderno*, 3 voll., Napoli, Pasquale Tizzano, 1822-1825; A. De Monaco, *Teano. Chiese e conventi. Appunti storici*, Teano, D’Amico, 1965; P. Giorgio, *La chiesa dell’Annunziata negli appunti di Don A. De Monaco*, in «Il Sidicino», 7, 2004.

<sup>45</sup> «DEO OPTIMO MAXIMO / ET DEIPARAE VIRGINI ANNUNCIATIONIS / TITVLO INSIGNI SACEL-  
LVM TECTVM / PORTAMQUE MARMOREAM ET PONE ALTARE / SVBSELLIA IOHANNIS BAPTISTAE  
BVRZILLVS / IOHANNIS NICOLAVS SAXA ET CAELIVS BENEDICTVS / COLLEGAE OPERISQUE PRAE-  
FECTI DILIGENTER / ET FIDELITER INSTAVRARVNT POSVERVNTQVE / ANNO A SALVTARI CHRISTI  
ORTV MDLXIII / TEMPORE VERO GVBERNATIONIS ISTIVS CIVITATIS MAGNIFICORVM MARCELLI  
SABASTE / IOHANNIS CAROLI DE STABILE IOANNIS / ANTONII FERRAILO ET DOMINICI COSSE». Per l’iscrizione si veda, con precedente bibliografia, F. Lenzo, *Sant’Agata dei Goti, epigrafe dell’Annunziata*, in *HistAntArtSI Database*, 2012 [2016], <<http://db.histantartsi.eu/web/rest/Iscrizione/16>>. Per il portale, riferibile alla bottega di Annibale Caccavello, si veda con precedente bibliografia F. Loffredo, *Sant’Agata dei Goti, Annunziata, portale*, in *HistAntArtSI Database*, 2012 [2016], <<http://db.histantartsi.eu/web/rest/Opera%20di%20Arte/126>>. Per la chiesa si veda, con precedente bibliografia F. Lenzo, *Sant’Agata dei Goti, Santissima Annunziata*, in *HistAntArtSI Database*, 2012 [2016], <<http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/16>>.




Fig. 13. Sant'Agata dei Goti, chiesa dell'Annunziata, dettaglio dell'iscrizione degli eletti sulla facciata, 1564 (foto HistAntArtSI).

Nel contesto del rapporto tra arte e consigli cittadini è interessante provare a esplorare il tema del ritratto civico, ovvero quei casi in cui gli stessi consiglieri o personaggi di spicco delle istituzioni civiche furono ritratti in gruppo per rappresentare e legittimare il ruolo dell'istituzione stessa all'interno della vita delle città. Si tratta di un tema diffuso nell'ambito del nord Europa, tra Paesi Bassi, Germania e Inghilterra, dove ritorna sia nei codici di piccole dimensioni che recano raffigurazioni dei membri riuniti in consiglio all'interno di ambienti architettonicamente definiti, che nei dipinti di scala monumentale dove membri di corporazioni o dei consigli vengono rappresentati come gruppi ai lati delle immagini sacre all'interno dei retablei devozionali e, a partire del Cinquecento, anche come gruppi assoluti, astratti dallo spazio e privi dell'elemento devozionale<sup>46</sup>.

<sup>46</sup> Si veda per esempio il codice di Aquisgrana in cui il monaco Sigmund Meisterlin consegna la sua storia della città del 1456 al consiglio cittadino. Per i ritratti civici si vedano M. Aston, *The*

È possibile rintracciare immagini che esprimono un analogo senso d'identità civica anche nell'Italia meridionale e nei luoghi del Mediterraneo, nell'ambito del dominio aragonese prima e imperiale poi, in una serie di opere dove i consiglieri, i cui nomi che sono posti in calce ai verbali o esposti sulle iscrizioni, prendono corpo in ritratti al naturale. Tra tali ritratti possiamo includere la rappresentazione eccezionale di una riunione del consiglio di Benevento posta in apertura al libro di privilegi del 1489 noto come Codice Favagrossa (fig. 12). Anche se in questo caso prevale il ritratto del rettore della città Francesco Maria Settala seduto in trono, l'immagine miniata ci mostra tutti i membri del consiglio riuniti e disposti a sedere su panche di legno, ritratti mentre discutono<sup>47</sup>. Un'immagine simile si ritrova anche nell'incunabolo delle Costituzioni della Deputació del General de la Catalunya del 1495<sup>48</sup>.

Proprio partendo da Barcellona, si può cominciare a delineare una serie di ritratti civici in dipinti a carattere devozionale di dimensioni monumentali, con il noto caso del retablo della Vergine dei Consiglieri (*Mare de Déu dels Consellers*) realizzato tra il 1443 e il 1445 dal pittore valenciano Lluís Dalmau per la cappella del Palazzo di Città, e attualmente conservato al Museu Nacional d'Art de Catalunya di Barcellona. Qui, a lato della Madonna, sotto la protezione di sant'Eulalia, patrona di Barcellona, e di sant'Andrea, patrono dei consiglieri, troviamo i cinque membri del Consiglio che avevano commissionato l'opera, ritratti al naturale e nella stessa scala della Vergine e dei santi (fig. 14)<sup>49</sup>.

*king's bedpost: Reformation and iconography in a Tudor group portrait*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993; R. Tittler, *The Face of the City: Civic Portraiture and Civic Identity in Early Modern England*, Manchester, Manchester University Press, 2007; B. Wolters van der Wey, *Corporate splendour: civic group portraits in Brabant 1585-1800: a social, typological and iconographic approach*, Turnhout, Brepols, 2015.

<sup>47</sup> Per il codice si vedano, con precedente bibliografia, L. Miletti, *Rediscovering Myths in the Renaissance: The Calydonian Boar and the Reception of Procopius' Gothic War in Benevento*, in «Greek, Roman, and Byzantine Studies», 55, 2015, pp. 788-811; T. D'Urso, *Il codice Favagrossa tra arte e storia: cultura artistica e vita politica a Benevento al principio dell'età moderna*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 138, 2020, pp. 31-39.

<sup>48</sup> *Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495*, a cura di J.M. Font i Rius, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1988.

<sup>49</sup> J. Molina i Figueras, *Arte, devoción y poder en la pintura tardogótica catalana*, Murcia, Universidad de Murcia, 1999, pp. 173-199. Si vedano anche F. Ruiz Quesada, *Lluís Dalmau y la influencia del realismo flamenco en Cataluña*, in *La pintura gótica durante el siglo XV en tierras de Aragón y en otros territorios peninsulares*, a cura di M. Lacarra Ducay, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2007, pp. 243-297; A. Bremenkamp, *The frame and the framing of the*



Fig. 14. Lluís Dalmau, *Madonna dei consiglieri*, dal Palazzo di Città, c. 1443-1445, in origine nella cappella del Palazzo di Città, Museu Nacional d'Art de Catalunya di Barcellona (Wikicommons).

Il senso civico dell'opera è enfatizzato dalla presenza dello scudo della città di Barcellona all'interno delle maioliche valenciane del pavimento e nella chiave di volta; l'emblema cittadino compariva inoltre anche nella predella del retablo

*virgin of the councillors*, in *Repenser l'histoire de l'art médiéval en 2023. Recueil d'études offertes à Xavier Barral i Altet*, a cura di M. Jurković, E. Scirocco e A. Timbert, Zagreb, Motovun, 2023, pp. 757-766. L'elezione dei consiglieri avveniva il giorno di Sant'Andrea. Cfr. J. Molina i Figueras, *Arte, devoción*, cit.



Fig. 15. Manierista meridionale, *Retablo dei Consiglieri di Cagliari*, c. 1530. Cagliari, Palazzo Civico (foto Maria Vittoria Spissu).

andata perduta. A pochi anni dopo risale il Retablo della Vergine dei Consiglieri ovvero dei *Paers* (1451-1454), realizzato da Jaume Ferrer II per la cappella del trecentesco Palacio de la Paeria nella vicina Lleida: qui la Vergine esercita la protezione sul governo della città, rappresentato da quattro consiglieri, questa

volta ritratti a una scala più piccola<sup>50</sup>. A Cagliari, nella prima metà del Cinquecento, per la cappella di San Lucifero nel Palazzo di Città fu realizzato il monumentale Retablo dei Consiglieri (c. 1530) ad opera della nota bottega locale di Pietro e Michele Cavarò (fig. 15)<sup>51</sup>. Qui l'immagine centrale della Madonna è racchiusa tra santa Cecilia, patrona di Cagliari, sant'Andrea e cinque consiglieri a dimensione naturali inginocchiati, tre da un lato e due dall'altro. I volti sono oggi poco visibili, ma possiamo immaginarceli come ritratti che rappresentavano le vere fattezze di coloro che commissionarono il retablo. Lo stesso carattere municipale e lo stesso impianto compositivo, anche se in una scala più piccola, lo ritroviamo nella Madonna dei Consiglieri di Oristano (1564-1565) dipinta da Antioco Mainas e, come i retabli precedenti, anch'esso proveniente dalla cappella del Palazzo di Città (fig. 16)<sup>52</sup>. I cinque consiglieri inginocchiati al cospetto della Vergine e dei due santi sant'Andrea e san Giovanni Battista, protettore della città fino al ritrovamento delle reliquie di sant'Archelao nel 1615. Che si tratti di ritratti al naturale dei cinque consiglieri in carica all'epoca della commissione è confermato dal fatto che tre degli effigiati presentano il nome dipinto sul coprispalla



Fig. 16. Antioco Mainas, *Retablo dei Consiglieri di Oristano*, 1564. Dettaglio dei consiglieri. Antiquarium Arborense. Museo archeologico e storico artistico "Giuseppe Pau" (foto autrice).

<sup>50</sup> Per il *Retaule de la Verge dels Paers* realizzato da Jaume Ferrer II e collaboratori, si veda C. Viridis Limentani e M.V. Spissu, *La via dei retabli. le frontiere europee degli altari dipinti nella Sardegna del Quattro e Cinquecento*, Sassari, Carlo Delfino Editore, 2018, p. 139.

<sup>51</sup> M.V. Spissu, *Bottega raffaellesca meridionale. Il Retablo dei Consiglieri*, in C. Viridis Limentani e M.V. Spissu, *La via dei retabli*, cit., pp. 139, 269-273.

<sup>52</sup> R. Zucca, *Antiquarium Arborense*, Sassari, Carlo Delfino Editore, 1998, p. 94; C. Viridis Limentani e M.V. Spissu, *La via dei retabli*, cit., pp. 139, 169.



Fig. 17. Antioch Mainas, *Retablo dei Consiglieri di Oristano*, 1564, in origine nella cappella del Palazzo di Città. Antiquarium Arborensis. Museo archeologico e storico artistico "Giuseppe Pau" (foto autrice).

rosso, tra cui in primo piano si riconosce il *conseller en cap* ("capo consigliere") Giovanni Dessì (fig. 17).

I retabli di Barcellona, Lleida, Cagliari e Oristano formano un interessante gruppo di opere devozionali in centri sotto il controllo della monarchia iberica, in cui i consiglieri ritratti al naturale e in gruppo offrono esempi della committenza artistica dell'élite coinvolta nell'amministrazione e un'immagine dell'identità cittadina resa attraverso il tema del ritratto civico. Inoltre, la provenienza di tali opere ci porta a riconnetterli ai luoghi per cui furono concepiti, ovvero le cappelle all'interno dei palazzi di città, accrescendo le nostre informazioni sull'immagine dei luoghi rappresentativi dell'autorità cittadina.



Fig. 18. Anonimo iberico del secolo XV, *Madonna del Rosario tra angeli, donatori, religiosi e veduta della città di Messina*, dalla chiesa di San Domenico a Messina, c. 1480-1499, ora nel Museo regionale di Messina (Wikicommons).

Pur se racchiusi nei codici normativi della città o negli spazi di devozione nei palazzi cittadini, i ritratti al naturale dei consiglieri nelle città connesse al mondo mediterraneo-aragonese sembrano emergere nell'ambito della legittimazione di una nuova cultura cittadina volta all'immagine pubblica dell'autorità, del decoro e di un'identità della comunità. Ai retabli catalani e sardi si potrebbe aggiungere anche la Madonna del Rosario (c. 1480-1499) proveniente dalla chiesa di San Benedetto a Messina (fig. 18)<sup>53</sup>. La Madonna con il bambino che si eleva in cielo incoronata dagli angeli a protezione della città è rappresentata in forma di veduta. Ai suoi lati troviamo non solo la comunità dei religiosi ma anche una nutrita schiera di cittadini, probabilmente i donatori. Pur non essendo destinato alla cappella del palazzo di città, ma a una chiesa, la presenza di membri dell'élite cittadina, forse proprio dell'amministrazione, tutti ritratti al naturale, stanti e con le mani giunte in preghiera e le teste coperte da copricapi, conferisce all'immagine devozionale un significato assimilabile a quello del ritratto civico. Il senso civico è magnificato dalla veduta della città ritratta nella sua interezza dal mare, simbolicamente sotto la protezione della Vergine.

L'insieme delle iscrizioni esposte sulle chiese e delle immagini devozionali descritto suggerisce una nuova area di indagine sulla relazione tra la storia dell'arte e le istituzioni cittadine, in cui i membri dei consigli diventarono parte delle opere che essi stessi avevano commissionato, segnando un interessante passaggio dai nomi posti in calce ai verbali alla scrittura esposta delle iscrizioni o alla forma del ritratto.

#### 4. *Esposizione pubblica di elementi legislativi e amministrativi*

Un ulteriore interessante aspetto della "mobilità delle parole" emerge nel campo storico-artistico dall'esposizione pubblica dei testi di natura economica o legislativa, sia attraverso forme effimere che esempi di trasposizione su pietra sotto forma di nuove iscrizioni. La pratica di esposizione pubblica di atti ufficiali, decreti, leggi, capitoli, in corso da metà Quattrocento nell'ambito aragonese,

<sup>53</sup> La pala è attribuita a un anonimo autore iberico dell'ambito di Antonello da Messina, D. De Joannon, *Per la Madonna del Rosario del Museo Regionale di Messina: una datazione e un'attribuzione ad Antonio Solario detto "Lo Zingaro"*, in *Scritti di storia dell'arte in onore di Teresa Pugliatti*, a cura di G. Bongiovanni, Roma, De Luca, 2007, pp. 26-31.

emerge da diverse testimonianze documentarie. Oltre al già citato caso di Venosa, dove il duca Pirro Del Balzo fece esporre i capitoli della città nella *platea magna*, un'interessante attestazione è quella relativa agli editti emanati dal re Ferrante nel settembre del 1466, all'indomani della vittoria sui baroni, contro quelle città e quei signori che esigevano pedaggi commerciali di dubbia legalità da viaggiatori e mercanti in transito nei loro territori e che ostacolavano il flusso dei commerci in tutto il territorio<sup>54</sup>. Gli ufficiali regi non solo furono incaricati di affiggere l'editto sulle porte di Castel Nuovo, del Tribunale della Vicaria, e della dogana di Napoli perché «tutti lo potessero leggere», ma ebbero l'ordine specifico di esporli sulle mura degli edifici utilizzati dai baroni per esigere i dazi o su stele di pietra appositamente erette. I pilastri dovevano recare le armi reali e dovevano esprimere, con caratteri grandi e leggibili, in lingua vernacolare, che il pedaggio era stato abolito o rivisto per decreto reale con una tassazione minore<sup>55</sup>. Non sono emersi finora tracce materiali di questi pilastri che recavano la trasposizione degli editti a caratteri “grandi”, presumibilmente all'antica, secondo il modello delle capitali imperiali ripreso in tutta la penisola proprio in quegli anni, inclusa l'Italia meridionale<sup>56</sup>. Sopravvivono altri tipi di testimonianze che mostrano l'importanza acquisita dalla scrittura esposta e dalla trasposizione in pietra di documenti connessi ad aspetti della vita economica, amministrativa e giuridica del Regno.

<sup>54</sup> E. Sakellariou, *Southern Italy in the Late Middle Ages. Demographic, Institutional and Economic Change in the Kingdom of Naples, c.1440-c.1530*, Leiden-Boston, Brill, 2012, pp. 171, 175. Ringrazio molto Eleni Sakellariou per avermi segnalato questo caso.

<sup>55</sup> M. Del Treppo, *Il Regno aragonese*, in *Il Regno dagli Angioini ai Borboni*, in *Storia del Mezzogiorno*, diretta da G. Galasso e R. Romeo, Napoli, Edizioni del Sole, vol. IV/1, 1986, p. 163; E. Sakellariou, *Southern Italy*, cit., pp. 171, 175; P. Dalena, *Diritti e funzionari di passo. Per una lettura del sistema finanziario del regno*, in *Périphéries financières angevines. Institutions et pratiques de l'administration de territoires composites (XIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, a cura di S. Morelli, Roma, École française de Rome, 2018, pp. 251-270. L'editto del 28 settembre 1466 (seguito da reiterati inviti e abolizioni d'ufficio) è in N. Caietani Ageta, *Annotationes pro regio aerario ad Supremi Regiae Camerae Summariae Senatus Regni Neapolis decisiones ad rem fiscalem attinentes*, Napoli, Jacobi Raillard, vol. III, 1692, pp. 121-122.

<sup>56</sup> B. de Divitiis, *Giovanni Pontano and His Idea of Patronage*, in *Some degree of happiness. Studi di storia dell'architettura in onore di Howard Burns*, a cura di C. Elam e M. Beltramini, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 107-145; L. Tufano, *L'epitaffio della tomba di Malizia Carafa († 1438) tra modelli culturali, propaganda politica e celebrazione familiare*, in «Scrineum Rivista», 13, 2016, pp. 1-48, a pp. 32-33; B. de Divitiis e F. Lenzo, *Parole di pietra. Epigrafia, studio dell'antico e nuove Architettura nel Rinascimento meridionale*, in *Facciate parlanti nell'età moderna*, a cura di A. Brodini e M. Spagnolo, numero speciale di «Opus Incertum», 8, 2022, pp. 32-51.

Un caso interessante è il testo epigrafico di fine Quattrocento scolpito in capitali imperiali su una tabula marmorea dotata di cornice ancora presente a Tramonti, un piccolo centro nei pressi di Salerno, in cui il mastrodatti Daniele Caccavo riferisce la “messa a coltura di un terreno” (fig. 19). Non conosciamo la collocazione originale del marmo, che nell’Ottocento era già reimpiegato in un portale di una vigna nella frazione di Cesarano<sup>57</sup>. L’esponente della Magna Curia non solo attuò un miglioramento fondiario che prendeva a modello gli ampi interventi di risanamento territoriale e messa coltura dei territori condotti dal sovrano e dalla corte in tutta la Campania, come per esempio il diboscamento del Piano di Palma presso Nola, ma rivela una consapevolezza della sua azione tale da volerne lasciare me-




Fig. 19. Cesarano, frazione di Tramonti (SA), iscrizione del mastrodatti Daniele Caccavo, 1490 (foto Antonio Milone).

<sup>57</sup> «DANIEL CACCABUS DE / TRAMO(N)TO MAG(ISTE)R ACTOR(UM) / MAGNE CURIE A(D)MIRACIE / REGNI SICILIE HANC / POSSESSION(UM) PETROSA(M) / STERILE ET NEMORASA(M) / EMIT ET DEINDE EX/TIRPARI ET CULTIVARI / FIT. ANNO DOMINI / MCCCCCLXXXX». La lapide fu vista da Gaetano Mansio (1744-1817) «in Cesarano in un marmo di una casa vecchia» e poi da Matteo Camera nel portale di una vigna (M. Camera, *Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi*, Salerno, Stabilimento Tipografico Nazionale, vol. II, 1881, p. 485, che registra in mezzo alle iscrizioni antiche di Tramonti e Cesarano); S. Fierro, *Tramonti dalle origini*, Cava de' Tirreni, 1982, p. 242 la vide a Casa Vicedomini a Cesarano. Per l'iscrizione e per Caccavo si veda A. Milone, *Il Chronicon e le cronache. Storia e città nella Costa d'Amalfi tra Medioevo e Età Moderna*, in *Tramonti, la terra operosa. Casali, pievi, uomini e poderi: le matrici della vita rurale in Costa d'Amalfi*, a cura di C. Paolo Di Martino e M.C. Sorrentino, Amalfi, Centro di Cultura e Storia Amalfitana, 2008, pp. 195-217. Ringrazio Antonio Milone per la segnalazione dell'iscrizione e la foto.

moria in un'epigrafe umanistica, sovrastata dall'immagine della Madonna in trono che allatta Gesù, affiancata da una coppia di stemmi di famiglia.

Un'altra attestazione del passaggio delle parole dei documenti alla scrittura esposta è offerta dalla taverna ducale di Popoli, creata nel XIV secolo dai feudatari locali della famiglia Cantelmo per la riscossione delle entrate fiscali e per servire l'intenso traffico di mercanti e viaggiatori in sosta nel centro abruzzese<sup>58</sup>. Sulla prominente facciata realizzata in pietra, che conserva ancora le originarie caratteristiche tardo medievali, nel 1594 il terzo duca di Popoli Fabrizio Cantelmo (ca. 1533-1598) fece apporre un'iscrizione in latino e volgare che pubblicizzava l'aggiornamento dei dazi doganali. Si tratta di un vero e proprio documento in pietra che rispondeva pubblicamente alla sfida lanciata dall'*universitas* di Popoli, che nel 1574 aveva creato la propria taverna accanto «per la comodità dei passanti»<sup>59</sup>.

Interessanti attestazioni nel contesto della “mobilità delle parole” derivano dalla trasposizione in pietra di documenti amministrativi sotto forma di lunghe iscrizioni esposte nelle piazze pubbliche. Un esemplare è l'iscrizione marmorea in origine conservata nell'atrio del Palazzo Comunale di L'Aquila recante alcuni capitoli per il «barigiello e suoi famigli», datata tra fine Quattrocento e inizio Cinquecento da Francesco Sabatini, che ne pubblicò per primo l'immagine (fig. 20)<sup>60</sup>. Un ulteriore esempio è il testo marmoreo sul lato del Palazzo del Governatore esposto nella piazza principale di Pescocostanzo, dove furono trasposti i capitoli per «il Capitano, il suo Famiglio e il Mastro d'Atti» (fig. 21)<sup>61</sup>. L'iscri-

<sup>58</sup> A. Ghisetti Giavarina, *Appunti per la storia urbanistica di Popoli*, in «Rivista abruzzese», 33, 1980, pp. 16-26; Id., *Popoli: città d'arte e natura*, Pescara, CARSA, 2005; Id., *Popoli imprevisa. Documenti e immagini per la storia di una città*, Pescara, CARSA, 2008; A. Milone, *Popoli. Taverna ducale*, in *HistAntArtSI Database*, 2016, <<http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/919>>.

<sup>59</sup> A. Milone, *Popoli. Taverna dell'Università*, in *HistAntArtSI Database*, 2016, <<http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/920>>.

<sup>60</sup> F. Sabatini, *Statuti, Capitoli, Ordini di Comuni Abruzzesi dal 1102 al 1806. Bibliografia e alcuni testi dei secc. XV-XVIII. Testi statutari abruzzesi dei secoli XV-XVIII. Parte seconda*, in «Buletino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», 38-40, 1947-1949, pp. 128-176, in particolare pp. 132-133.

<sup>61</sup> A metà Ottocento Liborio De Padova (*Memorie intorno alla origine e progresso di Pesco Costanzo*, Monte Cassino 1866) riteneva che queste fossero le cosiddette Pandette di Masaniello ovvero gli statuti municipali creati dopo la rivolta di Masaniello. Secondo Francesco Sabatini (*Statuti, Capitoli*, cit., pp. 134-140) la datazione del 1507 è supportata dal riferimento interno all'iscrizione gli augustali come moneta e alle successive approvazioni degli stessi capitoli da parte degli altri baroni nel 1570 e 1704. Fino a inizio Novecento le quattro lastre iscritte erano

zione è in stato frammentario e scomposta in quattro blocchi; sempre secondo Sabatini potrebbe datarsi a inizio Cinquecento quando il feudatario Fabrizio Colonna (1460-1520) emanò i primi capitoli per la città; non si può escludere che l'iscrizione possa essere stata fatta alcuni decenni dopo, negli anni Settanta del Cinquecento, quando i capitoli furono confermati dai successivi baroni. Che non si trattò di un caso isolato




Fig. 20. L'Aquila, iscrizione municipale di fine XV-inizio XVI secolo, atrio del Palazzo Comunale di L'Aquila (foto da Sabatini, *Statuti, Capitoli, Ordini di Comuni*, 1947-1949).

emerge da un'ulteriore testimonianza, probabilmente più tarda, sopravvissuta in forma frammentaria a Roccarainola, nei pressi di Nola (fig. 22)<sup>62</sup>. Sarebbe interessante comprendere che impatto potrebbero aver avuto la conoscenza di antiche iscrizioni a carattere legislativo o che regolavano le attività economiche, come ad esempio l'iscrizione *CIL*, IX, 02438, sempre visibile a Sepino, attraverso cui fu pubblicamente esposta la diffida imperiale dall'esercitare soprusi ai danni di pastori che transitavano sul tratturo<sup>63</sup>. Questi esempi di iscrizioni che riportano testi amministrativi centrali nella vita di alcune *universitates* portano luce su come le forme più avanzate della scrittura esposta erano entrate a far parte della vita politica del Regno.

riutilizzate capovolte nel pavimento della loggia dello stesso Palazzo Comunale. Nelle quattro lapidi giustapposte il testo è diviso in due colonne poco distanziate.

<sup>62</sup> L. Avella, *Fototeca napoletana*, Nola, Istituto Grafico Editoriale Italiano, 1996-1999, vol. 11, n. 2404.

<sup>63</sup> U. Laffi, *L'iscrizione di Sepino (CIL, IX, 2438) relativa ai contrasti fra le autorità municipali e i conductores delle greggi imperiali con l'intervento dei prefetti del pretorio*, in «Studi Classici e Orientali», 14, 1965, pp. 177-200; I. Pinder, *Saepinum: the Augustan Walls and their Urban Context*, in «Considerazioni di Storia ed archeologia», 9, 2016, pp. 21-42.




Fig. 21. Pescocostanzo (AQ), iscrizione municipale del XVI secolo, piazza di Pesco Costanzo (foto autrice).



Fig. 22. Roccarainola (NA), iscrizione del mastrodatti, XVI-XVII secolo, ora presso la Fondazione Duns Scotto (foto HistAntArtSI).

### 5. *Arte e istituzioni cittadine*

Nel suo insieme il saggio suggerisce nuove aree di indagine sulla relazione tra la storia dell'arte e le istituzioni cittadine nel Regno, mettendo in luce l'uso strategico della cultura artistica e antiquaria all'interno della vita amministrativa delle città. La creazione di allestimenti di spolia nelle piazze, nelle logge e alla base dei campanili, nonché la produzione di iscrizioni che riferiscono i nomi o ritraggono i volti dei consiglieri, o ancora l'esposizione pubblica di atti ufficiali, sono tutti elementi che invitano a rileggere in maniera nuova alcuni contesti artistici, legandoli alla vita politica delle città del Regno di Napoli. Allo stesso tempo emerge un nuovo aspetto della vita delle *universitates* meridionali, impegnate a utilizzare in maniera strategica le antichità locali e creare nuove opere aggiornate al fine di accrescere il senso di autorità dei luoghi in cui si esercitavano le funzioni amministrative, comunicare efficacemente decreti e

atti, rafforzare l'immagine pubblica dei consigli e dei gruppi di consiglieri, oltre che contribuire al decoro urbano. In tutti questi casi la mobilità, intesa sia nella sua accezione letterale come spostamento materiale di spolia, che figurata come circolazione di pratiche artistiche o traslazione di testi dalla carta alla pietra, appare come un tema centrale per indagare il rapporto tra la vita amministrativa e la cultura artistica delle *universitates* del Regno. Allo stesso tempo altri aspetti vanno presi in considerazione, come il complesso rapporto tra la fluidità istituzionale, riconosciuta come elemento intrinseco delle città del Regno, e il grado di istituzionalizzazione che veniva a determinarsi dall'allestimento di spolia in luoghi che non erano utilizzati in maniera esclusiva per l'amministrazione cittadina. Non meno interessante appare la varietà dei soggetti coinvolti in tali dinamiche, che andavano dai baroni, ai mastrodatti, ai gruppi di eletti. In questo contesto acquista particolare significato il tema dei ritratti civici che emerge nel momento in cui si allarga lo sguardo dal Regno alla scala mediterranea della monarchia aragonese e iberica.

Nel mettere in luce la vitalità delle committenze cittadine legate alla vita amministrativa, l'insieme di opere considerate lascia intravedere una dimensione collettiva dell'attività artistica, che induce a mettere in discussione la concezione individuale dell'opera d'arte a cui siamo abituati.



Dario Luongo

*Il De Usu di Arthur Duck come paradigma  
della riflessione sul diritto romano nell'Antico Regime*

Nell'Antico Regime il diritto romano costituì l'asse portante degli assetti giuridici. Non solo le discipline romanistiche offrirono gli stampi attraverso cui furono edificati nuovi istituti giuridici, ma la diffusione universale di quel diritto fu utilizzata come un potente fattore di legittimazione di un ordine giuridico di impronta giurisprudenziale. A metà del Seicento Arthur Duck, nel *De Usu et Autoritate Juris Civilis Romanorum*, offrì una limpida esposizione degli argomenti che una plurisecolare elaborazione dottrinale aveva posto a sostegno della legittimazione dell'*ordo juris*. Quello scritto ebbe una notevole diffusione. Fu ampiamente richiamato non solo dagli apologeti del diritto romano, ma anche, in chiave critica, da coloro i quali presero le distanze da quel diritto in quanto giurisprudenziale, auspicando una rifondazione dell'ordine giuridico su basi legislative.

In the Ancien Régime, Roman law was the backbone of legal arrangements. Not only did the Roman disciplines offer the molds through which new legal institutions were built, but the universal diffusion of that law was used as a powerful factor in legitimizing a juridical order with a jurisprudential imprint. In the mid-seventeenth century, Arthur Duck, in *De Usu et Autoritate Juris Civilis Romanorum*, offered a clear exposition of the arguments that a centuries-old doctrinal elaboration had put forward in support of the legitimization of the *ordo juris*. That writing had a considerable circulation. It was widely recalled not only by apologists of Roman law, but also, in a critical key, by those who distanced themselves from that law as jurisprudential, hoping for a refoundation of the legal order on a legislative basis.

Consenso, giurisprudenza, antiromanesimo.

Consensus, jurisprudence, anti-Romanism.

1. *La dimensione sovranazionale del potere dei giuristi*

Che la vicenda giuridica, nei secoli dal XII al XVIII, fosse stata profondamente segnata dalla scienza giuridica di impianto romanistico, è affermazione difficilmente contestabile. Per sette secoli la vita giuridica dell'Europa continentale si svolse dentro l'orizzonte del diritto comune. Un assetto giurisprudenziale che trasse alimento in maniera rilevante anche dall'altro diritto universale, quello canonico, ma la cui impronta prevalente fu data dalla componente romanistica.

Come circa un cinquantennio fa dimostrò Giovanni Cassandro, fino al Settecento inoltrato fu assolutamente prevalente nelle fonti l'identificazione del diritto comune con il solo diritto romano<sup>1</sup>. Fin dalla rinascita bassomedievale del diritto giustiniano il *Corpus juris* era stato utilizzato quale immenso deposito di categorie capaci di offrire una lettura giuridica della realtà sociale e di stampi normativi da mettere a frutto nella creazione di nuovi istituti. In quel testo erano inoltre contenute le formule dell'autocelebrazione giuridica di cui i giuristi, in epoche segnate da una frammentaria e largamente antinomica produzione legislativa, si servivano per accreditare il loro ruolo di mediazione sociale e politica.

Nell'Età moderna si assistette indubbiamente a una crescente emersione dei diritti nazionali, ma la *scientia juris* di conio romanistico continuò a essere il baricentro della vita giuridica. La modernità non segnò una radicale soluzione di continuità con il Medioevo. La storiografia si è infatti oggi definitivamente lasciata alle spalle la visione che faceva della legislazione principesca il vertice della piramide normativa e che non era se non il risvolto, sul piano giuridico, della concezione piramidale dell'assolutismo che presupponeva l'esistenza, nell'Età moderna, di vertici sovrani capaci di imporre un univoco indirizzo politico. Invece, l'assolutismo fu una struttura complessa non solo per la presenza del particolarismo cetuale, che era all'origine del pluralismo dei fori, ma per l'operare, ai vertici delle istituzioni, di magistrature dotate di una spiccata vocazione politica e quindi sovente in conflitto con gli apparati che esprimevano in maniera più immediata la direttiva sovrana.

A dare forza ai togati era la dimensione sovranazionale della loro scienza. Il fatto di potersi avvalere di discipline, di categorie ermeneutiche e di dispositivi ideologici che valicavano i confini nazionali corroborava infatti il potere del ceto giuridico e lo metteva in condizione di cooperare da posizioni di forza ed eventualmente di competere con i vertici sovrani. Nell'Età moderna, con la nascita dei grandi tribunali, alla dottrina giuridica si erano affiancati gli *stylus curiae* delle grandi corti. Come sostenne Gino Gorla, quei tribunali svolsero un ruolo importante nell'uniformazione del diritto fra Stati. Ma fu lo stesso comparatista lombardo a mostrare come quel fenomeno, lungi dal segnare una radicale soluzione di continuità, fosse riconducibile ai caratteri strutturali degli assetti

<sup>1</sup> G. Cassandro, *La genesi del diritto comune*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*, Atti del Convegno di studi in onore di Giuseppe Ermini (Perugia, 30-31 ottobre 1976), Perugia, Libreria Universitaria Editrice, 1980, pp. 58-60.

giuridici di *ius commune* quali si erano venuti delineando già nel Medioevo<sup>2</sup>. I magistrati che operavano nei grandi tribunali si ritenevano infatti, prima che ufficiali del proprio principe, giuristi appartenenti all'orbe del diritto comune. Era l'esistenza di quel comune retroterra giuridico, nato già nel Medioevo, a giustificare la circolazione degli *usus fori* al di là dei confini nazionali.

La dottrina giuridica creò dispositivi teorici raffinatissimi per trarre inferenze ideologiche dall'applicazione del diritto romano in un orizzonte sovranazionale. Che quel diritto apparisse non legato alla contingenza politica, ma metastorico, era funzionale alle strategie dei giuristi tese ad accreditarsi quali imparziali mediatori delle istanze sociali. Il fatto di aver elaborato il patrimonio normativo contenuto nelle fonti romanistiche attraverso una scienza sedicente oggettiva, *super partes*, espressione di strutture ontologiche, costituiva per il ceto giuridico un fondamentale dispositivo di legittimazione.

Fu merito di Raffaele Ajello l'aver messo in luce la centralità della tematica del *consensus gentium* nella *forma mentis* giuridica dell'Età moderna<sup>3</sup>. Lo studioso napoletano parlò del passaggio da una legittimazione testuale dell'*ordo juris*, imperniata sulla sacertà della compilazione giustiniana, a una legittimazione consensuale, fondata sul dato comparatistico-effettuale dell'accoglimento universale di quel testo. Ajello lesse quel cambiamento sullo sfondo delle trasformazioni che, agli albori della modernità, videro consumarsi la crisi del monismo etico-religioso medievale. Già nel tardo Medioevo la scienza giuridica più avvertita aveva svolto un'intensa riflessione sull'*exemptio ab Imperio* di alcuni dei maggiori Stati, quali la Francia e il *Regnum Siciliae*, sostenendo che in quei paesi il diritto romano si applicava non come diritto dell'Impero, ma in virtù della sua *rationabilitas*. La riflessione umanistica trasse poi dal venir meno dell'universalità dell'Impero la conclusione che il diritto romano aveva una sfera di applicazione limitata e prese spunto da quella constatazione per criticare i suoi cultori, mettendone in dubbio la pretesa di rivendicare una posizione di primato culturale e sociale. Per ricostruire su solide basi l'asse romanistico posto a presidio degli

<sup>2</sup> G. Gorla, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, Giuffrè, 1981.

<sup>3</sup> Dei numerosi scritti in cui lo studioso napoletano trattò quella problematica si indicano i principali: *Il Preilluminismo giuridico*, Napoli, Jovene, 2023 (rist.); *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli, Jovene, 1976; *Continuità e trasformazione dei valori giuridici: dal probabilismo al problematicismo*, in «Rivista storica italiana», 97, 3, 1985, pp. 884-931; *Formalismo medievale e moderno*, Napoli, Jovene, 1990; *Il collasso di Astrea. Ambiguità della storiografia giuridica italiana medievale moderna*, Napoli, Jovene, 2002.

assetti giurisprudenziali i difensori di quel diritto dovettero perciò sostenere che quello che contava era non il mero dato quantitativo, ma l'elemento qualitativo costituito dall'accoglimento di quel diritto da parte di tutti i popoli civili e colti. La ricomposizione di quella frattura non segnò tuttavia la nascita di una visione imperniata su un'effettività problematica, ossia aperta alle smentite sperimentali. Come chiarì Ajello, il *consensus gentium* fu un canone di legittimazione in apparenza razionale, ma in realtà tradizionale. Esso operava, cioè, una valorizzazione del fatto compiuto, una conversione dell'essere nel dover essere e in tal modo funzionava quale dispositivo di legittimazione del potere dei giuristi. Infatti, essendo la scienza giuridica inestricabilmente connessa al diritto romano, l'universalità di quest'ultimo, una volta assunta come conferma del fatto che era un deposito di valori equitativi e razionali, veniva utilizzata per dare una proiezione sovranazionale al potere dei giuristi e metterli in tal modo in una posizione di forza nei confronti dei vertici politici.

Il *consensus gentium* nacque per ricostruire quella sintesi giuridica di origine medievale a cui i dibattiti umanistici avevano inferto energie scosse. L'esame della disputa quattrocentesca delle arti mostra infatti come, nel XV secolo, ai maggiori intellettuali fossero già chiare la parzialità della mediazione giuridica e la possibilità, in caso di rafforzamento del potere politico, di perseguire l'opzione legislativa come valida alternativa al potere dei togati. In quei dibattiti era stato sottolineato che erano numerosi i popoli che non applicavano il diritto romano e che la stessa presenza dei giuristi era limitata a un ambito spaziale circoscritto<sup>4</sup>. Era quindi sull'universalità del diritto romano e della giurisprudenza che si doveva fare leva per superare quella frattura e rilegittimare la centralità del ruolo dei giuristi. Compito a cui attese Andrea Alciato, giurista di formazione umanistica, anche se incline ad assumere atteggiamenti conciliativi nei confronti del *mos italicus*<sup>5</sup>. La ricostruzione nacque quindi dal seno stesso dei dibattiti umanistici.

Nelle importantissime orazioni del giurista milanese la questione cruciale delle gerarchie disciplinari era strettamente intrecciata alla riflessione sul fondamento di vigenza e sulla sfera di applicazione del diritto romano. Alciato riportò il diritto

<sup>4</sup> Cfr. D. Luongo, *Consensus gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno*, vol. I, *Oltre il consenso metafisico*, Napoli, Arte Tipografica Editrice, 2007, pp. 54-85.

<sup>5</sup> Sulla maggiore moderazione dell'Umanesimo giuridico italiano rispetto a quello francese richiamò l'attenzione già B. Brugi, *Come gli Italiani intendevano la culta giurisprudenza*, in Id., *Per la storia della giurisprudenza e delle Università italiane. Nuovi saggi*, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1921, pp. 111-135.

al centro dell'enciclopedia delle scienze attraverso una limpida argomentazione che, lungi dall'essere una stanca riproposizione dei *topoi* medievali, partiva da una riconsiderazione dei compiti della *scientia juris*. Egli muoveva dall'assunto secondo cui i principi non potevano fare a meno del *consilium* dei giuristi, che erano i sapienti per antonomasia, ma declinava quella premessa attraverso un'analisi stringente della crisi politico-militare italiana. Nel riflettere sulla propria esperienza personale, che lo aveva portato a insegnare in alcune università straniere, chiariva che quei frequenti spostamenti, che non erano stati dovuti a *inconstantiae*, ma alla necessità di sottrarsi ai condizionamenti derivanti da un difficile contesto ambientale, si erano tradotti in un'opportunità, perché gli avevano consentito di coltivare al meglio i *civilis conversationis studia*. Quella alciatea era una limpida esaltazione del cosmopolitismo dei giuristi, della quale era un risvolto speculare l'enfatizzazione dell'universalità del diritto romano, che egli giustificava attraverso un parallelismo con la filosofia politica greca. Mentre questa non aveva avuto alcuna traduzione pratica nemmeno in Grecia, il diritto romano era stato accolto da tutti i popoli, compresi quelli che non erano stati mai soggetti all'Impero. Si era trattato di un'accettazione assolutamente libera, dovuta all'*aequitas*, alla *vis*, all'*acumen* e alla *maiestas* di quel diritto, il cui pregio era consistito nell'essere costituito in larga misura di responsi di giureconsulti<sup>6</sup>, cioè nell'essere stato un diritto giurisprudenziale e, come tale, suscettibile di un impiego universale. Nella disamina di Alciato la centralità della mediazione giuridica, l'universalità del diritto romano e il cosmopolitismo dei giuristi erano strettamente connessi.

## 2. *Il diritto romano come diritto giurisprudenziale*

Negli anni a venire sarebbero stati quelli gli assi portanti delle teoriche consensuali. Che conobbero nel corso del tempo diverse varianti, a dimostrazione dell'ampiezza di un lavoro teorico che vide impegnati i giuristi nello sforzo di elaborare una convincente ideologia di ceto. Nel 1653 i *topoi* nati dalla riflessione sull'universalità del diritto romano e sul ruolo della scienza giuridica trovarono una sintesi efficace nel *De Usu* di Arthur Duck. Questi era un *civil lawyer*, ma apparteneva pur sempre a un contesto in cui l'incidenza del diritto romano era stata molto minore rispetto ai paesi dell'Europa continentale. Eppure, la prove-

<sup>6</sup> Cfr. D. Luongo, *Consensus gentium*, vol. I, cit., pp. 107-134.

nienza non nocque alla fortuna dell'opera, ma l'agevolò. Che di un'apologia del diritto romano fosse autore un giurista inglese ne accresceva, in un certo senso, il pregio. Infatti, il *De Usu* era ampiamente citato ancora a metà del Settecento. Nel 1719 ne fu pubblicata un'edizione anche a Napoli, la *respublica* dei togati per antonomasia. Ad assicurare il successo dell'opera furono certo la dovizia delle fonti citate e la limpidezza dello stile espositivo. Ma il testo, che del tutto originale non era né era probabilmente nato con l'intenzione di esserlo, aveva una sua innegabile cifra. Esso si presentava come un compatto manifesto ideologico del ceto togato. Non a caso per almeno un secolo costituì un vero e proprio paradigma della riflessione giuridica. Si riferirono al *De Usu* anche quanti criticarono le apologie romanistiche come a una sintesi delle posizioni da cui essi dissentivano. È la ragione per cui in questo contributo il volume di Duck viene utilizzato non solo per ricostruire i *topoi* posti a sostegno delle apologie del diritto romano e della tradizione giurisprudenziale, ma anche per esaminare gli argomenti impiegati dai fautori delle tesi antigisprudenziali per contrastare quelle posizioni.

L'opera si apriva con una netta distinzione di piani fra la potenza politico-militare romana e la sapienza giuridica romana. Confutando le posizioni di Dionigi di Alicarnasso, il giurista inglese sosteneva che i Romani avevano realizzato le loro conquiste in maniera violenta, sfruttando pretesti e violando patti. Poneva a sostegno di quel punto di vista esponenti della Patristica e della Seconda Scolastica, ma aggiungeva significativamente che avevano rivolto critiche all'imperialismo romano anche civilisti e canonisti che avevano lodato il diritto romano<sup>7</sup>. Infatti, quella distinzione di piani era del tutto congeniale alla difesa della mediazione giuridica; serviva a enfatizzare l'autonomia del diritto dalla politica e quindi a legittimare il protagonismo dei giuristi.

Coerentemente, Duck affermava che si poteva condividere la tesi che poneva a fondamento della legittimità dell'Impero romano la volontà di Dio solo se la si intendeva «de voluntate Dei permittente tantum & sinente, non praecipiente & mandante»<sup>8</sup>. Nel sostenere quella posizione, egli faceva proprio un *topos* circolante già nella dottrina giuridica tardomedievale, accanto al quale vi era quello secondo cui, a causa del carattere violento delle conquiste romane, non era possibile far valere in favore dell'Impero la prescrizione (argomento ripreso anch'esso da

<sup>7</sup> A. Duck, *De Usu & Autoritate Juris Civilis Romanorum, per Dominia Principum Christianorum*, Londra, John Dunmore, 1689, lib. I, cap. I, nn. II-XV, pp. 2-13.

<sup>8</sup> Ivi, lib. I, cap. I, n. XVI, p. 14.

Duck). Questi rigettava infatti la tesi che faceva discendere la possibilità di porre a fondamento della legittimità dell'Impero la prescrizione dal fatto che il *vitium violentiae* era stato *purgatum* grazie alla *diuturnitas temporis*. Il giurista inglese ribatteva che a fondamento della prescrizione non poteva non esservi la *bona fides*, per cui, rovesciando quell'argomento, sosteneva che i popoli soggiogati dai Romani avrebbero potuto rivendicare in ogni momento la libertà<sup>9</sup>.

Secondo Duck l'affermazione dell'Impero si poteva ritenere inscritta in un *iter* provvidenziale solo nella misura in cui era stato uno strumento di diffusione delle leggi romane. Il giurista poneva infatti sant'Agostino a sostegno dell'affermazione secondo cui l'Impero era servito a realizzare l'unificazione giuridica dei popoli<sup>10</sup>.

Nel *De Usu* non era assente il retaggio del vecchio canone di legittimazione dell'*ordo juris*, imperniato sulla sacertà del diritto romano, che Ajello definì testuale. Ma Duck lo fondeva con quello consensuale. Dopo aver richiamato la formula secondo cui le leggi romane erano state «divinitus per ora principum promulgatae», notava che la loro sacertà era stata riconosciuta dai popoli più diversi, compresi quelli barbarici<sup>11</sup>.

L'autore del *De Usu* poneva poi Baldo e Giason del Maino a sostegno dell'affermazione secondo cui il diritto romano si era imposto a tutti con la forza che era propria della *ratio naturalis*<sup>12</sup>. Fra l'altro, richiamava le limpide puntualizzazioni di Peck secondo cui il diritto romano era applicato «libenter» come *ratio scripta* dai popoli che si erano liberati dalla soggezione al potere imperiale e che se ne servivano per interpretare le loro leggi<sup>13</sup>. Ed era significativo che Duck citasse una lunga sfilza di giuristi francesi che avevano sostenuto l'eccellenza del diritto romano pur appartenendo a un contesto in cui era stata forte l'incidenza del diritto nazionale. In particolare, richiamava la tesi di Dumoulin secondo cui il diritto romano era stato accolto da tutti i popoli cristiani in quanto *rationi consentaneum*. Ma Duck aggiungeva che anche gli Ebrei ricorrevano al diritto romano in caso di lacune della legge mosaica e che, secondo la testimonianza di Leunclavius, vi facevano ricorso gli stessi Turchi<sup>14</sup>.

<sup>9</sup> Ivi, lib. I, cap. I, nn. XIX-XX, pp. 16-18.

<sup>10</sup> Ivi, lib. I, cap. II, n. II, p. 19.

<sup>11</sup> Ivi, lib. I, cap. II, n. III, p. 21.

<sup>12</sup> Ivi, lib. I, cap. II, n. V, p. 22.

<sup>13</sup> Ivi, lib. I, cap. II, n. VI, p. 24. Cfr. P. Peckii, *De regulis iuris*, in Id., *Opera omnia*, Antwerp, Hieronymus Verdussius, 1647, *Regula XXVIII*, p. 131.

<sup>14</sup> A. Duck, *De Usu*, cit., lib. I, cap. II, nn. V-VI, pp. 23-25.

Il richiamo a Molinaeus era particolarmente significativo. Il giurista era stato fra i maggiori cultori cinquecenteschi del *droit coutumier*, ma aveva conciliato la valorizzazione del diritto consuetudinario francese con l'apprezzamento per il diritto romano. Nell'*Oratio de concordia et unione consuetudinum Franciae* aveva attribuito un'importanza decisiva all'*ordonnance* di Montils-les-Tours con cui Carlo VII aveva disposto la redazione delle *coutumes*. Ma aveva tratto spunto dai ritardi registratisi nell'attuazione dell'*ordonnance* per proporre un progetto di unificazione delle consuetudini francesi. Che aveva giustificato in base alla considerazione secondo cui le differenze esistenti fra di esse erano minime, essendo stato il diritto consuetudinario francese originariamente uniforme<sup>15</sup>.

Nel commentario alla consuetudine di Parigi il giurista aveva energicamente rivendicato i caratteri peculiari dell'esperienza giuridica francese, scrivendo che lo «*ius [...] commune Romanorum [...] non est ius commune nostrum, quia subditi non sumus iuri Romano*». Al contempo, tuttavia, aveva espresso il proprio dissenso da Pierre Rebuffi e dagli altri «*adulatores aulici*» che facevano consistere nelle costituzioni regie lo «*ius commune Francorum*». Secondo Dumoulin, infatti, le costituzioni regie non erano altro che «*placita particularia, pro maiore parte temporaria & momentanea, & saepius quaestuaria*». Analogamente, come si vedrà, a Duck, Dumoulin aveva svalutato la legislazione regia, anche se quel ridimensionamento, a differenza che nell'opera del giurista inglese, era nato non dall'esclusivismo romanistico, ma dalla valorizzazione delle consuetudini francesi. Infatti, Molineo aveva rifiutato la dottrina elaborata dai giuristi italiani secondo cui gli statuti dovevano essere oggetto di interpretazione restrittiva in modo che fosse lesa il meno possibile la sfera di applicazione del diritto comune<sup>16</sup>. Tuttavia aveva aggiunto che, in ultima istanza, in caso di lacune, si applicava anche in Francia il diritto romano. E ciò non in quanto i francesi fossero mai stati sudditi di Giustiniano e dei suoi successori, ma in quanto *aequuum* e *rationabile*. Caratteri in virtù dei quali il diritto romano era stato recepito da tutti i popoli cristiani ed era diventato in tal modo *ius commune*<sup>17</sup>. Si trattava di affermazioni non dissimili da quelle di quanti attribuivano un valore deontologico al *consensus gentium* sul diritto romano. Ed era la ragione per cui Dumoulin, nonostante la

<sup>15</sup> C. Molinaei, *Oratio de concordia et unione consuetudinum Franciae*, in Id., *Operum*, Parigi, Carulus Du Mesnil, 1658, t. II, coll. 287-290.

<sup>16</sup> C. Molinaei, *Commentariorum in Consuetudines Parisienses*, in Id., *Operum*, cit., t. I, tit. I, nn. 106-108, col. 4.

<sup>17</sup> Ivi, tit. I, n. 110, col. 45.

sua forte valorizzazione del diritto consuetudinario francese, fu posto a sostegno delle loro posizioni da apologeti del diritto romano quali Duck, Ferrière, Pothier e Terrasson. Ai primi del Settecento, in particolare, Ferrière scrisse che Molinaeus aveva meritato la fama di principe dei giuristi francesi per aver unito una conoscenza perfetta delle *ordonnances* e delle *coutumes* alla «science du Droit Romain». L'essere uno studioso del *droit coutumier* non gli aveva impedito di avvalersi dell'argomentazione consensuale per sostenere l'eccellenza del diritto romano<sup>18</sup>.

Il giurista inglese non mancava poi di citare Christophe De Thou come rappresentante della posizione secondo cui il diritto romano era *ratio scripta*. Ma, consapevole del fatto che, come si vedrà, le posizioni di quel giurista potevano essere poste a sostegno anche di un ridimensionamento del diritto romano, teneva a sottolineare che «Omnesque Juris interpretes appellant Jus Romanum Jus Commune, & quotiescunque de Jure Communi loquuntur intelliguntur de Romano». L'autore del *De Usu* puntualizzava quindi che la conformità del diritto romano al diritto naturale e delle genti rendeva inescusabile la sua inosservanza, mentre ciò non poteva dirsi dei diritti statutari. Duck recepiva così appieno le posizioni espresse su quel decisivo nodo teorico da Doneau<sup>19</sup>.

Posizioni particolarmente congeniali alla *forma mentis* dell'autore del *De Usu*. Infatti, nell'esaltare l'*aequitas*, la *scientia rerum* e la *dignitas orationis* delle fonti confluite nel Digesto, il giurista francese aveva parlato esplicitamente di *consensus gentium* sul diritto romano. Diritto al quale davano applicazione non solo i popoli soggetti all'Impero, ma anche gli *exteri pouli* che lo avevano recepito pur senza avere fatto mai parte della compagine imperiale<sup>20</sup>. Secondo Donello i principi equitativi contenuti nel diritto romano derivavano dal diritto naturale e delle genti<sup>21</sup>. Nel diritto romano, infatti, accanto ai principi «propria civitatis Romanae», che erano espressione «prudentiae & consilli illius gentis» e che potevano

<sup>18</sup> C. Ferrière, *Histoire du droit romain*, Parigi, Antone Warin et Louis Antoine Thomelin libraire, 1718, cap. XXIX, p. 364; R.G. Pothier, *Le Pandette di Giustiniano disposte in nuovo ordine*, Venezia, A. Bazzarini & C., 1833, *Prefazione o vero Prolegomeni alle Pandette di Giustiniano*, p. XC; A. Terrasson, *Istoria della giurisprudenza romana*, Venezia, Alessandro Garbo librajo e stampatore, 1805-1806, t. V, & VIII, p. 225.

<sup>19</sup> A. Duck, *De Usu*, cit., lib. I, cap. II, n. VI, pp. 24-26.

<sup>20</sup> H. Donelli, *Commentariorum iuris civilis*, Napoli, Thomas Alphanus, 1763, lib. I, cap. XVI, nn. 13-16, p. 40.

<sup>21</sup> Ivi, lib. I, cap. XVI, nn. 2, 11, p. 39.

pertanto essere rifiutati dalle altre nazioni se i loro istituti erano maggiormente adatti «ad conservandam civitatem», vi erano i precetti «naturae [...] & rectae rationis», che non potevano non essere noti a tutti e che tutti dovevano osservare. Perciò al diritto romano erano soggetti anche i popoli che non lo avevano accolto. Peraltro, le stesse leggi patrie avevano bisogno della *moderatio aequitatis*. Temperamento equitativo che non poteva essere svolto se non dal diritto romano<sup>22</sup>. Le fonti espressione delle singole comunità politiche non potevano infatti non essere interpretate sulla base delle categorie romanistiche.

Come in Donello, in Duck l'apologia del diritto romano si accompagnava all'accoglimento di una visione squisitamente giurisprudenziale del diritto. Il giurista inglese poneva infatti l'accento sulla centralità dell'*interpretatio*. A suo avviso, i Romani avevano superato i Greci nel diritto perché, mentre presso questi ultimi «homines tantum viles & infimi Juris scientiam profiterentur, apud Romanos vero viri amplissimi & clarissimi de jure respondebant». Peraltro, l'autore del *De Usu* sottolineava che la scienza dei pontefici era stata ritenuta una *res sacra*<sup>23</sup>, aggiungendo che gli imperatori avevano assunto la qualifica di pontefici massimi «ut Juris scientiam profiterentur»<sup>24</sup>. Poco importava che il diritto romano fosse stato gestito a lungo da un'oligarchia sacerdotale. Che la scienza giuridica dei Romani fosse stata giudicata sacra costituiva un ulteriore argomento a sostegno della sua eccellenza.

### 3. *Antiassolutismo e costituzionalismo ministeriale*

La visione giurisprudenziale sottesa alle posizioni di Duck era espressione di un orientamento limpidamente antiassolutistico. Il giurista notava, fra l'altro, che la *lex regia de imperio* non avrebbe potuto giustificare l'*absolutio legibus* del principe. E mentre rammentava che vi erano giuristi che avevano definito «Legem sceleratam» e causa di calamità il testo di Ulpiano (D. 1, 3, 31) in cui era espressa la tesi dell'assolutezza del potere del principe, riteneva «humanior» la *Digna vox* di Valentiniano III e Teodosio II (C. 1, 14, 4), in cui era stato affermato che era cosa degna per i principi professarsi soggetti alle leggi.

<sup>22</sup> Ivi, lib. I, cap. XVI, nn. 17-18, p. 40.

<sup>23</sup> A. Duck, *De Usu*, cit., lib. I, cap. III, n. III, p. 30.

<sup>24</sup> Ivi, lib. I, cap. III, n. VI, p. 33.

Duck sottolineava poi che il principe era tenuto all'osservanza del diritto naturale e delle genti. Richiamava in proposito la formula di Baldo secondo cui lo *ius naturae* era «*potentius principatu*» e avvertiva che i sovrani erano tenuti al rispetto dei contratti. Ma aggiungeva che il principe era tenuto all'osservanza delle stesse *leges civiles*, sia pure non *vi coactiva*, ma *vi directiva*. Vincolo alla *vis directiva legis* che egli faceva derivare dal diritto naturale e dall'*aequitas naturalis*<sup>25</sup>. Erano visioni del tutto congeniali a quel costituzionalismo ministeriale che i giuristi avevano elaborato sulla base dei materiali romanistici per giustificare il loro ruolo di mediazione.

Quelle posizioni antiassolutistiche erano alla base delle valutazioni che il giurista inglese esprimeva sul principato romano. L'autore del *De Usu*, nel rammentare l'obbligo dei giudici di seguire i *responsa prudentium*, notava che il controllo del principe, che si estrinsecava attraverso la concessione dello *ius publice respondendi*, non aveva fatto venire meno il livello qualitativo della *scientia juris*. Ma Duck, mentre richiamava l'attenzione sulle importanti cariche che gli imperatori affidavano ai giuristi, non mancava di esprimere il suo apprezzamento per l'autonomia e la reattività di cui questi ultimi avevano dato prova nei confronti del potere politico<sup>26</sup>. Egli teneva inoltre a sottolineare che avevano emanato leggi ottime anche imperatori immorali e persecutori dei cristiani<sup>27</sup>. Era una conferma di quell'autonomia del diritto dalla politica che costituiva il filo conduttore dell'intera opera.

Al pari che in Coquille, in Duck vi era un confronto fra le costituzioni emanate fino all'epoca di Costantino e quelle successive, che si risolveva in un analogo giudizio negativo sul materiale legislativo del tardo Impero. Quel confronto era servito al giurista francese per negare che il diritto del tardo Impero fosse autentico diritto romano e svalutare in tal modo la compilazione giustiniana. Invece, quello stesso confronto metteva capo in Duck a un richiamo alla donazione di Costantino, da cui egli non prendeva le distanze, pur non approvandola esplicitamente. L'autore del *De Usu* citava al riguardo la posizione di Matteo d'Afflitto secondo cui delle costituzioni emanate dopo Costantino «*robur immi- nuit*» perché adottate all'indomani della donazione<sup>28</sup>. E si asteneva dal criticare

<sup>25</sup> Ivi, lib. I, cap. III, nn. IV-XII, pp. 31-38.

<sup>26</sup> Ivi, lib. I, cap. III, nn. XIII-XV, pp. 38-39.

<sup>27</sup> Ivi, lib. I, cap. III, n. IX, p. 34.

<sup>28</sup> Ivi, lib. I, cap. III, n. X, pp. 35-36. Cfr. G. Coquille, *Les coutumes du Pays et Comté de Nivernois*, in Id., *Les oeuvres contenains plusieurs traités touchant les Libertez de l'Eglise Gallicane, l'Histoire de France & le Droict François*, t. II, Parigi, Jean Guignard, 1666, p. 2; M. De Afflictis,

le posizioni del giurista meridionale in materia di *exemptio ab Imperio*, che pure erano connotate in senso marcatamente filocurialistico.

Ma, nonostante il giudizio non lusinghiero sulla legislazione tardo-imperiale, Duck dedicava enfatici elogi a Giustiniano per avere soddisfatto quell'esigenza di *redigere in artem* il diritto che era stata avvertita già da Giulio Cesare<sup>29</sup>. Egli esaltava la religiosità dell'imperatore bizantino e lo difendeva dalle critiche rivolte alla sua presunta ignoranza, mentre lo lodava per aver selezionato collaboratori di livello. Dando un'ulteriore dimostrazione del suo favore per la giurisprudenza, non esitava a porre persino Lorenzo Valla a sostegno del valore del Digesto. La prova migliore dell'eccellenza della compilazione giustiniana era rappresentata comunque, a suo avviso, dalla sua accettazione da parte di «omnes orbis terrarum populi (qui reguntur legibus)»<sup>30</sup>. Era un chiaro riferimento al *consensus gentium*.

Quanto alla spendibilità di Valla a sostegno delle apologie romanistiche, si trattava di un *topos* destinato a una lunga durata. In realtà l'umanista, nelle *Elegantiae*, aveva espresso giudizi nel complesso non negativi sui giuristi romani, anche se talvolta non aveva mancato di rivolgere critiche puntuali a singoli esponenti della scienza giuridica romana. Ad esempio, aveva rimproverato a Ulpiano di avere inteso per *ius naturale* un diritto comune a uomini e animali. Ma Valla aveva criticato Giustiniano per aver condannato all'oblio gran parte della giurisprudenza romana e avere in tal modo aperto le porte all'alluvionale accumulo di dottrine di cui era stata protagonista la scienza giuridica medievale. Infatti, nell'epistola a Candido Decembrio aveva accompagnato a un'aspra invettiva contro Giustiniano critiche radicali ai giuristi medievali, di cui aveva denunciato l'«hebetudo ingenij», la «mentis levitas» e la «stultitia». *Corpus juris* e tradizione romanistica erano stati oggetto di critiche decisive da parte dell'umanista. A ciò si era aggiunto, nelle *Elegantiae* e negli *Antidoti in Pogium*, un netto ridimensionamento della posizione occupata dal diritto nelle gerarchie disciplinari. Il diritto, infatti, secondo Valla, era senz'altro inferiore all'oratoria<sup>31</sup>. Erano tutti punti di vista divergenti dalle posizioni di Duck, che citava Valla non solo per il prestigio dell'umanista, ma perché le sue tesi linguistiche erano, come si vedrà, funzionali al parallelismo – strategico nel *De Usu* – fra latino e diritto romano.

*In utriusque Siciliae, Neapolisque sanctiones, et constitutiones, novissima praelectio*, Lione, 1556, *Quaestio XX*, nn. 1-7, f. 17v.

<sup>29</sup> A. Duck, *De Usu*, cit., lib. I, cap. III, n. XVI, p. 40.

<sup>30</sup> Ivi, lib. I, cap. IV, nn. I-V, pp. 41-44.

<sup>31</sup> Cfr. D. Luongo, *Consensus gentium*, vol. I, cit., pp. 85-98.

In ogni caso è significativo, come manifestazione della forza d'inerzia di quel *topos*, che a metà Settecento un intellettuale per altri versi di idee avanzate come Pompeo Neri ponesse ancora a sostegno della sua difesa del diritto romano Valla, «uomo non legale e prontissimo a censurare tutti li scrittori»<sup>32</sup>.

Che Duck considerasse non irrilevante il problema della lingua era dimostrato peraltro dal fatto che, pur condividendo i giudizi negativi sulle legislazioni dei popoli germanici, apprezzava che quelle norme fossero scritte in latino. Inoltre, il giurista inglese non escludeva che, in virtù dell'applicazione del principio della personalità della legge, alcune discipline romanistiche fossero rimaste in vigore in epoca bassomedievale.

Decisiva era, per l'autore del *De Usu*, l'influenza dei fattori culturali. Per questo egli attribuiva il fallimento del disegno di Carlo Magno di restaurare pienamente il diritto romano non solo ai suoi continui impegni militari, ma alla mancata disponibilità dei testi giustinianeï, dovuta all'oblio delle lettere<sup>33</sup>. Infatti Duck, pur ritenendo del tutto credibile la tradizione della riscoperta delle Pandette ad Amalfi, attribuiva la rinascita del diritto giustiniano al risveglio culturale del Basso Medioevo. Anche se l'accento al *mirus consensus* sul diritto romano che aveva accompagnato la riscoperta delle Pandette potrebbe indurre a ritenere che il giurista configurasse quel fenomeno come prodigioso, in realtà egli chiariva che vi era stata la scienza alla base dell'iniziativa di insegnare quel diritto e di imporne l'applicazione nei tribunali. Duck riteneva che fosse stato Irnerio a convincere l'imperatore Lotario II ad adottare entrambi i provvedimenti<sup>34</sup>.

Nella polemica fra *mos italicus* e *mos gallicus* il giurista inglese mostrava un atteggiamento eclettico. Egli – rifacendosi, fra l'altro, a un campione dell'indirizzo umanistico come Cuiacio – aveva parole di lode per Accursio. A scusante degli errori storici e linguistici dei giuristi medievali adduceva il tradizionale argomento secondo cui erano stati dovuti alla barbarie dei tempi. E poiché la tradizione scientifica medievale era essenzialmente italiana, Duck non esitava a scrivere che «maxima laus debetur Italis qui prae reliquis nationibus Christianis Jus Civile illustrarunt»<sup>35</sup>. Insomma, quello che contava era che i giuristi medievali avessero

<sup>32</sup> P. Neri, *Discorso primo (31 maggio 1747)*, in M. Verga, *Da "cittadini" a "nobili". Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, FrancoAngeli, 1990, pp. 338-339.

<sup>33</sup> A. Duck, *De Usu*, cit., lib. I, cap. V, n. XII, pp. 64-65.

<sup>34</sup> Ivi, lib. I, cap. V, nn. XII-XIV, pp. 65-67.

<sup>35</sup> Ivi, lib. I, cap. V, n. XVI, p. 70.

realizzato un'interpretazione fortemente creativa. Quell'apprezzamento per il *mos italicus* non escludeva tuttavia che nel *De Usu* fossero frequenti gli elogi alla letteratura umanistica, di cui il giurista inglese si avvaleva ampiamente.

Ma la difesa di Accursio era un elemento tutt'altro che irrilevante dell'ideologia sottesa alle posizioni di Duck. Quella difesa era tesa a salvaguardare la tradizione romanistica nella sua interezza. In realtà, apprezzamenti per i giuristi medievali erano stati espressi anche da chi, come Grozio, era stato tutt'altro che un enfatico laudatore del diritto romano. Il giurista olandese aveva infatti affermato che gli esponenti del *mos italicus* erano stati «mali interpretes», ma «optimi condendi iuris auctores», ossia avevano compensato la loro scarsa acribia filologica con un'interpretazione fortemente inventiva. Valutazione comparativa puntualmente ripresa da Gravina e da Vico<sup>36</sup>. Ma che per i difensori della tradizione le critiche rivolte ad Accursio fossero un nervo scoperto ancora in pieno Settecento è dimostrato dalla polemica pandettaria che ebbe per protagonisti Guido Grandi e Bernardo Tanucci fra gli anni Venti e Trenta di quel secolo. Polemica che, al di là della motivazione contingente che le aveva dato origine, ebbe come oggetto la tradizione giuridica, ossia l'opportunità che questa fosse salvaguardata o superata. Mentre Grandi riteneva sbagliato e diseducativo per i giovani demolire la tradizione, Tanucci riteneva errato inculcare nei giovani un suo culto acritico. Quella divergenza di vedute si tradusse, fra l'altro, in un atteggiamento radicalmente opposto nei confronti di Accursio. Secondo Grandi, poiché la *Glossa* era connessa inestricabilmente al Testo, con le critiche ad Accursio si metteva in dubbio la *majestas* del *Corpus juris* e si arrecava un grave pregiudizio «Civili Jurisprudentialia». Tanucci, invece, condivideva appieno le violente invettive di cui Accursio era stato fatto segno da parte di Budeo, Vives e Conring<sup>37</sup>.

<sup>36</sup> H. Grotii, *De iure belli ac pacis*, t. I, Trajecti ad Rhenum, ex officina Ioannis a Schoonhoven & Soc., 1773, *Prolegomena*, n. 54, p. XXXVI; J.V. Gravinae, *Originum juris civilis Liber I qui est de ortu et progressu juris civilis*, in Id., *Opera*, Venezia, apud Franciscum Piteri, 1739, cap. CLXXXIV, p. 122; G. Vico, *De nostri temporis studiorum ratione*, n. XI, in Id., *Opere filosofiche*, con introduzione di N. Badaloni, testi, versioni e note di P. Cristofolini, Firenze, Sansoni, 1971, p. 835.

<sup>37</sup> G. Grandi, *Vindiciae pro sua Epistola de Pandectis Florentiae secundò edita cum Notis &c. Adversus inanes querelas, & oppugnationes Bernardi Tanuccii*, Pisa, Typis Jo. Dom. Carotti, 1728, pp. 62-82; B. Tanucci, *Dell'uso antico delle Pandette e del ritrovamento del famoso manoscritto di esse in Amalfi*, Firenze, Bernardo Parerini, 1729, pp. XII-XXIII; Id., *Defensio secunda usus antiqui Pandectarum et earum celebri exemplaris in Amalphytana direptione a Pisanis inventi adversus Vindicias Guidonis Grandii camaldulensis*, Firenze, Bernardo Parerini, 1731, p. 542.

4. *Primato del diritto romano e centralità della scienza giuridica*

Dopo aver tracciato le linee di una storia giuridica incentrata sulla giurisprudenza, Duck passava a esaminare le modalità con cui si esplicava l'egemonia delle categorie romanistiche. Egli scriveva che «ad jus Civile Romanorum accesserunt jus Feudorum & jus Canonicum»<sup>38</sup>. Infatti, il giurista, mentre escludeva che il feudo avesse precedenti in istituti romanistici<sup>39</sup>, affermava che il diritto romano offriva alla materia feudale categorie ermeneutiche e contenuti normativi. Per cui le lacune degli usi feudali dovevano essere colmate «ex aequitate juris Romani»<sup>40</sup>.

Ma una lunga trattazione l'autore del *De Usu* dedicava soprattutto al diritto canonico. Trattazione il cui esordio appariva ispirato al principio di effettività. Il diritto canonico, secondo Duck, era stato la più significativa espressione della crisi del potere politico laico che era seguita al crollo dell'Impero romano d'Occidente<sup>41</sup>. Ma, nella disamina dedicata al periodo bassomedievale, una rappresentazione in termini ideali e sintetici dei rapporti fra i due diritti sembrava fare premio sulla consapevolezza che alla loro base vi erano poteri confliggenti. Il giurista inglese vedeva una stretta connessione fra la redazione del *Decretum* di Graziano e la riscoperta delle Pandette: il «Jus Ecclesiasticum» non era stato «certum & in Scripta redactum [...] usque ad *Lotharium* Imperatorem, sub quo Pandectae Juris Romani a Pisanis acquisitae sunt»<sup>42</sup>. Secondo quella lettura la vicenda centrale della storia giuridica era stata l'*instauratio* bassomedievale del diritto giustiniano. Era stata quella svolta a condizionare gli sviluppi dello stesso diritto canonico. Peraltro – notava Duck – il fondamento dell'applicazione del *Decretum* era analogo a quello del *Corpus juris civilis*. A redigere il *Decretum* era stato un privato, ossia un soggetto non investito della «Legis ferendae» *potestas*. E poiché non risultava che esso fosse stato approvato dal pontefice Eugenio III, «communiter Interpretes asserunt [...] esse approbatum ex usu & Consuetudine»<sup>43</sup>. Insomma, l'applicazione del *Decretum* riposava sul *consensus*. E il consenso presupponeva l'autonomia del momento giuridico da quello politico. Era quella, peraltro, la logica posta alla base dell'ideologia dell'*utrumque ius*: il diritto romano e quello canonico trovavano una sintesi

<sup>38</sup> A. Duck, *De Usu*, cit., lib. I, cap. V, n. XVIII, p. 71.

<sup>39</sup> Ivi, lib. I, cap. VI, n. I, p. 73.

<sup>40</sup> Ivi, lib. I, cap. VI, n. IX, p. 81.

<sup>41</sup> Ivi, lib. I, cap. VII, n. I, p. 86.

<sup>42</sup> Ivi, lib. I, cap. VII, n. II, p. 88.

<sup>43</sup> Ivi, lib. I, cap. VII, nn. III-IV, pp. 89-90.

benché fossero confliggenti i poteri di cui quelle componenti erano espressione. Duck accoglieva infatti appieno l'ideologia dell'*utrumque ius*, scrivendo che non vi era «contentionis locus inter Jus Civile Romanorum & Jus Canonicum»<sup>44</sup>.

Il che non faceva velo alla consapevolezza dell'esistenza di antinomie fra diritto civile e canonico. Per la cui soluzione il giurista inglese esponeva alcune *regulae* che diceva significativamente approvate «ab utriusque Juris Interpretibus». Ma l'accoglimento dell'ideologia dell'*utrumque ius* aveva come inevitabile conseguenza la condivisione di quella *ratio peccati* che da essa discendeva e che era posta a giustificazione di discipline oggettivamente favorevoli al potere ecclesiastico. Duck scriveva infatti che il diritto civile doveva cedere a quello canonico sempre che fosse messa in pericolo la salvezza delle anime. Pertanto, la disciplina canonistica della prescrizione trovava applicazione anche nei tribunali civili. Del pari, anche nei tribunali civili dovevano essere decise sulla base del diritto canonico le cause di usura. Di generale applicazione era anche la normativa canonistica in materia matrimoniale<sup>45</sup>.

Ma che l'accoglimento della *ratio peccati* fosse all'origine di soluzioni oggettivamente favorevoli al potere ecclesiastico non escludeva che l'autore del *De Usu* vedesse nei rapporti fra i due diritti una conferma del primato scientifico del diritto romano. Egli, dopo aver sottolineato la *consonantia* esistente fra diritto civile e canonico, puntualizzava che il secondo doveva essere necessariamente coerente col primo perché da esso aveva tratto origine. Lo «jus Canonicum» era «fundatum [...] in terminis juris Civilis». Le stesse decretali si erano in larga misura rifatte alle posizioni degli interpreti del diritto romano.

Duck non taceva che il diritto canonico era stato funzionale all'affermazione del potere della Chiesa romana. Ma poneva l'accento sulla *prudentia*, la *iustitia* e l'*aequitas* sia delle costituzioni dei pontefici che delle loro sentenze<sup>46</sup>. Il giurista svolgeva per il diritto canonico un ragionamento analogo a quello svolto per il diritto romano: come era potuto accadere che anche imperatori malvagi emanassero buone leggi, così il contenzioso degli Stati con la Corte romana non aveva impedito a principi e popoli di accogliere le norme emanate da quest'ultima in ragione della loro equità. Infatti, Duck esplicitava che a fondamento dell'applicazione sia del diritto romano che di quello canonico vi era un'accettazione volontaria: «Hinc pleraeque gentes Christianae, cum accepissent jus Civile Romanorum,

<sup>44</sup> Ivi, lib. I, cap. VII, n. X, pp. 94-95.

<sup>45</sup> Ivi, lib. I, cap. VII, nn. XI-XII, pp. 95-96.

<sup>46</sup> Ivi, lib. I, cap. VII, nn. XIII-XV, pp. 97-99.

pari voluntate juri Canonico se submiserunt». Fra l'altro, il giurista notava che il diritto canonico si applicava anche in Francia, ad eccezione del *Liber Sextus*, che era evocativo dei contrasti fra Bonifacio VIII e Filippo il Bello.

Notevoli le considerazioni che Duck svolgeva in margine alla constatazione secondo cui il diritto canonico trovava applicazione anche nei paesi protestanti benché questi «omnemque Pontificis Romani potestatem abdicassent». Il giurista scriveva che, come l'*exemptio ab Imperio* non aveva fatto venire meno l'osservanza del diritto romano, ma l'aveva imperniata sull'accettazione dei popoli, così il distacco dalla Chiesa romana dei paesi diventati protestanti non vi aveva fatto venire meno l'osservanza del diritto canonico<sup>47</sup>. Infatti, gli assetti normativi riposavano su processi di lunga durata e che vedevano coinvolti attori molteplici. Non era «paucorum hominum aut unius saeculi [...] Legumque justarum & prudentium Latio»<sup>48</sup>. Le grandi linee di tendenza giuridiche venivano difficilmente scalfite da eventi politico-religiosi anche di grande rilevanza. Era quello il nocciolo duro del costituzionalismo ministeriale, ossia delle teoriche dei limiti del potere che la *scientia juris* aveva elaborato.

Duck vedeva infatti una stretta connessione fra il primato del diritto romano e la centralità della dottrina giuridica. Il giurista inglese faceva esplicito riferimento al *consensus gentium* per confutare le tesi di quanti negavano la necessità dell'interpretazione dottrinale. Infatti, poneva l'accento sull'uso della dottrina giuridica da parte di tutte le *gentes Christianae*. La diffusione universale della dottrina era una prova della sua infungibilità come la diffusione universale del diritto romano era una dimostrazione dell'eccellenza di quest'ultimo. Peraltro, Duck sottolineava in maniera significativa che la scienza serviva a orientare la giurisprudenza dei tribunali, scongiurando l'arbitrio.

Significative erano, al riguardo, le considerazioni che il giurista inglese svolgeva in margine alle differenze esistenti fra i *responsa* dei giuristi romani e gli scritti dei giuristi attuali. Era vero che formalmente solo i primi avevano *vim legis*, mentre i secondi basavano la loro autorità sulla consuetudine e sulla *ratio*. Ma la *potentia* della *ratio naturalis* era tale che anche questa aveva «vim Legis», ossia andava considerata alla stregua di una *lex non scripta*. Infatti, «Lege deficiente solum Rationem naturalem ad Decisionem Causarum sufficere omnes asserunt»<sup>49</sup>.

<sup>47</sup> Ivi, lib. I, cap. VII, nn. XV-XVI, pp. 99-100.

<sup>48</sup> Ivi, lib. I, cap. VII, n. XVII, p. 101.

<sup>49</sup> Ivi, lib. I, cap. VIII, n. IV, pp. 106-107.

L'autore del *De Usu* vedeva anche nell'obbligo previsto dalle leggi delle citazioni di seguire la *Glossa* e alcuni grandi giuristi una conferma della centralità della dottrina giuridica<sup>50</sup>. Egli sembrava non tenere conto del fatto che quei provvedimenti erano nati dall'esigenza di porre un argine all'inflazione delle opinioni dottrinali. Inoltre, Duck si rifaceva significativamente alla tesi dottrinale secondo cui i giuristi contemplati dalle leggi delle citazioni potevano essere seguiti solo se le loro posizioni non erano difformi dalla *communis opinio*<sup>51</sup>. In definitiva, secondo quella logica, la *communis opinio* prevaleva sulla *voluntas principis*.

Duck non mancava di indicare alcune *regulae* che, a suo avviso, andavano seguite in caso di contrasto fra i giuristi, fra cui quella secondo cui si doveva dare la preferenza alle opinioni sostenute nei commentari e nei trattati rispetto a quelle sostenute nei consigli e nei responsi. Sul punto il giurista si schierava a favore di Alciato contro Deciani<sup>52</sup>. Era una dimostrazione di come su Duck, pure non ostile al *mos italicus*, avesse esercitato un'influenza tutt'altro che marginale la letteratura umanistica.

Un'altra *regula*, che il giurista inglese mutuava esplicitamente da Coquille, era quella secondo cui bisognava preferire i giuristi che si erano distinti per il loro disinteresse<sup>53</sup>. L'ultima era quella secondo cui bisognava dare la preferenza alle opinioni più recenti<sup>54</sup>. Era una posizione diametralmente opposta a quella di un Anton Maria Corazzi, l'autore del *De communi opinione*, per il quale le opinioni degli antichi andavano preferite per la presunzione di verità che avevano in sé. Invece con la preferenza accordata da Duck ai giuristi più recenti il ripiegamento sul passato che costituiva l'asse portante del *consensus gentium* conosceva una significativa attenuazione.

##### 5. *La prevalenza della ratio sulla voluntas*

Mentre esaltava il ruolo della scienza giuridica, l'autore del *De Usu* tendeva a ridimensionare la giurisprudenza dei tribunali. Egli prendeva nettamente le

<sup>50</sup> Ivi, lib. I, cap. VIII, n. VI, p. 109.

<sup>51</sup> Ivi, lib. I, cap. VIII, n. VIII, p. 111.

<sup>52</sup> Ivi, lib. I, cap. VIII, nn. XII-XIII, pp. 113-114.

<sup>53</sup> Ivi, lib. I, cap. VIII, n. XIV, pp. 114-115. Cfr. Coquille, *Les coutumes*, cit., p. 4.

<sup>54</sup> A. Duck, *De Usu*, cit., lib. I, cap. VIII, n. XV, p. 115.

distanze da quanti ritenevano che le sentenze dei tribunali supremi «Jus facere»<sup>55</sup>. A suo avviso, non era possibile attribuire forza vincolante ai precedenti giudiziari in quanto la «dijudicatio Causarum ex similibus Sententiis» era «lubrica»: le circostanze erano varie ed erano mutevoli gli orientamenti giurisprudenziali. Il giurista, perciò, non escludeva che i precedenti svolgessero un qualche ruolo nell'orientare le pronunce dei giudici, ma negava che la giurisprudenza dei tribunali fosse un'autonoma fonte del diritto. Pertanto, egli escludeva che due sentenze potessero dare vita a una *consuetudo iudicandi*. Due sentenze non potevano essere addotte in giudizio che per provare una consuetudine già esistente<sup>56</sup>. Insomma, la scienza era inevitabilmente destinata a svolgere una funzione egemonica nei confronti della stessa giurisprudenza dei tribunali.

Analoga posizione sostenne nella seconda metà del Seicento Jean Domat. Questi criticò l'errore di chi, mancando al diritto romano un fondamento di vigenza analogo alle consuetudini e alle *ordonnances*, gli negava l'autorità di diritto naturale. In tal modo il giurista di Clermont ribadì la tesi, congeniale ai teorici del consenso, secondo cui l'applicazione del diritto romano poteva prescindere da un supporto politico autoritativo. Inoltre, precisò che la citazione dei testi di diritto romano aggiungeva alla certezza che le regole dell'equità già possedevano le conferme rappresentate dall'autorevolezza di chi aveva redatto quelle leggi e dall'universale approvazione che esse avevano riscosso per secoli. Puntualizzazione che alludeva esplicitamente al *consensus gentium*. Ma Domat aggiunse che il riordinamento di cui il diritto romano aveva bisogno non poteva che essere compito della dottrina giuridica, poiché la giurisprudenza dei parlamenti mostrava come il vincolo del precedente fosse privo di un solido fondamento<sup>57</sup>. Le teoriche consensuali, essendo imperniate sul primato della *ratio* rispetto alla *voluntas*, privilegiavano la scienza giuridica, che aveva la pretesa di imporsi in virtù dei suoi contenuti razionali.

Benché fosse un laudatore della dottrina giuridica, Duck non mancava di denunciare i guasti derivanti dall'inflazione delle opinioni e di richiamare la parola d'ordine, lanciata da Vultejus, di un nuovo Giustiniano<sup>58</sup>. Ma le posizioni

<sup>55</sup> Ivi, lib. I, cap. IX, n. I, p. 117.

<sup>56</sup> Ivi, lib. I, cap. IX, nn. III-V, pp. 119-120.

<sup>57</sup> G. Domat, *Le leggi civili nel loro ordine naturale*, Napoli, Giuseppe Cioffi, 1839, vol. 1, *Prefazione*, pp. XIII-XVI, XIX.

<sup>58</sup> A. Duck, *De Usu*, cit., lib. I, cap. IX, nn. V-VI, p. 97 *bis* (si fanno seguire da *bis* le pagine in cui, per errore, nel testo, è ripetuta una precedente numerazione).

dell'autore del *De Usu* erano molto distanti da quelle del giurista tedesco. Questi, nella *Iurisprudentia Romana*, aveva criticato l'identificazione del diritto romano con il diritto naturale. Infatti, aveva scritto che nel diritto romano vi erano istituti propri del solo popolo romano e altri che, pur mutuati dal diritto naturale, erano stati adattati alle specifiche caratteristiche di quel popolo<sup>59</sup>. Insomma, Vultejus aveva rifiutato ogni ipostatizzazione delle categorie romanistiche. E, pur non disconoscendo i meriti di Irnerio, aveva affermato in maniera netta che con l'*instauratio* bassomedievale del diritto giustiniano aveva preso l'avvio un processo che aveva condotto a un accumulo esponenziale di dottrine giuridiche. Di qui la sua netta opzione per un riordinamento del diritto, tradottasi nell'auspicio dell'avvento di un nuovo Giustiniano<sup>60</sup>. Parola d'ordine destinata a essere frequentemente richiamata nei tempi a venire, ma che difficilmente Duck avrebbe potuto interpretare nel senso di un rinnovamento legislativo che modificasse *ab imis fundamentis* gli assetti giuridici. Le sue visioni erano del tutto distanti da una concezione autenticamente legislativa del diritto.

Quella distanza nasceva dall'affermata autonomia del diritto dalla politica. Autonomia che, a sua volta, spiegava perché la riflessione sul rapporto fra Impero e diritto romano avesse un'importanza cruciale nel *De Usu*. Duck notava che la convinzione dei giuristi italiani e tedeschi secondo cui gli imperatori erano «Mundi dominos» rasentava la superstizione. Fra l'altro, il giurista inglese rammentava che Bartolo da Sassoferrato aveva tacciato di eresia chi negava che l'imperatore fosse *dominus mundi*, anche se non era mancato chi aveva ritenuto un modo di dire l'affermazione del giurista marchigiano. Nel criticare le posizioni dei fautori dell'Impero, l'autore del *De Usu* notava che gli stessi Romani avevano considerato alcuni popoli *hostes* e altri semplicemente *exteri*. Né vi era nel diritto romano alcun appiglio testuale che legittimasse l'imperatore a qualificarsi *dominus mundi*<sup>61</sup>. Del pari, era netta la presa di distanza del giurista inglese dalla tesi compromissoria che, non volendo rompere con il paradigma imperiale, conciliava l'*exemptio de facto* dall'Impero con la soggezione a esso *de iure*<sup>62</sup>. Rifacendosi a Baldo degli Ubaldi, Duck affermava pertanto che i popoli che non erano stati

<sup>59</sup> H. Vultei, *Iurisprudentiae Romanae a Iustiniano compositae libri duo*, Marburgo, Egenolph, 1598, *De studio iuris prolegomenon in academia Marburgensi*, § XVII, p. VII.

<sup>60</sup> H. Vultei, *Iurisprudentiae*, cit., *De studio iuris prolegomenon in academia Marburgensi*, §§ XXXVI-XXXVII, p. XXI.

<sup>61</sup> A. Duck, *De Usu*, cit., lib. II, cap. I, nn. I-III, pp. 101 *bis*-103 *bis*.

<sup>62</sup> Ivi, lib. II, cap. I, n. IV, pp. 104 *bis*-105 *bis*.

mai soggetti all'Impero o si erano liberati da quella soggezione osservavano il diritto romano spontaneamente, ossia non in virtù della *potestas imperatorum*<sup>63</sup>. Infatti il giurista perugino, nell'interpretare la *lex Nemo* (C. 7, 45, 13), aveva affermato che i francesi, in quanto *exempti ab Imperio*, seguivano le leggi romane alla stregua dei precedenti giudiziari, cioè non in quanto cogenti, ma in quanto «naturales» e «bonae»<sup>64</sup>.

## 6. *Il parallelismo fra lingua latina e diritto romano*

Notevoli erano anche le considerazioni che Duck dedicava al parallelismo lingua/diritto. Al pari del diritto romano, che, in virtù dei suoi contenuti equitativi e razionali, non aveva bisogno di un supporto politico autoritativo per essere universalmente applicato, la lingua latina, che pure si era diffusa anche grazie alle dimensioni raggiunte dall'imperialismo romano, non traeva il suo successo universale dal sostegno di un'autorità politica. A rendere universale il latino aveva certo contribuito l'universalità dell'Impero romano, ma l'uso universale di quella lingua sopravviveva grazie al suo superiore valore. Del pari, se la diffusione del diritto romano era stata veicolata dall'espansione territoriale romana, l'universalità di quel diritto era sopravvissuta, grazie alla sua eccellenza, al venir meno dell'universalità del potere imperiale<sup>65</sup>. Il giurista teneva, fra l'altro, a sottolineare che in Europa i giudizi si tenevano in latino e che si tenevano in quella lingua gli insegnamenti non solo giuridici. Inoltre, erano redatti in latino i contratti e gli altri atti giuridici. Nel tirare le fila di quel ragionamento, Duck scriveva: «Est [...] Sermo Romanus commune vinculum omnium Mortalium, eumque ait *Justus Lipsius* Europaeos inter se commercio Literarum & Sermonis conjungere»<sup>66</sup>.

Quel tema aveva trovato nell'opera di Valla già una significativa elaborazione. Nelle *Elegantiae* l'umanista aveva scritto che, a differenza dei Greci, che si erano mostrati incapaci di realizzare un'unificazione "nazionale" anche dal punto di

<sup>63</sup> Ivi, lib. II, cap. I, nn. I-II, p. 101 *bis*.

<sup>64</sup> Baldi Ubaldi, *In VII. VIII. IX. X & XI. Codicis libros Commentaria*, Venezia, Lucantonio Giunta il Giovane, 1577, l. *nemo iudex*, C. *De sententiis et interlocutoriis omnium iudicum*, f. 52v.

<sup>65</sup> A. Duck, *De Usu*, cit., lib. II, cap. I, n. VIII, p. 107 *bis*.

<sup>66</sup> Ivi, lib. II, cap. I, n. XII, pp. 111 *bis*-112 *bis*. Il giurista inglese si riferiva a J. Lipsii, *Dialogi de recta pronuntiatione Linguae Latinae*, in Id., *Opera omnia*, Wesel, typis Andreae ab Hoogenhuyssen, 1675, vol. I, cap. III, pp. 11-12.

vista linguistico, i Romani avevano avuto una lingua eccellente al punto da poter sopravvivere al crollo della loro compagine imperiale. Alla base della diffusione del latino vi era stato il consenso di un gran numero di popoli «*exteri*», per cui quella lingua poteva ritenersi «*multarum gentium velut una lex*»<sup>67</sup>. Insomma, nell'opera di Valla, che pure aveva attaccato a fondo il *Corpus juris* e messo in discussione il primato culturale e sociale dei giuristi, vi era un elemento suscettibile di essere posto a supporto delle apologie romanistiche. Perciò, a differenza di un eminente giurista umanista come Zasio, che aveva tacciato Valla di «*improvida temeritas*» per avere ritenuto vere antinomie della compilazione giustiniana quelle che non erano in realtà che contraddizioni apparenti<sup>68</sup>, Duck non mancava di citarlo a supporto delle sue posizioni.

Il rapporto fra lingua latina e diritto romano era destinato a restare centrale ancora nel Settecento. Ad esempio, nei *Prolegomena ai Commentaria de jure Regni Neapolitani* di Rapolla, quel parallelismo ricompariva in un'argomentazione tesa a difendere la superiorità del diritto romano rispetto al diritto patrio. Secondo il giurista di Atripalda, mentre la *loquacitas* degli autori delle leggi patrie rendeva «*obscurum [...] contextum verborum*», il latino, nonostante le trasformazioni subite, «*iisdem regulis continebatur*». Del pari, nonostante le trasformazioni intervenute nella costituzione romana, «*eadem ferme mens & spiritus Romanus in legibus permansit & servatus fuit*»<sup>69</sup>.

Una dimostrazione *a contrario* della rilevanza del rapporto fra lingua e diritto era poi costituita da Domat. Questi aveva declinato in termini nuovi il parallelismo fra lingua e diritto, affermando che, se le regole naturali dell'equità, in quanto universali, potevano essere comunicate in tutte le lingue, il francese, per la sua perfezione, aveva ormai superato le lingue antiche, per cui poteva ritenersi comune a tutte le nazioni<sup>70</sup>. Ancora una volta analogamente al diritto romano, che lo era in quanto diritto naturale.

<sup>67</sup> Cfr. D. Luongo, *Consensus gentium*, vol. I, cit., pp. 98-100.

<sup>68</sup> U. Zasius, *Antinomiarum aliquot dissolutiones*, Udalricus Zasius Claudio Cantiuunculae utriusque iuris doctor S. P. D, in Id., *Opera omnia*, band 5, Aalen, Scientia, 1964, nn. 4-12, coll. 242-245.

<sup>69</sup> F. Rapolla, *Commentariorum de jure Regni Neapoletani*, vol. 1, Napoli, ex Typographia Joannis de Simone, 1746, *In universum jus Regni Neapoletani prolegomena*, nn. III-IV, pp. 5-6.

<sup>70</sup> G. Domat, *Le leggi civili*, cit., *Prefazione*, p. XVIII.

7. La limitata sfera di incidenza della legislazione regia

L'autore del *De Usu* riteneva che nella sola Germania la vigenza del diritto romano fosse dipesa non dalla sua accettazione come diritto di ragione, ma da un fattore politico come la *translatio Imperii*<sup>71</sup>. L'Impero germanico rappresentava, per effetto della *translatio*, la continuazione di quello romano, ed era quello il fondamento dell'applicazione del diritto romano in Germania. Non tenendo conto del coevo dibattito tedesco sulla Recezione, Duck riteneva ancora molto ampia l'applicazione del diritto romano in Germania. Pertanto, notava che le consuetudini e le costituzioni delle «Provinciae» tedesche «omnia juri Civili Romanorum submitunt & ad ejus Normam accommodant». Nel sottolineare l'importanza dell'istituzione del Tribunale Camerale dell'Impero e nel rilevare che i magistrati che vi erano preposti erano selezionati fra quanti avevano un'approfondita conoscenza del diritto romano e di quello canonico, scriveva poi che quei giudici erano tenuti ad applicare il diritto romano comune in caso di lacune delle costituzioni, degli statuti e delle consuetudini delle province<sup>72</sup>. Seguiva la significativa puntualizzazione secondo cui erano ascrivibili allo *ius municipale* della Germania non solo le costituzioni, gli statuti e le consuetudini dei territori, ma le stesse costituzioni imperiali. Per cui diritto comune era solo quello romano<sup>73</sup>.

Fra i diritti provinciali era senza dubbio «celeberrimum [...] jus Saxonicum». Ma anch'esso doveva essere interpretato «stricte» e cedere il passo al diritto romano in caso di ambiguità e di lacune. Di qui il ridimensionamento che Duck operava dello *Speculum Saxonicum*<sup>74</sup>.

Anche nel trattare dell'esperienza tedesca il giurista inglese ribadiva poi la sua condivisione dell'ideologia dell'*utrumque ius*. Notava infatti che, in generale, i principi protestanti avevano mantenuto in vita il diritto canonico, per cui la Riforma non aveva aperto alcuna crepa in quella visione sintetica<sup>75</sup>.

Nell'esaminare il fondamento dell'applicazione del diritto romano negli Stati italiani Duck poneva invece l'accento sulla loro *exemptio ab Imperio*. Egli non si esprimeva sempre in maniera chiara sul loro titolo di esenzione dall'Impero. Ad esempio, in riferimento allo Stato ecclesiastico, accennava all'esistenza di una

<sup>71</sup> A. Duck, *De Usu*, cit., lib. II, cap. II, n. I, p. 114 bis.

<sup>72</sup> Ivi, lib. II, cap. II, nn. V-VIII, pp. 118 bis-120 bis.

<sup>73</sup> Ivi, lib. II, cap. II, n. IX, p. 145.

<sup>74</sup> Ivi, lib. II, cap. II, n. XIII, p. 148.

<sup>75</sup> Ivi, lib. II, cap. II, n. XVIII, p. 152.

molteplicità di opinioni sulla donazione di Costantino; sulle quali non prendeva posizione, pur mostrando di non ritenere la donazione implausibile<sup>76</sup>. Ma la disamina relativa ai domini ecclesiastici offriva ulteriori argomenti a sostegno del primato del diritto romano. Il giurista notava infatti che in quei territori, nelle cause civili, si applicava il diritto romano. Seguiva la ancora più significativa puntualizzazione secondo cui nella stessa Rota romana si dava applicazione non all'*aequitas canonica*, ma al diritto romano, a esclusione dei casi in cui questo fosse stato corretto dal diritto canonico. Nella sola Rota di Avignone si applicava esclusivamente il diritto canonico<sup>77</sup>.

Quelle importanti puntualizzazioni costituivano una conferma delle posizioni già espresse in precedenza sui rapporti fra diritto romano e canonico. Pur condividendo l'ideologia dell'*utrumque ius*, Duck riteneva che fosse il diritto romano a dare il segno all'ordine giuridico.

Una particolare importanza il giurista inglese attribuiva alla decisionistica, il che non era in contrasto con la sua svalutazione della giurisprudenza dei tribunali. La decisionistica era infatti un genere fondamentalmente dottrinale e aveva affermato in maniera tutt'altro che univoca la *vis legis* del precedente giudiziario. Fra l'altro, in piena coerenza con le affermazioni precedenti, Duck poneva l'accento sulla preparazione romanistica che dovevano possedere gli stessi giudici del Senato di Mantova, sebbene i duchi di Mantova fossero «vassalli Ecclesiae Romanae».

In generale, l'autore del *De Usu* richiamava l'attenzione sulla *veneratio* mostrata nei confronti del diritto romano dai principi italiani. In proposito di grande interesse erano le considerazioni che egli dedicava alle «Leges [...] Municipales». Duck ascriveva chiaramente agli statuti anche la legislazione regia, puntualizzando che la sfera d'incidenza di quest'ultima era limitata. A quel rilievo si accompagnava la precisazione secondo cui solo l'*utilitas* poteva giustificare l'emanazione di una nuova legge. Precisazione tutt'altro che pleonastica, ma che nasceva dalla radicata sfiducia dei giuristi nei confronti della soluzione legislativa. Il giurista inglese riteneva, in definitiva, che il diritto consistesse in prevalenza in un nucleo intangibile di valori rispetto ai quali erano possibili solo cambiamenti limitati. Ed era per quella stessa ragione che gli *statuta* andavano ritenuti «semper stricti juris, stricteque interpretanda»<sup>78</sup>.

<sup>76</sup> Ivi, lib. II, cap. III, n. II, p. 155.

<sup>77</sup> Ivi, lib. II, cap. III, n. XVII, pp. 165-166.

<sup>78</sup> Ivi, lib. II, cap. III, nn. XXV-XXIX, pp. 172-174.

La trattazione del *Regnum Siciliae* implicava poi in primo luogo un giudizio sul diritto longobardo. Al quale Duck non si mostrava pregiudizialmente ostile, pur affermando che il venir meno della sua osservanza era dipeso dalla sua carenza di *ratio*<sup>79</sup>. Giudizio che era speculare alla tesi secondo cui il diritto romano si applicava in quanto diritto di ragione. I re di Sicilia, *exempti ab Imperio*, erano titolari dei «jura Supremorum Principum» e potevano «Leges contra jus Romanum constituere». Essi davano applicazione alle leggi romane non in quanto emanazione della *potestas imperatorum*, ma *vi rationis*<sup>80</sup>. Al contempo, tuttavia, il giurista inglese richiamava la posizione dottrinale secondo cui il Regno di Sicilia era feudo della Sede Apostolica senza prendere le distanze da essa<sup>81</sup>. Infatti, scriveva che i pontefici, «hujus Regni Dominium adepti», e i re da questi investiti avevano confermato con il loro consenso le leggi romane, fatte salve le deroghe a esse apportate dalla consuetudine e dalle costituzioni del Regno. Duck, nel trattare del fondamento della vigenza del diritto romano nel Mezzogiorno, non trascurava quindi di considerare l'elemento politico-potestativo rappresentato dal consenso dei pontefici e dei sovrani da questi investiti. Ma era pur sempre su elementi di ordine scientifico e culturale che egli basava la differenza di rango fra diritto romano e longobardo. Notava infatti che laddove, come ad Amalfi e a Salerno, il diritto longobardo aveva continuato ad avere applicazione, lo era stato in forza della consuetudine, per cui a chi intendeva fondare una pretesa su di esso incombeva l'onere della prova. L'autore del *De Usu* escludeva pertanto in maniera recisa che il diritto longobardo fosse comune. Che il diritto romano fosse *potentius* di quello longobardo risultava peraltro dal fatto che serviva a colmarne le lacune e a risolverne le oscurità e le ambiguità<sup>82</sup>. Ma Duck escludeva che potessero ritenersi diritto comune le stesse costituzioni regie. Queste non potevano estendersi oltre i casi da esse espressamente previsti. Pertanto, dovevano essere interpretate in modo da ledere il meno possibile il diritto comune e le loro lacune andavano colmate con il diritto romano<sup>83</sup>.

<sup>79</sup> Ivi, lib. II, cap. IV, nn. VIII-IX, p. 185.

<sup>80</sup> Ivi, lib. II, cap. IV, n. V, pp. 182-183.

<sup>81</sup> Ivi, lib. II, cap. IV, n. III, p. 181.

<sup>82</sup> Ivi, lib. II, cap. IV, nn. VIII-X, pp. 185, 189.

<sup>83</sup> Ivi, lib. II, cap. IV, n. XI, p. 187.

8. *La riflessione sull'esperienza giuridico-istituzionale francese*

La trattazione dedicata alla Francia si apriva con un enfatico apprezzamento per il contributo di Budeo. Duck, che aveva una chiara percezione della centralità acquistata dalla Francia nella politica e nella cultura europee, affermava che era stato attraverso il rinnovamento umanistico che la giurisprudenza francese si era posta all'avanguardia in Europa<sup>84</sup>. Nel richiamare l'*exemptio ab Imperio* dei re di Francia, scriveva poi che questi non riconoscevano alcun superiore e avevano «jus Leges & constitutiones promulgandi». Ma a quelle puntualizzazioni si accompagnava una limpida sottolineatura del ruolo che svolgeva anche in Francia la mediazione giuridica. Duck intendeva in maniera tutt'altro che formale il potere di interinazione esercitato dai Parlamenti francesi, che era teso a evitare che fossero emanate norme in contrasto con l'*utilitas Regni*. Invece, puntualizzava che soggiacevano a limitazioni i poteri giurisdizionali esercitati dai baroni. Se Ugo Capeto era stato il primo a concedere «inferioribus Dominis» gli *iura regalia*, lo aveva fatto trasferendo a essi solo il *dominium utile* e riservando a sé quello diretto<sup>85</sup>. A differenza di Coquille, che aveva visto nell'alienazione degli *iura regalia* ai signori e nella presenza delle rappresentanze cetuali gli elementi costitutivi di una monarchia limitata, tanto da ritenere espressione di un processo involutivo l'eclissi delle giurisdizioni signorili e la riduzione dei margini di contrattazione del prelievo fiscale, Duck riteneva quell'alienazione accettabile nella misura in cui non configurasse un cedimento al particolarismo feudale<sup>86</sup>.

In generale, il giurista inglese guardava con un'attitudine realistica ai poteri dei sovrani francesi. Perciò, rifiutava la formula secondo cui il re era indipendente dall'imperatore *de facto*, ma non *de iure*. A conclusione di quel ragionamento affermava che il diritto romano era vigente in Francia non in virtù della soggezione al potere imperiale, ma dell'*imperium rationis* e del consenso. Duck faceva significativamente riferimento anche al consenso dei sovrani<sup>87</sup>, e ciò in perfetta sintonia con Budeo<sup>88</sup>. Ma nella visione del giurista inglese il consenso dei principi

<sup>84</sup> Ivi, lib. II, cap. V, n. I, p. 189 *bis*.

<sup>85</sup> Ivi, lib. II, cap. V, nn. VI-VIII, pp. 193-195.

<sup>86</sup> Cfr. G. Coquille, *Discours des Etats de France*, in Id., *Les oeuvres*, cit., t. I, pp. 325-326.

<sup>87</sup> A. Duck, *De Usu*, cit., lib. II, cap. V, nn. VI-IX, pp. 193-196.

<sup>88</sup> G. Budaeci, *Operum tomus III. In quo Annotationes in Pandectas tam priores quam posteriores comprehenduntur*, Basilea, apud Nicolaum Episcopium iuniorem, 1557, *Ex lege prima, De iustitia & iure*, p. 12.

si aggiungeva a quello dei popoli, a cui erano i giuristi stessi a dare voce. L'assenso regio non poteva essere sostitutivo del consenso espresso da un popolo astratto, privo di determinazioni storiche concrete, quale era quello di cui i giuristi si proclamavano interpreti.

L'autore del *De Usu* non mancava poi di fare cenno alla distinzione fra *pays de droit écrit* e *pays de droit coutumier*, ma teneva a puntualizzare che anche questi ultimi «utuntur jure Romano variis modis»<sup>89</sup>. Invece nei *pays de droit écrit* il fondamento dell'applicazione del diritto romano era costituito dal consenso dei re e dalla *consuetudo diuturna*, cioè dal *consensus populi*<sup>90</sup>. Coerentemente con le sue posizioni generali, una peculiare attenzione Duck mostrava anche qui per il problema della lingua. Teneva infatti a sottolineare che in Francia nei processi si era usato il latino fino all'epoca di Francesco I e che erano redatti in latino gli statuti dei *pays de droit écrit*. Erano puntualizzazioni tutt'altro che pleonastiche, considerata la stretta connessione che i teorici del *consensus* ponevano, in generale, fra lingua latina e diritto romano. L'autore del *De Usu* notava inoltre che quegli statuti erano redatti avvalendosi delle categorie romanistiche da giuristi esperti di diritto romano e che, analogamente agli statuti italiani, erano soggetti a interpretazione restrittiva<sup>91</sup>.

Duck, dopo avere affermato che i *pays de droit coutumier* superavano di gran lunga, per ampiezza e dimensioni, i *pays de droit écrit*, relativizzava le differenze fra gli uni e gli altri notando che anche i primi erano stati permeati dal diritto romano e che anche in essi si applicava il diritto romano in caso di lacune delle consuetudini<sup>92</sup>. L'autore del *De Usu* non mancava di richiamare l'ordinanza di Montils-les-Tours con cui Carlo VII, «recuperata Regni Gallici Dominatione», aveva disposto il riordinamento delle consuetudini per evitare le incertezze legate al sistema di prove imperniato sulla testimonianza. Ma, senza sottovalutare la rilevanza delle consuetudini e della loro redazione scritta, sottolineava che il possesso di una formazione romanistica era indispensabile per la loro interpretazione, che era stata effettuata sempre «ex jure Civili Romanorum per doctissimos Galliae Jurisconsultos». Pertanto, anche le consuetudini in contrasto con il diritto romano «habentur pro odiosis & stricte interpretandis»<sup>93</sup>.

<sup>89</sup> A. Duck, *De Usu*, cit., lib. II, cap. V, nn. X-XI, p. 197.

<sup>90</sup> Ivi, lib. II, cap. V, nn. XVI-XVII, p. 201.

<sup>91</sup> Ivi, lib. II, cap. V, nn. XVI-XXI, pp. 201-206.

<sup>92</sup> Ivi, lib. II, cap. V, n. XXII, p. 207.

<sup>93</sup> Ivi, lib. II, cap. V, n. XXVII, pp. 210-211, n. XXXIII, p. 218.

Nell'accennare al dibattito fra Pierre Lizet e Christophe De Thou, Duck, come si vedrà, trovava anche nelle tesi di quest'ultimo una conferma delle sue posizioni romanistiche. Ma in realtà, come non aveva mancato di rilevare Coquille, i due autorevoli giuristi, che avevano ricoperto entrambi la carica di primo presidente del Parlamento di Parigi, avevano sostenuto posizioni molto diverse. Il primo aveva ritenuto che diritto comune fosse solo quello romano, per cui le norme con esso contrastanti dovevano essere soggette a interpretazione restrittiva. Il secondo, invece, aveva ritenuto che il diritto comune della Francia fosse costituito dalle *coutumes* e che il diritto romano dovesse essere ritenuto semplice ragione scritta. Coquille aveva condiviso appieno le posizioni di De Thou. Nell'accoglierle aveva ingaggiato un'aspra polemica con la scienza giuridica italiana. Lo studioso francese aveva ritenuto inapplicabile alle *coutumes* il criterio ermeneutico elaborato dai giuristi italiani secondo cui andavano sottoposte a interpretazione restrittiva le norme dello *ius proprium* che fossero in contrasto con il diritto comune. Criterio ermeneutico che, a suo avviso, poteva applicarsi agli statuti in Italia, dove diritto comune era il diritto romano, ma era inapplicabile alle *coutumes* francesi, che, essendo fondate sul consenso del popolo espresso attraverso i tre ordini, andavano interpretate «ex bono et aequo». Coquille aveva tratto spunto da quell'importante questione per rivendicare con forza l'autonomia della dottrina giuridica francese da quella italiana, scrivendo che non era possibile essere «serfs imitateurs & admirateurs des estrangers». Peraltro, aveva denunciato che l'adozione, da parte della dottrina italiana, del criterio ermeneutico secondo cui gli statuti e le leggi, quando contenevano discipline contrastanti con il diritto romano, dovevano essere sottoposti a interpretazione restrittiva, era stata all'origine dell'escogitazione di alambicchi dottrinali che erano stati fomite di incertezza. Alla scienza giuridica italiana Coquille aveva inoltre rimproverato il ricorso meccanico alla *communis opinio* e il largo credito da essa dato a opinioni di ascendenza filocurialistica in materia di usura, scomunica e giuramento. Ma lo studioso francese aveva soprattutto ritenuto aberrante la pretesa dei giuristi italiani di dare soluzione a questioni di natura squisitamente politica, come se alle loro pronunce potesse essere attribuita un'autorità legislativa<sup>94</sup>.

In Coquille il ridimensionamento del diritto romano e la valorizzazione delle consuetudini francesi si erano accompagnati a una critica esplicita della mediazione giuridica. Erano posizioni antitetiche alle tesi di Duck. Posizioni che, tut-

<sup>94</sup> G. Coquille, *Les coutumes*, cit., pp. 1-5.

tavia, il giurista francese aveva sostenuto in pieno accordo con quelle di De Thou. Invece, Duck riteneva anche le tesi di De Thou conciliabili con le sue posizioni romanistiche. A suo avviso, Lizet e De Thou non avrebbero potuto non convenire sul fatto che le lacune delle consuetudini e delle costituzioni regie andavano colmate con il ricorso al diritto romano. Altrimenti ai magistrati sarebbe stato consentito di decidere sulla base del loro arbitrio. E non avrebbe avuto senso sottoporli al severo giudizio di ammissione in cui dovevano dare prova di conoscere il diritto romano<sup>95</sup>. In tal modo Duck mostrava di eludere la vera materia del contendere, ossia la possibilità di sottoporre a interpretazione restrittiva le fonti che fossero in contrasto con il diritto comune, cosa che altrove egli aveva affermato in maniera netta. Qui sembrava invece prevalere l'intento conciliativo di sottolineare l'ampiezza del fronte dei sostenitori delle tesi romanistiche.

Ma che le posizioni di De Thou fossero suscettibili di essere lette come tese a ridimensionare il primato del diritto romano fu confermato negli anni Venti del Settecento da Donato Antonio D'Asti. Nel replicare alle tesi di De Thou e di Coquille il giurista di Bagnoli Irpino sostenne che il diritto giustiniano, quand'anche fosse stato ricevuto come diritto di ragione, avrebbe dovuto ugualmente essere applicato come legge. Se così non fosse stato, ciascun giudice avrebbe potuto arrogarsi il potere di disapplicare la compilazione giustiniana quando avesse ritenuto una disciplina in essa contenuta difforme dalla ragione, con la conseguenza che i responsi dei grandi giureconsulti romani sarebbero stati posti sullo stesso piano degli scritti dei giuristi medievali e moderni. Per D'Asti neanche le dottrine di un Bartolo da Sassoferrato potevano uguagliare i testi giurisprudenziali romani. Che, confluiti nel Digesto, erano diventati legge. Invece non avevano subito una sorte analoga neanche le opere di un eminente giurista come Bartolo<sup>96</sup>. Era un ragionamento che nasceva certo da un'enfatica esaltazione della primazia del diritto romano, che D'Asti, sostenitore della tesi della continuità, riteneva peraltro fosse stato vigente anche nell'Alto Medioevo, ma che si colorava di accenti antigisprudenziali. Duck non avrebbe mai potuto accettare la differenza di rango che il giurista irpino vedeva fra la giurisprudenza romana e quella medievale e moderna. In lui la difesa del diritto romano coincideva con la difesa

<sup>95</sup> A. Duck, *De Usu*, cit., lib. II, cap. V, nn. XXXI-XXXII, pp. 215-216.

<sup>96</sup> D.A. D'Asti, *Dell'uso e autorità della Ragion Civile nelle provincie dell'Imperio Occidentale dal dì che furono inondate da' Barbari sino a Lotario II*, Napoli, Stabilimento tipografico all'Insegna dell'Ancora, 1841, lib. I, cap. VII, pp. 69-70.

della tradizione romanistica. Invece, a D'Asti interessava valorizzare il *Corpus juris* come legge in modo da attenuare la pervasività del momento giurisprudenziale. Infatti, il giurista di Bagnoli Irpino, mentre aveva parole di lode per i primi glossatori, che si erano mantenuti fedeli al testo giustiniano, criticava Accursio e i Commentatori per essersi allontanati dalla lettera della legge<sup>97</sup>.

Pochi anni prima di D'Asti, Ferrière aveva scritto che il contrasto fra Lizet e De Thou gli sembrava privo di solide basi. Infatti, nelle materie di puro *droit coutumier*, le lacune delle *coutumes* erano colmate col ricorso alle *coutumes* dei luoghi vicini o a quella di Parigi. Ma, nelle materie di diritto romano, a questo si dava applicazione anche nei *pays de droit coutumier*, sebbene vi si facesse ricorso come «à une raison écrit». L'autore dell'*Histoire* aveva tuttavia nel contempo escluso che le *coutumes* costituissero il diritto comune dei *pays de droit coutumier*. Ne aveva fatto discendere la conseguenza che, in caso di lacune di una *coutume*, i giudici non erano tenuti ad applicare quelle vicine. A cui essi davano applicazione solo quando fosse giustificato dalla vicinanza dei luoghi e dalla «situation des climats»<sup>98</sup>.

La teorica del consenso era fatta propria appieno da Ferrière, che poneva a fondamento dell'eccellenza del diritto romano non solo l'elemento quantitativo costituito dal gran numero di popoli che lo avevano accolto, ma anche quello qualitativo costituito dall'approvazione di «grands Hommes dans tous les siècles»<sup>99</sup>. Ma nell'opera dello studioso francese l'accoglimento della tradizione romanistica si colorava di accenti statualistici, oltre che nazionalistici in senso culturale. Infatti, l'autore dell'*Histoire*, oltre a puntualizzare che la sovranità di un principe non era lesa quando consentiva ai propri sudditi di seguire delle leggi straniere, sottolineava che la Francia, per la ricchezza della sua vita culturale, era il paese dove meglio veniva insegnato il diritto romano. In proposito egli non mancava di rammentare che l'editto del 1679 con cui Luigi XIV aveva introdotto l'insegnamento del *droit français* non aveva ommesso di contemplare l'insegnamento del diritto romano<sup>100</sup>.

Quei risvolti statualistici del recepimento del diritto romano erano presenti anche in Duck. Questi teneva a sottolineare che erano stati gli stessi sovrani francesi ad attribuire un ruolo importante al diritto romano per far sì che i giudici

<sup>97</sup> D.A. D'Asti, *Dell'uso*, cit., lib. II, cap. VII, pp. 186-189.

<sup>98</sup> C. Ferrière, *Histoire*, cit., cap. XXVI, pp. 304-308.

<sup>99</sup> Ivi, cap. XXIX, pp. 352, 361.

<sup>100</sup> Ivi, cap. XXVIII, pp. 338, 346-347.

«magis ex Legis necessitate quam ex arbitrio suo jura redderent». L'autore del *De Usu*, pur accogliendo appieno i canoni del costituzionalismo ministeriale, riteneva che l'accoglimento del diritto romano non fosse incompatibile con esigenze di tipo statualistico. A suo avviso, i sovrani francesi si erano serviti del diritto romano per rendere più stabili gli assetti giuridici.

Ma il giurista non mancava al contempo di sottolineare che il diritto romano era stato oggetto di elaborazione scientifica in misura maggiore del diritto francese. Insomma, l'apprezzamento per quel diritto era stato tale da superare l'ovvio attaccamento al proprio patrimonio giuridico nazionale. Fra l'altro, l'autore del *De Usu* scriveva che il diritto romano presentava una *ratio clarissima* anche in materia criminale. Affermazione significativa, in quanto, in generale, oggetto di lode erano soprattutto le discipline romanistiche riguardanti il diritto privato.

Del diritto romano, secondo il giurista inglese, i francesi non avrebbero potuto non servirsi anche nel dar vita a una codificazione. Il nuovo codice, infatti, avrebbe dovuto recepire le discipline romanistiche, oltre a quelle degli editti regi e a quelle ricavabili dalle sentenze dei tribunali<sup>101</sup>. In Duck, a differenza che in Hotman, la prospettiva della codificazione non nasceva dalla polemica contro la tradizione romanistica; per il giurista inglese il codice costituiva anzi un'ulteriore conferma dell'infungibilità del diritto romano.

Importante era anche il successivo parallelismo fra la recezione della normativa marittima di Rodi da parte dei Romani e la recezione del diritto romano da parte dei francesi. In entrambi i casi decisivo era stato il riconoscimento del valore razionale ed equitativo del corpo normativo recepito<sup>102</sup>. Un uso del tutto diverso di quel parallelismo fece invece D'Asti, sostenendo che, se la *lex Rhodia de iactu* era stata recepita in quanto conforme alla ragione, una volta effettuata quella recezione, aveva acquistato forza di legge. Lo stesso era accaduto al diritto romano, che, una volta recepito dalla Francia o da altri paesi in virtù dei suoi contenuti razionali, era diventato una legge inderogabile<sup>103</sup>. Puntualizzazione che serviva anch'essa per ribadire che andava affermata la primazia del diritto romano in quanto legge.

La trattazione dedicata da Duck al diritto francese, che si apriva con Budeo, si chiudeva con Cuiacio. Sul quale Duck riferiva i giudizi, circolanti in Francia,

<sup>101</sup> A. Duck, *De Usu*, cit., lib. II, cap. V, n. XXXII, pp. 216-217.

<sup>102</sup> Ivi, lib. II, cap. V, n. XXXIV, p. 218.

<sup>103</sup> D.A. D'Asti, *Dell'uso*, cit., lib. I, cap. VII, pp. 69-70.

secondo cui non sarebbe potuto mai nascere un giurista a lui superiore<sup>104</sup>. Erano valutazioni che egli non contestava. L'autore del *De Usu*, nonostante l'apprezzamento per il *mos italicus*, mostrava un'autentica ammirazione per la scienza giuridica umanistica.

### 9. *Le radici consuetudinarie degli assetti giuridici*

Considerazioni interessanti Duck svolgeva anche in margine all'esperienza spagnola. In relazione alla questione dell'*exemptio ab Imperio*, egli notava come gli spagnoli avessero scacciato con le loro sole forze «Mori» e «Sarraceni», per cui la Spagna era da ritenere *derelicta* per l'Impero<sup>105</sup>. Il giurista sottolineava poi l'impianto romanistico della *Ley de las Siete Partidas*, rilevando che le discipline contenute in quel testo erano in larga misura mutate dal *Codex* e dai *Digesta*. Le *Partidas* non avrebbero potuto perciò essere «*contrarias Legibus Romanis*». Ne derivava che erano «*reducendas*» al diritto romano e in base a questo dovevano essere interpretate<sup>106</sup>. Nel sottolineare che le leggi dei regni iberici definivano «*Communia*» il diritto romano e quello canonico e attribuivano «*vis Legis*» non solo a quei diritti, ma anche «*Doctorum Interpretationibus*», Duck ribadiva poi che le leggi romane costituivano un fondamentale antidoto all'arbitrio. Si riferiva non al puro testo giustiniano, ma all'intera tradizione romanistica. Infatti, notava che la migliore dimostrazione del ruolo svolto dal diritto romano in Spagna era costituita dall'eccellenza dei suoi giuristi<sup>107</sup>.

Era poi in margine all'esperienza portoghese che Duck affrontava il problema dell'apporto delle categorie romanistiche alla costruzione del diritto internazionale. Quest'ultimo offriva al giurista inglese lo spunto per esaltare nello stesso tempo il diritto romano e la creatività della dottrina giuridica. Citando Alberico Gentili, scriveva che quello giustiniano era un diritto non «*privatorum tantum, sed & naturae, gentiumque*», e che, «*extincto jam Romano Imperio*», esso «*in omnes gentes effusum esse*»<sup>108</sup>. Si trattava di un richiamo quanto mai felice. Il giurista di San Ginesio, nel trattare del contributo dato dal diritto romano all'edifica-

<sup>104</sup> A. Duck, *De Usu*, cit., lib. II, cap. V, n. XXXIX, pp. 223-224.

<sup>105</sup> Ivi, lib. II, cap. VI, n. IX, p. 236.

<sup>106</sup> Ivi, lib. II, cap. VI, n. XVI, p. 244.

<sup>107</sup> Ivi, lib. II, cap. VI, n. XXXI, p. 256.

<sup>108</sup> Ivi, lib. II, cap. VII, n. XVI, p. 270.

zione delle discipline internazionalistiche, aveva preso le mosse dall'impegnativa questione se il diritto fosse *natura* o *opinio*, che aveva già ricevuto un'ariosa disamina da parte di un giurista umanista molto attento alla dimensione teoretica come François Connan. Gentili si era poi soffermato sul valore normativo degli *exempla*, sostenendo che su questi era possibile fondare una *probabilis coniectura*. Anticipando la contrapposizione vichiana fra retorica e geometria, aveva inoltre affermato che il procedimento argomentativo seguito nella trattazione del diritto internazionale doveva essere imperniato su tecniche strutturalmente retoriche<sup>109</sup>. Insomma, il giurista di San Ginesio aveva dato un contributo significativo all'elaborazione di quello che Ajello chiamò «probabilismo statico»<sup>110</sup>.

Infine, l'autore del *De Usu* enfatizzava l'incidenza del diritto romano anche in Inghilterra. Egli richiamava in primo luogo l'attenzione sugli importanti giuristi che vi avevano tenuto insegnamenti romanistici<sup>111</sup>. Non mancando di citare le critiche di Ruggero Bacono alle cavillazioni forensi, attribuiva perciò le «graves [...] querelas» dei professori di teologia, filosofia e arti liberali contro il diritto romano al fatto che l'interesse per il diritto aveva scoraggiato lo studio delle loro discipline<sup>112</sup>. Ma in tal modo Duck sembrava sottovalutare l'ampia portata di quelle polemiche, che prefiguravano una vera e propria alternativa alla mediazione giuridica. *More solito*, le apologie romanistiche si accompagnavano alla difesa della posizione di primato occupata dal diritto rispetto agli altri saperi.

Il giurista non taceva le peculiarità di quello che chiamava «merum jus Anglicanum». Non aveva infatti difficoltà ad ammettere che «Judicia quae secundum merum jus Anglicanum exercentur nihil commune habent cum jure civili Romano», ma poneva l'accento sulla formazione romanistica che dovevano possedere anche i giuristi di *common law*<sup>113</sup>, attirandosi in tal modo le critiche di Terrasson, che pure un secolo dopo si sarebbe rifatto ampiamente alle sue posizioni. Ma lo studioso francese non avrebbe mancato di rilevare la contraddizione esistente, nel *De Usu*, fra la tesi secondo cui in Inghilterra il diritto romano era

<sup>109</sup> A. Gentili, *De jure belli*, in Id., *Opera juridica selectiora*, t. I, Napoli, ex typographia Joannis Gravier, 1770, lib. I, cap. I, pp. 1-9. Sull'alternativa *naturalopinio* in Connan cfr. D. Luongo, *Consensus gentium*, vol. I, cit., pp. 146-176.

<sup>110</sup> R. Ajello, *Continuità*, cit., *passim*.

<sup>111</sup> A. Duck, *De Usu*, cit., lib. II, cap. VIII, *Pars Secunda*, n. XXX, p. 310.

<sup>112</sup> Ivi, lib. II, cap. VIII, *Pars Secunda*, n. XXXI, pp. 311-312.

<sup>113</sup> Ivi, lib. II, cap. VIII, *Pars Tertia*, nn. V-X, pp. 324-329.

effettivamente applicato solo in alcuni tribunali e quella secondo cui esso aveva fortemente influenzato gli sviluppi della storia giuridica inglese<sup>114</sup>.

Ed era nel trattare del diritto inglese che l'autore del *De Usu* scriveva che «Lex Tyranno Consuetudo Regi comparari solet». Egli mutuava da Dione Cassio il brillante parallelismo *rex/consuetudo, tyrannus/lex*<sup>115</sup>, di cui si serviva per riassumere le sue posizioni complessive: gli assetti giuridici, lungi dal poter dipendere da estemporanee e potenzialmente arbitrarie decisioni dei vertici politici, dovevano riposare sui dispositivi consuetudinari messi a punto o collaudati dalla *scientia juris*.

#### 10. *I numerosi affluenti della polemica antiromanistica*

Ma, quando usciva il *De Usu*, erano già in azione forze potenti tese a scardinare la compatta ideologia che aveva trovato espressione in quel testo. La Rivoluzione scientifica, innestandosi sullo scetticismo tardocinquecentesco, stava mettendo in discussione la pretesa di attribuire un valore deontologico ai fatti e in tal modo stava invalidando il nucleo teoretico della legittimazione *per consensum gentium*. Montaigne, ad esempio, aveva effettuato un robustissimo scandaglio critico dei dispositivi consuetudinari, arrivando a mettere in dubbio la possibilità stessa di configurare l'esistenza di un diritto naturale. A suo avviso, era facile che fossero considerati conformi a natura comportamenti e *formae mentis* che non traevano forza se non dalla consuetudine. Nel quadro di una brillante critica degli arbitri e delle cavillazioni forensi, il filosofo aveva affermato poi che obbedire alle leggi in quanto giuste non era un giusto modo di obbedire alle leggi. In tal modo aveva demolito quel sindacato equitativo che i giuristi pretendevano di poter svolgere sulla legislazione in quanto cultori di una scienza che li abilitava a rappresentare in maniera obiettiva le istanze sociali. Coerentemente, Montaigne aveva criticato in maniera netta l'uso, da parte dei giuristi, della lingua latina e del diritto romano. Essi, trascurando le *ordonnances* e le *coutumes*, si dedicavano allo studio di un diritto "straniero" e si servivano di una lingua "straniera". In tal modo enfatizzavano la loro separatezza per accreditare l'oggettività del loro ruolo di mediazione<sup>116</sup>.

<sup>114</sup> A. Terrasson, *Istoria*, cit., t. V, § V, pp. 180-181.

<sup>115</sup> A. Duck, *De Usu*, cit., lib. II, cap. VIII, *Pars Secunda*, n. XX, pp. 302-303.

<sup>116</sup> Cfr. D. Luongo, *Consensus gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno*, vol. II, *Verso il fondamento sociale del diritto*, Napoli, Arte Tipografica Editrice, 2008, pp. 541-568.

Alcuni decenni dopo, Hobbes criticò quelle che chiamò «dottrine sediziose dei giuristi»: dalla tesi secondo cui la legge era fondata sul consenso del popolo a quella secondo cui la giurisprudenza era una fonte del diritto a quella che riteneva pacifica l'esistenza di leggi fondamentali a quella che negava l'*absolutio legibus* del principe. Inoltre, in polemica con Coke, il filosofo inglese demolì quella nozione di ragione artificiale che era posta a giustificazione della privativa tecnicistica dei giuristi. Insomma, Hobbes sottopose a una radicale decostruzione lo strumentario teorico di cui i giuristi si servivano per imporre il proprio protagonismo in dialettica con i vertici sovrani<sup>117</sup>.

Nel Cinquecento francese, ancor prima di Montaigne, era fiorito un pensiero fortemente polemico nei confronti della tradizione romanistica e della mediazione giuridica; a impersonarlo era stato François Hotman. Questi non si era limitato a criticare la compilazione giustiniana per l'abbondanza delle antinomie e delle interpolazioni in essa contenute e per la sua inadattabilità alle esigenze della Francia del tempo. Aveva denunciato i formalismi e gli *arcana juris*, ritenendoli strumenti di cui i giuristi si servivano per mimetizzarsi, come facevano le seppie con il loro fiele. Ma, in primo luogo, prendendo le distanze da quella visione sapienziale per cui il diritto era una dimensione avulsa dalla politica, l'umanista francese aveva letto le vicende giuridiche in rapporto alla dialettica dei poteri. Ad esempio, lungi dal configurare come pacifico e cooperativo il rapporto fra diritto romano e canonico, aveva guardato agli sviluppi dell'uno e dell'altro a partire dalla dialettica concorrenziale fra civilisti e canonisti e, di riflesso, dall'antagonismo fra i poteri di cui essi erano espressione. A differenza di quanto avrebbe fatto Duck, aveva considerato poi l'*utrumque ius* frutto di una torbida commistione favorevole agli interessi ecclesiastici. Una critica netta Hotman aveva rivolto all'esclusivismo romanistico. A suo avviso, era aberrante ritenere di poter risolvere con categorie che avevano una pretesa di universalità problemi giuridici che richiedevano soluzioni adatte alle specificità dei contesti. Non era un caso che l'umanista francese avesse sostenuto l'universalità non delle categorie romanistiche, ma del *concilium*, ossia dell'organismo di rappresentanza popolare che egli vedeva come un'alternativa a quel potere dei togati che si era progressivamente imposto anche in Francia, dando alimento alle cavillazioni forensi e causando un'irrazionale dispersione di energie sociali<sup>118</sup>.

<sup>117</sup> Ivi, pp. 620-636.

<sup>118</sup> Cfr. D. Luongo, *Consensus gentium*, vol. I, cit., pp. 241-277.

Il pensiero di Hotman esercitò un'influenza fortissima sui dibattiti specialmente tedeschi del Seicento e del Settecento, ispirando ad esempio la polemica antiromanistica di Conring<sup>119</sup>, che fu invece estraneo alla temperie della Rivoluzione scientifica e non trasse quindi dalle novità di quel pensiero gli spunti per la sua demolizione della tradizione giuridica<sup>120</sup>. Lo studioso tedesco non si limitò a ridimensionare l'incidenza del diritto romano in Germania, esprimendo il proprio dissenso dalla tesi di Duck secondo cui principi e città non avrebbero potuto emanare norme in contrasto con i divieti di quel diritto, che si applicava in ragione della continuità fra Impero germanico e romano<sup>121</sup>. Analogamente all'umanista francese, Conring criticò l'accumulo esponenziale di dottrine giuridiche e le cavillazioni forensi che ne erano derivate. Per farlo usò la stessa espressione polemica impiegata da Hotman per denunciare quel fenomeno, ossia *ars rabularia*<sup>122</sup>. Ribaltando l'argomentazione consensuale, lo studioso tedesco parlò poi di «communis [...] dissensio [...] omnium gentium, omnium rerumpublicarum, omnium saeculorum» dal diritto romano<sup>123</sup>, ma, in primo luogo, mise in discussione quella visione pangiuridica che era stata elaborata dai giuristi medievali e che sarebbe stata destinata a sopravvivere a lungo. Infatti, polemizzò contro la «Ridicula gloriatio» che Accursio aveva fatto della giurisprudenza<sup>124</sup>. A Conring appariva del tutto «superstitiosa» la «Romani juris veneratio»: non era avvalendosi dei soli materiali romanistici che poteva essere elaborata una scienza capace di indicare «leges quasque, utilesne sint rebuspublicis an non sint». Ribaltando l'esito del confronto fra diritto e filosofia politica greca che aveva fatto Alciato, lo studioso tedesco sostenne perciò che i più validi contributi alla riflessione sui problemi del diritto e dello Stato erano giunti da Platone e da Aristotele, mentre

<sup>119</sup> H. Conring, *De Origine Juris Germanici*, in Id., *Opera*, Aalen, Scientia, 1973, band 6, cap. XXXV, p. 180.

<sup>120</sup> In particolare, sulle critiche rivolte da Conring al pensiero di Hobbes e alle sue premesse epistemologiche, ritenute una minaccia nei confronti della filosofia sociale di matrice aristotelica, cfr. M. Stolleis, *Stato e ragion di Stato nella prima Età moderna*, Bologna, il Mulino, 1998, pp. 96-97.

<sup>121</sup> H. Conring, *De Origine*, cit., capp. XXIV-XXXIII, pp. 145-172.

<sup>122</sup> Ivi, capp. XXXIV-XXXV, pp. 176-177.

<sup>123</sup> H. Conring, *Dissertatio Epistolica de varia & maxime vera Jurisprudencia, praemissa Joach. Hopperi de vera Jurisprudencia operi Brunsvigae recurso Anno 1656*, in Id., *Opera*, cit., band 6, p. 70.

<sup>124</sup> H. Conring, *De civili prudentia liber unus*, in Id., *Opera*, cit., band 3, cap. III, § 1, p. 290, §§ 19-21, p. 295.

l'unico romano a essersi cimentato con quei problemi era stato Cicerone, ossia un non giurista. Erano affermazioni che suonavano stroncatorie nei confronti della giurisprudenza romana, di cui in tal modo veniva messa radicalmente in discussione la valenza culturale generale. Peraltro, secondo Conring, se esistevano indubbiamente dei principi giuridici universali, il perseguimento della «*felicitas civilis*» richiedeva che i *civilia instituta* fossero rispondenti alle specificità dei singoli contesti. Infatti, se la recezione delle discipline pubblicistiche del diritto romano da parte delle repubbliche si era rivelata senz'altro errata, lo stesso accoglimento di quelle privatistiche, che pure rispecchiavano maggiormente esigenze comuni all'intera umanità, nasceva spesso da pigrizia intellettuale e da scarso senso di autonomia e di consapevolezza politica<sup>125</sup>.

Si rifece largamente alle posizioni di Conring, oltre che di Hotman, Thomasius, che tuttavia, a differenza del primo, fu pienamente partecipe della cultura della crisi della coscienza europea, tanto da essere stato ritenuto il padre dell'Illuminismo tedesco. Il ridimensionamento della compilazione giustiniana nasceva in Thomasius dall'affermazione di una limpida visione legislativa del diritto e quindi da una netta demarcazione fra il momento legislativo e quello giurisprudenziale. Le opinioni dottrinali e le *res iudicatae* contenute in quel testo non potevano quindi, a suo avviso, avere forza di legge<sup>126</sup>. Analogamente a Pufendorf, Thomasius negava poi che sulla base della compilazione giustiniana fosse possibile edificare il diritto naturale, come avevano improvvidamente tentato di fare i giuristi medievali a causa della loro limitata preparazione culturale<sup>127</sup>. Bisognava respingere quell'ipostatizzazione delle categorie romanistiche per cui erano ritenute di diritto naturale discipline nate dallo *status Reipublicae Romanae*. Peraltro, secondo Thomasius, l'applicazione del *Corpus juris* nella vita giuridica era estremamente limitata, non essendone in vigore ormai più della decima, della ventesima o addirittura della cinquantesima parte<sup>128</sup>. Il filosofo tedesco metteva inoltre significativamente in discussione l'esistenza di quell'orbe del diritto comune che gli apologeti del diritto romano ponevano alla base delle teoriche

<sup>125</sup> H. Conring, *Dissertatio Epistolica*, cit., pp. 73-74.

<sup>126</sup> C. Thomasii, *Dissertatio CVIII. De rite formando statu controversiae: an legum Iuris Iustiniani sit frequens, an exiguus usus practicus in foris Germaniae?*, in Id., *Dissertationum academicarum varii imprimis iuridici argumenti*, t. IV, Halae Magdeburgicae, impensis vid. Gebaueri et filii, 1780, §§ IV-VI, pp. 4-5, §§ VIII-XI, pp. 7-8, § XXX, p. 26.

<sup>127</sup> Ivi, § XII, p. 9.

<sup>128</sup> Ivi, §§ I-III, pp. 1-3.

consensuali, scrivendo che «Belgas propius ad Germanos pertinere, quam Italos et Hispanos» e che «Germanos esse populum plane a reliquis Europae populis separatum, nec communi iure cum Italis, Gallis, Hispanis, caet. gaudentem»<sup>129</sup>. Perciò, Thomasius criticava l'uso che i fautori del diritto romano facevano dell'opera di Duck, puntualizzando che «plerasque nationes Europeas ius Romanum vel non recepissem, vel receptum rursus eiecisse, et ita iustitiae administrationi melius consuluisse, quam reliquas, quae ius peregrinum in res publicas suas introducere voluerunt»<sup>130</sup>. Laddove il diritto romano non aveva messo piede o era stato successivamente bandito, a trarne vantaggio era stata la funzionalità dell'amministrazione della giustizia. Era un punto di vista radicalmente opposto a quello degli apologeti del diritto romano.

La pretesa autarchica dei romanisti riceveva poi un'altra sonora smentita da parte di Burkhard Gotthelf Struve, che, ribaltando la formula ulpiana, chiariva come *vera philosophia* non fosse il diritto<sup>131</sup>. Peraltro, anche l'autore dell'*Historia iuris* polemizzava con le tesi di Duck secondo cui in Germania i diritti statutari non potevano derogare al diritto romano e questo vi era applicato in virtù della continuità fra Impero germanico e romano<sup>132</sup>.

### 11. *La ricchezza di spunti del Preilluminismo meridionale*

Accenti critici verso la tradizione romanistica emersero nella cultura giuridica meridionale già nella seconda metà del Seicento. Nascevano, oltre che dai nuovi fermenti culturali, dalle peculiarità dell'esperienza giuridica meridionale, che aveva conosciuto, fino a tempi molto avanzati, una larga applicazione del diritto longobardo. Ad esempio, Giovanni Battista De Luca, che pure era sostanzialmente estraneo alla temperie della crisi della coscienza europea, ma mostrava un forte realismo e una significativa attitudine a rivedere *topoi* consolidati, scriveva che il diritto romano nel Mezzogiorno non era diventato comune da più di due secoli. De Luca non perdeva di vista le peculiarità dei singoli contesti neanche quando parlava di «quella parte del mondo cristiano più civile, che tra

<sup>129</sup> Ivi, §§ XX-XXI, pp. 15-17, § XXXXVIII, p. 51.

<sup>130</sup> Ivi, § LIV, p. 57.

<sup>131</sup> B.G. Struvii, *Historia iuris romani iustiniani graeci germanici canonicis feudalis criminalis et publici*, Jena, apud Viduam Mayeri, 1718, cap. V, § XI, p. 382.

<sup>132</sup> Ivi, cap. VI, § XXXIV, p. 543, § XLII, p. 554.

esso comunica», precisando di riferirsi con quell'espressione ai popoli che erano «sotto l'imperio de' principi cristiani, e particolarmente de' cattolici». Formula brillante che denotava l'esistenza di quel comune sottofondo culturale da cui i teorici del *consensus gentium* facevano dipendere la sopravvivenza del diritto romano a dispetto dell'eclissi dell'Impero. Il giurista venosino non mancava peraltro di ammettere che legge civile per antonomasia era quella romana, ma a quella valutazione e al riconoscimento dell'esistenza di una *koinè* giuridica sovranazionale accompagnava un significativo ridimensionamento dell'incidenza del diritto romano, che, come egli chiariva, si applicava non solo in virtù del consenso dei popoli e del permesso dei principi, ma con modalità diverse a seconda dei diversi contesti. Il giurista non esitava addirittura a scrivere che l'accoglimento del diritto romano era avvenuto «casualmente», ossia era stato ben lungi dall'essere iscritto in un *iter* provvidenziale. E, data la dipendenza delle modalità della sua applicazione dalla diversità dei contesti, lo si poteva senz'altro definire legge propria di ciascun principato<sup>133</sup>. De Luca inoltre, nel giustificare l'impiego dell'italiano nel suo *Dottor volgare*, riprendeva la tesi di Hotman secondo cui il latino era stato funzionale alla dilatazione del contenzioso forense<sup>134</sup>. In tal modo veniva messa radicalmente in discussione quell'universalità della lingua latina che, in generale, dai teorici del consenso era vista parallelamente all'universalità del diritto romano.

Francesco D'Andrea citava Duck a sostegno della discontinuità dell'applicazione del diritto romano e della tradizione del ritrovamento delle Pandette ad Amalfi, condividendone la tesi secondo cui il successo del tentativo di Carlo Magno di ripristinare l'osservanza di quel diritto era stato precluso dai continui impegni bellici dell'imperatore e dal «librorum defectu»<sup>135</sup>. Ma il giurista di Ravello, a differenza di Duck, operava un netto ridimensionamento delle categorie romanistiche che nasceva dalla sua adesione esplicita al pensiero della crisi della coscienza europea e che lo portava a leggere i fenomeni giuridici a partire dalle egemonie sociali. Perciò, D'Andrea spiegava la lunga durata dell'applicazione del diritto longobardo

<sup>133</sup> G. De Luca, *Il dottor volgare ovvero compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, Firenze, 1859, vol. I, *Proemio*, cap. I, nn. 9-15, pp. 23-24, cap. IV, nn. 1-2, 11, 19-20, pp. 30-31, 33, 35, cap. VII, n. 5, p. 44.

<sup>134</sup> Ivi, vol. I, *Proemio*, cap. I, n. 3, pp. 12-14.

<sup>135</sup> F. De Andreys, *Disputatio an fratres in feuda nostri Regni succedant, cum fratri decedenti non sunt coniuncti ex eo latere unde ea obvenerunt*, Napoli, ex nova officina sociorum Dom. Ant. Parrino, et Michaelis Aloysii Mutii, 1694, cap. II, & IV, pp. 91-92.

nel Mezzogiorno con il fatto che era stato il diritto delle forze economicamente e socialmente dominanti: lo seguivano infatti «Omnes praecipue Proceres; omnes Barones, caeterique Nobiles, sive feudatarii, qui militum titulo gaudebant»<sup>136</sup>.

Analoga era la lettura di Giannone, che nell'*Istoria civile* spiegava la lunga sopravvivenza del diritto longobardo nel Mezzogiorno con l'esistenza di un gran numero di feudi<sup>137</sup>. Nell'*Introduzione* dell'opera l'intellettuale dauno, dopo aver posto l'accento sugli errori interpretativi che nascevano dall'ignoranza della storia, scriveva che nessuno più dell'«incomparabile Francesco d'Andrea» aveva reso «manifesta» la necessità di coniugare storia e diritto<sup>138</sup>. Al contempo Giannone criticava Duck per aver avuto la pretesa di trattare vicende che si erano svolte su uno scenario troppo vasto per essere abbracciate da un solo uomo. Il che, fra l'altro, aveva avuto come conseguenza che il giurista inglese si era comportato «da pelegrino» nel trattare della vicenda giuridica meridionale<sup>139</sup>. L'autore dell'*Istoria civile*, le cui posizioni erano ispirate a un giurisdizionalismo radicale, dissentiva chiaramente non solo dal peso eccessivo attribuito da Duck all'incidenza del diritto romano nel Mezzogiorno, ma anche dal fatto che questi non aveva criticato la pretesa dipendenza feudale del Regno dalla Sede Apostolica. Peraltro, a rendere distante dalle apologie romanistiche Giannone, che pure non lesinava apprezzamenti al diritto romano<sup>140</sup>, erano non solo i suoi enfatici elogi ai diritti e alle istituzioni dei popoli germanici<sup>141</sup>, ma anche la sua demolizione dell'ideologia dell'*utrumque ius*, che nasceva dal suo coerente anticurialismo e che lo portava a vedere il diritto romano e quello canonico come due blocchi normativi contrapposti espressione di antitetiche logiche di potere<sup>142</sup>.

Di ascendenza dandreaiana furono anche le posizioni di Damiano Romano, il quale sostenne che in epoca angioina, quando erano state redatte le consuetudini napoletane, la sfera di applicazione delle leggi romane nel Regno di Napoli non era ancora tale da farle ritenere diritto comune<sup>143</sup>. Discendeva del pari dalla relati-

<sup>136</sup> Ivi, cap. II, & IV, p. 86.

<sup>137</sup> P. Giannone, *Istoria civile del Regno di Napoli*, a cura di A. Marongiu, Milano, Marzorati, 1970-1972, vol. 2, lib. V, cap. V, n. 1, p. 61.

<sup>138</sup> Ivi, vol. 1, *Introduzione*, pp. 27, 30.

<sup>139</sup> Ivi, vol. 1, *Introduzione*, p. 28.

<sup>140</sup> Ivi, vol. 1, lib. I, cap. VI, p. 62.

<sup>141</sup> Ivi, vol. 1, lib. III, p. 189.

<sup>142</sup> Ivi, vol. 3, lib. XIV, cap. III, n. 1, p. 216.

<sup>143</sup> D. Romano, *Opera critica, storica, legale, che dà una nuova maniera di poter' bene interpretare le consuetudini napoletane*, Lecce, stamp. D. Viverito, 1740, pp. 18-19, 24.

vizzazione delle categorie romanistiche operata da Romano la sua tesi dell'inapplicabilità alle consuetudini napoletane della nozione di *interpretatio stricti iuris*, che era nata dallo *ius praetorium* e che nel mondo romano si applicava alla successione delle leggi nel tempo<sup>144</sup>.

Vico polemizzò in maniera aspra con il pensiero della crisi della coscienza europea, prendendo le distanze da quello che egli definiva «epicureismo moderno» e difendendo in maniera intransigente il *consensus gentium* come criterio di verità. Ma guardò alle vicende giuridiche in rapporto alle dinamiche sociali e alle forme di governo. Nel sostenere che il *Corpus juris* era stato il prodotto di un'evoluzione che, a partire dall'età del principato, aveva condotto il diritto romano a essere sempre maggiormente permeato dall'*aequitas naturalis*, lesse l'*instauratio* bassomedievale del diritto giustiniano in connessione con il superamento degli assetti giuridici che erano stati propri dei governi aristocratici dei secoli precedenti. A promuovere quel cambiamento erano stati i governi popolari e soprattutto le monarchie, che avevano operato per spezzare le cristallizzazioni cetuali e imporre un comune assoggettamento alla legge<sup>145</sup>. Insomma, per dirla con Ajello, le monarchie erano state promotrici della «giustizia uguale»<sup>146</sup>.

Nel fare riferimento all'*instauratio* del diritto romano Vico usava le consuete espressioni di quanti ponevano alla base delle loro apologie romanistiche il *consensus gentium*. Nel *De uno* scriveva che quel diritto, «naturalis aequitatis plenissimum», era stato «receptum [...] communi gentium consensu» in Italia e successivamente in Germania, Francia, Spagna, Ungheria, Svezia, Belgio e Inghilterra. Ma precisava che ciò era avvenuto dopo che era stato sepolto a lungo nei secoli in cui «omnia ferme Europae regna optimatibus, vulgo baronibus premerentur»<sup>147</sup>. Nella *Scienza nuova* del 1744 ribadiva che il «Corpo del diritto civile romano e quello del diritto canonico» erano stati recepiti dai «sovrani» e dalle «potenze d'Europa dappertutto, ne' loro Stati reali e nelle repubbliche libere»<sup>148</sup>. L'avere

<sup>144</sup> Ivi, pp. 41-43.

<sup>145</sup> G. Vico, *Principi di scienza nuova 1744*, in Id., *Opere filosofiche*, cit., lib. IV, sez. XIII, cap. II, pp. 668-669, lib. IV, sez. XII, cap. III, p. 666, lib. V, cap. II, p. 692.

<sup>146</sup> R. Ajello, *Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi*, Napoli, Consorzio editoriale Fridericiana - Edizioni scientifiche italiane, 1996, pp. 76-85.

<sup>147</sup> G. Vico, *De universi iuris uno principio et fine uno liber unus*, in Id., *Opere giuridiche. Il diritto universale*, con introduzione di N. Badaloni, a cura di P. Cristofolini, Firenze, Sansoni, 1974, cap. CCVI, n. 2, p. 315.

<sup>148</sup> G. Vico, *Principi di scienza nuova 1744*, cit., lib. I, sez. II, XCII, p. 454.

Vico legato la restaurazione del diritto giustiniano a specifiche circostanze sociali e politiche segnava un netto superamento della visione, condivisa appieno da Duck, secondo cui il diritto era, alla resa dei conti, una dimensione sapienziale autonoma dalla contingenza storica. Peraltro, come si è visto, in un clima segnato dall'emergere di nuovi fermenti culturali quale era quello preilluministico, poteva accadere che persino un'intransigente apologia romanistica quale quella di D'Asti contenesse significative aperture verso una visione critica del ruolo svolto dalla scienza giuridica.

Giudizi critici erano presenti anche nell'opera di un giurista cartesiano come Gravina. Ad esempio, nell'*In auspicatione studiorum oratio de sapientia universa* egli leggeva come una conseguenza del declino delle libertà repubblicane l'eclissi dell'oratoria romana e il subentrare al suo posto della giurisprudenza<sup>149</sup>. Nelle *Origines iuris civilis* Gravina giustificava sulla base di argomenti realistici l'impiego degli *arcana juris*, ossia della necessità di neutralizzare il *livor* dei ricchi e l'*amentia* della *multitudo*<sup>150</sup>. Ma nell'orazione *Pro Romanis legibus*, ricalcando il precedente alciato della comparazione fra diritto romano e filosofia greca, metteva a confronto i limiti dell'oratoria greca, che avevano avuto come conseguenza che la trattazione delle cause fosse affidata all'arbitrio dei giudici, con i pregi della giurisprudenza romana. Giurisprudenza che, essendo priva di *affectiones*, era l'unica a poter garantire il dominio della ragione sulle passioni<sup>151</sup>. Come per Duck, per Gravina la scienza giuridica costituiva un fondamentale antidoto all'arbitrio. Analogo giudizio comparativo sull'oratoria greca e sulla giurisprudenza romana era nello scritto che introduceva le *Origines*: attraverso l'invenzione della giurisprudenza la *contemplatio*, che presso i Greci era «ociosa & iners», era stata resa «operosa» e «frugifera»<sup>152</sup>. Peraltro, a differenza di Duck, Gravina coinvolgeva in un giudizio positivo l'intera civilizzazione romana, compreso ciò che atteneva strettamente alla vicenda politico-militare di quel popolo. Nell'orazione *De Jurisprudencia* scriveva che con le loro conquiste i Romani avevano avuto la possibilità di svolgere la loro missione civilizzatrice nei confronti di una molteplicità di popoli, ai quali, lungi dall'aver fatto sentire il *jugum servitutis*,

<sup>149</sup> G. Gravina, *Scritti critici e teorici*, a cura di A. Quondam, Roma-Bari, Laterza, 1973, pp. 353-354.

<sup>150</sup> J.V. Gravinae, *Originum juris civilis, lib. III*, in Id., *Opera*, cit., cap. VIII, p. 312.

<sup>151</sup> G. Gravina, *Scritti*, cit., p. 450.

<sup>152</sup> J.V. Gravinae, *Ad cupidam legum juventutem* (senza numerazione delle pagine), in Id., *Opera*, cit.

avevano donato la *vera libertas* estirpando i loro *mores ferini*<sup>153</sup>. Nel *De Romano Imperio* il giurista calabrese affermava che le conquiste romane, se talvolta erano state prive di giustificazioni, erano state rese successivamente giuste dalla *communio juris* realizzata dall'Impero<sup>154</sup>. Quella di Gravina era una declinazione del consenso diversa da quella di Duck, ma che ne preservava le linee essenziali, giacché nell'opera del giurista calabrese il dato politico-potestativo era pur sempre sublimato attraverso elementi di natura culturale.

Un'enfatica adesione alla teorica del consenso espresse anche Rapolla, che si era formato anch'egli in un contesto culturale aperto al nuovo pensiero. Nella *Difesa della giurisprudenza*, scritta in polemica con i *Difetti* muratoriani, il giurista di Atripalda riprese il confronto fra l'oratoria greca e la giurisprudenza romana, concluso *more solito* a favore di quest'ultima<sup>155</sup>. Come in Duck, in Rapolla l'apologia romanistica aveva il suo corrispettivo in un netto ridimensionamento dei diritti statutarî<sup>156</sup>. Ma già nel *De jurisconsulto*, nel replicare alla tesi di Grozio secondo cui non era possibile riordinare il diritto positivo in quanto, mentre i «naturalia» erano sempre «eadem», variavano «quae ex constituto veniunt», aveva scritto che erano soggetti a variare i «principum placita», ma non i «responsa prudentium», che erano redatti da *sapientissimi viri* con la guida del diritto naturale<sup>157</sup>. Affermazione che faceva dipendere l'apologia del diritto romano dal fatto di essere quel diritto giurisprudenziale.

## 12. *La circolazione internazionale della dottrina giuridica come ostacolo all'integrazione comunitaria*

Nella seconda metà del Settecento le critiche alla tradizione romanistica ebbero un'enorme estensione, precludendo al superamento degli assetti giurisprudenziali che si verificò con il crollo dell'Antico Regime. Fra gli aspetti più significativi delle polemiche illuministiche vi fu la critica di quella *koinè* del diritto

<sup>153</sup> G. Gravina, *Scritti*, cit., p. 386.

<sup>154</sup> G. Gravina, *De Romano Imperio liber singularis*, in Id., *Opera*, cit., capp. I-II, pp. 479-480.

<sup>155</sup> F. Rapolla, *Difesa della giurisprudenza*, Napoli, nella stamperia di Giovanni de Simone, 1744, cap. IX, p. 157.

<sup>156</sup> Ivi, cap. VI, p. 94.

<sup>157</sup> F. Rapolla, *De Jurisconsulto, sive de ratione discendi, interpretandique Juris Civilis libri duo*, Napoli, excudebat Felix Musca, 1726, lib. I, pp. 63-64.

comune che era il più solido punto di appoggio del potere dei togati. Particolarmente efficaci furono, al riguardo, i giudizi di Domenico Ceri. Questi espresse una valutazione radicalmente critica della stessa *instauratio* bassomedievale del diritto giustiniano: la «favola» della riscoperta delle Pandette ad Amalfi non aveva fatto altro che introdurre la barbarie nel foro con la pretesa di svellerla. In realtà, quello era stato l'atto di nascita di un processo che aveva portato a un incremento esponenziale della produzione dottrinale. I forensi, lungi dal farsi carico del bene comune, avevano piegato le loro interpretazioni all'interesse proprio e a quello dei «litiganti». L'accrescersi del potere dei giuristi fu favorito dal carattere sovranazionale della produzione giurisprudenziale. I «forensi» di ciascun «dominio», avendo «stretto [...] un indissolubil nodo d'amicizia, ed alleanza con quegli d'un altro Popolo», inaugurarono «fra di loro un commercio scambievole di Leggi, interpretazioni, e teoriche». Così essi «si assuefecero a far in ogni occorrenza capitale degl'altri», con la conseguenza che divenne frequente rifarsi a sentenze emanate da tribunali di Stati esteri i cui popoli avevano interessi spesso opposti. Ciò fu innanzitutto all'origine di un'estrema rarefazione dei paradigmi normativi. La recezione di dottrine straniere ebbe come conseguenza che furono introdotti «nella Legislazione d'una Provincia, e d'uno stato tant'arbitri, e dispotici Riformatori, quanti in questo gran mare di Leggi appariscono per l'universo mondo scrittori, ed interpreti»<sup>158</sup>. Ma la recezione massiccia e acritica di materiali romanistici non amalgamati con la legislazione statutaria fu nello stesso tempo all'origine di un impoverimento della vita giuridica.

Un ulteriore segno dell'abbandono, da parte di Ceri, del riferimento alla *koinè* culturale del diritto comune come punto di forza era la motivazione nazionalistica da lui addotta a sostegno all'adozione di un diritto di stampo legislativo. Egli scriveva infatti che spettava all'Italia realizzare per prima una riforma legislativa poiché era stata «quella, che colle sue Pandette ha dato, per così dire, Legge alle Nazioni tutte più colte»<sup>159</sup>.

Il tema del depauperamento che alla vita giuridica era derivato dall'*instauratio* bassomedievale del diritto giustiniano era presente anche in Galanti. Questi aveva in comune con i teorici del consenso la distinzione di piani fra la vicenda politico-militare e quella giuridica dei Romani. A suo avviso, il sistema imperiale

<sup>158</sup> D. Ceri, *Prodromo all'estirpazione del pirronismo dalla ragion civile d'Italia*, s. I., 1769, *Parte prima*, cap. I, pp. 2-5.

<sup>159</sup> Ivi, *Parte prima*, capp. I-II, pp. 7-8.

che quel popolo aveva edificato era stato oppressivo, come lo erano stati il «dispotismo domestico» e la schiavitù. La legislazione aveva espresso l'irrazionalità di quegli assetti di potere. Ma altra cosa era stata la giurisprudenza romana, alla quale l'intellettuale sannita non lesinava apprezzamenti<sup>160</sup>. Tuttavia, quella valutazione non era la premessa di un'ipostatizzazione delle categorie romanistiche. In primo luogo, infatti, Galanti, analogamente a Giannone e a Muratori, non dava una valutazione negativa dei diritti germanici. Inoltre, criticava anch'egli le modalità con cui era avvenuta l'*instauratio* bassomedievale del diritto giustiniano. Infatti, scriveva che proprio «mentre l'Italia risorgeva con una nuova lingua», il nuovo diritto civile «era scritto nel dialetto dell'antica Roma», lingua della quale si serviva peraltro anche la «nuova Roma», che «si faceva obbedire e rispettare [...] colla forza della religione». Ancora una volta quello della lingua si rivelava essere un problema di cruciale importanza. Per Galanti, come per Montaigne, l'adozione di una lingua «straniera» da parte dei giuristi era stato il segno della loro separatezza. A ciò andava aggiunto che il diritto romano, con le sue sottigliezze, aveva alimentato le cavillazioni forensi. Ma, in generale, l'intellettuale sannita affermava che l'influenza esercitata dalle due componenti del diritto comune, quella romanistica e quella canonistica, aveva ritardato i progressi della legislazione. Infatti, «le leggi di Roma antica e moderna», se per un verso avevano «dato un ordine che non si avea», per l'altro avevano «represso i progressi della riordinazione civile con un misto di massime, d'interessi e di principj». Considerazione che aveva come punto di approdo una netta polemica antigiusprudenziale. Notevole era, in proposito, la notazione secondo cui il causidico diventava «rispettabile al genere umano della sua patria [...] con rinvenire gli argomenti legali nel fatto di altri secoli, di altri paesi, di altre forme di governo»<sup>161</sup>. I giuristi, servendosi di materiali appartenenti ad altre epoche storiche e a differenti contesti geografici, ritardavano i progressi dell'organizzazione civile e non contribuivano a rinsaldare il senso di appartenenza comunitaria. Per Galanti, come per Ceri, l'esistenza di una comunità giuridica sovranazionale era un elemento di debolezza e non di forza.

Con il crollo dell'Antico Regime e il connesso superamento dello Stato giurisdizionale erano nate le premesse di un ridimensionamento del ruolo della giu-

<sup>160</sup> G.M. Galanti, *Testamento forense*, a cura di I. Del Bagno, Cava de' Tirreni, Di Mauro, 2003, t. I, cap. I, n. 2, pp. 62-64.

<sup>161</sup> Ivi, t. I, cap. I, nn. 3-4, pp. 66-71.

risprudenza. Il codice era stato l'emblema di quel cambiamento. Ma quando, nel 1806, vedeva la luce il *Testamento forense*, in Francia aveva già conosciuto il proprio epilogo una vicenda che era partita dal radicalismo antigiusprudenziale della Rivoluzione ed era approdata alla redazione di un codice che aveva recepito in maniera massiccia le elaborazioni della dottrina romanistica d'Antico Regime. Il che aveva finito per attenuare in maniera significativa la portata della discontinuità segnata dalla codificazione. Perciò, nell'Ottocento non venne meno il fenomeno della circolazione internazionale delle dottrine e degli usi giurisprudenziali. La forte incidenza del modello codicistico francese, specie civile, favorì ad esempio, in Italia, una massiccia importazione della letteratura giuridica francese e dei repertori giurisprudenziali del paese d'Oltralpe. Fu ampia la diffusione delle traduzioni dal francese, che ebbero il proprio epicentro a Napoli. Si trattava spesso, significativamente, di testi corredati da riferimenti alle discipline romanistiche che, secondo i loro autori, avevano costituito i precedenti di quelle codicistiche. Solo negli anni Settanta del XIX secolo si assistette a un'eclissi della letteratura giuridica francese e a una crescente influenza di quella tedesca. Ossia della Pandettistica, che era nata da quella Scuola storica che, in polemica con il codicocentrismo illuministico, aveva fortemente valorizzato il ruolo della dottrina, ponendosi in sostanziale continuità con la scienza giuridica d'Antico Regime. In quella rinnovata circolazione internazionale dei modelli giuridici europei era innegabile che vivesse una parte significativa dell'eredità del patrimonio giurisprudenziale del diritto comune.

PART 2

TRANSLATIONS AND LEXICOGRAPHY



Frédéric Duval

*L'apport des traductions médiévales  
du Corpus juris civilis (XIII<sup>e</sup> s.) à l'élaboration  
d'une terminologie juridique en français*

Fra il 1240 e il 1285 comparvero in Francia diverse traduzioni del *Corpus* di Giustiniano, che contribuirono allo sviluppo della terminologia giuridica in francese. Dopo una panoramica sul contesto, si analizzano le modalità principali di denominazione di nuovi concetti (neologismi semantici, tentativi di evitare le equivalenze automatiche, prestiti formali) e la tensione fra la creazione di un nuovo lessico e la sua successiva evoluzione. Infine si discute l'uso, apparentemente contraddittorio, di un linguaggio specialistico in testi divulgativi.

Between 1240 and 1285, France witnessed several translations of Justinian compilations. These translations contributed to the development of legal terminology in French. After a brief overview of the context, we examine the main ways by which new concepts were referred to (semantic neology, avoidance of automatic equivalence, formal borrowings), and the tension between the fixation of a new lexicon and its subsequent transformation. Finally, we consider the seemingly contradictory use of specialised language in popularizing texts.

Diritto romano, traduzione, francese antico, terminologia.

Roman Law, translation, Old French, terminology.

Entre 1240 et 1285, la France a connu un phénomène massif de traduction des compilations justiniennes<sup>1</sup>. Nous sont parvenues deux traductions des *Institutiones*, quatre des neuf premiers livres du *Codex*, trois du *Digestum vetus*, une de l'*Infortiatum* et des *Tres libri*, sans compter les différentes versions d'une version française de l'*Authenticum*. Et il ne s'agit que de traces d'un mouvement bien plus large, puisque plusieurs traductions ont été perdues. Quand on sait que le *Digeste*

<sup>1</sup> Les compilations citées du *Corpus juris civilis* sont abrégées "D." pour *Digestum*, "C." pour *Codex* et "Inst." pour *Institutiones*. Les traductions françaises sont mentionnées par des sigles en italique, D2, D3, D4... pour les traductions du *Digestum*; C1, C2, C3... pour celles du *Codex*. Les numéros affectés aux traductions reprennent ceux du répertoire de ces traductions et de leurs manuscrits dans F. Duval, *Le Miroir des classiques*, Paris, École nationale des chartes, en ligne: <[http://elec.enc.sorbonne.fr/miroir\\_des\\_classiques](http://elec.enc.sorbonne.fr/miroir_des_classiques)>.

est à lui seul une fois et demie plus long que la Vulgate, on mesure l'ampleur du phénomène.

Il est désormais établi que s'est progressivement construit le projet collectif de disposer en français de l'intégralité du *Corpus juris civilis* tel qu'il circulait en latin au Moyen Âge, sous forme de cinq volumes. Les traductions ne se substituent pourtant en rien aux textes originaux: commentaires linéaires du texte latin, elles ne sont guère éloignées de la *lectio* universitaire réduite à sa forme minimale, paraphrastique. De ce fait, elles rendent compte de toutes les notions et mots du latin en un travail colossal de *translation*. Visant à «écrire le droit romain en français», cette entreprise n'a pu y parvenir sans contribuer à l'élaboration d'un lexique du droit romain en français. L'importation de concepts juridiques nouveaux, qu'il convient de verbaliser, provoque inévitablement des innovations lexicales. Il s'agira ici de saisir l'apport des traductions françaises du *Corpus juris civilis* à l'élaboration en français d'une terminologie issue d'un nouvel ordre juridique, tout en insistant sur les problèmes méthodologiques posées par une telle enquête<sup>2</sup>.

### 1. *Contexte de production et de diffusion immédiats*

Afin de comprendre les solutions lexicales adoptées par les traducteurs, rappelons brièvement quelques paramètres contextuels qui les ont déterminées, au moins partiellement.

#### 1.1. *Le droit romain vu des traducteurs*

Pour les légistes du XIII<sup>e</sup> siècle, le *Corpus juris civilis* est le droit par excellence: il «contient la solution à tous les problèmes auxquels le juriste, à toutes les époques et en tous lieux, peut être confronté»<sup>3</sup>. Il peut s'appliquer en qualité de *jus commune* en l'absence de *jus proprium*. Toutefois, comme de nombreuses dispo-

<sup>2</sup> Une présentation complète de l'ensemble des traductions françaises du *Corpus juris civilis* est désormais disponible. Cf. *Les traductions médiévales des compilations de Justinien*, éd. F. Duval (avec la collaboration d'H. Biu, de G. Pastore et de V. Mariotti), Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2024. On trouvera dans cet ouvrage des développements souvent plus approfondis que ceux donnés ici.

<sup>3</sup> J. Krynen, *À propos de l'État de justice. L'idéologie de la magistrature ancienne*, vol. 1, Paris, Gallimard, 2009, p. 142.

sitions romaines s'appliquent difficilement à la société médiévale, les glossateurs, soucieux de la pratique, visent l'adaptation autant que l'interprétation. De même, les traducteurs «s'attachent autant à la réhabilitation d'un héritage intellectuel qu'à son exploitation concrète»<sup>4</sup>. Ils se soumettent aux normes linguistiques de la culture cible afin que leur traduction puisse y trouver sa place. Tout comme les commentaires latins du *Corpus juris civilis*, les traductions servent à s'approprier le droit romain. Les traducteurs procèdent donc à des arbitrages constants entre le marquage conceptuel de la distance et de la proximité: d'un côté le droit romain est distant par son système juridique et par la civilisation romaine qui l'a suscitée et pour qui il a été conçu; de l'autre, il ne peut s'afficher comme totalement étranger à la société médiévale, qui en tire bénéfice pour rationaliser son droit. Le but des traducteurs est utilitaire: alors que les autorités publiques diverses, seigneuriales, municipales, princières, peuvent de moins en moins ignorer les *leges* romaines, il importe de permettre à des responsables et administrateurs qui ne sont pas de bons latinistes ou des juristes confirmés d'accéder à ces textes.

L'appropriation et l'adaptation rencontrent vite des limites. L'autorité dont jouissent les compilations justiniennes conduit les traducteurs à une "fidélité" au latin, qui se manifeste jusque dans la présentation et la diffusion matérielle des traductions. Or transmettre de façon rigoureuse et complète le sens des compilations requiert un haut degré de conceptualisation, d'abstraction et de maîtrise des techniques de traduction, en raison des discordances entre les systèmes et langues juridiques du latin et du français<sup>5</sup>. Le défi est même d'ordre plus général, puisqu'en traduisant des règles de droit, on "importe" un type d'organisation sociale potentiellement éloigné de celui que connaît le public de la traduction. Les traducteurs médiévaux du droit romain ont dû combattre ces discordances et pratiquer le droit comparé avant l'heure. En bâtissant des ponts linguistiques et juridiques entre le *Corpus juris civilis* et leur propre ordre juridique et social, ils se lançaient dans une aventure transculturelle<sup>6</sup>.

Comme un texte prescriptif ne se traduit pas de la même façon qu'un texte descriptif, leur travail était compliqué par le statut mouvant des compilations.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Sur la fonction de la traduction comme pont entre différents ordres juridiques, voir J.B. White, *Translation as a Way of Understanding the Language of Law*, dans *Ordinary Language and Legal Language*, éd. B. Pozzo, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 61-81.

<sup>6</sup> S. Šarčević, *Challenges to the Legal Translator*, dans *The Oxford Handbook of Language and Law*, éd. P.M. Tiersma et L.M. Solan, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 187-199, à la p. 188.

Sous Justinien, la fonction primaire du *Corpus juris civilis* était prescriptive, puisque le contenu des compilations avait valeur légale. À l'heure de leur traduction en français, les compilations relèvent d'un entre-deux, où la valeur primaire, devenue descriptive, s'accompagne à titre secondaire d'une valeur prescriptive, puisque les compilations nourrissent le droit positif contemporain par l'intermédiaire d'une élaboration doctrinale (une partie des dispositions romaines a été intégrée par exemple à la procédure romano-canonique). Les traducteurs médiévaux sont donc confrontés à une discordance de visée entre le texte (prescriptif) original et celui de leur traduction.

Les choix lexicaux adoptés reflètent ce rapport complexe avec le droit romain, parcouru de multiples tensions entre altérité et proximité, autorité et adaptation, descriptif et prescriptif.

### 1.2. *Le développement de la textualité juridique en français*

Les traductions françaises des compilations justiniennes s'inscrivent dans le cadre d'un essor tout azimut et spectaculaire de l'écrit juridique en français, dans l'aire géographique où elles naissent et se diffusent (partie parisienne et occidentale du domaine d'oïl).

Plusieurs œuvres majeures du droit canonique passent en français en même temps que le droit romain: le *Décret* de Gratien, traduit dans l'ouest de la France dans la première moitié du XIII<sup>e</sup> siècle; les *Décrétales* de Grégoire IX (1234), traduites entre 1238 et 1245, sans doute à Paris; l'*Ordo judicarius* de Tancrede de Bologne (1214-1216), traduit entre 1242 et *ca* 1253, mais probablement au début de cette fourchette chronologique.

C'est également durant les mêmes décennies que sont sans doute rédigées les premières compilations coutumières en français. L'Anjou et le Maine présentent peut-être les textes les plus anciens (milieu du XIII<sup>e</sup> s.). En Normandie, le *Très ancien coutumier de Normandie* a sans doute été traduit entre 1248 et 1270. Quant au *Grand coutumier de Normandie* (*Summa de legibus in curia laicali*, après 1235), il est traduit en prose entre 1270 et 1302 et en vers *ca* 1280. En dehors des exemples normands et angevins, les premières mises à l'écrit en français d'éléments coutumiers sont étroitement liées aux traductions des compilations justiniennes, dont la langue – et leur lexique en particulier – a peut-être exercé une incidence sur la forme écrite de ces "textes coutumiers". Au rang de ceux qui empruntent aux traductions du *Corpus*, mentionnons les *Poines de la duchée d'Orléans* (avant 1256), le *Conseil à un ami* de Pierre de Fontaines (*ca* 1253-1259)

et le *Livre de justice et plet* (ca 1260), qui tire son plan et l'essentiel de sa matière du *Digeste*. Citons enfin les Établissements de saint Louis (fin 1272-début 1273), liés à Orléans, tout comme *Livre de justice et plet*. Destiné aux praticiens, ce recueil met en parallèle le droit romain avec le droit coutumier, sans pour autant que l'on y trouve trace d'une utilisation des traductions françaises.

Dans la première moitié du XIII<sup>e</sup> siècle, en contexte francophone, la coutume et la jurisprudence s'écrivent aussi dans les États latins. L'intense activité juridique qui a animé l'Outremer durant une bonne partie du XIII<sup>e</sup> siècle est bien connue, tant dans le royaume de Jérusalem que dans la principauté d'Antioche et le comté de Tripoli<sup>7</sup>. Les débats à la cour et en dehors ont débouché sur des traités à la base de notre connaissance des statuts de la Terre sainte. Rois, barons et grands feudataires se sont passionnés pour les questions juridiques. De cette effervescence sont nés les traités, tous rédigés en français, rassemblés dans les *Assises de Jérusalem*. Cette pratique de l'écrit juridique en français dans les États latins n'a pu échapper à Louis IX au cours du séjour en Syrie de 1250 à 1254.

Le mouvement de traduction épouse enfin la chronologie et à la géographie du recours au français dans les chartes. «Le cœur du pays français, délimité par les vallées de la Loire et de la Seine, de même que la Bretagne ne commencèrent à utiliser la langue vernaculaire qu'un peu plus tard, vers le milieu du XIII<sup>e</sup> siècle»<sup>8</sup>. Présentant des estimations de chartes antérieures à 1270 par départements, J. Monfrin relève le faible nombre d'originaux conservés dans le Centre, l'Yonne, la Nièvre, l'Allier, le Cher et le Loiret totalisant de 50 à 100 pièces, mais aussi en Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe. Les départements normands ne comptent que quelques unités. À Paris, alors que la chancellerie royale s'en tient au latin, on observe un essor à partir du moment où, en 1260, la prévôté adopte le français pour ses actes de juridiction gracieuse<sup>9</sup>.

La convergence chronologique de l'essor du français écrit juridique est manifeste. Au stade actuel de la recherche, des enquêtes comparatives entre les dif-

<sup>7</sup> Voir en particulier J. Praver, *Crusader Institutions*, Oxford, Clarendon Press, 1980. Pour une synthèse, voir M. Balard, *Gli statuti della Terrasanta (secoli XII-XIII)*, dans *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale: Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, éd. G. Rossetti, Napoli, Liguori, 2001, pp. 367-377.

<sup>8</sup> S. Lusignan, *La langue des rois au Moyen Âge: le français en France et en Angleterre*, Paris, PUF, 2004, p. 47.

<sup>9</sup> Voir en dernier lieu P. Videsott, *Le plus ancien document en français de la Prévôté de Paris. Édition et considérations historico-linguistiques*, dans «Medioevo Romano», 44, 2020, pp. 281-304.

férents corpus mentionnés seraient souhaitables pour déterminer l'origine des innovations linguistiques (lexicales et syntaxiques), le rythme et les modalités de leur diffusion, et par conséquent pour mieux cerner la place qu'occupent les traductions juridiques dans ce processus multimodal.

### 1.3. *Les acteurs des traductions*

Les traductions ne sont accompagnées d'aucun péri-texte (prologue, colophon, etc.) susceptible de nous renseigner sur l'identité de leur traducteur ou de leur commanditaire. En outre, les premiers possesseurs des manuscrits les plus anciens sont presque tous inconnus.

À défaut de données biographiques, il est possible de dresser un portrait robot des traducteurs et de leurs compétences. À l'exception de celui de *D5*, les traducteurs sont tous de bons juristes qui comprennent bien les subtilités et mécanismes complexes du droit romain, et qui recourent à des équivalences fonctionnelles souvent convaincantes, prouvant leur maîtrise des ordres juridiques romain et contemporain. Ils sont aussi d'excellents latinistes: il est rare de les prendre en défaut dans une analyse syntaxique et leur connaissances lexicales, en matière juridique tout au moins, sont de bon niveau, moins pour les *realia* qui échappent au domaine du droit.

Mais ce qui est le plus remarquable, sans doute, est la maîtrise de la langue française dont ils font montre. Nous avons affaire à des professionnels de l'expression du droit savant en français, qui réussissent à rendre un message complexe formulé en latin, dans une syntaxe et un lexique éloignés des structures du français. Cette tâche n'est pas à la portée de n'importe quel civiliste, tout savant soit-il, car elle nécessite des compétences techniques en matière de pratique de la traduction. L'homogénéité des résultats prouve que les traducteurs étaient agueris et sans doute formés à l'exercice de la traduction, peut-être au travers un enseignement qui leur aurait inculqué des normes lexicales.

L'un des points aveugles du dossier est l'implication du pouvoir capétien dans cette vaste entreprise de traduction, qui se déroule presque totalement durant le règne de saint Louis, au moment où l'influence du droit romain croît sensiblement. Le roi ne pouvait ignorer l'existence de ce mouvement de traduction, mais rien ne prouve qu'il l'ait appuyé ni qu'il a été destinataire de manuscrits. Plusieurs traductions tiennent compte de la conception capétienne de l'autorité royale (en particulier dans les allusions à la fin de la royauté romaine et aux pouvoirs de l'empereur), mais ce comportement indique tout au plus que

certains traducteurs, visant peut-être des lecteurs proches du pouvoir royal, ont intégré un paramètre politique à leurs traductions, alors que d'autres se sentent plus libres et demeurent fidèles au texte-source, renvoyant l'interprétation politique au lecteur. Cette adaptation aux conceptions et pratiques capétiennes du droit ne permet à elle seule de conclure ni à une commande ni même à un patronage royal.

D'ailleurs, toutes les traductions ne proviennent pas d'un même centre et ne participent pas toutes à un même projet. L'analyse de chaque projet a mis en évidence l'existence d'un noyau partageant des caractéristiques communes (normes linguistiques, procédés de traduction, conception du pouvoir royal...) et de traductions qui s'en éloignent plus ou moins nettement. Les retraductions qui prennent appui sur des traductions précédentes avec report au latin tendent à renforcer le noyau central et à conférer à l'ensemble du corpus de traduction un effet de stabilité lexicale, puisque les solutions précédemment adoptées sont en majorité reconduites.

Le milieu des hommes de loi et des administrateurs est généralement présenté comme la cible privilégiée des traductions du *Corpus juris civilis*. Si la diffusion est sans aucun doute liée à la formation et au développement de juristes professionnels<sup>10</sup>, il demeure impossible de savoir si ces traductions, voire la pratique même de la traduction, avaient une place dans la formation juridique proprement dite<sup>11</sup> ou si elles étaient destinées à des personnes intéressées par le droit romain en position professionnelle académique (juristes) et, surtout, non-académique.

Un nouveau public éprouve le besoin d'accéder aux *leges*, afin de rendre la justice en s'appuyant à la fois sur le droit romain et sur la coutume. Pierre de Fontaines répète l'importance de ces deux sources du droit, «Car li avis est molt perilleus, qui ne siut ou loi escrite ou costume aprobee»<sup>12</sup>. Au niveau le plus élevé du gouvernement du royaume, les deux droits sont mis à contribution. En toute cause examinée à la *curia regis*, la coutume demeure le point de départ, mais «dans l'interprétation et l'application de la coutume, les conseillers em-

<sup>10</sup> Cf. J.A. Brundage, *The Medieval Origins of the Legal Profession: Canonists, Civilians and Courts*, Chicago, University of Chicago Press, 2008.

<sup>11</sup> La seule exception est la traduction en vers des *Institutes*, explicitement composée pour accompagner l'apprentissage d'un jeune Gascon.

<sup>12</sup> *Le Conseil de Pierre de Fontaines, ou Traité de l'ancienne jurisprudence française*, éd. A.-I. Marnier, Paris, Durand-Joubert, 1846, p. 5.

pruntent des éléments de la technique juridique des droits savants»<sup>13</sup>. Toutefois, à l'exception de Pierre de Fontaines, nous n'avons pas de preuves de la lecture des compilations justiniennes en français dans l'entourage royal. Mais l'on peut légitimement se demander si une partie des exemplaires copiés au XIII<sup>e</sup> siècle et présents dans la Librairie du Louvre à la mort de Charles V, n'avaient pas intégré les collections royales de Louis IX, de Philippe III le Hardi ou de Philippe le Bel.

## 2. Principales caractéristiques du lexique juridique attesté dans les traductions

Conformément aux usages de la traduction contemporaine, l'emprunt formel au latin n'est pas ordinairement admis. Lorsque de nouveaux lexèmes latins sont à verbaliser en français, la nomenclature au passage d'une langue à l'autre tend à se réduire, et la polysémie augmente (ainsi de *demande* employé au sens de 'question', mais aussi de 'action juridique'). La polysémie interne (plusieurs sens juridiques pour une forme, comme dans *procurateur*) se distingue de la polysémie externe (mots ayant des sens juridiques et non-juridiques, du type *marchié* ou *demande*). La polysémie interne est particulièrement difficile à saisir dans des formes qui servent à exprimer des concepts distincts en droit canonique, en droit romain et en droit coutumier. L'exemple le plus spectaculaire est celui de *douaire*, employé au sens de 'dot' en droit romain et de 'donation du mari à l'épouse' en droit coutumier<sup>14</sup>. Le processus de "terminologisation" est complexe à retracer si l'on prend en compte non seulement le traducteur (expert), mais son lecteur, dont on ignore dans quelle mesure et à partir de quand il a intégré la néologie sémantique engendrée par l'emploi romain.

Dans les traductions, la polysémie résulte principalement de couples d'équivalences figés entre latin et français. Ainsi dans cette traduction de *imperium* par *commandement*, le sens de 'délégation de la souveraineté de l'État comportant le commandement militaire et la juridiction', n'est pas évident pour qui ne fait pas le chemin inverse du traducteur et ne remonte pas au substantif latin:

<sup>13</sup> J. Hilaire, *La construction de l'État de droit: dans les archives judiciaires de la cour de France au XIII<sup>e</sup> siècle*, Paris, Dalloz, 2011, p. 328.

<sup>14</sup> La polysémie interne est très commune en droit savant français, notamment dans l'expression de la procédure romano-canonique où sont utilisés des mots de la langue courante ou du droit coutumier pour exprimer des concepts tirés du droit romain et du droit canonique. De cette situation naît une certaine insécurité sémantique.

Tutoris datio neque **imperii** est neque iurisdictionis, sed ei soli competit, cui nominatim hoc dedit vel lex vel senatus consultum vel princeps<sup>15</sup>. (D. 26.1.6.2)

Dons de deffendeur n'appartient pas a **comandement** ne a juridicion, mes cil seulement le puet doner a qui la loi ou li conseulz au senat ou li princes l'a otroié par non. (Enforçade)

## 2.1. *Les procédés*

Afin de gagner en précision, plusieurs procédés sont appliqués. L'un des plus fréquents consiste à éviter les couples figés d'équivalences. De cette façon, les traducteurs réduisent la polysémie interne en évitant d'importer en français la polysémie du latin. Gênés par la polysémie de *libellus*, qui, en C. 2.12.25.2, a le sens de 'certificat' et non celui de 'libelle d'accusation', très courant en matière procédurale romaine et romano-canonique<sup>16</sup>, les traducteurs adoptent des stratégies différentes: *C1* calque le latin, mais sa solution est rejetée par *C2* qui emploie *chartres*, tandis que *C3*, pourtant d'ordinaire plus complète, préfère l'omission à la traduction par *libelle*, dont les sens lexicalisés ne correspondent pas au sens de 'certificat':

Quod si nullum in hac parte consensum praebuerint, ut **libelli** aut tituli eorum nominibus aedibus adfigantur alienis, eatenus in eos qui fecerint vindicetur, ut adfecti plumbo perpetuis metallorum supplicii deponentur<sup>17</sup>. (C. 2.14.1.2)

*C1*: E se il n'ont en ce donné nul assentement que **libelle** ou tytre soient en leur non mis en autrui mesons.

*C2*: E se li puissant ne se sont pas assenti à ceste tricherie que leur **chartres** ou leur titres soient mis en autrui choses.

*C3*: E se il ne s'i consentent de rien et leur tytre ou leur non sont mis en autrui mesons.

<sup>15</sup> Traduction en français moderne: «Le pouvoir de nomination d'un tuteur n'appartient ni à l'*imperium* ni au pouvoir juridictionnel des magistrats; elle n'appartient qu'à celui seulement qui l'a reçue nominativement d'une loi, d'un sénatus-consulte ou de l'empereur».

<sup>16</sup> Cf. *L'Ordinaire mestre Tancre: premier manuel de procédure en français*, éd. F. Duval, Paris, École nationale des chartes, 2023, glossaire, s.v.

<sup>17</sup> Traduction en français moderne: «S'ils n'ont manifesté aucune approbation en faveur de cette fraude, et que l'inscription de leur nom a été affichée sur des édifices qui ne leur appartiennent pas, que l'on punisse ceux qui ont agi ainsi, en les condamnant à perpétuité aux peines des mines».

Le traducteur de *D3* se méfie des cognats, y compris de ceux employés dans la traduction *D2*, sur laquelle il s'appuie. Cette attitude tient peut-être au public visé, moins aguerri au discours juridique que celui de *D2*, et donc moins capable de repérer des néologismes sémantiques. On retiendra, à titre d'exemple, la traduction du très polysémique *placere* par *convenancier* plutôt que par *plaire* (*D2*):

Huius edicti aequitas naturalis est. Quid enim tam congruum fidei humanae, quam ea quae inter eos **placuerunt** servare<sup>18</sup>? (D. 2.14.1)

*D2*: La loiauté de cest banissement est naturel, quer nule chose ne s'acorde si à humaine loiauté comme garder ce qui a **pleu** as parties.

*D3*: La loiauté de cest banissement est naturel. Quel chose est si convenable à humaine foi comme garder **les choses qui sont covenanciees**?

Afin de gagner en précision, les traducteurs n'hésitent pas à multiplier les périphrases à valeur définitoire. L'équivalence entre le terme et sa définition peut être explicite, comme dans les *Institutes* en prose, qui reproduisent fidèlement le schéma latin, ou bien encore comme dans la traduction à *casus* du *Code* (*C4*) qui ajoute quelques définitions; mais bien plus souvent, les traducteurs emploient des périphrases pour rendre des concepts juridiques verbalisés par des unités lexicales simples en latin. Ce procédé offre une précision sémantique élevée, tout en évitant le latinisme, ce qui est précieux lorsque le français ne dispose pas d'unité lexicale simple pour rendre un lexème latin.

*A priori*, en vertu du principe d'économie, les périphrases sont moins adaptées que les unités simples à un usage terminologique. Pourtant, dans les traductions du corpus justinien, plusieurs périphrases figées accèdent au statut de terme<sup>19</sup>. Certaines sont "canonisées" assez vite comme *borse l'empereor* pour traduire *fiscus*. D'autres se figent plus tardivement ou se répandent moins vite comme la traduction de *usucapio* par *par longue tenue* (ex. *usucapione* (C. 2.35.1) > *par ce que il clament leur usuare* (C1); *par sesine* (C2); *par longue tenue* (C3).

<sup>18</sup> Traduction en français moderne: «L'équité de cet édit est naturelle. Qu'y a-t-il de plus conforme à la bonne foi des hommes que d'observer ce qu'ils ont convenu entre eux?»

<sup>19</sup> H. Biu (*La langue d'oïl est-elle apte à dire le droit? Réflexions sur l'élaboration du lexique juridique français*, dans *Latinum cedens: le français et le latin langues de spécialité au Moyen Âge*, éd. S. Marcotte et C. Silvi, Paris, H. Champion, 2014, pp. 187-240, aux pp. 207-209) a déjà noté et commenté le figement de périphrases, amplement confirmé par l'*Ordinaire* de Tancrede (*L'Ordinaire mestre Tancrede*, cit., pp. 48-52).

La périphrase peut se réduire à une forme minimale, comme une préposition suivie d'un substantif pour rendre un adjectif. Les traducteurs de *D3* et *D4* rejettent ainsi en D. 2.14.5 et D. 2.14.6 la traduction ambiguë de *legitimus* par *loial* (*D2*) à quoi ils substituent respectivement *par loi* et *selonc loilvient de loi*. Par ce procédé économique, *D3* et *D4* échappent à la polysémie de *loial* sans céder à la facilité du latinisme *legitime* (*D5*)<sup>20</sup>. On peut rapprocher de cet exemple de nombreuses périphrases, souvent peu figées, qui complètent le sens d'un équivalent ambigu au latin: ainsi, *vocare* (D. 2.4.1) peut être rendu par *apeler en droit* (*D2, D3*) et non simplement *apeler*; de même pour *privati* (C. 2.17.3), traduit par *privees personnes* (*C3*).

L'emploi extensif de périphrases n'est toutefois pas sans inconvénient. Si la périphrase permet de se rapprocher du sens du lexème latin, elle rompt le lien formel avec la langue-source (un lecteur verni de latin juridique n'est plus assuré de ce qui se trouvait dans la compilation latine), elle est plus complexe cognitivement (une périphrase actualise plusieurs concepts), et présente des inconvénients syntagmatiques, parce qu'elle complexifie la syntaxe et la chaîne référentielle.

Aucune des traductions, si ce n'est la très marginale et partielle *D5*, ne recourt de façon extensive au latinisme formel. Ce procédé, considéré comme une solution de facilité, revenait à renoncer au principe du commentaire, assumé par les traductions. D'autre part, les traducteurs visent à promouvoir l'acceptabilité de la doctrine romaine; or pour un public de laïcs, cette acceptabilité est nécessairement corrélée à son expression en français. Le latinisme est par conséquent à éviter. Toutefois, faute d'équivalents fonctionnels satisfaisants ou de périphrases figées, les latinismes ne sont pas exclus, à condition de demeurer limités en nombre et de ne pas perturber le lecteur en étant intrusifs. À l'inverse, un discours de vulgarisation scientifique qui passerait sous silence toute référence à la terminologie latine paraîtrait peu fiable: tribut rendu à l'*auctoritas* de l'original, le latinisme souligne à la fois des concepts-clés et spécifiques du droit romain. Sa rareté s'accorde avec la perspective assimilatrice des traductions: l'emprunt est signe d'un référent étranger à la culture d'arrivée, alors que la tendance est au gommage de l'altérité.

Le recours aux emprunts formels au latin est d'ordinaire provoqué par les lacunes conceptuelles du français et par la similitude entre les deux langues en

<sup>20</sup> Voir les traductions de *privata (causa) aut legitima aut iuris gentium* (D. 2.14.5) et de *Legitima conventio* (D. 2.14.6).

contact. Ces emprunts n'apparaissent quasiment jamais sous forme de xénismes (par ex. *plagiari* et *deditis*, *Inst. en prose*). De fait, ils subissent presque toujours une acclimatation phonético-morphologique, avant d'être employés, soit seuls, soit introduits par un verbe de nomination qui rappelle leur place au seuil de la langue (*que l'en appelle patricide*, *Inst. en vers*, ms. London, BL, Harley 4477, f. 214a (*Inst.* 4.18.6)). D'autres encore, en une sorte de combinaison de la périphrase de de l'emprunt, sont accompagnés d'une expansion lexicale qui guide leur interprétation (*restaurari* (C. 2.3.4) > *restoree par droit* (C3)). Bien des emprunts apparaissent en contexte explicatif, sans que le traducteur ait besoin de s'éloigner de la lettre latine.

Le latinisme néologique crée un mot autonymique, qui renvoie au système latin: il est à la fois transparent (pour le lecteur latiniste) et opaque (pour celui qui ne l'est pas). Ambivalent, le latinisme est tantôt un aveu d'échec, tantôt l'expression d'un surcroît de précision. Son utilisation dépend d'une multiplicité de facteurs dont le poids relatif n'est pas toujours aisé à mesurer:

La configuration du texte-source latin est naturellement à prendre en compte: s'il présente la définition d'une unité lexicale simple, la traduction périphrastique ne conviendra pas, contrairement au latinisme.

La lexicalisation du latinisme, qu'il est difficile d'évaluer sans connaître les usages oraux, est à considérer, de même que l'intérêt conceptuel du latinisme dans la terminologie en construction, notamment s'il verbalise une notion-clé.

Enfin, il ne faut pas négliger la pertinence de l'équivalent traditionnel, au cas où il en existerait: ce degré de pertinence varie avec l'exigence croissante d'exactitude que manifestent les traducteurs. Si *prevost* est longtemps perçu comme satisfaisant pour rendre *praetor*, ce n'est manifestement plus le cas à la fin du mouvement de traduction, pour *D4* et les *Institutes* en vers.

Le caractère "savant" ou non des traductions est loin d'être corrélé à l'intensité de leur latinisation. Les traducteurs les plus savants maîtrisent la terminologie française et savent quand un lexème latin a pour équivalence terminologique une forme latinisante ou non. Ainsi, en D. 2.14.1.3, *D5* est la seule traduction du *Digeste* à rendre *conventio* par *convention*, alors que *D2*, *D3* et *D4* s'accordaient sur *convenance*, preuve que la terminologie française était déjà fixée. Il en va de même de la traduction de *iure honorario*, partiellement figé en *droit au prevost/droit au preteur*, loin du latinisme *droit honorable* (*D5*)<sup>21</sup>. C'est bien le signe que

<sup>21</sup> *iure honorario* (D. 2.14.17.2) > *droit au prevost* (*D2*, *D3*); *droit au preteur* (*D4*); *droit honorable* (*D5*).

pour traduire avec succès les compilations, il faut et connaître le droit romain et la langue de spécialité qui le verbalise en français.

## 2.2. *Fixation versus évolution*

Les traductions du droit romain donnent l'image d'une création lexicale extrêmement contenue, même si l'ampleur de la néologie sémantique demeure difficile à cerner à l'intérieur du réseau terminologique. Une pression normative fixiste a dû peser sur des traducteurs influencés par des usages universitaires ou para-universitaires, autrement dit répandus dans un milieu homogène de spécialistes, qui auraient à leur tour sciemment relayé la norme et contribué à la fixation du lexique juridique savant.

La plus grande rigueur est de mise à l'intérieur de chaque traduction dans la fixité des couples d'équivalences latin-français, ce qui implique, outre un travail extrêmement soigné, un haut degré à la fois d'élaboration et de conscience de la norme en amont de la traduction. En théorie, les termes ne sont pas soumis au changement linguistique: «Si l'objet change, il faudra, en principe, changer aussi la dénomination, mais si l'objet reste le même, la dénomination doit rester stable»<sup>22</sup>. Cette caractéristique explique le conservatisme des traducteurs. La stabilité lexicale importe tout autant au lecteur peu savant (qui doit construire un savoir linguistico-juridique à partir de la récurrence des lexèmes) qu'au lecteur savant. Le lecteur semi-savant ou savant a naturellement tendance à interpréter à rebours, c'est-à-dire en assignant un équivalent latin au lexème français, ce qui peut aboutir à des erreurs d'interprétation si les équivalences lexicales varient d'un point à l'autre du texte. La plupart des traducteurs semblent s'insérer dans un mouvement qui dépasse largement la traduction d'une compilation donnée. Les *Institutes* en prose, abondamment diffusés, définissent quantité de mots français du droit romain. Ces définitions concourent à établir le noyau lexical du droit romain en français, repris par les traducteurs des compilations longues, sauf exceptions.

Les divergences lexicales entre traductions ne s'expliquent pas nécessairement par une variation terminologique. Elles peuvent tenir aux lecteurs visés. Il existait en effet, comme le souligne Philippe de Beaumanoir, deux registres du français juridique, l'un plus latinisant que l'autre, auxquels les traducteurs pouvaient puiser:

<sup>22</sup> B. Spillner, *Terminologie et connotations*, dans *Français scientifique et technique et dictionnaire de langue*, éd. D. Candel, Paris, Didier érudition, 1994, pp. 53-62, à la p. 58.

Li clerz ont une maniere de parler mout bele selon le latin. Mes li lai qui ont a pledier contre aus en court laie n'entendent pas bien les mos meismes qu'il dient en François, tout soient il bel et convenable au plet<sup>23</sup>.

Si l'on tient compte de ce paramètre, l'analyse de l'évolution lexicale devient vite incertaine. Les clercs utilisent un français latinisé (*selon le latin*), jouant de l'«effet Themis»<sup>24</sup>, autrement dit d'une expression hermétique, difficilement compréhensible du profane. Beaumanoir ne voit rien à reprocher à cette terminologie, qui est *bele* et pertinente (*convenable au plet*), sinon que le public des cours de justice ne le comprend pas. Cette remarque diastratique nous indique que les traductions s'adressaient à un lectorat qui possède au moins une compétence passive du lexique juridique des clercs en français. Elle manifeste aussi un décalage dans le jugement de latinismes entre les premiers lecteurs du XIII<sup>e</sup> siècle et le chercheur du XXI<sup>e</sup> siècle. Alors que les premiers devaient trouver très latinisantes, comme Beaumanoir, les traductions du *Corpus juris civilis*, nous avons au contraire tendance à considérer qu'elles ne le sont pas, à cause de notre fréquentation des traductions produites à partir du milieu du XIV<sup>e</sup> siècle, qui cultivent le latinisme.

Dans cet enchevêtrement des variations diaphasique, diastratique et diachronique, il est difficile de démêler la part de cette dernière. Le corpus des traductions françaises du *Corpus juris civilis* est pourtant un poste d'observation privilégié de la lexicalisation et de la terminologisation du droit romain en français, puisque l'on dispose d'un classement chronologique en partie assuré des traductions et de traditions traductives avérées ou le réviseur soupèse au regard du latin chaque proposition de *translation* de la version précédente, qu'il peut soit reconduire en la validant, soit rejeter<sup>25</sup>. En l'état de la recherche, seules quelques grandes lignes se dégagent<sup>26</sup>.

Un consensus, généralement non-latinisant, se dessine parfois en amont des traductions. Citons *contractus* (*passim*) > *marchié*; *fraude vel dolo* (*passim*) > *par*

<sup>23</sup> Philippe de Beaumanoir, *Coutumes de Beauvaisis*, éd. A. Salmon, Paris, A. Picard, 1899-1900, p. 98.

<sup>24</sup> J.-L. Souriou et P. Lerat, *Le langage du droit*, Paris, PUF, 1975, pp. 63-69.

<sup>25</sup> Pour un développement sur ce point et des exemples, cf. F. Duval, *Décrire les traductions françaises du Corpus juris civilis: du textuel au lexical et vice versa*, dans «*Rem tene, verba sequentur*». *Latinità e medioevo romanzo: testi e lingue in contatto*, éd. E. Guadagnini et G. Vaccaro, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2017, pp. 49-63.

<sup>26</sup> Vu les limites de notre information sur le contexte de production de chaque traduction, il faut procéder avec la plus grande prudence.

*barat ou par tricherie* (C1, C2, C3); *doli exceptione* (C. 2.1.8) > *exception de tricherie* (C1, C2, C3); *si emancipata es* (C. 2.2.3) > *se tu es donc hors del bail* (C1); *se tu es donc hors de bail* (C2); *se tu es hors de baill* (C3); *juramentum de calumnia* (C. 2.58.1) > *serement de verité* (C1, C2, C3), etc.<sup>27</sup>.

À défaut de solution disponible et largement consensuelle, les traducteurs tâtonnent, mais étant donné la résistance au latinisme, plus il est difficile de trouver une équivalence fonctionnelle, plus le tâtonnement se prolonge. C'est le cas de *privatus* qui ne s'accorde pas avec les structures socio-politiques médiévales, et dans une moindre mesure de *plebs*, qui se prête à la banalisation en *peuple*, mais pas dans tous ses emplois. Parfois se dégage un quasi-consensus avec une hésitation entre deux possibilités: *litigator* > *pledeur* / *cil qui plede*<sup>28</sup>.

Certaines équivalences latin/français ne se fixent jamais. Ainsi, *controversia* est rendu en D. 2.15.6 par *content* (D2), *cause* (D3), *querelle* (D4) et *controversions* (D5), mais encore par *plet* dans la traduction de l'*Infortiat* (C. 10.1.7). Le phénomène peut concerner des concepts non spécifiques au droit romain, mais susceptibles d'être verbalisés de diverses façon en français, comme dans *reus* (C. 2.1.8), rendu par *cil à qui l'en demande* (C1, C3) ou *cil qui est trez en cause* (C2); cependant l'absence d'équivalents normalisés touche souvent des syntagmes plus rares.

La stabilité remarquable du lexique à date ancienne est frappante, mais elle ne doit pas oblitérer les évolutions terminologiques. En effet, on peut se demander si un renouvellement lexical n'a pas en partie périmé les premières traductions. De fait, la construction du lexique juridique savant se poursuit durant les deux ou trois générations qui participent au mouvement de traduction. Parmi les principaux facteurs d'évolution terminologique, retenons la malléabilité des concepts et le besoin d'en exprimer de nouveaux, devenus saillants et distincts d'autres avec lesquels ils avaient été confondus dans un premier temps.

L'élaboration terminologique du droit romain s'est faite sur une base conceptuelle mouvante: la lecture universitaire des textes du *Corpus*, en accroissant les connaissances juridiques et grammaticales des civilistes, a fait évoluer le sens des lexèmes-sources latins au moment même où le *Corpus* était traduit et les

<sup>27</sup> Voir aussi H. Biau, *La langue d'oïl est-elle apte à dire le droit?*, cit., pp. 197-207.

<sup>28</sup> *litigatoribus* (C. 2.6.7.3) > *cels qui pledent* (C1, C3), *pledeors* (C2); *litigatoribus* (C. 2.9.3) > à cels que il defendent (*il* référant aux "avocats") (C1), *as pledeor* (C2), à cels qui pledent (C3); *a litigatoribus vel ab his qui negotiis adsistunt* (C. 2.10.1) > *ce que li pledeeur ou cil qui les causes so-stiennent* (C1), *li pledeor ou cil qui maintiennent autrui plet* (C2), *cil qui pledent ou leur avocat* (C3).

traductions révisées à plusieurs reprises, peut-être pour prendre en compte une interprétation plus précise.

L'évolution dépend aussi de la saillance accordée à certains concepts juridiques: certains sont identifiés, traités comme spécifiques et reconnus comme importants tardivement. La lexicalisation d'une première salve très modeste de latinismes permet d'en accueillir de nouveaux et donc de faire une place à ces concepts gommés, dans un premier temps. Les *Institutes* en vers (1280), situées en aval du mouvement de traduction, distinguent le *praetor* du *praeses*, grâce au latinisme *pretour*, et rendent, sans ambiguïté, *tutor* par *tutour* plutôt que par le polysémique *defendeur* (*Inst.* 1.20, *Inst.* en vers, f. 89a-b). Mais chaque traducteur procède à ses propres choix, si bien que certains concepts sont tantôt distingués tantôt confondus sans que l'on puisse discerner d'évolution chronologique.

De la première traduction aux dernières du corpus, on observe toutefois une légère augmentation des emprunts lexicaux au latin. Comme les traducteurs utilisent pour l'essentiel des unités lexicales lexicalisées<sup>29</sup>, le nombre d'emprunts polygénétiques (effectuée par deux traducteurs indépendamment l'un de l'autre) est sans doute limité. Cette tendance à la latinisation pourrait rejoindre "l'hypothèse de la retraduction", avancée par Antoine Berman<sup>30</sup>, qui postule un mouvement progressif de chaque retraduction vers le texte-source: la première traduction est tendanciellement une traduction-introduction, tandis que les suivantes sont davantage portées à afficher l'étrangeté du texte. L'hypothèse se vérifie dans la tradition traductive du *Code* (*C1*, *C2*, *C3*).

Le cheminement vers un lexique plus latinisé est sinueux. Le rejet de latinismes par des retraductions est une indication fiable d'une lexicalisation incomplète ou limitée (*adversaria tua* (C. 2.1.1) > *ton aversaire* (*C1*); *cele contre qui tu pledes* (*C2*); *tes aversaires* (*C3*)). Parfois, alors que deux solutions concurrentes étaient disponibles, c'est la moins latinisante qui l'emporte, comme pour la *litis contestatione* (C. 2.12.8) > *contestacion* (*C1*); *contestation del plet* (*C2*); *li plez soit entamez* (*C3*). *C3* ne fait que rejoindre l'usage en français de la procédure romano-canonique, illustrée par l'*Ordinaire mestre Trancré*, qui n'utilise que les syntagmes *entamer le plet* et, plus rarement, *entamement de plet*.

<sup>29</sup> À l'exception de *D5*, qui ne participe aucunement à la construction d'un lexique du droit en français. Pourtant, on pourrait y relever quantité de premières attestations sans aucune valeur en langue.

<sup>30</sup> Cf. A. Berman, *La retraduction comme espace de la traduction*, dans «Palimpsestes», 4, 1990, pp. 1-7.

L'acceptabilité des latinismes dépend, entre autres, de leur lexicalisation et de la prévisibilité de leur sens, qui, à une époque donnée, varie selon le milieu social. L'analyse est compliquée par le sentiment d'appartenance au latin et au français: ainsi, l'auteur de la traduction en vers des *Institutiones* indique que *manumission* appartient à un autre *languaige* (le latin?) par rapport à *franchissement*, considéré comme son équivalent français<sup>31</sup>. Une autre difficulté de taille est de déterminer si l'emploi du latinisme verbalise un concept différent de celui du référent français lexicalisé. Autrement dit, faut-il voir dans *servitude* (*D4*) un sens particulier, distinct de la condition du *serf* contemporain, exprimée par *servage* (*servitutum* (C. 2.30.3) > *servage* (C1, C2, C3))? Le substantif renvoie-t-il à la situation sociale de l'ancienne Rome, affirmée par le latinisme comme distincte de la situation contemporaine? Malgré quelques préoccupations historiennes de *D4*, notamment en ce qui concerne le vocabulaire institutionnel, il est bien délicat de trancher.

### 3. Terminologie et vulgarisation

La terminologie est l'indispensable consensus sur lequel les spécialistes peuvent fonder entre eux une communication efficace<sup>32</sup>. Elle se caractérise d'ordinaire par plusieurs objectifs, plus ou moins atteints, comme une haute précision référentielle et l'absence d'ambiguïté (principe de biunivocité)<sup>33</sup>, la recherche de concision et d'économie linguistique, objectivité et neutralité. Elle s'organise en un réseau lexical rigoureusement structuré. Enfin, la terminologie peut dépasser les frontières d'une seule langue, pour s'aligner sur un consensus international ou atteindre une compréhension interlinguistique. En ce cas, elle est d'ordinaire influencée par une langue de spécialité directrice, dans laquelle s'exprime par excellence les spécialistes. Pour le droit romain, l'objectif, difficilement atteignable est non pas la classique biunivocité, mais une triunivocité "forme latine de référence-forme française-concept".

<sup>31</sup> Ms. London, BL, Harley 4477, f. 75d. L'affirmation est toutefois à nuancer, parce qu'il est possible que *languaige* soit utilisé au sens de "façon de s'exprimer".

<sup>32</sup> Pour une définition récente de la terminologie, voir T. Cabré, *La terminologie*, dans *Manuel des langues de spécialité*, éd. W. Forner et B. Thörle, Berlin-Boston, De Gruyter, 2016, pp. 68-81.

<sup>33</sup> La biunivocité des termes signifie que chaque concept est désigné par un seul signe et qu'un signe ne peut renvoyer qu'à un seul et même concept.

Le lexique de spécialité du droit romain résulte ici d'une confrontation, d'une part avec les difficultés de traduction auxquels les traducteurs se sont efforcés d'apporter des solutions toujours plus satisfaisantes, d'autre part avec un ensemble d'équivalences disponibles, standardisées et validées. Une langue de spécialité est avant tout une manière de parler d'un champ d'activité spécialisé. Elle repose donc sur «un savoir linguistique partagé par un groupe d'experts, un savoir qui dépasse celui de la simple spécialité»<sup>34</sup>. C'est donc supposer que les traductions sont destinées, non pas à un public large, mais à un public d'experts ou d'apprentis experts.

Parler de "terminologie" ou de "langue de spécialité" est alors problématique, puisque l'ensemble du corpus est traversé par une double tension, entre vulgarisation et spécialisation d'une part, entre proximité et altérité, de l'autre. La volonté de montrer la compatibilité d'une partie des lois avec l'organisation de la société contemporaine conduit naturellement à une assimilation de concepts romains à des concepts juridiques contemporains, et par conséquent à leur "banalisation", plutôt qu'à l'importation en français de lexèmes "spécialisés". Si chaque projet procède à des arbitrages qui lui sont propres, le lexique juridique de spécialité, largement consensuel, demeure inaccessible à tous: les traducteurs pratiquent à la fois un discours de vulgarisation par rapport au texte original, et un discours de spécialité par rapport à la langue non-spécialisée du quotidien.

La langue de spécialité/terminologie s'utilise dans une situation de communication horizontale. Elle est employée par les experts pour communiquer entre eux et implique une expertise sur le langage employé pour parler d'un domaine spécialisé. Si les traducteurs maîtrisent le savoir linguistique des experts, de par leur activité, ils ne s'adressent pas (uniquement) au public d'experts qui lisait le *Corpus juris civilis* en latin. Le lexique de spécialité du droit romain peut être considéré comme un sous-ensemble du lexique juridique en français. Ce lexique se renouvelle et s'enrichit à partir de la première moitié du XIII<sup>e</sup> siècle par l'expression de concepts issus des droits savants, canoniques et romains, parallèlement au développement de la procédure romano-canonique et de la traduction du droit savant.

L'élaboration de la langue du droit romain savant en français repose largement sur un processus qui ne crée pas simplement des textes, mais une norme

<sup>34</sup> E. Eggert, *L'expression spécialisée au Moyen Âge*, dans *Manuel des langues de spécialité*, cit., pp. 393-412, à la p. 394.

linguistique/stylistique de français écrit. Par spécialisation (sémantique) de la langue de spécialité juridique générale se met en place un phénomène de «latinisation interne» visant à munir des termes existants d'un sens «romain»: le lexique coutumier est en quelque sorte réinterprété en fonction du lexique latin<sup>35</sup>. Des lexèmes comme *maistre* (< *dominus*) ou *serf* (< *servus*) prennent un sens nouveau en contexte romaniste.

Le lexique romain en français s'inspire du modèle fixiste, rigoureux et extrêmement perfectionné (et donc complexe) du droit romain. Son élaboration est passée par au moins trois échelles de normes: l'échelle de la traduction, l'échelle du mouvement de traduction, enfin celle d'une verbalisation plus large entre experts. L'élaboration de cette langue de spécialité n'est pas, en effet, sans enjeu pour le monde des juristes, au moment où les professions juridiques connaissent un essor sans précédent: le langage du droit est un «langage de groupe»<sup>36</sup>, professionnel, qui conditionne l'exercice de ces professions juridiques et leur reconnaissance. La rigueur et la stabilité des traductions des concepts juridiques latins à l'intérieur de chaque traduction supposent une élaboration terminologique en amont, et sans doute un contrôle, d'après les choix retenus, en aval. Une pression normative a sans doute pesé sur les traducteurs participant au mouvement, qui auraient à leur tour relayé la norme et contribué à la fixation du lexique juridique savant. Ce phénomène de normalisation était inévitable, tant l'accommodation est un processus automatique: tous les êtres parlants obéissent à une même maxime «parler comme les autres parlent»<sup>37</sup>. Les traductions se déploient au sein d'un réseau dense d'experts, aux profils sans doute similaires et présentant des compétences semblables. Le principe de l'accommodation appliqué à ce réseau explique à la fois une relative standardisation de la langue des traductions et la singularité de quelques-unes, comme *D4* ou les *Institutes* en vers, due à une faille du réseau.

\* \* \*

<sup>35</sup> W. Van Hoecke et D. Van den Auweele, *La première réception du droit romain et ses répercussions sur la structure lexicale des langues vernaculaires*, dans *Mediaeval Antiquity*, eds. A. Welkenhuysen, H. Braet et W. Verbeke, Leuven, Leuven University Press, 1995, pp. 197-217, à la p. 209.

<sup>36</sup> G. Cornu, *Linguistique juridique*, Paris, Montchrestien, 2005[3], p. 17.

<sup>37</sup> «Talk like the others talk» (R. Keller, *On language Change: The Invisible Hand in Language*, London, Routledge, 1994, p. 100). Les interactions humaines mènent à une adaptation mutuelle: «behavioural congruence is the default» selon P. Trudgill, *Investigations in Sociohistorical Linguistics: Stories of Colonisation and Contact*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 191.

En somme, les traductions semblent tenir un point d'équilibre entre proximité et distance conceptuelle sur l'échelle de Peter Koch et Wulf Österreicher<sup>38</sup>. La terminologie pratiquée par tous les experts est en premier lieu latine. Nul nonlatiniste ne peut se dire expert en droit romain. Le français se situe donc à un autre niveau et vise une autre fonction. Il ne s'agit pas de calquer le latin mais de concilier rigueur référentielle et expression en un français cohérent et accessible d'un droit romain partiellement assimilé à la société médiévale. Pour ce faire, une terminologie française a été élaborée, retouchée, partagée et relativement fixée par un milieu d'experts pratiquant latin et français. On ne se trouve pas en présence d'un système oppositionnel binaire (latin *vs* français), mais d'un *continuum* que l'on peut schématiser en « latin des compilations – latin des glossateurs et commentateurs médiévaux – français juridique des clercs – français juridique des laïcs », où latin et français des clercs médiévaux sont médiateurs.

Les traductions du *Corpus juris civilis* ont contribué à fixer et à transmettre une langue du droit romain de spécialité, qui ne s'adresse pas à tous, mais à des groupes socioculturels élevés. Elles constituent un moment fondateur de l'histoire du français juridique. Même si elles peuvent relayer des innovations lexicales d'abord créées et transmises oralement, ce dont il est impossible de s'assurer, elles enregistrent des changements et créations récents. Étant donné ce que l'on sait de l'enseignement du droit romain en France, le décalage entre les créations lexicales, leur lexicalisation et leur inscription dans les traductions ne peut être important, mais l'on peut hésiter à considérer ces traductions comme creusets ou bien comme réceptacles d'innovations.

<sup>38</sup> P. Koch et W. Österreicher, *Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte*, dans «Romanisches Jahrbuch», 36, 1985, pp. 15-43.

Falk Bretschneider, Rainer Maria Kiesow,  
Claudine Moulin, Christof Schöch

*Le antiche parole del diritto.  
Discorso su MetaLEX, metalessicografia digitale  
dei linguaggi giuridici storici in Europa*

Il diritto si parla; esso scaturisce dalle parole, che a loro volta devono essere comprese. Questo contributo si sofferma sulla diversità di tali parole e sulla conseguente diversità dei linguaggi giuridici. A partire dal trattato *Dei delitti e delle pene* (1765), opera sul diritto penale di Cesare Beccaria, e dalle sue innumerevoli traduzioni in altre lingue europee, si presenterà qui un modello analitico che tenta di aprire nuove strade di ricerca e riflessione sull'ermeneutica linguisticamente tortuosa del diritto, usando gli strumenti delle *digital humanities*.

Law is spoken; it arises from words, which, in turn, must be understood. This text deals with the diversity of these words and the resulting diversity of legal languages. Based on the treatise *Dei delitti e delle pene* (1765) by the Milanese criminal law thinker Cesare Beccaria and its countless translations into other European languages, it presents an analytical model that attempts to open up new avenues of research and reflection for the linguistically convoluted hermeneutics of law using the tools of digital humanities.

Metalessicografia, diritto, Beccaria.

Metalexigraphy, law, Beccaria.

Diritto e linguaggio, un binomio inscindibile. Il primo si ottiene tramite il secondo: *Rechtsprechung* o *Jurisdiktion*, letteralmente “affermare il diritto”. Questa operazione si realizza collegando ciò che è accaduto – una situazione, un fatto, un evento – con una norma – una legge, un’ordinanza, uno statuto – in modo da far scattare la conseguenza giuridica prevista dalla norma stessa. Sembra facile, come dire: se è successo X e la legge prevede un determinato enunciato per il fatto X, allora vi è pertinenza e si può procedere con l’applicazione della legge, ovvero la conseguenza giuridica segue in maniera immediata. Una sorta di automatismo, ma in realtà non è affatto così. I giuristi e le giuriste, così come le persone sottoposte al diritto, si scontrano da sempre con le premesse di questa operazione, vale a dire fatti e legge. Cosa è successo? Cosa dice la legge? Come si conciliano fatto e norma? Queste sono le domande cardine di ogni giurisprudenza, cioè del diritto. La lingua è fondamentale: bisogna capire le parole della legge e comprendere i

fatti comunicati a livello linguistico. Si tratta di un aspetto che ha sempre suscitato controversie; se così non fosse, non ci sarebbe alcuna necessità di affermare il diritto perché quest'ultimo potrebbe parlare da sé. La controversia – alimentata da punti di vista, letture, testimonianze e documenti, da leggere e comprendere a loro volta – rende difficoltosa la questione dell'accertamento del diritto. Il meccanismo di sussunzione orientato alla logica si dissolve nelle opinioni dominanti e divergenti, nelle dichiarazioni delle parti in causa, nelle sentenze diverse, se non addirittura contraddittorie, dei tribunali.

Comprendere ciò che è accaduto e ciò che è valido per giungere a una sentenza è quindi un'impresa difficile e controversa, impossibile da risolvere anche con gli sforzi più ermeneutici. La dottrina della comprensione, dell'interpretazione, ha iniziato a concentrarsi in modo particolare sul binomio lingua-diritto intorno alla metà del XVIII secolo. In seguito, al grande cantiere giuridico e linguistico dell'ermeneutica si è aggiunta un'ulteriore complicazione storica, con rilevanza anche per il presente e il futuro: quella del linguaggio giuridico in lingue diverse. Partendo da un'analisi sommaria dei dizionari (giuridici) nelle varie lingue nazionali e prestando particolare attenzione all'opera di Cesare Beccaria (1738-1794), il pensatore più influente a livello mondiale per il diritto penale del XVIII secolo, il presente saggio introdurrà un nuovo modello analitico basato sui risultati e i metodi delle *digital humanities*, così da offrire un nuovo campo di ricerca e riflessione all'ermeneutica giuridica, che si intreccia sia nelle singole lingue sia nelle rispettive traduzioni in altri idiomi.

### 1. *I dizionari*

I linguaggi giuridici storici europei in quanto tali sono ancora relativamente inesplorati dal punto di vista delle loro interdipendenze complessive. In Inghilterra, Francia, Italia, Spagna e Germania – per citare le aree linguistiche (giuridiche) più importanti d'Europa – la registrazione generale della lingua ha conosciuto un vivace sviluppo a partire dal XIX secolo, con l'emergere a livello nazionale di filologie scientifiche e universitarie. Per le varie lingue nazionali, i progetti di dizionari su larga scala hanno rappresentato la base, l'accompagnamento o il risultato di questo slancio filologico. Prima del *Trésor de la Langue Française* in sedici volumi più uno (1971-1994), dedicato alla lingua francese del XIX e XX secolo, hanno visto la luce il *Dizionario della lingua italiana* (il "Tom-maseo-Bellini" in otto volumi, 1861-1879) e il *Deutsches Wörterbuch* (DWB),

una delle più grandi imprese lessicografiche d'Europa, un'opera iniziata nel 1838 da Jacob e Wilhelm Grimm e completata nel 1971 con il volume delle fonti per i trentadue tomi precedentemente pubblicati (l'ultimo nel 1961).

La raccolta dei vocaboli specifici e specialistici, in particolare per quanto riguarda il diritto, ha seguito però solo in minima parte lo slancio filologico di cui sopra, quasi mai in modo altrettanto approfondito e sistematico. Con un'unica eccezione (di cui si dirà più avanti), non è stato compiuto alcun tentativo paragonabile a quello dei Grimm per la creazione di un linguaggio giuridico nazionale. Né in Francia, né in Spagna, né in Inghilterra, né in Italia esiste un dizionario completo che fornisca informazioni specifiche sull'origine e sull'uso di termini tecnico-giuridici o parole genericamente afferenti alla sfera del diritto. Naturalmente, in seguito all'avvento della stampa, e ancor più dalla fine del XVIII secolo, sono innumerevoli i vocabolari e le enciclopedie di diritto<sup>1</sup> per uso sia professionale (per giuristi) che generale (per il "popolo"). Agli "ausili" strettamente giuridici (dizionari ed enciclopedie di diritto di ogni tipo e specializzazione) si affiancano poi le compilazioni concernenti le scienze umane e sociali (*Dictionnaire de la culture juridique*, 2003). Tutte queste opere offrono informazioni sulle dottrine, sulla giurisprudenza e sulle leggi che, in modo predominante o marginale, hanno caratterizzato i vari Paesi in determinati periodi. Le parole del diritto sono date per scontate in questa letteratura: sono semplicemente un mezzo per raggiungere un fine legislativo, dottrinale, pedagogico o giudiziario. La loro storia, la nascita, la persistenza, il declino e la resurrezione – in breve ogni cambiamento nel loro significato e uso – non sono oggetto di discussione. Manca qualcosa che esista invece per le lingue europee a livello generale: un'analisi dell'origine e dell'uso diacronico del materiale lessicale.

Anche le enciclopedie storico-giuridiche, tra cui spicca per completezza l'*Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte* (HRG), toccano solo in misura limitata il suddetto sviluppo diacronico sistematico del lessico giuridico. Tra il primo fascicolo del 1964 e il completamento del primo volume dell'HRG nel 1971 passarono sette anni; in totale ce ne sarebbero voluti ben trentaquattro (volume V, Berlino, Erich Schmidt Verlag, 1998) per portare a termine questa

<sup>1</sup> R.M. Kiesow, *Das Alphabet des Rechts*, Frankfurt am Main, Fischer, 2004; H. Mohnhaupt, *Methode und Ordnung der Rechtsdisziplinen und ihrer „Hilfswissenschaften“ in den Rechtszyklopädiën des 18. und frühen 19. Jahrhunderts*, in «Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte», 21, 1999, pp. 85 ss.

enciclopedia specialistica, in pratica il monumento di una storiografia giuridica da considerarsi tradizionale, per lo più indifferente agli scompigli teorici, filosofici, sociologici e politici. L'idea originaria fu probabilmente dello studioso tedesco Wolfgang Stammler, che immaginava un «vero e proprio lessico della storia giuridica». Nel settembre 1959 incontrò per la prima volta Adalbert Erler, storico del diritto con cattedra a Francoforte. La conversazione «al di sopra dello steccato tra facoltà» portò a un solido contratto nel 1960. Come co-curatore fu coinvolto Ekkehard Kaufmann. Il primo fascicolo fu presentato nel 1964 alla Fiera del Libro di Francoforte, mentre il primo volume giunse a compimento nel 1971. Stammler, che nelle voci iniziali aveva riconosciuto «non uno scheletro, ma un insieme vivo», era spirato nel frattempo. Erler arrivò a vedere il quarto volume. Kaufmann sopravvisse a entrambi<sup>2</sup>.

Che cos'è l'HRG? Stando al titolo, un “dizionario tascabile” (*Handwörterbuch*), ovvero, secondo la brevissima e laconica definizione del *Deutsches Wörterbuch* di Jacob e Wilhelm Grimm (DWB), un «dizionario di dimensioni ridotte, comodo da usare». Tutto qui. L'intero *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, comprendente oltre tremila voci, è composto però da cinque volumi in “formato enciclopedia”, pesa poco meno di dieci chili e all'epoca costava 2.430 marchi tedeschi. Non è quindi un dizionario tascabile in senso stretto. Ma allora cos'è? Le possibilità di classificazione, in ordine rigorosamente alfabetico, sono molte: *Abecedarium*, *Abrogans*, *Aboliturum*, *Abstrusum*, *Dictionarium*, *Glossarium*, *Idiotikon*, *Katalog*, *Lexikon*, *Remissorium*, *Speculum*, *Thesaurus*, *Vocabularium*... Forse è una vera e propria enciclopedia? L'unica prefazione disponibile (nel volume I) parla di «altre opere enciclopediche», come se per i curatori fosse questa la categoria a cui ascrivere l'HRG. Tuttavia, lo stesso testo dice anche che l'HRG è un'opera «prima nel suo genere», un manuale (*Handbuch*) o un dizionario. Viene sottolineata «la natura di ausilio dell'opera», ma soprattutto il suo «carattere aperto». Questa scarsa chiarezza nell'identificare la natura formale dell'HRG interessa altresì la delimitazione dell'oggetto. La «storia giuridica tedesca», ma non solo; anche «l'intera storia del diritto». L'«enfasi sulla germanistica», «d'altra parte [senza] limitazione» all'area di lingua tedesca, è basata su un'accezione più ampia del concetto di storia giuridica tedesca. Agli «elementi germanistici» si affiancano «parole chiave della germanistica non tedesca», «ad esempio» in rap-

<sup>2</sup> Cfr. A. Erler, E. Kaufmann, *Vorwort*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, 1, Berlin, Erich Schmidt, 1971.

porto al diritto norreno, inglese, italiano o spagnolo, ma solo «in una selezione limitata». Poiché «in senso lato» il diritto tedesco è «co-determinato», oltre che dalla romanistica, anche dal diritto canonico, quest'ultimo dovrebbe essere preso in considerazione, benché «generalmente solo nella misura in cui...». È perciò evidente che «l'*Handwörterbuch* non può avere come base un'idea unitaria di sviluppo del diritto; può e vuole rappresentare solo lo stato della ricerca»<sup>3</sup>.

Nell'HRG è stato quindi riprodotto lo stato della ricerca in materia di storia del diritto tedesco e di lingua tedesca. Questo stato, però, cambia con i tempi. *Zwitter* è una voce ancora attuale, *Abschichtung* no. Nella seconda edizione (a partire dal 2004) la teoria, la filosofia, la sociologia e la politica sono ancora viste dagli amministratori della storia del diritto (tedesco) come materie ancillari, quasi delle sorellastre, ma almeno negli ultimi decenni la disciplina si è aperta mentalmente alla propria storia scientifica, ai secoli XIX e XX (nazionalsocialismo compreso), al diritto pubblico e penale, non meno importanti di quello privato, e in certa misura anche ad altri Paesi e culture. Questo cambiamento d'aria e di pensiero non gioca un ruolo particolarmente significativo per *Ab-schichtung* («scioglimento della comunione ereditaria»), ma lo fa, ad esempio, per *Abtreibung* («aborto»), voce non presente nel 1964. Non c'è dubbio che l'HRG sia ora più ampio dal punto di vista tematico. Cosa buona e giusta. Mancano tuttavia informazioni di rilievo sull'uso dei termini giuridici. Naturalmente ci sono tanti riferimenti preziosi, ma sono lasciati al giudizio soggettivo del curatore, come quando alla voce *Akademische Grade* («gradi accademici») viene evocato, in modo un po' confuso e anche pretenzioso, il «luogo di incontro degli ambienti giuridici». Affermazioni e valutazioni di questo tipo non sono di nessun aiuto per quanto riguarda l'uso delle parole. Ma c'è un altro problema non da poco, illustrabile partendo da *Albanien* («Albania»). Qualunque cosa abbia a che fare con l'HRG più recente (nella prima edizione mancava), l'Albania, croce e delizia di una comunità scientifica che ancora nutre e custodisce progetti (di auto-isolamento) a lungo termine, è e resta l'Albania, ma in virtù del suo legame con l'impero serbo intorno al 1300 le viene attribuita una freccia di rimando a Serbia-Montenegro. Nel 2030 l'autore della voce *Albanien*, ormai arzilla vecchietto, farà probabilmente notare che per alcuni anni, intorno al 2004, questa entità statale serbo-montenegrina è effettivamente esistita. Magari ci sarà un rimando al rimando verso *Serbien*. O verso *Montenegro*. Ma il Montenegro, come la Serbia,

<sup>3</sup> *Ibid.*

non rientra in Serbia-Montenegro? E se entrambi i Paesi tornassero a far parte della Jugoslavia? Chi può sapere come sarà la situazione tra quindici anni? Nel frattempo la Jugoslavia è scomparsa, così come la Serbia-Montenegro. E allora, non è comunque troppo tardi? Simili questioni connesse alla diacronia rendono evidente che questo tipo di (inevitabile) interpretazione contenutistica dei “concetti giuridici” può andare bene per un orientamento generale, magari anche per un disorientamento, nell’ambito della storia del diritto, ma difficilmente fornisce informazioni precise e puntuali per la storia del linguaggio giuridico. Di conseguenza le tradizionali imprese lessicografiche non sono altro che istantanee, a loro volta oggetto di analisi storica.

## 2. Idiotikon *del diritto tedesco*

All’affermazione appena fatta contrasta un’unica eccezione, non propriamente tale ma di rilievo, risalente al periodo di massimo splendore della lessicografia, quando da una parte fervevano le attività per il *Deutsches Wörterbuch* di Jacob e Wilhelm Grimm e dall’altra prendevano forma l’*Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache* di Friedrich Kluge (prima edizione 1883) e lo *Schweizerisches Idiotikon* (dizionario dei dialetti della Svizzera tedesca): parliamo del *Deutsches Rechtswörterbuch* (DRW), un’opera incentrata sull’origine e sull’uso delle parole, avviata nel 1896-1897 dalla Reale Accademia prussiana delle scienze e paragonabile al *Deutsches Wörterbuch*, con un archivio che nel 1932, anno di completamento del primo volume, poteva già vantare più di 1,2 milioni di voci (oggi sono quasi il doppio). Ancora deve essere data piena attuazione al voto favorevole della classe storico-filosofica dell’Accademia in merito alla proposta di Heinrich Brunner del 1894. Il progetto di estrarre i termini giuridici presenti nelle fonti dal vescovo ariano Wulfila (Ulfila), il “piccolo lupo”, fino all’olimpico Goethe non è stato ancora realizzato *in toto*, anche se i lavori, in particolare la valutazione delle attestazioni, sono iniziati nell’inverno del 1896-1897. Nel 1914 le schede lessicali hanno raggiunto il primo milione, per poi aumentare, fino al 1932, di un altro quarto di milione; oggi superano ormai i due milioni e mezzo. I volumi del DRW pubblicati nel frattempo sono tredici, per un totale di oltre 100.000 voci. Ne dovrebbero uscire altri tre, con cui si arriverà probabilmente a circa 120.000 voci. Secondo i curatori di questa impresa colossale bisognerà attendere il 2036 prima che ciò accada. Il primo fascicolo del quattordicesimo volume, ultimato nel 2019, si ferma a *Stocherwort*. Il DRW, come il *Deutsches Wörterbuch*, è ora

accessibile online<sup>4</sup>: oltre alle voci digitalizzate si possono visualizzare anche le attestazioni dei termini, inoltre si possono eseguire ricerche *full text* sia nelle voci che nelle attestazioni; a tutto questo si aggiungono indici di ricerca e altre banche dati (lista delle fonti, archivio dei testi e facsimili)<sup>5</sup>.

A livello internazionale la situazione è simile. Come già detto, non esiste un'opera paragonabile al *Deutsches Rechtswörterbuch*, ovvero al Grimm del linguaggio giuridico. L'*Oxford International Encyclopedia of Legal History* (2009) e il già citato *Dictionnaire de la culture juridique* (2003) non possono vantare la lunga storia dell'*Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte*, ma come quest'ultimo sono "semplici" opere enciclopediche, certamente preziose ma incapaci di fornire un'analisi puntuale per quanto riguarda l'origine e l'uso dei termini giuridici.

I ricercatori che lavorano a livello internazionale e interdisciplinare, concentrandosi sulle diverse culture storiche del diritto, non trovano alcun sostegno nelle opere di riferimento "nazionali" attualmente esistenti. Nell'odierno panorama della ricerca europea con tutte le sue interconnessioni, questi studiosi (di storia, filologia o giurisprudenza) con interesse prevalente per il diritto dei tempi andati si trovano ad affrontare un annoso problema: la difficoltà di comprendere e tradurre termini appartenenti al (vecchio) linguaggio del (vecchio) sistema giuridico di un altro Paese. Occorre distinguere e tenere in considerazione due aspetti di questo problema: da un lato, i termini (passati) delle (singole) lingue nazionali straniere (contesto di partenza); dall'altro, i termini (attuali) del (singolo) quadro nazionale di interpretazione e analisi (contesto esplicativo). Queste esigenze di scoperta e spiegazione in un ambito contrassegnato da poliglottismo e multiculturalità non sono state ancora analizzate in modo sistematico all'interno della ricerca storica sul linguaggio giuridico. La stampella (nazionale) del concetto anacronistico che guarda avanti o indietro, senza cui oggi non si può dire nulla di ieri, è già di per sé una sfida ermeneutica che viene ulteriormente accresciuta dal superamento dei confini.

<sup>4</sup> Online: <<http://dwb.uni-trier.de/de/>>. La nuova edizione delle lettere A-F (=DWB<sup>2</sup>, 1965-2016) è stata a sua volta digitalizzata ed è ora disponibile all'interno di *Wörterbuchnetz*, rete di dizionari curata dall'università di Treviri, che permette di consultare anche il DRW: <<http://www.woerterbuchnetz.de>>.

<sup>5</sup> Online: <<https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige>>. Per la storia si veda <<https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw/info/geschich.htm>> e <[https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches\\_Rechtswörterbuch](https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Rechtswörterbuch)>, con maggiori riferimenti (soprattutto al lavoro di Andreas Deutsch, Ingrid Lemberg e Heino Speer).

### 3. *Una nuova idea di dizionario per i linguaggi giuridici europei*

Una lessicografia completa dei linguaggi giuridici storici a livello europeo esiste forse solo in forma rudimentale. Per la sola area linguistica tedesca ci vorranno almeno altri quindici anni prima che il lessico giuridico più rilevante sia completamente catalogato e reso accessibile. L'approccio qui presentato, riguardante una metalessicografia digitale dei linguaggi giuridici storici in Europa (MetaLEX), affronta la questione giuridico-linguistica europea da un'angolazione diversa: l'obiettivo è quello di fornire uno strumento di ricerca e lavoro che consenta alla comunità accademica internazionale di accedere direttamente, facilmente e immediatamente alle varie parole del diritto in più lingue, con riferimento a contesti giuridici storici multilingue (*Kerneuropa*, 1700-1900). In tal modo, con un solo clic e un colpo d'occhio, si potrebbe cogliere la varietà delle denominazioni (nel tempo e nello spazio) per concetti e oggetti del linguaggio giuridico – come *Galgen* (“forca”), *Vertrag* (“contratto”), *Mündel* (“pupillo”) e *Völlerei* (“gola”), per citare qualche esempio – in un determinato idioma, sia semasiologicamente che onomasiologicamente, avendo nel contempo la possibilità di consultare i vari equivalenti e le traduzioni nelle altre lingue europee.

La particolarità di questo “viaggio” tra le parole europee via MetaLEX sta nel fatto che non serve un esercito di curatori, annotatori, interpreti, redattori e trascrittori, con conseguente sperpero di risorse per coprire anni (o decenni) di lavoro umano. Utilizzando uno strumento sorgente, cioè una sorta di unità informatico-umanistica translinguistica, l'utente di MetaLEX può intervenire sulle parole in prima persona. Fungendo da redattore, chiunque sia interessato è libero di decidere cosa inserire e dove, cosa tradurre e come. Questo perché ha accesso diretto a tutto il materiale sorgente (quello che precede qualsiasi dizionario tradizionale). In breve: l'utente, che è allo stesso tempo sviluppatore e produttore, ha accesso alle traduzioni disponibili in luoghi e tempi diversi, per lingue diverse, con tutte le loro possibili varianti.

Questo cosa significa? Prendiamo ad esempio il termine tedesco *Zuchthaus*, che non ha un equivalente diretto e nemmeno una traduzione “corretta” in francese, inglese, italiano o spagnolo. Certo, si potrebbe tradurre letteralmente con *maison de discipline* o *discipline house*, ma questi neologismi suonano piuttosto strani e non sembrano appropriati. Soprattutto, non trasmettono nulla della realtà giuridica, politica e sociale racchiusa nel vocabolo di partenza. Parimenti, il termine francese *hôpital général* potrebbe diventare *allgemeines Krankenhaus* o *general hospital*, ma l'effetto sarebbe altrettanto insoddisfacente: quello di una

traduzione errata, di un anacronismo fuorviante, di un annebbiamento concettuale. Anche traduzioni più “fedeli” – o meglio, rese più libere che favoriscono la “comprensione” – non portano da nessuna parte: *Zuchthaus*, *hôpital général* e *workhouse* possono senz’altro considerarsi equivalenti dal punto di vista funzionale, e in una certa epoca (intorno al 1700) sono stati effettivamente simili, ma riunire questi termini in un unico lemma (magari in un dizionario giuridico europeo) sarebbe qualcosa di approssimativo, utile forse come base per una sorta di mitologia, non certo per una storiografia giuridica attendibile. No, i termini del linguaggio storico-giuridico (come quelli della lingua generica) non hanno un significato indipendente dal luogo e dal tempo, non a livello di singolo idioma e tanto meno attraverso i confini linguistici. Il “più o meno” equivalente dal punto di vista funzionale, cioè simile nello scopo, appare insufficiente in un ambito fondamentalmente difficile come quello considerato. I vocaboli necessitano di contesto, altrimenti sono solo accrocchi di lettere. Il periodo storico, le condizioni politiche, il quadro sociale, l’ambiente culturale, gli imperativi professionali: sono tutte cose che dobbiamo tenere presenti se vogliamo saperne di più sull’uso concreto delle parole, ad esempio sul già citato *Zuchthaus*, termine “nato” nel XVII secolo, ma usato nel senso di “(puro) penitenziario” solo a partire dal XIX secolo e trasformatosi infine, nel XXI secolo, in oscura allusione al passato (espressioni come *Ab in’s Zuchthaus!*). Solo la grafia – la sequenza di lettere – è rimasta invariata.

Perfezionare una semantica storica che tenga conto dei molteplici cambiamenti nell’uso e nel significato delle parole (mutamento semantico), per di più a livello multi- e translinguistico, sembra essere un’impresa disperata (cfr. Brunner, Koselleck e Conze e la loro enciclopedia storica *Geschichtliche Grundbegriffe*). MetaLEX affronta la varietà del linguaggio giuridico in termini di uso concreto nelle fonti, senza concentrarsi su un numero ristretto di vocaboli elevati a concetti o elementi “di base” (*Grundbegriffe* appunto). Grazie all’integrazione diretta con il patrimonio multilingue delle fonti, MetaLEX consente di accedere al materiale lessicale quasi *ad fontes*. L’attenzione si concentra sulle fonti stesse, una sorta di miniera da cui estrarre le parole del diritto. Per favorire la resa dei termini giuridici a livello europeo, MetaLEX mette a disposizione traduzioni contemporanee, moderne, recenti e passate nei vari idiomi (giuridici) continentali: non solo lessici storico-specialistici in più lingue o dizionari con riferimenti di diritto, ma anche traduzioni storiche di manuali, leggi e trattati. Una pluralità di fonti da scoprire e rendere fruibile in formato digitale per l’analisi. MetaLEX sarà quindi un motore, uno strumento in grado di collegare e rendere accessibili le

vecchie traduzioni: una sorta di dizionario o enciclopedia digitale in più lingue, liberamente consultabile via Internet.

Per ogni singola parola con le sue traduzioni, questo sistema lessicografico multilingue, o “metalessico”, metterebbe in luce la molteplicità e la ricchezza dei termini affini, quantunque parziali e mirati all’obiettivo (vittoria processuale), usati storicamente nel discorso giuridico europeo. Questo includendo l’intera fonte, così come quelle più prossime, in modo da fornire il rizoma completo di una parola insieme al suo contesto. MetaLEX sarebbe di fondamentale importanza per il lavoro di storici orientati al multilinguismo, storici del diritto, linguisti, esperti di storia culturale e studiosi di media. Consentendo la ricerca di vocaboli antichi in diverse lingue, MetaLEX può rendere leggibili e riconoscibili – a colpo d’occhio – le lingue storiche e più precisamente le componenti, le sovrapposizioni, le distorsioni, le contraddizioni, le aberrazioni e le deviazioni delle parole, vale a dire la parte più profonda dell’elemento linguistico dello spazio storico (giuridico). Il metalessico diventa così uno strumento di lavoro utile non solo per lo storico che opera a livello transnazionale, ma anche per il teorico impegnato a riflettere sulle parole del nostro mondo. Attraverso le fonti primarie permette tra l’altro di analizzare quelle reti che collegano non solo i singoli lessemi, ma anche i contesti e le tradizioni delle fonti stesse.

Certo, il progetto interdisciplinare finalizzato alla catalogazione multilingue e metalessicografica del lessico giuridico storico in Europa non è totalmente realizzabile nell’immediato. Per impostare, testare e affinare il complesso strumento di ricerca e indicizzazione, inizialmente ci si concentrerà su una delle tre verifiche previste, basate su altrettante categorie di fonti primarie:

- lessicografia storica in più lingue (in particolare dizionari multilingue del periodo di interesse che tengano conto anche dei termini giuridici);
- testi di legge con molteplici traduzioni a livello europeo (traduzioni del *Code Civil* del 1804);
- letteratura storica “specializzata” (Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, 1764).

L’importante trattato di Beccaria sui delitti e le pene segna l’inizio dell’esplorazione di questi tre ambiti di conoscenza (linguisticamente intesi) del lessico giuridico e sta al centro delle questioni metodologiche riguardanti la struttura di MetaLEX e il collaudo del progetto<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Cfr. F. Bretschneider, R.M. Kiesow, C. Moulin, C. Schöch, *Les mots de Beccaria. Métalexicographie des langues du droit de punir à partir de Dei delitti e delle pene (1764) et ses traductions en*

#### 4. *Beccaria*

Perché proprio Beccaria? Filosofo e riformatore del diritto penale, l'italiano Cesare Beccaria (1738-1794) rappresenta una figura di interesse per il suo ruolo nell'evoluzione del pensiero: esponente di spicco dell'Illuminismo, oppositore di una giustizia penale ancora (presumibilmente) medievale, inventore del moderno concetto di razionalità della pena. Naturalmente tra coloro che si interessano alla sua figura c'è anche chi non lo vede affatto come un eroe, bensì come l'ideatore di una fredda ed efficiente aritmetica della pena, con il solo scopo di punire *meglio*, non più umanamente. I discepoli di Beccaria non vedevano nulla di male nel sostituire la criticata pena di morte per impiccagione o trafittura di spada con l'abbandono in mare, anche se la fine, in quest'ultimo caso, non arrivava dopo qualche notte di paura in prigione o pochi minuti di terrore sul patibolo, bensì dopo settimane o addirittura mesi di consunzione. Il risultato comunque era simile: la maggior parte dei condannati moriva<sup>7</sup>.

Per quanto ci riguarda, queste sono discussioni di scarsa rilevanza. Il Beccaria fondatore di una dottrina penale dell'età moderna, osannato dagli oppositori della pena di morte così come dai dittatori cinesi in cerca di una giustificazione teorica per il loro efficiente apparato di sopraffazione, lo lasciamo volentieri a chi si occupa di scienze politiche o storia del pensiero. A noi interessa piuttosto il Beccaria dei numeri, in particolar modo quelli che riflettono il grande e rapido successo del suo volumetto *Dei delitti e delle pene*: 1764, 1765, 1766, 1774, 1780, 1781, 1786, gli anni delle diverse edizioni in italiano (solo nel XVIII secolo); 1766, 1767, 1776, 1778, 1786, 1788, 1798, gli anni delle varie traduzioni pubblicate in tedesco; 1766, 1773, 1782, 1784, 1794, 1797, gli anni delle traduzioni francesi (comprese revisioni e nuove edizioni); 1767, 1769, 1778, 1785, 1788, gli anni delle uscite in inglese. Questa lunga serie di numeri non indica solo

*Europe*, in «Beccaria. Revue d'histoire du droit de punir», 5, 2019, pp. 117-125; C. Moulin, C. Schöch, *Cesare Beccaria's Dei delitti e delle pene (1764): Approaching the multilingual textual and paratextual tradition from an (undogmatic) digital point of view*, in *Toward Undogmatic Reading: Narratology, Digital Humanities and Beyond*, a cura di M. Flüh, J. Horstmann, J. Jacke e M. Schumacher, Hamburg, Hamburg University Press, in corso di stampa.

<sup>7</sup> Sui diversi punti di vista in merito all'opera e alla persona di Beccaria, cfr. ad esempio M. Porret, É. Salvi, *Cesare Beccaria. La controversie pénale. XVIII<sup>e</sup>-XXI<sup>e</sup> siècle*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015; sulla storia della pena di morte si veda R.J. Evans, *Rituale der Vergeltung. Die Todesstrafe in der deutschen Geschichte 1532-1987*, Berlin - Hamburg, Kindler, 2001 (su Beccaria in particolare, pp. 165-172).




Fig. 1. Il trattatello beccariano *Dei delitti e delle pene* nelle varie edizioni in italiano, francese, inglese e tedesco dal 1764 al 1800 (dati: Floriane Chiffolleau; grafica: Christof Schöch).

un successo intellettuale e commerciale esteso all'intero continente europeo (ci furono edizioni anche in Spagna e in Russia), un paesaggio e una rete di scambi intellettuali per cui le frontiere non costituivano un ostacolo, un modo di pensare il diritto che non riconosceva ancora i vincoli delle legislazioni nazionali; è anche indice di un affascinante universo lessicale. Per noi, quindi, Beccaria non è

tanto un pensatore le cui idee e riflessioni sono state accolte, assorbite, elaborate e tramandate qua e là, ma piuttosto una fonte per il complesso e ricco mondo delle parole del diritto: parole appartenenti a lingue diverse, tenute però insieme da uno sforzo collettivo di trasmissione e circolazione che va al di là delle singole culture linguistiche, attraverso un processo di traduzione a più vie che ha trasformato un trattato originariamente modesto in uno dei testi più letti e discussi del secolo dei lumi, manifesto fondante della modernità europea.

Per noi “Beccaria” è innanzitutto un cifrario in cui convergono parole rappresentanti il pensiero giuridico. O meglio, parole che erano esse stesse il diritto, perché così quest’ultimo veniva pensato, impostato e affermato dalla gente del tempo. *Dei delitti e delle pene* non è un testo qualsiasi di un giurista qualsiasi, bensì la prova documentaria di un incipiente processo di trasformazione, un processo al termine del quale il diritto non somigliava più a ciò che era stato per secoli. Tra l’antichità e il XIX secolo aveva prevalso il diritto romano, quello nato nel V secolo a.C. con le mitiche XII tavole, successivamente ripreso in testi, leggi e libri di ogni tipo e infine – per volere di Giustiniano, imperatore romano d’Oriente – fissato nel VI secolo d.C. attraverso codici, istituzioni, digesti e novelle in quella che sarebbe stata la forma più o meno definitiva. Nell’XI secolo questo materiale (*Corpus iuris civilis*) fu recuperato dagli studiosi occidentali, a Bologna e non solo, per costituire il nucleo essenziale del diritto che nei secoli seguenti sarebbe stato comune a innumerevoli regni, principati e repubbliche d’Europa: il cosiddetto *ius commune*, che in realtà, stando alle conoscenze attuali, non era affatto così comune e uniforme come sostenuto dalla storiografia giuridica del XIX e XX secolo. Ogni regione aveva anche un proprio corpus giuridico, dai *Weistümer* dei singoli villaggi alle vecchie e mitiche leggi tribali di Goti, Sassoni, Franchi, Longobardi e Burgundi, derivanti a loro volta da una fusione tra leggi indigene più antiche e diritto romano (o di altra origine). Dal Medioevo all’inizio dell’età moderna il diritto del vecchio continente poté comunque contare su una sorta di base comune, su cui si abbatté la scure del cambiamento solo con il ricorso a un diritto naturale universale (sovranzionale) e le prime codificazioni nazionali tra XVIII e XIX secolo, ad esempio l’*Allgemeines Landrecht* (“codice civile”) prussiano, le monumentali opere giuridiche volute da Napoleone Bonaparte e il *Bürgerliches Gesetzbuch* (“codice civile tedesco”) del 1900. Da quel momento in poi il diritto non ebbe più una base comune, quindi nemmeno una lingua comune in senso vero e proprio: ciò che era stato concepito e affermato principalmente in latino assunse nuova forma in tedesco, francese, spagnolo o italiano, diventando così comprensibile anche senza una conoscenza approfondita della lingua latina.

Beccaria, come altri, contribuisce alla prima grande spinta in tal senso, verso un diritto che si svincola dalle sue presunte radici, rimaste invariate per secoli, e si emancipa da un passato senza futuro. Un diritto nuovo, non fissato per l'eternità, ma capace di stare al passo con i tempi. Un diritto basato sul conio di nuove parole, non su termini e concetti ormai superati. Ecco perché il "momento Beccaria"<sup>8</sup> ha un'importanza centrale non solo per la storia del pensiero, ma anche per quella delle lingue giuridiche. Anche se il linguaggio non è mai statico, la sua dinamica segue fasi alterne: periodi di evoluzione lenta e faticosa, come l'epoca del diritto comune, si succedono a momenti di cambiamento accelerato. Ma come evolve precisamente il linguaggio, come cambiano le lingue in generale e quelle del diritto in particolare? Nessuno lo sa con esattezza. Ed è proprio questo che sta al centro del nostro interesse per Beccaria. Considerando il trattato del giurista milanese nelle sue varie edizioni e traduzioni a livello europeo, cosa emerge riguardo all'evoluzione del linguaggio giuridico nella seconda metà del XVIII secolo? Naturalmente l'opera di Beccaria e le versioni dei suoi traduttori non sono gli unici testi che forniscono informazioni su come sia cambiata la lingua del diritto durante l'Illuminismo. Tuttavia, si prestano come pochi altri a un'indagine di questo tipo. Non sono molti i testi che hanno viaggiato così velocemente per tutto il continente europeo, benché la circolazione degli scritti non fosse affatto rara nel periodo in questione. Partendo da Milano, allora sotto l'impero asburgico, *Dei delitti e delle pene* arrivò nel giro di pochi anni in Francia, Germania e Inghilterra, poi anche in Svezia, Polonia e Spagna. Caterina la Grande si basò proprio sul trattato di Beccaria per formulare la sua famosa *nakaz*, ovvero la speciale istruzione con cui proponeva agli esperti dell'impero zarista il progetto di un nuovo codice, anche se il testo beccariano fu utilizzato nella sua versione francese perché la sovrana aveva notoriamente una scarsa padronanza della lingua russa.

A favore di Beccaria non ci sono solo le numerose edizioni della sua opera, tutt'altro che uguali tra loro, o le molteplici traduzioni, ancora meno simili, realizzate nel giro di pochi anni. C'è anche la varietà degli argomenti trattati. Pur essendo all'apparenza un pamphlet sulla necessità di riformare il diritto penale, materia allora come oggi non centrale nel grande universo giuridico (che in effetti ruota attorno al diritto civile), il testo non parla solo di pena capitale, tortura e omicidio, ma anche di diritto processuale, onore e questioni morali

<sup>8</sup> Cfr. P. Audegean, L. Delia, *Le moment Beccaria: Naissance du droit pénal moderne (1764-1810)*, Liverpool, Voltaire Fondation, 2018.

come l'omosessualità (detta "attica Venere")... Lungi dall'essere una mera critica al vecchio sistema penale, l'opera si configura quindi come una sorta di raccoglitore europeo per i termini e i linguaggi giuridici del periodo illuminista. Ma come attingere da questo raccoglitore? Il nostro obiettivo è quello di tracciare l'evoluzione storica delle parole del diritto nel testo di Beccaria e nelle relative traduzioni. Ciò richiede un metodo atto a garantire una comparazione testuale permanente e dettagliata, qualcosa che si può senz'altro ottenere attraverso un approccio classico, ma solo a costo di grandi sforzi. I progressi dell'informatica umanistica, o *digital humanities*, consentono di pianificare e affrontare il lavoro in modo diverso. Anziché affiancare le diverse edizioni del trattato o comparare l'originale con una qualsiasi traduzione, sfruttando le virtù del digitale si possono stabilire connessioni dinamiche tra una moltitudine di testi e i relativi significati. L'idea è quella di partire dall'esempio di Beccaria per gettare le basi necessarie a un'impresa più ampia, finalizzata a documentare ed elaborare il lessico dei linguaggi storico-giuridici in Europa in un'ottica di ricerca nei campi della storia, del diritto e della linguistica.

## 5. *MetaLEX*

Ma è davvero possibile scrivere una "storia dei concetti" che sia trasversale alle diverse lingue e culture? A livello teorico esistono già approcci che mettono l'accento sul trasferimento e la circolazione dei concetti attraverso i confini linguistici e culturali, ad esempio l'*histoire croisée* in ambito franco-tedesco<sup>9</sup>. Tuttavia, il trasferimento culturale inteso come trasferimento linguistico si trova inevitabilmente ad affrontare la sfida della traduzione (ciò vale per gli attori storici come per gli studiosi di oggi), cosa che si riflette a sua volta sui contesti linguistici nazionali. Per un'analisi dell'uso delle parole teoricamente fruttuosa e fondata è quindi fondamentale, in primo luogo e nei limiti delle attuali possibilità di digitalizzazione, mettere a disposizione un'ampia raccolta di materiale linguistico, terminologico e concettuale debitamente elaborato, così da poter fare chiarezza sulle connessioni transnazionali nella vastità lessicale del linguaggio storico-giuridico europeo. MetaLEX vuole essere un passo innovativo in questa direzione.

<sup>9</sup> M. Werner, B. Zimmermann, *Penser l'histoire croisée: entre empirie et réflexivité*, in «Annales HSS», 58, 2003, pp. 7 ss.

In primo luogo occorrerà verificare la pertinenza e la fattibilità di tale approccio, cosa che ci riporta a Beccaria. Usando come base *Dei delitti e delle pene*, MetaLEX affronta la questione del linguaggio giuridico europeo nei seguenti termini: l'attenzione non è posta su come *bisognerebbe tradurre*, bensì su come *si è effettivamente tradotto* (in vario modo). MetaLEX non offre moderne proposte di traduzione (per quanto possano essere scientificamente fondate), ma presenta all'utente quella che è la realtà storica: una varietà di possibili equivalenti traduttivi legati al tempo e al luogo, tra cui scegliere a seconda dei propri scopi. Naturalmente resta il fatto che la messa a disposizione di traduzioni storiche non è risolutiva per i problemi di comprensione (attuali). Riconoscere il significato centrale di una parola è un compito che in ultima analisi può essere assolto solo dal singolo utente con contezza del contesto di utilizzo (ad esempio in qualità di giurista, storico, linguista, semplice interessato ecc.). MetaLEX non può sostituire il lavoro intellettuale, ma può stimolarlo e creare valore aggiunto attraverso collegamenti ad altre opere di riferimento (come *Wörterbuchnetz*<sup>10</sup>, o altri lessici europei consultabili online).

Il significato concreto di tutto ciò può essere illustrato con la parola *reo*, che ricorre molto spesso in Beccaria<sup>11</sup>. Nella sua opera questo lessema ha due significati giuridici quasi contrapposti: da un lato “colpevole” (francese *coupable*, inglese *culpable*; in tedesco andrebbe tradotto con *Täter*) e dall'altro “accusato” (francese *accusé*, *inculpé* o *prévenu*; inglese *accused*), termine che si applica anche a chi, a fine processo, viene rilasciato dal tribunale perché innocente. La confusione deriva dal fatto che il sistema giudiziario dell'*ancien régime* non riconosceva ancora la presunzione di innocenza così com'è oggi. Da un punto di vista squisitamente storico appare evidente che le parole nell'ambito delle varie traduzioni non hanno un rapporto di semplice corrispondenza. I termini del linguaggio storico-giuridico (come quelli del linguaggio generico) non hanno un significato indipendente dal luogo e dal tempo nemmeno all'interno di una stessa lingua, figurarsi in caso di attraversamento dei confini linguistici. Le parole hanno bisogno di contesti, altrimenti sono solo un susseguirsi di lettere e suoni. Questi contesti devono essere resi accessibili nella loro dimensione storica e storico-linguistica attraverso uno strumento specifico, detto “cluster di lemmi”.

<sup>10</sup> [www.woerterbuchnetz.de](http://www.woerterbuchnetz.de).

<sup>11</sup> Cfr. P. Audegean, *Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene. Des Délits et des peines, texte italien établi par Gianni Francioni, introduction, traduction et notes de Philippe Audegean*, Lione, ENS Éditions (collana «La croisée des chemins»), 2009, pp. 120 ss.

text_lang, text_year, s_n	Left context	Pivot	Right context
de, 1766, 33	wahr, so müſte man alle	Gesetze	und Gewohnheiten, die den Endzweck haben,
de, 1778, 33	dem also, ſo müſſen die	Gesetze	, welche, um gerade durch zu fahren
en, 1767, 33	, or rather pernicious must all	laws	and customs be, which tend to diminish
en, 1785, 33	, or rather pernicious must all	laws	and customs be, which tend to diminish
fr, 1766, 33	même comme funeſtes, toutes les	loix	et les coutumes dont le but ſeroit de
fr, 1773, 33	. Ce principe admis, toute	loi	, toute coutume qui cherchera à diminuer la
it, 1764, 33	inutili, anzi pernicioſe ſarebbero quelle	Leggi	, e quei coſtumi, che cercassero diminuirne
it, 1781, 33	inutili, anzi pernicioſe ſarebbero quelle	leggi	e quei coſtumi, che cercassero diminuirne la
de, 1766, 34	als ſchädlich anſehen: weil dieſe	Gesetze	einem Theille der Geſellſchaft deſſen eigene Bedürfniſſe,
de, 1778, 34	als ſchädlich angeſehen werden. Dergleichen	Gesetze	würden zu nichts anders helfen, als daß
en, 1767, 34	effects of this paſſion. Such	laws	would only burden one part of ſociety with
en, 1785, 34	effects of this paſſion. Such	laws	would only burden one part of ſociety with
fr, 1766, 34	cette paſſion: parce que ces	loix	chargerient une portion de la ſociété de ſes
en, 1767, 35	the contrary, wiſe are the	laws	, which, following the natural couſe of
en, 1785, 35	the contrary, wiſe are the	laws	, which, following the natural courſe of
en, 1767, 38	motives, which correct the eternal	laws	of nature. s The act of adultery
en, 1785, 38	motives, which correct the eternal	laws	of nature. THE act of adultery is
de, 1766, 39	, und worunter es gleichwol die	Gesetze	zu verbergen zwingen, verſtecktes Verbrechen, daß
de, 1778, 39	Verhänge bedeket, den ſelbſt die	Richter	weit leichter fällt, demſelben vorzubeugen, als
de, 1778, 39	Folgen begleitet, daß es dem	Gesetze	darüber gehängt, und mit ſo zweydeutigen Folgen
en, 1767, 39	concealed by the veil which the	Gesetze	leichter fällt, demſelben vorzubeugen, als es
en, 1767, 39	it were much eaſier for the	laws	themselves have woven; a veil neceſſary indeed
en, 1785, 39	concealed by the veil which the	laws	to prevent this crime, than to puniſh
en, 1785, 39	it were much eaſier for the	laws	themselves have woven; a veil neceſſary indeed
en, 1785, 39	to prevent this crime, than to puniſh	laws	to prevent this crime, than to puniſh
fr, 1766, 39	caché par le voile dont les	loix	mêmes forcent de le couvrir, (voile
fr, 1766, 39	est bien plus au pouvoir du	législateur	de le prévenir, que de le détruire
fr, 1773, 39	ſous le voile, dont les	loix	mêmes l'enveloppent; ce voile néceſſaire,
fr, 1773, 39	il est bien plus aisé au	Législateur	de le prévenir que de le réprimer.
it, 1764, 39	che è più in mano del	Legislatore	il prevenirlo, che correggerlo. Regola generale
it, 1781, 39	da quel medesimo che le	leggi	vi hanno poſto: velo neceſſario, ma
it, 1781, 39	che è più in mano del	Legislatore	il prevenirlo, che correggerlo. Regola generale

Fig. 2. Ricerca del campo concettuale “LAW” in otto versioni diverse del capitolo *Delitti di prova difficile*, dall’opera *Dei delitti e delle pene* in quattro lingue differenti.

Un sistema informatico siffatto dovrà quindi comprendere tre tipi di informazioni: in primo luogo, un numero limitato di campi concettuali o di idee concepite indipendentemente dalla lingua (i *cluster* di lemmi); in secondo luogo, le molteplici realizzazioni monolingui di questi concetti così come compaiono nelle varie edizioni e traduzioni; in terzo e ultimo luogo, i contesti di queste realizzazioni nelle già citate edizioni e traduzioni. Di tale sistema informatico è già stato realizzato un prototipo, per cui sono state utilizzate diverse versioni di un singolo capitolo tratto da *Dei delitti e delle pene*. In una prima fase, con OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) e successiva correzione manuale, sono state create copie digitali affidabili contenenti il testo completo del capitolo. Queste copie sono state poi segmentate in singole frasi, che sono state allineate tra loro in modo semiautomatico così da consentire per ogni frase l’identificazione dei corrispondenti nelle altre lingue. Tutte le frasi sono state infine dotate di “eti-

chette” o marcatori sulla base dei campi concettuali. L'intero processo è stato implementato in maniera tale da poter importare testi e marcatori nell'ambiente di analisi del corpus TXM. Le versioni di testo sono ora consultabili e ricercabili a piacere (fig. 2).

La ricerca di una specifica formulazione a livello di singola lingua in questo segmento testuale porta alla luce i parallelismi corrispondenti nelle altre versioni linguistiche, così come la ricerca di uno specifico campo concettuale fa emergere tutti i passaggi corrispondenti in tutte le versioni linguistiche. Ciò significa che si possono effettuare ricerche sia da un punto di vista onomasiologico (partendo dal concetto per arrivare alle realizzazioni linguistiche) che da un punto di vista semasiologico (partendo dalle formulazioni concrete per arrivare ai concetti). Il sistema informatico così concepito favorisce un'analisi flessibile e multiprospettica del materiale al fine di tracciare la realizzazione e l'evoluzione storica della lingua (o delle lingue) del diritto in Europa.

Attraverso il sistema MetaLEX, ancora in fase di sviluppo, l'utente avrà accesso alle fonti e ai *cluster* di lemmi estratti dalle stesse, con il relativo contesto temporale, che rinvia a quello politico e sociale. L'utente potrà organizzare il materiale in modo da visualizzare e indagare i concetti soggiacenti ai lemmi, il loro cambiamento nel tempo, la loro circolazione e, se necessario, il superamento dei confini spazio-linguistici. Per rendere possibili queste esplorazioni il progetto necessariamente deve aprire nuove strade non solo nel campo della lessicografia storica, ma anche in quello della presentazione digitale dei contenuti lessicografici su Internet. A differenza dei dizionari storici tradizionali, MetaLEX non offrirà voci con lemmi e relative spiegazioni di significato, eventualmente suffragate da esempi e citazioni, bensì termini chiave provenienti dalle fonti e relative traduzioni, messi debitamente in relazione tra loro. Inizialmente ci si concentrerà quindi sullo sviluppo di un progetto lessicologico e (meta)lessicografico in cui fissare le modalità di elaborazione delle fonti. L'attenzione verterà sui termini-chiave ricavabili dai testi, che saranno presentati a mo' di *thesaurus* e collegati ai corrispondenti passaggi testuali. Le relazioni semantiche tra i termini-chiave saranno determinate combinando lo sforzo intellettuale con i processi automatizzati del *text mining*. Per garantire l'interoperabilità dei dati e dunque l'espandibilità di MetaLEX, i dati stessi saranno in XML.

Particolarmente impegnativo ma stimolante sarà lo sviluppo di uno schema di metadati. Per la presentazione dei dati, ovvero per la visualizzazione delle relazioni semantiche tra i termini-chiave con tanto di evoluzione nel tempo, si dovrà fare ricorso a forme espositive combinabili e interattive, ancora poco utilizzate nella

lessicografia digitale. Alla mappatura dei testi e dei termini chiave si potrebbero ad esempio affiancare reti semantiche o grafici di andamento temporale. Una volta che non solo l'opera di Beccaria, ma anche altre fonti giuridiche europee multilingue del XVIII e XIX secolo saranno accessibili e ricercabili in modo flessibile secondo le modalità qui descritte, siamo convinti che per la ricerca sui linguaggi giuridici storici in Europa si apriranno possibilità completamente nuove.



Francesca Fusco

«*Il mio Dizionario [...] dimostrerà l'essere  
della Nazione nell'unità della sua lingua*»:  
*l'Italia giuridico-amministrativa di Giulio Rezasco  
da unità culturale a Stato-nazione*

Il saggio si prefigge di analizzare da un punto di vista storico-linguistico il *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* di Giulio Rezasco (Firenze, Successori Le Monnier, 1881), esaminando in particolare le strategie lessicografiche impiegate dall'autore per perseguire il fine "politico" di dimostrare che l'Italia, unificata politicamente solo di recente, possedeva invece già da tempo un'unità culturale, rappresentata nel caso di specie dal lessico giuridico-amministrativo.

The essay aims at analysing Giulio Rezasco's *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* (Florence, Successori Le Monnier, 1881) from a historical-linguistic point of view, examining in particular the lexicographic strategies employed by the author to pursue the 'political' aim of demonstrating that Italy, only recently politically unified, had in fact long since possessed a cultural unity, represented in the case in point by the legal-administrative lexicon.

Rezasco, lessicografia, linguaggio giuridico-burocratico.

Rezasco, lexicography, juridical and administrative language.

Sul finire dell'Ottocento, dopo una gestazione durata quasi quattro decenni, vede la luce il *Dizionario del linguaggio storico ed amministrativo* di Giulio Rezasco (Firenze, Successori Le Monnier, 1881)<sup>1</sup>, opera che va a inserirsi nel filone – particolarmente fiorente nell'Ottocento – dei dizionari specialistico-settoriali<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> Sulle vicende redazionali ed editoriali dell'opera si rinvia a F. Fusco, *Il Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo di Giulio Rezasco*, Firenze, Accademia della Crusca, 2023, pp. 10-21, e alla bibliografia ivi citata (si veda in particolare A.G. Cavagna, *Pubblicare parole nell'Ottocento: editare un dizionario con Le Monnier*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, Atti del Convegno [Bolano, 13 maggio 2017], in «Memorie della Accademia lunigianese di scienze "Giovanni Capellini"», 87, 2017, pp. 55-84).

<sup>2</sup> Per una bibliografia completa dei dizionari specializzati del XIX secolo si rimanda a P. Zolli, *Bibliografia dei dizionari specializzati italiani del XIX secolo*, Firenze, Olschki, 1973. Si veda anche C. Marazzini, *L'ordine delle parole. Storia di vocabolari italiani*, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 278-282; L. Serianni, *Storia dell'italiano nell'Ottocento*, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 62-65 e 76-79.

andando a occuparsi del lessico dell'amministrazione (e in parte dei contigui ambiti del diritto e della politica).

Proprio sulle nuove parole del foro e degli uffici si erano abbattute, lungo tutto il XIX secolo, le polemiche dei cultori della buona lingua<sup>3</sup>, i quali ne avevano fatto spesso l'oggetto di lessici puristici e repertori di parole vitande<sup>4</sup>. Il *Dizionario* di Rezasco condivide con tale filone l'argomento trattato, ossia il lessico dell'amministrazione, tuttavia manca del medesimo spirito normativo, tanto che già nella dedica prefatoria al conte Terenzio Mamiani l'autore specifica, a proposito delle nuove parole che all'epoca andavano diffondendosi nella lingua degli uffici:

<sup>3</sup> D'altronde, è proprio sulla lingua giuridico-burocratica che «con maggiore immediatezza si ripercuotono gli avvenimenti politici di quell'epoca che chiamiamo prima "giacobina" e poi "napoleonica"» (P. Zolli, *Saggi sulla lingua italiana dell'Ottocento*, Pisa, Pacini, 1974, p. 68). A queste si aggiungono le innovazioni conseguenti all'unificazione nazionale: del «nesso tra politica, organizzazione civile e lingua» si trova traccia in molti interventi del tempo, tra cui quelli di Ranalli, Mamiani e Gioberti (v. C. Marazzini, *Unità e dintorni: questioni linguistiche nel secolo che fece l'Italia*, Vercelli, Mercurio, 2013, p. 158); cfr. anche M. Viale, *Studi e ricerche sul linguaggio amministrativo*, Padova, Cleup, 2008, p. 89; F. Fusco, *Il linguaggio del diritto e della burocrazia nel XIX secolo tra aperture e istanze puristiche*, in «Italiano LinguaDue», 8, 2016, 1, pp. 246-268, *passim*.

<sup>4</sup> Sul dibattito circa l'imbarbarimento della lingua degli uffici nel XIX e sulla conseguente produzione lessicografica di stampo normativo si vedano P. Zolli, *Saggi sulla lingua italiana dell'Ottocento*, cit., pp. 7-66; V. Della Valle, *La lessicografia*, in *Storia della lingua italiana*, a cura di L. Serianni e P. Trifone, vol. 1, *I luoghi della codificazione*, Torino, Einaudi, 1993, pp. 29-91, alle pp. 70-74; S. Morgana, *Lingua della burocrazia nel primo Ottocento*, in Ead., *Capitoli di storia linguistica italiana*, Milano, LED, 2003, pp. 231-270; P. Fiorelli, *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, in Id., *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 1-70, a p. 65; C. Marazzini, *L'ordine delle parole*, cit., pp. 306-310; E. Atzori, *La comunicazione pubblica del Comune di Milano. Analisi linguistica (1859-1890)*, Milano, Angeli, 2009, pp. 15-21; M. Trifone, *Il linguaggio burocratico*, in *Lingua e identità. Una storia sociale dell'italiano*, a cura di P. Trifone, Roma, Carocci, 2012, pp. 263-291, alle pp. 269-270; L. Serianni, *Storia dell'italiano nell'Ottocento*, cit., pp. 65-69 e 79-82; S. Lubello, *Il linguaggio burocratico*, Roma, Carocci, 2014, pp. 34-41; Id., *Cancelleria e burocrazia*, in *Storia dell'italiano scritto*, a cura di G. Antonelli, M. Motolese e L. Tomasin, vol. 3, *Italiano dell'uso*, Roma, Carocci, 2014, pp. 225-259, alle pp. 244-245; Id., *Un precursore ottocentesco del Codice di stile*, *Introduzione* a G. Dembscher, *Manuale, o sia guida per migliorare lo stile di cancelleria*, Sesto Fiorentino, Apice Libri, 2016, pp. 7-43, alle pp. 15-24 e 39-41; Id., *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, Bologna, il Mulino, 2017, pp. 57-61 e 114-115; R. Librandi, *Ancora su Giuseppe Bernardoni, corrispondente di Monti, librettista e purista per caso*, in «Lingua e Stile», 49, 2014, 2, pp. 237-265; C. Demuru - C. Parlagreco, «*Della lingua burocratica, ossia babelica*»: il dibattito su «*La unità della lingua*», in *L'italiano alla prova. Lingua e cultura linguistica dopo l'Unità*, a cura di F. Pierro e G. Polimeni, Firenze, Cesati, 2016, pp. 39-64; F. Fusco, *Il linguaggio del diritto e della burocrazia nel XIX secolo*, cit., pp. 246-268.

Condannare questa o quella forma del parlare comune e proporre altre di mio capo, io non mi teneva da tanto; mettere innanzi proposte tutte confortate di esempi autorevoli, era ardua faccenda e forse non interamente possibile. A qualunque poi di queste due maniere mi fossi risoluto, sentivo di giorno in giorno crescermi lo sgo-mento, di porre io le mani in un lavoro che doveva uscire dalle vostre<sup>5</sup>. Oltrechè altre opere erano venute alla luce, che si avvicinavano, almeno pel subbietto generale, alla vostra; quali restringendo spietatamente la copia de' vocaboli e delle frasi per man-ciamento di esempi validi, come se uno potesse assicurare non esservene di stampati o manoscritti, perchè egli non ne sa; quali allargando la mano solo per aver trovato esempi scritti o parlati, come se l'uso di un singolo scrittore o l'abuso della piazza o del palazzo avessero autorità di alterare la fisonomia di una lingua. Ora che cosa avrei potuto far io dove uomini solennissimi in iscienza, il Parenti, il Gherardini, ed il Viani sopra tutti, avevano lavorato sì largamente e dottamente? Al più qualche spigolatura, da non rifarsene nessun granajo. Meglio tentare un terreno incolto, e l'ardimento scusasse l'insufficienza<sup>6</sup>.

### 1. *Un dizionario storico*

Il «terreno incolto» che l'autore decide di tentare è quello di compilare un dizionario storico, come si deduce dallo stesso titolo e come si legge nella dedica introduttiva («mi venne nell'animo d'introdurre nel mio libro quella parte di linguaggio storico che s'attiene alle antiche signorie o di Stato o di Municipio, ed alla vita civile ed economica de' loro tempi»)<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> L'idea del *Dizionario* veniva difatti da Terenzio Mamiani della Rovere, che inizialmente ne doveva essere anche il compilatore: v. F. Fusco, *Il Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, cit., pp. 10-12, e la relativa bibliografia.

<sup>6</sup> G. Rezasco, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, in Id., *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, cit., pp. V-XVI, a p. VII. Le opere cui si riferisce l'autore sono M. Parenti, *Catalogo di spropositi* n. 1-5, Modena, Tipi della R. D. Camera, 1840-1843; Id., *Esercitazioni filologiche* n. 1-18, Modena, Tipi della R. D. Camera, 1844-1861; G. Gherardini, *Voci italiane ammissibili benché proscritte dall'Elenco del sig. Bernardoni*, Milano, Giuseppe Maspéro, 1812; Id., *Supplimento a' vocabolarj italiani*, Milano, dalla Stamperia di Gius. Bernardoni di Gio., 1852-1857; P. Viani, *Dizionario di pretesi francesismi e di pretese voci e forme erronee della lingua italiana, con una tavola di voci e maniere aliene o guaste*, Firenze, Felice Le Monnier, 1858-1860, 2 voll.

<sup>7</sup> G. Rezasco, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. IX.

Tale scelta non è tuttavia dettata tanto da logiche editoriali, quanto da intenti di natura politica. Rezasco era difatti un grande sostenitore della (allora recentissima) unificazione nazionale: aveva partecipato attivamente ai moti in Lunigiana del 1848 e aveva ricoperto il ruolo di deputato nella terza e nella quinta legislatura<sup>8</sup>. E anche attraverso la sua opera intendeva contribuire alle ragioni dell'Unità, dimostrando che la recente unificazione politica traeva in realtà fondamento da una preesistente unità culturale, costituita nel caso di specie dal linguaggio amministrativo in uso nei diversi Stati preunitari (si legge nella dedica anteposta all'opera: «Il mio Dizionario [...] dimostrerà l'essere della Nazione nell'unità della sua lingua»)<sup>9</sup>. Ed ecco che, proprio per mostrare affinità di significanti e di significati tra le parole in uso nelle cancellerie e negli uffici delle varie parti d'Italia in tempi ben anteriori all'Unità, sceglie di censire la terminologia giuridico-amministrativa antica, piuttosto che la moderna.

Ciò incide prevedibilmente sul lemmario, che ha un taglio volutamente antiquario, con termini che indicano usi, figure e istituti non più attuali, come ad esempio *albinaggio* («Diritto che pretendevano di avere i Principi sopra i beni di que' forestieri, i quali, non avendo avuto lettere di naturalità, morivano ne' loro Stati»)<sup>10</sup>, o *aldio/aldione* («Servo manomesso, ma obbligato tuttavia a servire il padrone per certe opere e a non poter passare al servizio altrui senza licenza»)<sup>11</sup>.

Le nuove parole del diritto e dell'amministrazione che proprio nell'Ottocento si andavano diffondendo nei tribunali e negli uffici (suscitando le ire dei

<sup>8</sup> Sulla figura di Giulio Rezasco (La Spezia 1813 - Bogliasco 1894) si rinvia ai contributi raccolti nel già citato volume *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*; si veda anche F. Fusco, *Il Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, cit., pp. 5-10 (e la relativa bibliografia).

<sup>9</sup> G. Rezasco, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. IX.

<sup>10</sup> Per una sintetica illustrazione della storia dell'istituto si rinvia a P.S. Leicht, voce *albinaggio*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1929, <[https://www.treccani.it/enciclopedia/albinaggio\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/albinaggio_%28Enciclopedia-Italiana%29/)>.

<sup>11</sup> Si tratta di una parola di origine longobarda, attestata sin dall'Editto di Rotari: a diffondersi per prime sono le forme *aldius* e *aldia*; seguono, dalla prima metà dell'VIII secolo, quelle con tema nasale *aldio,-onis* e *aldiana*; infine, le corrispondenti voci italiane sono «recuperi dotti in testi storicogiuridici di forme mediolatine» (*LEI-Lessico etimologico italiano. Germanismi*, a cura di E. Morlicchio, edito per incarico della Commissione per la filologia romanza da M. Pfister e W. Schweickard, Wiesbaden, L. Reichert, 2000, s.v.). Sulla semantica del termine cfr. anche *Il Vocabolario Treccani*, diretto da V. Della Valle e G. Patota, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2008, s.v. *aldio*, <<https://www.treccani.it/vocabolario/>>.

puristi) sono invece prevedibilmente assenti dal lemmario, anche se non di rado sono menzionate all'interno delle definizioni per mostrare la continuità degli istituti trattati e per agevolare il lettore nella comprensione di parole non più in uso<sup>12</sup>. Così, ad esempio,  *fusione*, che a partire dal triennio giacobino aveva assunto anche il significato metaforico di “unione di due o più Stati per formare uno Stato solo”<sup>13</sup>, non è lemmatizzata nel *Dizionario*, ma si ritrova nella definizione di *mescolanza* («Mescolare un popolo coll'altro: Unione, Incorporazione; oggi Fusione»). Analogamente, nella seconda accezione di *atto*, dopo aver spiegato che il termine indica il «Breve ragguaglio di quanto si dice e delibera in ciascuna sessione di Consiglio, di Accademia, e d'altro Collegio; e la Carta od il Registro ove quegli atti sono scritti: Somma del Consiglio, Compendio, Diario», si specifica che per tale valore «oggi» si preferisce la polirematica *processo verbale*<sup>14</sup>, la quale compare come equivalente moderno anche nelle

<sup>12</sup> F. Fusco, *Giulio Rezasco e il moderno linguaggio «de' pubblici ufficj»*, in «Studi di lessicografia italiana», 35, 2018, pp. 173-192; Ead., *La voce giurisdizione: stratificazioni semantiche e variazioni diacroniche nel Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo di Giulio Rezasco*, in *Linguaggi settoriali e specialistici. Sincronia, diacronia, traduzione, variazione*, Atti del XV Congresso SILFI (Genova, 28-30 maggio 2018), a cura di J. Visconti, M. Manfredini e L. Coveri, Firenze, Cesati, 2020, pp. 251-258; Ead., *Strategie lessicografiche e uso delle fonti nel Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo di Giulio Rezasco*, in *In fieri, 3. Ricerche di linguistica italiana*, Atti della III Giornata dell'ASLI per i dottorandi (Firenze, 21-23 novembre 2019), a cura di R. Fresu e R. Gualdo, Firenze, Cesati, 2021, pp. 125-131.

<sup>13</sup> La prima attestazione in tale accezione è del 1797 per *Il nuovo etimologico. DELI-Dizionario etimologico della lingua italiana*, a cura di M. Cortelazzo e P. Zolli, seconda edizione a cura di M. Cortelazzo e M.A. Cortelazzo, Bologna, Zanichelli, 1999 [=DELIN], (s.v. *fuso*<sup>1</sup>) e A. Dardi, «La forza delle parole». *In margine a un libro recente su lingua e rivoluzione*, Firenze, Stabilimento grafico commerciale, 1995, p. 192.

<sup>14</sup> Si veda anche l'accezione successiva relativa alle polirematiche *mettere in atti e registrare negli atti*, riguardo alle quali si spiega che «valsero Scrivere nel Registro suddetto le deliberazioni de' Consigli e qualunque altra dichiarazione ed esposizione verbale fatta in essi, a fine di darle fermezza e solennità», ma che a queste «oggi» si preferisce la locuzione «Inserire nel processo verbale». La polirematica *processo verbale* è attestata in italiano dalla metà del XVII secolo, mentre il francese *procès-verbal* da cui deriva si ritrova già dal 1367 nel senso di «acte dressé par une autorité compétente, et qui constate un fait entraînant des conséquences juridiques» (significato riportato da Rezasco nel § VII), anche se è solo a partire dal 1718 che è attestato pure nel significato amministrativo di «écrit relatant ce qui a été dit ou fait dans une réunion, une assemblée ou une circonstance officielle» riportato nel § II del *Dizionario* (cfr. DELIN, s.v. *processo*; *Trésor de la langue Française. Dictionnaire de la langue du XIX<sup>e</sup> et du XX<sup>e</sup> siècle [1789-1960]*, diretto da P. Imbs, Paris, CNRS; [poi] Gallimard, 1971-1994, 16 voll., s.v. *procès-verbal*).

definizioni di *compendio*<sup>15</sup> e *somma/sommo*<sup>16</sup> (ma né *processo* né *verbale* hanno un'entrata propria nel *Dizionario*).

Come si è detto, nelle definizioni viene dato conto anche dell'evoluzione semantica dei termini per mostrare la continuità dei concetti trattati: questo è ad esempio il caso di *aspettativa*, la cui prima accezione apre con la definizione storica del termine («Diritto di aspettare per sé una dignità, ufficio, o beneficio qualsivoglia»)<sup>17</sup>, ma poi si aggiunge che «oggi» la voce è usata per indicare «lo Stato dell'Ufficiale rimas[t]o senza ufficio, a cui in compenso è dato, per un certo tempo e talvolta con una leggiera provvisione, di aspettarne un altro quando vachi». Analogamente per *ergastolo*, si legge: «Prigione rigorosa, Parola d'origine latina, non popolare, introdotta da' Giureconsulti, in Toscana primariamente colla Legge del 30 novembre 1786, pel Carcere ove le donne sostenevano la pena de' delitti, che per gli uomini sarebbe stata de' Lavori pubblici; poi col Codice del 1853, pe' Lavori forzati a vita. In Piemonte il Codice Albertino pose l'Ergastolo fra il confino e il carcere. Oggi abolendosi la pena di morte, si propone per la Pena maggiore afflittiva»<sup>18</sup>.

## 2. Una prospettiva semasiologica e onomasiologica

A differenza dei principali vocabolari storici del periodo (a partire da quello degli *Accademici della Crusca*), il *Dizionario* non ha un'impostazione toscanocentrica. Anche questa scelta è da ricondursi all'intento politico perseguito dall'autore, che per dimostrare l'unitarietà di fondo del lessico giuridico-amministrativo

<sup>15</sup> «Breve relazione fatta da Segretarj di ciò che s'è trattato e deliberato in ciascuna tornata di Consiglio: Somma o Sommario del Consiglio, Diario; oggi Processo verbale della seduta».

<sup>16</sup> § V: «Sommario. Onde, Somma del Consiglio si disse la Relazione breve di ciò che si dice e delibera in una tornata di Consiglio; locuzione pisana: Diario o Compendio del Consiglio; il moderno Processo verbale della seduta».

<sup>17</sup> V. anche DELIN, s.v., che fa risalire la prima attestazione del termine al 1565, richiamando proprio il Rezasco.

<sup>18</sup> La voce viene dal latino *ergästulu(m)* che nell'antica Roma indicava la casa di lavoro degli schiavi, a sua volta dal greco *ergastérion* ("lavorare"), da *érgon* ("lavoro"): v. DELIN, il quale fa risalire l'accezione attuale alla penna di Cesare Beccaria, riportando però anche quanto afferma Rezasco a proposito della ricorrenza del termine all'interno della Leopoldina del 1786. Un altro caso interessante di evoluzione semantica è rappresentato dalla voce *giurisdizione* (su cui v. F. Fusco, *La voce giurisdizione: stratificazioni semantiche e variazioni diacroniche*, cit.).

antico deve necessariamente censire e comparare il lessico di tutte le aree della penisola<sup>19</sup>.

Tale scelta è anticipata ancora una volta nella dedica introduttiva:

Io procurai di raccogliere quanti più potei esempi di voci e maniere già registrate o no, attingendoli non da pochi scrittori o di una sola provincia, e molto meno di un sol Municipio, quasi *gocciolate dalle grondaje*, come direbbe il Davanzati; ma dal fiume reale di tutta la Nazione, a cui i fiumi minori debbono onorarsi di essere tributarj, e non pretendere di più<sup>20</sup>.

E sempre nella dedica al Mamiani, Rezasco fornisce esempi di «alcune conformità di parole, di quelle meno note, esistenti fra diversi Popoli d'Italia»: ad esempio, a proposito di *mira* o *mirra* si legge:

[una] corrispondenza notevole de' Lucchesi avvenne co' Mantovani nel secolo quattordicesimo o là intorno, per mezzo della parola *Mira* o *Mirra*; la quale in Mantova valeva *Ingegno* o *Macchina posta sulla torre del Comune per mandar notizie con cenni di fuochi, fumo o bandiere*, quasi il telegrafo a braccia dei fratelli Chappe, ad altre Mire di castella o torri vicine e da queste a quella; forse la stessa cosa in Lucca; certo è che i Lucchesi nominavano similmente *Mira l'Azione e l'Ufficio de' Torrigiani del mandare e ricevere que' cenni*<sup>21</sup>.

E, ancora, sulle «corrispondenze» tra siciliani e marchigiani:

Una comunicazione non meno singolare si trova tra la Sicilia e le Marche, dal secolo decimoterzo al decimosettimo, se non ancora più avanti, per la voce *Scaffina*, *Scarfia*, *Scarfio*, *Scarfina*, significante Breve o Cedola scritta di alcun nome da trarsi a sorte<sup>22</sup>.

La conformità di significanti e di significati tra le differenti aree della penisola è perseguita tramite una prospettiva di indagine duplice, al contempo semasiologica (per illustrare i diversi significati che una medesima parola assume nelle

<sup>19</sup> Cfr. F. Fusco, *Il Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, cit., pp. 30-34 e 74-87.

<sup>20</sup> G. Rezasco, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. IX.

<sup>21</sup> *Ivi*, p. XIV.

<sup>22</sup> *Ibid.*

varie parti d'Italia), e onomasiologica (per porre «il lettore sulla via di rintracciare la stessa cosa detta variamente ne' varj luoghi»)²³.

La prospettiva semasiologica è ad esempio alla base della costruzione della voce *abatelabbate*, nelle cui due accezioni sono presentati i significati che il termine assume a Genova, Savona, Piacenza, Ancona, Parma, Pavia, Polcevera, Bisagno, Voltri e Milano²⁴.

Un esempio di voce redatta in chiave onomasiologica è invece *attuario*, nella cui definizione si hanno, dopo una glossa esplicativa («Il Deputato a ricevere, registrare e conservare gli atti ne' Tribunali»), alcuni sinonimi di diffusione panitaliana («Notajo degli atti giudiziari, Cancelliere») e, a seguire, una lista di termini o locuzioni che indicano figure analoghe presenti in altre aree della penisola, accompagnate dall'indicazione del toponimo relativo alla zona di diffusione («Scrivano, in Genova; Mastro d'atti, in Napoli; in Parma, anticamente, Notajo delle tasche»). Gli altri “geosinomini” possiedono a loro volta un'entrata nel *Dizionario* e tali entrate sono nella maggior parte dei casi collegate tra loro mediante una serie di rinvii incrociati²⁵: si legge, ad esempio, nella terza accezione di *scrivano*: «Segretario di qualsivoglia ufficio, massime di Tribunale, nel Napoletano, nel Veneziano e nel Genovese (*Vedi Attuario*)»; analogamente si ritrova nel primo sottolemma di *cancelliere*: «Colui che scrive e custodisce gli atti del Tribunale, così chiamato ab antico, perché sedeva con dinanzi ed attorno cancelli o graticole ond'era munito il Tribunale, a fine d'impedire l'accesso al popolo (*Vedi Attuario*)»; riportano infine rispettivamente *atto* (§ IX) e *tasca* (§ IX): «Mastro d'atti. In Napoli, Attuario»²⁶, «E Notaj delle tasche si dicevano nella stessa città [Parma] alcuni Notaj del Podestà, deputati a custodire gli atti della giustizia civile e criminale entro i predetti sacchetti, chiamati tasche, che, sigillati, riponevano nella Sacristia: veri Attuarj ed Archivisti»²⁷.

²³ Ivi, p. XI. V. anche F. Fusco, *Il Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, cit., pp. 74-87.

²⁴ § I: «Ufficiale supremo popolare, come a dire Capo, Padrone, e Difensione del Popolo, in Genova; in Savona similmente, dove fu spento nel 1557 da Genova soprastante; in Piacenza ed Ancona, due ad un tempo, nel 1507, Governatori per due anni con libera e generale balia; in Parma, Pavia e altrove, Capo o Priore del Collegio degli Anziani e d'altri magistrati; in Polcevera, Bisagno e Voltri, Rettore delle podesterie, uno per ciascuna: in Genova volgarmente abao»; § II: «Capo di Collegio d'arte, o meglio de' Consoli, coi quali insieme reggeva l'arte in Milano».

²⁵ Sul sistema dei rinvii all'interno del *Dizionario* si veda più diffusamente Fusco, *Il Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, cit., pp. 56-62.

²⁶ Cui si aggiunge nelle *Giunte* in calce al *Dizionario*, s.v., § II: «Notajo degli Atti. Attuario».

²⁷ Va precisato che le due prospettive d'indagine possono coesistere anche all'interno di una stessa voce: un esempio è *fondaco* (su cui si rinvia a F. Fusco, *Aspetti di variazione diatopica nel*

### 3. *All'origine del Dizionario: la scelta delle fonti*

La quantità e la varietà delle fonti utilizzate per la stesura dell'opera è evidente già scorrendo le 60 colonne della *Tavola delle abbreviature degli autori e dei testi, da' quali sono tratti gli esempj* anteposta al *Dizionario*, che contiene ben 1456 testi<sup>28</sup> (di cui 318 manoscritti), senza contare quelli citati in nota<sup>29</sup> e i dizionari menzionati nell'*Avvertenza* (Il «Vocabolario della Crusca per la seconda volta riveduto dall'abate Giuseppe Manuzzi, e [lo] stesso Vocabolario della Crusca nella sua quinta impressione», i «Vocabolarj del Tommaseo, del Tramater, del Fanfani, [il] Dizionario dei pretesi Francesismi del Viani, [il] Dizionario militare del Grassi, e [le] Giunte proposte dal Gherardini e da Alfonso Cerquetti»)<sup>30</sup>.

Da un punto di vista della provenienza geografica, le fonti riportate nella *Tavola* coprono grosso modo tutta la penisola, anche se le aree maggiormente rappresentate sono quelle in cui Rezasco disponeva di corrispondenti e collaboratori, ai quali demandava ricerche e spogli<sup>31</sup>: cinque di questi, «Bartolomeo Cecchetti di Venezia, Luciano Banchi di Siena, Salvatore Bongi di Lucca, Luigi Tommaso Belgrano di Genova e Leopoldo Tanfani di Pisa», sono finanche ringraziati nella dedica introduttiva<sup>32</sup>.

Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo di Giulio Rezasco: la voce *fondaco*, in *I testi e le varietà*, Atti del XV Convegno ASLI [Napoli, 21-24 settembre 2022], a cura di R. Librandi e R. Piro, Firenze, Cesati, 2024, pp. 665-672).

<sup>28</sup> Scriveva il recensore A. D'Ancona: «La Tavola delle abbreviature che si diffonde per ben 60 colonne di fitta stampa, mostra quante laboriose indagini abbia il Rezasco dovuto sostenere per dare all'Italia un'opera filologica e storica che le altre nazioni dovranno invidiarle» (*L'antico linguaggio politico ed amministrativo d'Italia*, in Id., *Varietà storiche e letterarie*, s. II, Milano, Treves, 1885, pp. 165-188, a p. 169).

<sup>29</sup> Come già rilevava S. Bongi nella sua recensione: «la *Tavola* degli autori e de' testi citati [è] copiosissima, ma incompiuta, perché richiama quelli soli da cui son tratti gli esempj volgari, essendone esclusi gli altri, donde sono derivate le illustrazioni citate a piede di pagina» (*Recensione a Giulio Rezasco*, Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo, in «Archivio storico italiano», s. IV, 9, 1882, 27, III, pp. 383-395, a p. 385).

<sup>30</sup> G. Rezasco, *Avvertenza*, in Id., *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, cit., p. XVII.

<sup>31</sup> Come risulta anche dai carteggi contenuti nel fascicolo personale di Rezasco presso l'Archivio Centrale dello Stato: v. G. Melis, *Su Giulio Rezasco, funzionario delle Belle arti*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, cit., pp. 47-52, alle pp. 51-52; A.G. Cavagna, *Pubblicare parole nell'Ottocento*, cit., p. 60; S. Gardini, *Archivi ed archivisti nella genesi del Dizionario di Giulio Rezasco*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, cit., pp. 89-99, alle pp. 93 e 96-97.

<sup>32</sup> G. Rezasco, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. XVI.

Per quanto riguarda invece la tipologia di fonti utilizzate, nella dedica prefatoria l'autore dichiara di essersi avvalso in primo luogo del *Vocabolario* della Crusca, e di aver poi cercato «nelle Provvisioni, ne' Bandi, negli Statuti, ne' Contratti, nelle Relazioni degli Ufficiali, ne' Partiti de' Consigli, nelle Cronache, ne' Ricordi familiari e domestici, nelle Lettere private e pubbliche» e nelle carte degli antichi notai quanti più «esempi di voci e maniere già registrate o no» provenienti «non da pochi scrittori o di una sola provincia, e molto meno di un sol Municipio», bensì «dal fiume reale di tutta la Nazione»<sup>33</sup>; aggiunge inoltre di esser ricorso anche a opere di «alcuni scrittori moderni, anco de' viventi, di maggiore stima», onde evitare che «il lavoro, tutto condotto sull'antico, rimane[sse] quasi sospeso in aria senza nessun appiccio fra il vecchio ed il nuovo»<sup>34</sup>.

Ci troviamo dunque dinnanzi a una grande varietà di testi: il gruppo più cospicuo nella *Tavola* è costituito senza dubbio da quelli di tipo giuridico-amministrativo (soprattutto statuti o altri provvedimenti normativi variamente denominati)<sup>35</sup>; seguono per numero le opere storiografiche (si va dalle cronache medievali di Giovanni, Matteo e Filippo Villani, alle imponenti opere sette-ottocentesche di Lodovico Muratori e Carlo Botta); non mancano infine testi di altro genere, tra cui resoconti di viaggi, trattati e discorsi di vario argomento (soprattutto politico, economico e giuridico), testi religiosi, epistolari, lettere di ambasciatori, e, come era ancora usuale all'epoca, «fonti puramente letterarie» (tra cui *in primis* le opere delle Tre Corone)<sup>36</sup>.

<sup>33</sup> Ivi, p. IX.

<sup>34</sup> Ivi, p. X.

<sup>35</sup> Nella *Tavola* si incontrano statuti, brevi, costituzioni, capitoli e capitolari, consuetudini, carte, editti, ordini e ordinamenti, bandi, decreti, leggi, gride, ecc.: per un approfondimento sui vari significati che tali termini hanno assunto nel corso dei secoli si rinvia a F. Bambi, *I nomi delle 'leggi fondamentali'*, in «Studi di lessicografia italiana», 11, 1991, pp. 153-189.

<sup>36</sup> Scelta criticata dal recensore C. Paoli, che scriveva nella sua *Recensione a Giulio Rezasco*, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, in «Giornale di filologia romanza», 4, 1882, 9, pp. 196-201, a p. 198: «[Rezasco] ha creduto bene di valersi anche di fonti puramente letterarie, della cui opportunità e speciale competenza mi faccio lecito di dubitare. Non già che, a mio credere, linguaggio storico e scientifico e tecnico non possa ricavarsi anche dalle poesie, dalle novelle e da ogni altro componimento letterario; ma tali fonti debbono essere usate soltanto come sussidiarie, e nel pigliare da esse gli esempi, e nel fondare sopra la loro autorità le definizioni dei vocaboli, bisogna procedere con prudente discernimento, accettandone solo il linguaggio proprio e preciso, non quello vago e generico, o figurato, o letterariamente abbellito». Sulle fonti del *Dizionario* si rinvia più diffusamente a F. Fusco, *Il Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, cit., pp. 121-140.

#### 4. *Riflessioni conclusive*

Per ricchezza documentaria e ampiezza di indagine il *Dizionario* di Rezasco resta a tutt'oggi il principale riferimento lessicografico per le ricerche storiche sul lessico giuridico-amministrativo italiano, e sarà sicuramente il punto di partenza imprescindibile per un futuro vocabolario della lingua italiana del diritto. È infatti ancora valido quanto scriveva Piero Fiorelli nel 1947 a proposito dell'opera:

Il Rezasco è un vocabolario vero e proprio in cui le pur copiose notizie di carattere enciclopedico son tenute distinte in maniera netta dai dati più propriamente lessicali; ed è, sia pure in parte, un vocabolario giuridico, che dà definizioni e illustrazioni giuridiche di molti termini storici del diritto. Nessun'altra opera abbiamo in Italia, di cui si possa dire altrettanto<sup>37</sup>.

<sup>37</sup> P. Fiorelli, *Vocabolari giuridici fatti e da fare*, in «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», 1, 1947, pp. 320-321.



PART 3

THE BALLOT IN CONTEXT



Lorenzo Tanzini

*Il voto e le pratiche elettorali nelle città comunali italiane  
(secoli XII-XIV): contesti istituzionali e materiali*

Le pratiche e i rituali del voto (sia elettivo che deliberativo) nelle città comunali italiane hanno un valore insieme istituzionale (per i ruoli e le funzioni svolte) e materiale (per gli spazi fisici e gli oggetti messi in gioco). Il saggio prende in esame in particolare quelle realtà cittadine che più precocemente offrono serie documentarie al riguardo, come San Gimignano, Bologna o Perugia. Tali esempi permettono di seguire non soltanto in chiave sincronica l'insieme delle pratiche in essere nelle città comunali, al fine di definire una tipologia, ma anche la dimensione diacronica, che consiste nell'evoluzione del voto come rituale e funzione istituzionale nel corso del tempo.

The practices and ritual of voting in the city-states of the medieval Italy can be studied following their institutional functions or their material implications, about the spaces and tools they used. The essay aims to analyze some relevant cases, concerning several medieval cities such as San Gimignano, Bologna, or Perugia, for which a significant series of archival records is preserved. Following the different cases, it is possible to understand the general features of the institutional practices, and at the same time to show the evolution of the meaning and rituals of voting through the decades.

Voto, città comunali, pratiche istituzionali, immagini del potere.

Voting, Italian city-states, institutional practices, political iconography.

In questo intervento vorrei tratteggiare gli elementi essenziali dei meccanismi del voto nelle città dell'Italia comunale<sup>1</sup>. Per dare un ordine plausibile a una materia che richiederebbe una trattazione molto più articolata di quanto potrò fare qui, cercherò di seguire due linee come chiavi di lettura. In primo luogo proverò a combinare le fonti normative con quelle della prassi, vale a dire le testimonianze sullo svolgimento effettivo delle pratiche elettorali. Principalmente

<sup>1</sup> Per un sintetico quadro europeo si potrà rinviare a *Cultures of voting in pre-modern Europe*, a cura di S. Ferente, L. Kunčević e M. Pattenden, London - New York, Routledge, 2018; *Élections et pouvoirs politiques du VII<sup>e</sup> au XVII<sup>e</sup> siècle*, a cura di C. Peneau, Paris, Bière, 2008, pp. 13-40.

perché il lessico delle fonti statutarie può essere problematico e ambiguo, specie se sovrapposto a quello della prassi istituzionale contemporanea, con la quale del resto ha molte assonanze che però si rivelano a volte assai ingannevoli. Vorrei contribuire cioè a evitare quei “problemi semantici” a cui fa riferimento il testo programmatico del convegno.

In secondo luogo intendo impostare il mio contributo in una chiave diacronica, con una cronologia non molto ampia, che non va oltre l’inizio del XIV secolo, ma che comunque vuole cogliere il cambiamento nel tempo piuttosto che una giustapposizione astratta di casi presi da contesti cronologici diversi, come si potrebbe essere tentati di fare da una mera collezione di testimonianze normative.

### 1. *Le fondamenta*

Proprio a tale riguardo vale la pena fare un cenno al periodo iniziale di questo percorso, cioè la fase che negli studi comunali è definita abitualmente podestare-consiliare, tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo. A dire il vero non sono molte le fonti specifiche di questo periodo sui fenomeni che ci riguardano: tuttavia iniziare da qui è necessario perché è nell’assetto podestà-consigli che si delinea l’originalità più spiccata delle città comunali rispetto a quelle regie, con le quali c’è invece una larga condivisione di consuetudini e pratiche<sup>2</sup>. Già in vari contributi di questo volume emerge come il mondo delle istituzioni municipali, specialmente se preso nelle sue componenti rituali e simboliche, presenti molti tratti che superano la tradizionale distinzione tra città comunali e città soggette a un’autorità monarchica<sup>3</sup>: nondimeno la divaricazione in termini di latitudine dei poteri esercitati esiste e diventa visibile soprattutto da questo momento.

<sup>2</sup> Come mostrano i saggi di *Costruire il consenso. Modelli, pratiche, linguaggi (secoli XI-XV)*, a cura di M.P. Alberzoni e R. Lambertini, con la collaborazione di M.R. Tessera, Milano, Vita & Pensiero, 2019; *La voix des assemblées. Quelle démocratie urbaine au travers des registres de délibérations? Méditerranée-Europe, XIII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles*, a cura di F. Otchakovsky-Laurens e L. Verdon, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2021. Sullo sfondo di questo tema nella storiografia italiana andrà sempre tenuto presente E. Ruffini, *La ragione dei più: ricerche sulla storia del principio maggioritario*, Bologna, il Mulino, 1977.

<sup>3</sup> Il tema è del resto fortunato nella storiografia degli ultimi anni: tra i lavori a carattere più generale cfr. G. Vitolo, *L’Italia delle altre città. Un’immagine del Mezzogiorno medievale*, Napoli, Liguori, 2015; F. Titone, *Governments of the “Universitates”: urban communities of Sicily in the fourteenth and fifteenth centuries*, Turnhout, Brepols, 2009.

Ciò che più conta, però, è che la fase podestarile innesca la necessità del voto come meccanismo indispensabile per definire il centro delle istituzioni cittadine, cioè proprio la figura del rettore forestiero, che deve essere scelto, eletto<sup>4</sup>. Inoltre, come ampiamente noto, è in questo contesto istituzionale che fiorisce la “letteratura per podestà”<sup>5</sup>. Ora, questa ha un ruolo essenziale nella nostra storia. Ciò di cui la scelta del podestà è l’effetto viene presentato come *electio*, che vuol dire scelta ma anche riconoscimento di una dignità: si tratta cioè di un passaggio insieme tecnico ed etico. La centralità dell’elemento etico “attrae” per così dire nel campo della definizione dei poteri del podestà un grande complesso di temi presi in prestito dalla cultura filosofica. Credo che qui vada individuato il punto di travaso di valori e concetti dalla sfera spirituale a quella civile: e quindi la fondazione del set lessicale che ci troviamo a trattare, nel quale troviamo termini come *Electio*, *Votum*, *Suffragium*, che nella cultura medievale hanno anche – o soprattutto – un’accezione religiosa<sup>6</sup>.

## 2. La “seconda nascita” dei consigli

Questo per quanto riguarda il punto di partenza, la fondazione per così dire. Il passaggio cronologicamente successivo, sul quale mi soffermerò, è quello che si può riconoscere grosso modo all’altezza degli anni ’30, o del secondo quarto

<sup>4</sup> A questo tipo di elezione fanno riferimento in prima battuta le pagine di J. Théry, *Moyen Âge*, in *Dictionnaire du vote*, a cura di P. Perrineau e D. Reynié, Paris, PUF, 2001, pp. 667-678 e H. Keller, *Wahlformen und Gemeinschaftsverständnis in den italienischen Stadtkommunen (12./14. Jahrhundert)*, in *Wahlen und Wählen im Mittelalter*, a cura di R. Schneider e H. Zimmermann, Sigmaringen, Thorbecke, 1990, pp. 345-374, poi rifuso in Id., *Il laboratorio politico del Comune medievale*, Napoli, Liguori, 2014; P. Gilli, *Aux sources de l’espace politique: techniques électorales et pratiques délibératives dans les cités italiennes (XII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles)*, in «Rivista internazionale di Diritto Comune», 18, 2007, pp. 253-270; Ch. Dartmann, *Eine Kultur der Niederlage? Wahlen in der italienischen Stadt des Hoch- un Spätmittelalters*, in *Technik und Symbolik vormoderner Wahlfahren*, a cura di Ch. Dartmann, G. Wassilowsky e Th. Weller, Berlin, De Gruyter, 2010, pp. 53-70.

<sup>5</sup> Sulla quale si veda ora F. Cengarle, *Parlar bene e vivere male. L’etica dell’uomo pubblico nella precettistica politica dell’Italia comunale (XIII sec.)*, Roma, Viella, 2022.

<sup>6</sup> Come messo in luce già dal vecchio saggio di L. Moulin, *Les origines religieuses des techniques électorales et délibératives modernes*, in «Revue internationale d’histoire politique et constitutionnelle», nouvelle série, 10, 1953, pp. 106-148.

del Duecento. Altrove l'ho definito «seconda nascita dei consigli»<sup>7</sup>, perché è solo in questo momento che vediamo definito un formulario standard per lo svolgimento delle sedute dei consigli, e contemporaneamente assistiamo al comparire delle prime testimonianze scritte di quelle sedute: non la mera attestazione della decisione presa in un contesto consiliare, come accadeva fino ad allora, ma un processo scritto dei lavori, che in effetti spesso consistono proprio in serie di votazioni. In questo momento si possono prendere in esame in particolare quelle realtà cittadine che più precocemente offrono serie documentarie a carattere deliberativo, cioè verbali delle sedute consiliari: San Gimignano, Bologna, Siena o Perugia, o leggermente più tardi Todi, Orvieto o Firenze<sup>8</sup>. Questa circostanza documentaria fa emergere finalmente non più i valori o i principi generali del voto, bensì lo svolgersi concreto delle situazioni in cui si vota. Abbiamo insomma per la prima volta quelle fonti della prassi cui ho fatto cenno all'inizio. La disponibilità di fonti di questo tipo non è però l'unico elemento da enfatizzare. La scrittura infatti non ha soltanto un ruolo meccanico di fissazione della memoria: al contrario, è un momento decisivo della dimensione rituale del voto, perché scrivere significa dare forma a ciò che si intende essere essenziale della vita pubblica. Lo testimoniano un paio di casi statutari, in cui l'operazione della scrittura, o meglio del leggere e dello scrivere, è essa stessa parte del rituale. Il primo è tratto dagli statuti bolognesi del 1288:

I, 14 *Quomodo et qualiter propositiones et reformationes fieri debent*

[*Il podestà, entrato in consiglio faccia*] legi per tabellionem qui preerit officio reformationum alta voce id super quo intendit consilium postulare et eo lecto incontinenti surgere teneatur et per se ipsum vel eius vicarium proponere et dicere id super quo vult habere consilium, et audire consiliarios qui super propositis consulere voluerint. Quibus auditis surgat ipse potestas vel eius vicarius et recitando dicta consiliariorum quam

<sup>7</sup> Nel mio *A consiglio. La vita politica nell'Italia dei comuni*, Roma-Bari, Laterza, 2014, da cui mutuo alcune delle riflessioni di queste pagine.

<sup>8</sup> Per un quadro del panorama documentario edito e inedito si può partire da M. Sbarbaro, *Le delibere dei Consigli dei Comuni cittadini italiani (secoli XIII-XIV)*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2005, mentre per l'analisi della struttura documentaria e formulare delle deliberazioni duecentesche nel quadro italiano rinvio a L. Tanzini, *Delibere e verbali. Per una storia documentaria dei consigli nell'Italia comunale*, in «Reti Medievali Rivista», 14, 2013, pp. 49-73; Ho ripreso il tema in *Consigli, delibere e verbali: il panorama comunale italiano*, in *Le delibere consiliari dei Comuni italiani. Uno sguardo comparativo a partire dai Misti del Senato di Venezia*, a cura di E. Orlando e G. Ortalli, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2023.

melius poterit, de singulis propositis per se partitum de sedendo ad levandum faciat, et super concionatis tantum, ponendo semper partitum quod videbitur melius fore pro honore et utilitate comunis Bononie<sup>9</sup>.

Più o meno nello stesso periodo si colloca un passaggio degli statuti di Parma, nella redazione del 1266 con aggiunte fino al primo Trecento:

*I, Qualiter notarius reformationum tenetur scribere dicta arengatorum et legere antequam fiant partita*

Notarius reformationum Consiliorum Communis teneatur scribere dicta arrengatorum, qui consulunt in Consiliis, et antequam fiant partita, legere in consilio dicta eorum in conspectu et audientia consilii, et scribere omnes reformationes consiliorum communis in chartis pecudinis antequam consilium separetur, et ad finem cuiuslibet reformationis faciat unam lineam directam cum penna, ita quod postea, separato consilio, nihil in ipsis possit diminui neque addi<sup>10</sup>.

“Leggere”, “scrivere”, “recitare” sono passaggi fondamentali di una procedura che si svolge sì intorno all’espressione di pareri estemporanei, nella grande varietà delle circostanze dei lavori consiliari, ma che nondimeno richiede sempre una versione scritta nel suo svolgersi, ben prima di quella definitiva della quale abbiamo talvolta testimonianza nei registri delle delibere.

<sup>9</sup> «Come e in che modo debbano svolgersi le proposte e le votazioni. Il podestà, entrato in consiglio faccia leggere ad alta voce dal notaio che funge da ufficiale delle riformazioni tutto ciò su cui intende chiedere il parere dell’assemblea, e una volta letto egli o il suo vicario debba alzarsi e prendere la parola per chiedere consiglio, ascoltando poi i consiglieri che vorranno intervenire. Uditi questi, il podestà presenti nel modo più chiaro possibile i contenuti degli interventi e li sottoponga a votazione col sistema dei seduti e degli alzati, soltanto riguardo ai punti oggetto di interventi, esprimendo sempre la decisione che riterrà migliore per l’onore e l’utile del comune di Bologna», *Statuti di Bologna dell’anno 1288*, a cura di G. Fasoli e P. Sella, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1937.

<sup>10</sup> «Che il notaio delle riformazioni debba scrivere gli interventi dei consiglieri e leggerli prima del voto. Il notaio delle riformazioni del Comune sia tenuto a scrivere le parole dei consiglieri che intervengono in consiglio, e prima di procedere al voto debba leggere pubblicamente il resoconto dei loro interventi davanti al consiglio; e debba scrivere tutte le decisioni dei consigli del Comune in carte di pergamena prima che la riunione sia sciolta, e alla fine del testo di ogni delibera debba tracciare con la penna una riga, affinché successivamente, una volta terminata la seduta, non vi si possa aggiungere o togliere nulla», *Statuta communis Parmae ab anno MCCLXVI ad annum circiter MCCCIX*, a cura di A. Ronchini, Parma, Fiaccadori, 1857.

Come si poneva concretamente tutto questo? Lo possiamo riscontrare dal caso più sorprendente di tutta l'Italia comunale, quello dei consigli di San Gimignano, che hanno un primato cronologico e beneficiano anche di recenti edizioni<sup>11</sup>. Non intendo però enfatizzare la precocità del caso, bensì riflettere su un fattore forse più originale, cioè la resa documentaria, direi grafica della prassi del voto. Anche qui, infatti, dopo la pronuncia del podestà e gli interventi i lavori consiliari arrivano al momento del voto. A San Gimignano questo viene raffigurato in una modalità singolare, della quale si riportano un paio di esempi nelle figure 1 e 2. Sotto i nomi di coloro che hanno formulato un intervento si pongono quelli dei singoli consiglieri a sostegno di ciascuno. Una simile scelta grafica merita alcune osservazioni. In primo luogo vale la pena ricordare che una rappresentazione di questo tipo della varietà dei pareri è un unicum che non troveremo altrove, e peraltro anche a San Gimignano sparisce grosso modo dopo la metà del Duecento, per rientrare nell'alveo degli usi più comuni per cui vengono riportati alcuni pareri e al massimo un conteggio numerico dei voti complessivi<sup>12</sup>. In secondo luogo, sempre a proposito dell'impostazione grafica della pagina, i pareri normalmente non sono polarizzati – cioè non sono due, ma tre o più. E oltre a ciò non sono gerarchizzati, cioè non vengono visivamente rappresentati dando il “vantaggio” a quello prevalente, anzi in qualche caso il notaio è costretto a vere e proprie acrobazie nella scrittura per riuscire a includere nella pagina varie serie di nomi abbinati al relativo parere.

Nella quasi totalità dei casi in cui risultano più pareri, l'elencazione dei favorevoli si conclude con la nota/*reformatio* per cui «maior pars consilii acquievit/ concordavit cum dicto X». L'esito del conteggio è però meno scontato di quanto si potrebbe pensare. Al conteggio dei voti appare con chiarezza che la “maggioranza” conseguita non è necessariamente la metà più uno dei presenti: la *maior pars consilii* si può intendere anche come il parere che ha ricevuto il numero comparativamente più alto di voti favorevoli. Nel caso di numeri perfettamente o quasi perfettamente identici, è usuale che il consiglio venga aggiornato senza

<sup>11</sup> I primi registri sono editi in *San Gimignano. Fonti e documenti per la storia del Comune. Parte Seconda. I verbali dei Consigli del podestà 1232-1240. Volume I (1232-1237)*, a cura di O. Muzzi, Firenze, Olschki, 2010; *Volume II (1238-1240)*, a cura di O. Muzzi e L. Tanzini, Firenze, Olschki, 2024.

<sup>12</sup> Sul fenomeno e la sua possibile interpretazione ho scritto in *Consenso e dissenso nei consigli di San Gimignano a metà Duecento, tra dinamiche politiche e pratiche documentarie*, in «Rivista Storica Italiana», 136, 2, 2024, pp. 407-435.




Fig. 1. Esempio di verbale di votazione nei registri dei consigli del podestà di San Gimignano (Archivio di Stato di Firenze, Comune di San Gimignano, 29, c. 12r).




Fig. 2. Esempio di verbale di votazione nei registri dei consigli del podestà di San Gimignano (Archivio di Stato di Firenze, *Comune di San Gimignano*, 29, c. 100v).

prendere una decisione, ma nondimeno il fatto di contare su un numero di voti superiore agli altri anche se inferiore alla metà non era un impedimento alla delibera. Certe volte poi il conteggio finale veniva “aggregato”, mettendo insieme i favorevoli a due diverse “mozioni” che il notaio del consiglio riteneva abbastanza vicine da essere addirittura assimilate. Con effetti singolari: in una seduta del 1254, per esempio, tra i cinque pareri espressi il più votato singolarmente fu quello di Raniero di Guido con 26 favorevoli, seguito da Forciore di Pellaio con 21 e messer Gentile con 14 (mentre i pareri di altri due consiglieri che si erano espressi non ottennero neppure una preferenza); il notaio, constatando come Forciore e messer Gentile avessero sostenuto sostanzialmente la stessa cosa, verbalizzò che «*maior pars consilii acquievit dicto Forcioris et domini Gentilis*»<sup>13</sup>.

Episodi come questo suggeriscono di dare un senso non scontato al concetto di *maioritas* o alle modalità di formazione dell’opinione politica così come testimoniate nei consigli. Per intendere questa particolarità suggerirei di osservare il contenuto specifico degli interventi messi in votazione. I pareri espressi non sono mai formulati in senso espressamente oppositivo – in questo coerentemente con una raccomandazione che troviamo spesso anche nelle fonti normative, preoccupate di evitare, nel concreto svolgersi delle sedute consiliari, scene di conflitto verbale aperto tra consiglieri. È difficile trovare un parere che sia esattamente il contrario del precedente, ed è praticamente impossibile che questa opposizione venga esplicitata. Si tratta certamente di una scelta del notaio, il cui lavoro consisteva tra l’altro nel disporre la varietà della discussione in questa sorta di collezione di pareri diversi. Oltretutto i consigli sangimignanesi dei primi tempi, come anticipato, non hanno un dispositivo di delibera: la verbalizzazione si conclude con l’attestazione che la *maior pars* fu a favore del parere di X. Il dettaglio della decisione, anche nei suoi aspetti più minuti, resta fuori dal verbale, che quindi conferma la funzione essenzialmente consultiva del consiglio rispetto ad un podestà che è il responsabile in prima persona dell’azione politica. Ci troviamo di fronte a pratiche che giustificano in pieno l’uso dell’espressione “regime podestare-consiliare”, perché l’endiadi è una realtà operante nella prassi così come ci viene restituita dai documenti.

<sup>13</sup> Archivio di Stato di Firenze, *Comune di San Gimignano*, 67, cc. 32r-33r. Una buona parte dei registri consiliari del comune valdelsano sono stati conservati a Firenze a seguito di uno spostamento avvenuto nel XVII secolo, anche se un discreto numero di essi si trovano ancora presso il locale archivio comunale.

Con un minimo di generalizzazione potremmo dire che le espressioni di pareri avevano una forma integrativa molto più che disgiuntiva: il notaio riportava le opinioni non perché fossero realmente alternative l'una all'altra, ma perché riteneva necessario dare memoria delle diverse sfumature, che spesso erano tali da poter "accorpare" il parere di più intervenuti presentandolo effettivamente come maggioritario. Si potrebbe in questo senso persino scomodare un parallelo con l'*accessus* nelle votazioni nel conclave<sup>14</sup>.

È chiaro come una modalità del genere valorizzasse soprattutto l'elemento della concordia, se non proprio della canonica *unanimitas*<sup>15</sup>. La discordia ovviamente rimaneva nelle opinioni non votate, oppure nei casi in cui la parità di voti rendeva impossibile deliberare: ma anche in questo caso vi poteva essere una via d'uscita "concorde". Nella primavera del 1253 il consiglio discusse sulla necessità di integrare lo statuto cittadino a proposito di un caso di offesa verbale contro il podestà, ritenuta meritevole di una punizione esemplare perché lesiva della dignità dell'istituzione. I pareri su come e in che senso provvedere furono discordi e sostanzialmente equivalenti nel consenso dell'assemblea: sedici voti ricevette l'intervento di messer Gentile, sostenuto anche da vari altri consiglieri intervenuti, quattordici quello di Recupero di Scotto e tredici quello di Sasso di Palmieri. Forse perché si trattava di una materia statutaria, una maggioranza "semplice" e con margine minimo non fu ritenuta sufficiente, quindi non si concluse con una delibera ma con la richiesta di un parere formale – un *consilium* – al giudice del podestà che presiedeva il consiglio, messer Coraccio<sup>16</sup>. L'assemblea dunque demandava la decisione a un soggetto di cui l'autorevolezza era riconosciuta per principio e concordemente.

Ora, il caso di San Gimignano è con ogni evidenza eccezionale dal punto di vista della precocità e della ricchezza della documentazione. È però ragionevole ritenere che non lo sia altrettanto sul piano dei meccanismi e delle pratiche istituzionali, e che quindi possiamo ritenerlo abbastanza rappresentativo del modo in cui venivano abitualmente ordinati e fissati per iscritto i lavori consiliari in molte città comunali fino a metà del Duecento. Se questa valutazione è corretta, pare un'impresa davvero ardua leggere nello svolgersi delle riunioni consiliari

<sup>14</sup> O. Christin, *Vox populi. Une histoire du vote avant le suffrage universel*, Paris, Seuil, 2014.

<sup>15</sup> P. Grossi, "Unanimitas". *Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico*, in «Annali di storia del diritto», 2, 1958, pp. 229-331.

<sup>16</sup> Archivio di Stato di Firenze, *Comune di San Gimignano*, 64, c. 48r.

una geografia coerente delle opinioni politiche. Gruppi di potere o di fedeltà sono sicuramente in atto, ma di volta in volta le decisioni sono prese sulla base di mediazioni e ricomposizioni molto pragmatiche e mutevoli, alle quali la stessa forma delle votazioni era funzionale. Sarebbe sbagliato, insomma, attenderci un comportamento dei votanti strettamente dettato da appartenenze sempre valide e uguali a sé stesse<sup>17</sup>.

### 3. *Il secondo Duecento*

Il passaggio successivo in quella scansione cronologica accennata all'inizio coincide con il periodo della maggiore diffusione dei regimi di popolo, indicativamente la seconda metà del XIII secolo. È il momento in cui disponiamo della messe documentaria più abbondante, fatta di deliberazioni consiliari e di redazioni statutarie molto ampie e dettagliate, con le quali possiamo seguire le pratiche del voto nei più minuti dettagli. Una ricchezza di fonti, beninteso, che è l'effetto di un'enfasi molto forte che i regimi di popolo conferiscono alle dinamiche partecipative, all'intervento della collettività nelle decisioni e nella scelta del personale politico.

Per non ripetere cose note, mi concentro su due elementi cruciali. Innanzitutto, il segreto<sup>18</sup>. Le norme statutarie sui sistemi elettorali nei regimi di popolo sottolineano spesso i meccanismi di tutela sulla segretezza. Ad esempio a Modena nel 1327, nella rubrica I, 55 *Statutum fabarum et de partitis fatiendis*, si prevede che la votazione per fave bianche e nere sia obbligatoria per l'assoluzione dagli statuti e per questioni che coinvolgono spese, salvo per scelte di guerre e pace, per le quali si affida la scelta agli Anziani, per consigli sui beni del comune, su singole persone, o sulle rappresaglie. La consegna dei "grani" o fave sarà effettuata nelle mani di frati che poi provvederanno alla conta, a una distanza di almeno tre

<sup>17</sup> Interessanti lavori che si sono cimentati in una lettura socio-politica del dibattito consiliare sono E. Faini, *Before the 'Primo Popolo': Politics and the Popular Movement at San Gimignano in the First Half of the Thirteenth Century*, in *Disciplined Dissent in Western Europe, 1200-1600: Political Action between Submission and Defiance*, a cura di F. Titone, Turnhout, Brepols, 2022, pp. 49-74, e F. Poggi, *Conflitti di popolo Lo spazio politico di Orvieto (1280-1337)*, Roma, Viella, 2022, che però mette a fuoco un periodo successivo a quello fin qui considerato.

<sup>18</sup> Molti spunti dal volume *La necessità del segreto. Indagini sullo spazio politico nell'Italia medievale ed oltre*, a cura di J. Chiffolleau, E. Hubert e R. Mucciarelli, Roma, Viella, 2018.

braccia dagli altri consiglieri che dovranno restare seduti. Si approva secondo la maggior parte delle fave<sup>19</sup>.

Pochi anni più tardi a Foligno quest'aura quasi sacrale, a cui contribuiva senz'altro anche la presenza di operatori tecnici presi da comunità religiose, è descritta anche con più precisione:

[*Si terranno due bossoli, uno rosso e uno bianco. La pallina sarà di piombo e*] quilibet consiliarius mictat ambas manus clausas in ipsis bussolis et palluctam suam dimictat in quacumque voluerit ex bussolis supradictis. [*Finita la votazione il notaio dei consigli*] bussolas ipsas aperiat publice et emissis per eundem ipsis palluctis omnibus alta voce connumeret eas, facendo ipsas cadere in quodam bacile de ramine seu optone unatim, adeo quod sonus ipsarum palluctarum cadentium in bacile predicto a consiliariis audiatur<sup>20</sup>.

La segretezza, unita all'elemento del voto, portava al livello forse massimo la sovrapposizione tra il lessico delle istituzioni e quello della vita religiosa. Già negli statuti di San Gimignano del 1255 si richiedeva uno specifico giuramento per ogni consigliere

iuro ad sancta Dei evangelia bona fide, sine fraude, quotiens potestas pro facto vel de facto comunis Sancti Geminiani et eius regiminis a me consilium petierit, comuniter vel divisim, rectum consilium secundum meam conscientiam quam melius scivero eidem dabo, et dato non removebo, nisi facerem pro melioratione consilii statim facienda, et quicquid michi per credentiam imposuerit credenter tenebo et nemini pandam ad dannitatem credentie vel comunis<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> *Statuta civitatis Mutine anno 1327 reformata*, a cura di C. Campori, Parma, Fiacadori, 1864, pp. 46-48.

<sup>20</sup> «*Si terranno due bossoli, uno rosso e uno bianco. La pallina sarà di piombo e* ogni consigliere metta entrambe le mani chiuse dentro ai bossoli, e deponga la sua pallina in quello che vorrà scegliere. [*Finita la votazione il notaio dei consigli*] apra entrambi i bossoli, ed estratte le palline le conti ad alta voce, facendole cadere in un contenitore di rame o di ottone in modo che il suono delle palline che cadono nel contenitore sia udito dai consiglieri»: *Statuta communis Fulginei*, a cura di A. Messini, F. Baldaccini *et alii*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1969, vol. 2, *Statuto del popolo (1350)*, § VIII *De ordine servando in partitis faciendis in consilio*.

<sup>21</sup> «Giuro sui santi Vangeli di Dio in buona fede e senza frode, che ogni volta che il podestà mi chiederà di esprimere un consiglio su un fatto del Comune di San Gimignano e il suo governo,

Già negli anni precedenti si aveva una rara attestazione di un voto *per suffragium*, cioè segreto ma non per votazione, bensì attraverso la raccolta dei pareri da parte del podestà esattamente come nelle pratiche monastiche: «diligenter examinato quemlibet consiliarorum secretim et novo iuramento [petito], petit consilium si esset melior parte intendere ambasciatores de Colle pro Comuni de Colle et ipsum Comune»<sup>22</sup>.

Sempre a proposito della valenza “religiosa” del segreto, vale forse la pena accennare a una componente iconografica, proprio nel senso dei temi al centro del progetto ALLORA. Le immagini non sono un elemento documentario particolarmente ricco per la storia delle pratiche consiliari dei comuni medievali: le rappresentazioni di scene “a consiglio”, di situazioni di discussione collettiva sono rare, tarde, condizionate da linguaggi simbolici e molto spesso filtrate da modelli culturalmente molto alti, presi dalla storia sacra o dai classici latini. La componente iconografica si può però in parte recuperare attraverso gli oggetti che costituivano il paesaggio materiale dei consigli cittadini: in particolare gli strumenti per il voto. Come la ricerca del progetto ALLORA ha mostrato con grande dovizia di dettagli, le assemblee medievali e di Antico Regime adoperavano contenitori di varia foggia per raccogliere le palline utilizzate per il voto. Normalmente le fonti designano tale recipiente con il termine *bussolo*, che traduce il latino medievale *bussulum* o *bussola*. Si tratta di una parola interessante, perché etimologicamente derivata da *pixis*, *-idis*<sup>23</sup>, a sua volta termine di origine greca che indicava una “scatola di bosso”, ma che nel linguaggio liturgico sta a indicare il recipiente a forma di calice sul quale il sacerdote colloca le ostie per la consacrazione. Questa singolare trafila etimologica generava una sovrapposizione molto esplicita del bossolo in cui si raccolgono i voti segreti con la pisside, con un richiamo che io non giudicherei casuale con il rito della consacrazione del pane eucaristico. Non

individualmente o in assemblea, darò il mio consiglio secondo coscienza quanto più rettamente saprò, e una volta dato non lo muterò, a meno che non possa renderlo migliore, e qualunque cosa mi fosse richiesta sotto vincolo di segreto la terrò segreta, senza rivelarla a nessuno a danno della riservatezza e del Comune»: *Lo Statuto di San Gimignano del 1255*, a cura di S. Diacciati e L. Tanzini, con contributi di E. Faini e T. Perani, Firenze, Olschki, 2014.

<sup>22</sup> *San Gimignano. Fonti e documenti per la storia del Comune. Parte Seconda. I verbali dei Consigli del podestà 1232-1240. Volume II (1238-1240)*, cit., p. 123 (2 agosto 1238).

<sup>23</sup> Il lemmario del *Tesoro della Lingua Italiana delle Origini* (<<http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO-lemm/>>) cita la testimonianza di Manfredo di Belmonte vercellese (1255) secondo cui «Pissis vulgariter dicitur buxola».



Fig. 3. L'elezione degli Otto santi di Firenze, rappresentata nelle Croniche di Giovanni Sercambi (da *Le illustrazioni delle Croniche nel codice lucchese*, con commento storico e artistico di O. Banti e M.L. Testi Cristiani, Genova, Basile, 1978).

mancano conferme in questo senso dalla tradizione iconografica: si consideri ad esempio la bella (per quanto tarda ai nostri fini) immagine che illustra le *Cronache* del lucchese Giovanni Sercambi, realizzata nel primo Quattrocento, racconta un episodio di storia fiorentina intorno al 1376, durante la cosiddetta Guerra degli Otto santi (fig. 3).

I consigli fiorentini, racconta la cronaca, decisero di eleggere otto incaricati di condurre la guerra: l'immagine che correda il testo mostra appunto un tale che estrae (o immette) dei brevi nominativi in due recipienti, raffigurati esattamente come calici da messa – e del resto anche la postura dell'ufficiale e il tavolo su cui poggia richiamano una scena davanti ad un altare. Non è detto, anzi è abbastanza improbabile che il recipiente effettivamente usato per pratiche del genere fosse un calice, troppo aperto per le preoccupazioni di segretezza<sup>24</sup>; ma la tentazione di assimilare simbolicamente il bossolo alla pisside era troppo forte: non per nulla in non pochi esempi di età moderna di scatole per votazione, il recipiente è una sorta di parallelepipedo “chiuso”, ma che imita la forma del calice. Questa sovrapposizione iconografica aveva un significato simbolico

<sup>24</sup> Nel caso citato sopra di Foligno, in cui si faceva cenno a un “bacile”, non si trattava di mettere o estrarre dei nomi, ma di contare delle palline.

molto profondo: l'idea di un luogo nel quale una realtà materiale si trasforma in qualcosa di diverso, così come il parere di molti diventa una decisione sola, o il nome di un cittadino diventa la realtà dell'eletto. L'urna/pisside adopera insomma una sorta di metafora liturgica, nel richiamare il mistero secolare dell'unità che emerge e rappresenta il molteplice.

L'altro elemento caratteristico delle pratiche di questo periodo popolare, almeno a leggere le fonti deliberative, è il disagio con cui viene affrontato il tema del dissenso. La manifestazione dello scontro, dell'opposizione tra parti contrapposte, era sicuramente all'ordine del giorno: le cronache ce ne parlano con una certa frequenza. Eppure, nelle registrazioni delle sedute consiliari lo scontro è molto attenuato, apparentemente quasi anestetizzato. Tanto che, come noto, a volte si lamentava l'assenza di pareri in contrario, e interveniva la funzione istituzionale di una figura incaricata di manifestare un dissenso puramente formale<sup>25</sup>.

Provo però a entrare più in profondità, perché questo è il momento in cui possiamo esaminare puntualmente anche la grande distinzione tra le due diverse finalità del voto, che finora abbiamo tenuto giustapposte: il voto su nomi, quindi per l'elezione di ufficiali, membri di consigli o incaricati, e il voto su pareri e opinioni.

### 3.1. *Votare per eleggere*

Nelle istituzioni cittadine ci si riuniva molto spesso per votare su nomi da eleggere. A proposito del voto su nomi il tema da tener presente è la costante, direi strutturale commistione tra il voto propriamente detto e i meccanismi dell'estrazione a sorte. Per quanto in linea di principio i due sistemi siano alternativi, in realtà sono spesso combinati. Un caso emblematico è lo statuto perugino del 1279:

Omnes consilarii cuiuslibet (5) porte, et quelibet porta vadat per se, et inter brevia cuiuslibet porte sint decem brevia signata, et sint in electione, et eligant illos decem qui sint de consilio speciali et illos viginti homines qui sunt de consilio generali pro sua porta. Et quelibet elector eligat tres consiliarios, unum de consilio speciali et duos de generali.

<sup>25</sup> Mi permetto di rinviare al mio *Il consenso nelle assemblee cittadine dell'Italia comunale*, in *Costruire il consenso*, cit., pp. 199-219.

Et hoc peracto, supradicti consiliarii electi cum consilio populi et rectoribus artium eligant centum bonos homines et idoneos de qualibet porta.  
Illi vero qui fuerint in electione non eligant se ipsos, nec unus alterum, scilicet in consilio speciali<sup>26</sup>.

Quest'ultimo elemento, cioè il divieto di eleggere sé stessi, non è neppure costante, anzi nei documenti bolognesi, tra i quali si sono conservati anche alcuni registri di elenchi di estratti nei consigli del popolo con la scelta del nome che gli estratti hanno designato a loro volta, capita abbastanza spesso di riscontrare l'autonomia. In qualche caso, specie alla fine del secolo, si tratta di padre e figlio; altrove si elegge «per se ipsum qui habuit brevem»<sup>27</sup>.

In realtà la commistione tra scelta e sorte è anche più intima di quanto lasciano intendere passaggi del genere. A Reggio Emilia, per esempio, le consuetudini del 1242 dispongono, o sembrano disporre, l'uso dell'estrazione per la nomina degli uffici maggiori: «Quod nullus eligatur in potestatem vel consulem nisi ad sortem». Il significato dell'espressione però cambia, anzi è rovesciato leggendo la redazione statutaria del 1265, in particolare il capitolo *De sorte danda in consilio per fabas nigras et albas*, laddove *dare sortem* viene indicato come sinonimo di “votare”: *sors*, in questo caso, era parola-chiave di un sistema elettivo senza alcun riferimento al sorteggio vero e proprio<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> «Tutti i consiglieri di ognuna delle cinque porte, e ogni porta sia computata per sé, e tra i brevi distribuiti per ogni porta ve ne siano dieci segnati, corrispondenti ad altrettanti incaricati dell'elezione, e costoro dovranno eleggere per ogni porta dieci uomini per il consiglio speciale e venti per il consiglio generale. Ogni elettore dovrà quindi eleggere tre consiglieri, due per il consiglio generale e uno per lo speciale. E fatto questo, i consiglieri eletti insieme col consiglio del popolo e i rettori delle arti eleggano altri cento uomini buoni e idonei per ogni porta. Gli estratti per l'elezione non potranno eleggere se stessi, né eleggersi l'un l'altro, come nel consiglio speciale»: *Statuto del comune di Perugia del 1279*, a cura di S. Caprioli con la collaborazione di A. Bartoli Langelì, C. Cardinali, A. Maiarelli e S. Merli, 2 voll., Perugia, Comune di Perugia, 1996.

<sup>27</sup> Archivio di Stato di Bologna, *Comune – Governo, Elezioni ad brevia nei quattromila*, 73 (busta di fascicoli dal 1264); per un panorama bolognese cfr. S.R. Blanshei, *Politics and justice in Late Medieval Bologna*, Leiden-Boston, Brill, 2010 e G. Tamba, *Consigli elettorali degli ufficiali del comune bolognese alla fine del secolo XIII*, in «Rassegna degli archivi di stato», 42, 1982, pp. 34-95.

<sup>28</sup> Ho sviluppato questi confronti in *Langages et pratiques du tirage au sort dans la vie publique des communes médiévales italiennes (XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles)*, in «Participations», hors série, 2019, pp. 195-213.

Queste pratiche hanno dunque un alto grado di ambiguità, quantomeno a livello lessicale. La tendenza a livello generale, che possiamo leggere negli esiti nel XIV secolo, sembra essere quella della creazione di assemblee molto ampie, anche di varie migliaia di membri, che fungono da corpi elettorali. Il caso è molto chiaro nelle città emiliane (Bologna, Modena, Piacenza). Anche altrove però, penso alle città toscane come Siena o Firenze, se pure non esistono consigli come bacino di estrazione degli ufficiali, esistono liste di abili agli uffici che di fatto hanno la medesima funzione. Tra l'altro anche in questi c'è un facile effetto di autonomia, o di nomina di familiari, perché nei cosiddetti scrutini fiorentini potevano essere iscritti figli ancora minorenni al posto del padre: sebbene non potessero concretamente assumere l'ufficio, erano comunque qualificati e compivano così un primo passo per assicurarsi uno spazio nel corpo elettorale. In sostanza, quindi, il novero degli iscritti nella condizione di eleggibile circoscriveva l'accesso alla piena cittadinanza. Sulle conseguenze di una evoluzione del genere offre un esempio davvero singolare un passo del *Chronicon Parmense* per l'anno 1325:

[*fu ordinato che*] omnes de Parma, qui vellent esse ad concilium sorcium, seu brevium officialium ordinariorum communis eligendorum, more solito, de mense aprilis, solvere deberent communi pro quolibet unum tornensem argenteum valoris tunc duorum solidorum et dimidium imperialium, et quot tornenses quilibet solveret, tot voces et brevia, seu sortes, posset habere in ipso concilio: et sic observatum fuit in dicto mense ad concilium quod quidem per communales personas blasmatum fuit, et hoc numquam fuerat factum in civitate Parme. Et fuerunt in summa omnes denarij, qui propterea pervenerunt in communi, libre 314 imperiales [*parsi a 2512 voces et brevia*]<sup>29</sup>.

Il numero è plausibile: anche negli anni precedenti a Parma erano attestate convocazioni di oltre mille, e in un caso addirittura tremila uomini: senza contare che le stesse persone avrebbero potuto acquisire più "voci" per assicurarsi uno

<sup>29</sup> «Fu ordinato che tutti gli uomini di Parma che volessero essere nel consiglio delle sorti o dei brevi degli ufficiali ordinari elettivi del comune, come consueto nel mese di aprile dovessero versare un argenteo tornese del valore di due soldi imperiali e mezzo, e per quanti tornesi avrà versato, abbia tante voci o brevinel detto consiglio: e così si fece in quel mese al consiglio convocato per bando degli addetti del comune: e questo fu un sistema mai adottato nella città di Parma: e in somma furono 314 lire imperiali»: *Chronicon Parmense ab anno 1038 usque ad annum 1338*, a cura di G. Bonazzi, Città di Castello, Lapi, 1902-1904 («*Rerum Italicarum Scriptores*», 9.9) pp. 175-176 (aprile 1325).

spazio congruo nella distribuzione degli uffici. Si noti qui la funzione di un consiglio “delle sorti”, quindi esclusivamente elettorale, la sovrapposizione tra *vox e breve*, e ovviamente anche la costituzione di un corpo elettorale letteralmente a pagamento, che disegnava i confini della cittadinanza attiva<sup>30</sup>.

### 3.2. *Votare per decidere*

Il voto su opinioni e delibere è quello che vediamo in atto nella maggioranza delle delibere consiliari.

L'operazione del voto, è bene ricordarlo, aveva una necessità concreta: nell'ipotesi che fossero stati presentati più pareri, che oltretutto non si opponevano frontalmente, ma si integravano o suggerivano sfumature e correttivi l'uno all'altro, era necessario comunque giungere a quella che potremmo chiamare una mozione, su cui votare. Necessità, questa, scontata per poter uscire dalla riunione con una delibera puntuale e dettagliata, non semplicemente con un parere generico. Nei consigli di San Gimignano, si ricorderà, nella fase più antica non veniva registrato nulla dopo la presa d'atto della maggioranza a favore di uno degli interventi. Non c'era un testo definitivo della delibera. Ora nei regimi popolari è chiara invece l'enfasi sul consiglio come sede che decide, non semplicemente come occasione consultiva: enfasi che comprensibilmente rendeva indispensabile un testo dispositivo.

L'operazione, l'abbiamo visto sopra, era concretamente affidata al podestà. Ma col passare del tempo si trovano anche vere e proprie commissioni tecniche interne, come quella testimoniata a Todi nel 1313:

[*devono essere eletti sei uomini, uno per rione*] qui debeant esse cum domino potestate et cum domino defensore et cum eis debeant ante quam reformatur per potestatem que dicta arengatorum mitti debeant ad partitum ad sedendum et que ad levandum et que admittendum in bussulam albam de sic et que ad bussulam rubeam de non et in nigram de conscientia<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Su queste dinamiche si veda ora M. Vallerani, *Regimi di cittadinanza nell'Italia comunale*, Roma, Viella, 2024.

<sup>31</sup> «[*devono essere eletti sei uomini, uno per rione*] che debbano stare con messere il podestà e messere il difensore, e insieme a loro provvedano prima del voto a stabilire quali interventi degli intervenuti debbano essere votati con il sedere e quali con l'alzarsi, e quali siano messi della bussola bianca del sì e quali nella bussola rossa del no e quali nella nera “di coscienza”»: L. Tanzini, *From discussion to vote*, cit.

Tecnicamente, nella fase pienoduecentesca le modalità di svolgimento dell'atto del votare sono essenzialmente tre:

- il voto segreto con palline colorate e contenitori appositi per il sì o per il no; in certi casi, ad esempio gli statuti di Padova del XIII secolo<sup>32</sup>, o anche a Todi nel caso di voto con palline all'opzione sì e no si aggiunge una terza, il *de conscientia* o *non sinceris*;
- il voto *ad sedendum et levandum*;
- il voto per divisione nella sala.

Tutti e tre i sistemi sono usati abitualmente, anche l'uno accanto all'altro. Si veda ad esempio di nuovo lo statuto di Bologna del 1288, laddove si prevede che le votazioni avvengano

ad sedendum et aliud ad levandum, et id reformatur et legatur per notarium reformationum, in quo consenserit maior pars. Et si partitum non videretur clarum, revolvatur partitum, ut illud partitum quod fuerit primum ad levandum sit postea ad sedendum, et tunc etiam illud partitum obtineat in quo maior pars videbitur. Si vero predictis duobus partitis adhuc non videretur partitum clarum, tunc teneatur facere partitum ab una parte palatii ad aliam, et facere numerare consiliarios ex unaquaque parte... et si contigerit debere fieri partitum ad scripturam cum fabis albis et nigris, teneatur dari consiliariis per banitores comunis vel populi cuilibet consiliario duo grana fabe, unum nigrum et alium album...<sup>33</sup>

Non abbiamo qui spazio per seguire tutte le circostanze in cui la scelta del sistema di voto varia a seconda delle esigenze politiche: non mancano attestazioni

<sup>32</sup> *Statuti del Comune di Padova dal secolo XII all'anno 1285*, a cura di A. Gloria, Padova, 1873, § 28, pp. 17-18.

<sup>33</sup> «Con il sistema del sedere e dell'alzarsi, e in questo modo si giunga alla delibera e il notaio delle riformazioni legga la decisione su cui converge la maggioranza. E se la votazione non risultasse chiara, la si confermi con una seconda procedura, votando con il sedere ciò che prima era stato votato con l'alzarsi e viceversa, in modo che si decida sempre ciò su cui converge la maggioranza. E se anche con questa iterazione la votazione non risultasse chiara, si voti disponendo i favorevoli o contrari da due parti diverse della sala, e quindi contando i consiglieri delle due parti... e se invece capitasse di dover fare la votazione con lo scrutinio delle fave bianche e nere, i messi del comune o del popolo debbano consegnare a ogni consigliere due fave, una nera e una bianca...»: *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, cit., § I, 14, *Quomodo et qualiter propositiones et reformationes fieri debent*.

molto chiare della scelta del sistema secondo pressioni e forzature evidenti, nel senso di una preferenza del voto palese a vantaggio del regime in carica o del condizionamento più brutale sulle scelte dei consiglieri. Non direi però che si possa stabilire un legame automatico tra la delicatezza politica della questione discussa e la preferenza per l'uno o l'altro sistema: o meglio, non mi pare che fosse quello il punto politicamente cruciale. Del resto anche nello statuto bolognese l'opzione per i diversi sistemi rispondeva a esigenze più che altro pratiche.

Per i contemporanei più che il metodo usato sembra essenziale la sede istituzionale della delibera, cioè il corpo di coloro tra i quali viene fatta la scelta. Il fatto è che le istituzioni consiliari dei comuni duecenteschi sono estremamente articolate. Ci sono molti consigli diversi, non di rado a composizione intrecciata, nel senso che i membri dei consessi più ristretti partecipano anche a quelli più allargati. L'elemento politicamente più delicato riguarda proprio la scelta del livello, del consiglio nel quale la decisione dovrà essere presa.

Tra i vari esempi che possiamo fare propongo quello di Cortona, un centro minore tra Arezzo e Perugia, che ha lasciato un registro consiliare per il primo Trecento<sup>34</sup>. Il registro riporta gli atti di una prassi consiliare a tre livelli: il collegio dei consoli delle società (del popolo) e rettori delle arti (24) il consiglio del popolo (probabilmente 90) e il consiglio generale (180). Non ci sono registri di ogni singolo consiglio, ma della prassi consiliare nel suo complesso, che normalmente va dalla sede più ristretta a quella più larga, ma anche nel senso opposto, perché spesso è il consiglio generale a rinviare ai consoli e rettori conferendo loro autorità speciale, oppure a commissioni *ad hoc* di *sapientes*.

Un sistema del genere lo troviamo negli stessi anni in un altro comune, a Treviso<sup>35</sup>. In uno dei registri superstiti per il 1314 viene riportata una *Proposita generalis* del podestà sulla materia «quid facere habeat et agendum sit pro statu et honore utilitate et necessitate pacifico et tranquillo ipsius civitatis et districtus». Intervengono 20 consiglieri, proponendo provvedimenti i più vari dalla riforma degli statuti a questioni istituzionali, fiscali o di governo del territorio. Alla fine interviene come ventunesimo uno degli anziani che propone di affidare la delibera sulle cose proposte a 12 sapienti + 2 notai. La proposta è approvata con 279

<sup>34</sup> Si vedano i saggi introduttivi all'edizione *Statuto del Comune di Cortona (1325-1380)*, a cura di S. Allegria e V. Capelli, Firenze, Olschki, 2014.

<sup>35</sup> Archivio capitolare di Treviso, *Pergamene - Reformationes*, scatola 15, registro 1, cc. 15r-17v (22 febbraio 1314), e per il passo citato qui di seguito c. 30r.

voti a favore, 26 in contrario e uno “inconscia”. Le proposte erano state tante e così varie che un mese dopo i sapienti presentavano ancora schemi di provvedimenti derivati dagli interventi di quella seduta.

Quello dei *sapientes* è un tema che vale la pena toccare prima di concludere. Nelle fonti del tardo Duecento e del primo Trecento si fa ricorrente il riferimento alla necessità di sottoporre certe materie a collegi di cittadini che per ragioni diverse, per competenze o per rappresentatività speciale, sono ritenuti più autorevoli<sup>36</sup>. Nel caso appena citato per Treviso è indicato che questo accada proprio nel momento in cui è intervenuta una larga partecipazione delle proposte, cioè in un contesto di grande “apertura”. Per certi versi è un paradosso dei regimi di popolo, che proprio nel consolidare i sistemi di delibera enfatizzavano la centralità di sedi ristrette di potere, a cui veniva riconosciuta una priorità anche simbolica su tutte le istituzioni cittadine<sup>37</sup>. Se guardiamo, per esempio, a uno dei comuni con una più solida tradizione di registri consiliari, Perugia, è facile riscontrare che nel XIV secolo le registrazioni effettivamente conservate riguardano le delibere dei priori e consoli, intervallate da convocazioni dei consigli maggiori ma in maniera discontinua<sup>38</sup>. Questo esito ha qualche affinità con quello che abbiamo letto nel caso di voti su nomi, a proposito del fatto che i sistemi elettorali hanno l’effetto di delimitare una porzione della cittadinanza pienamente capace di rappresentanza e di decisione.

<sup>36</sup> Esempi significativi in S. Menzinger, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Roma, Viella, 2006.

<sup>37</sup> Questa dinamica di “rappresentanza simbolica” degli uffici popolari rispetto all’identità cittadina è un aspetto certamente caratteristico dei regimi cittadini – si rinvia a tal riguardo a L. Tanzini, *Il fantasma della rappresentanza: sorteggio e rotazione delle cariche nelle città comunali (secc. XIII-XIV)*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. Menzinger, Roma, Viella, 2017, pp. 145-174 – ma la dinamica generale si può intendere anche in diversi contesti politici, come mostrano ad esempio i saggi di *Consensus et représentation*, a cura di J.-Ph. Genet, D. Le Page e O. Mattéoni, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2017; *La représentation avant le gouvernement représentatif*, a cura di S. Hayat, C. Péneau e Y. Sintomer, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2020; *La représentation politique et ses instruments avant la démocratie: Moyen Âge-temps modernes*, a cura di A. Fossier, D. Le Page e B. Lemesle, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2020.

<sup>38</sup> Archivio di Stato di Perugia, *Comune di Perugia – Consigli e Riformanze*. La serie archivistica è il risultato della ricomposizione di fascicoli che in molti casi contenevano registri delle riunioni dei Priori, dei consoli e camerlenghi delle arti: solo dal n. 24 (1375) si riconoscono i tratti caratteristici delle *Riformanze* come delibere dei consigli.

Come conclusione, del tutto aperta e rivolta alla discussione e al confronto, direi che la storia che ho tratteggiato va nel senso di una conferma del valore del voto più qualitativo che quantitativo: i conteggi e le maggioranze contano, ma la vera sostanza politica sono le qualificazioni – la sede di delibera, la composizione, o anche soltanto le mediazioni formulari e culturali in atto nella redazione dei registri, che filtrano e condizionano la mera espressione numerica, e consentono alla cultura politica del tempo di trovare un equilibrio tra l'esigenza di rappresentazione della molteplicità e l'intento di salvaguardia di una decisione politicamente affidabile.

Maud Harivel

«*De Venise et de ses formes vraiment démocratiques*»:  
*transferts culturels et réinterprétations du modèle  
électoral vénitien dans l'Europe moderne*

This study examines the cultural transfer and reinterpretation of the Venetian electoral model in early modern Europe. It analyzes three cases: Marseille in 1654, James Harrington's utopian Oceana in 1656, and revolutionary France in the 1790s. Each adaptation reflects the specific political context and goals of its time, from reinforcing aristocratic power to proposing democratic reforms. The Venetian model's enduring influence demonstrates its perceived value as a symbol of stability and meritocracy, despite critiques of Venice's oligarchic nature.

Questo studio esamina il trasferimento culturale e la reinterpretazione del modello elettorale veneziano nell'Europa della prima età moderna. Analizza tre casi: Marsiglia nel 1654, l'utopica Oceana di James Harrington nel 1656 e la Francia rivoluzionaria negli anni 1790. Ogni adattamento riflette il contesto politico specifico e gli obiettivi del suo tempo, dal rafforzamento del potere aristocratico alla proposta di riforme democratiche. L'influenza duratura del modello veneziano dimostra il suo percepito valore come simbolo di stabilità e meritocrazia, nonostante le critiche alla natura oligarchica di Venezia.

Venetian electoral model, Marseille, Oceana, revolutionary France, aristocracy, democracy, meritocracy.

Modello elettorale veneziano, Marsiglia, Oceana, Francia rivoluzionaria, aristocrazia, democrazia, meritocrazia.

### 1. *Introduction*

Depuis le XIII<sup>e</sup> siècle, Venise jouit d'une réputation de cité parfaite, en tant que seule république ayant maintenu inchangée sa forme de gouvernement pendant des siècles grâce à une élite vertueuse. Ce mythe, qui s'est progressivement développé, est encouragé tant par la République elle-même que par des érudits non-vénitiens admiratifs. La diffusion de sa procédure électorale dépasse les frontières de la péninsule italienne, s'étendant également au *Stato da mar* (l'empire maritime de Venise) et à sa *terraferma* (les territoires sur la péninsule italienne), ainsi qu'au-delà des Alpes. Elle est même à l'origine d'au moins un projet utopique et de spéculations théoriques.

Cet article propose d'examiner trois cas de transferts culturels dans une optique d'analyse comparative. Deux d'entre eux se déroulent contemporanément mais se distinguent radicalement. En 1654, Marseille adopte une lecture aristocratique de la procédure vénitienne, reflétant une cité affaiblie par l'absolutisme royal, à travers un traité anonyme intitulé *Le Règlement du sort*. Deux ans plus tard, James Harrington imagine une utopie nommée Oceana qui offre une interprétation quasi-démocratique, dans une Angleterre en pleine agitation sous le "règne" temporaire d'Oliver Cromwell. Enfin, nous examinerons la France révolutionnaire, où le modèle vénitien est proposé comme système électoral potentiel pour la nouvelle république.

Le concept de "transfert culturel" peut être pertinemment appliqué aux phénomènes de reprises, d'imitations partielles ou totales de la procédure électorale vénitienne. D'après le raisonnement de Michel Espagne, «transférer, ce n'est pas transporter, mais plutôt métamorphoser»<sup>1</sup>. En réalité, Venise ne cherche pas à exporter son modèle, mais plutôt à légitimer sa puissance dans une Europe monarchique à travers son discours politique, historique et littéraire prétendant à sa perfection, interprété plus tard sous le concept de "mythe" par les historiens<sup>2</sup>. Même si le concept de "modèle" vénitien a été remis en question<sup>3</sup>, il ne peut jamais s'agir dans le cadre d'un transfert culturel d'une imitation minutieuse du modèle utilisé. Cette étude s'appuiera en conséquence sur la notion d'exemplarité car les nouveaux contextes et acteurs dans lesquels la procédure vénitienne est transposée la réinterprètent et l'adaptent à leurs exigences locales et à leurs propres intentions, métamorphosant par là-même – puis ajoutant à la circulation – de nouvelles mutations du modèle vénitien<sup>4</sup>. En somme, Venise transcende le

<sup>1</sup> M. Espagne, *La notion de transfert culturel*, dans «Revue Sciences/Lettres», 1, 2013, <<http://journals.openedition.org/rsl/219>>.

<sup>2</sup> F. Gaeta, *Alcune considerazioni sul mito di Venezia*, dans «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», 23, 1961, pp. 58-75.

<sup>3</sup> Elizabeth Crouzet-Pavan refuse de parler de modèle politique vénitien en France pour le XV<sup>e</sup> et voir également la note 6 de Jean-Louis Fournel qui reprend la critique des travaux américains s'appuyant sur le modèle vénitien. E. Crouzet-Pavan, "La cité qui plus sagement se gouverne", *variations sur le paradigme vénitien*, in *Construction et circulation des modèles et des pratiques idéologiques*, éd. A. LEMONDE et I. TADDEI, Rome, EFR, 2014, pp. 15-31. A. Fontana et J.-L. Fournel, *Le "meilleur gouvernement": de la constitution d'un mythe à la «terreur de l'avenir*, dans *Venise 1297-1797. La République des Castors*, éd. G. Saro, Lyon, ENS Éditions, 1997, pp. 13-35.

<sup>4</sup> C. Van Hamme, *Le mythe de Venise au XVII<sup>e</sup> siècle. Perspectives de recherche en littérature française*, dans *Mythes, légendes et Histoire: la réalité dépassée?*, éd. M. ZISSIS, dans «Cahiers d'histoire», 34, 2, 2017, pp. 45-70.

simple cadre du *topos* littéraire; elle représente un modèle parmi d'autres, aristocratique pour les uns, démocratique pour d'autres ou bien parfois un savant mélange de formes de gouvernement, traduisant ainsi les dynamiques complexes des échanges culturels et politiques au fil de l'histoire.

## 2. *La circulation du modèle électoral vénitien*

A partir de la fin du XIV<sup>e</sup> siècle, la procédure électorale vénitienne devient l'un des éléments principaux du mythe d'une république parfaite. Précédemment, Venise avait acquis la réputation d'unique gouvernement doté d'une constitution mixte, théorie des trois formes de gouvernement, que l'on doit aux penseurs de l'Antiquité. Son Grand Conseil, qui rassemble l'ensemble des patriciens de plus de 25 ans pourvus qu'ils ne soient pas rentrés dans les ordres, représente l'aspect démocratique de sa constitution, soit plus d'un millier de participants (2095 à son apogée démographique en 1525)<sup>5</sup>. Le Sénat en est la partie aristocratique avec ses 200 membres élus tous les ans et enfin le monarque était le doge, seule dignité élue à vie et non héréditaire, dont le rôle est principalement représentatif.

La composition soi-disant mixte du gouvernement se reflétait dans les élections elles-mêmes d'après le patricien puis cardinal Gasparo Contarini, acteur central dans la diffusion du mythe vénitien grâce à son traité *De magistratibus ac republica venetorum libri V* publié post-mortem en 1543 à Paris<sup>6</sup>. Structuré en trois grandes étapes, le processus de désignation qui remonte au moins au XIII<sup>e</sup> siècle, recourait d'abord au tirage au sort, technique considérée démocratique d'après notre cardinal vénitien, à la nomination de candidats et à leurs mise au vote, pratique aristocratique cette fois-ci. La procédure électorale aurait contribué à la longévité de son système en assurant la rotation et le partage du pouvoir entre les familles selon le principe de la justice distributive – une répartition proportionnelle aux mérites de chacun. Ce qui lui aurait assuré son sur-

<sup>5</sup> M.T. Todesco, *Andamento demografico della Nobiltà veneziana allo specchio delle votazioni nel Maggior Consiglio (1297-1797)*, dans «Ateneo Veneto», 27, 1989, pp. 18 et 24.

<sup>6</sup> Sur son rôle dans le mythe, je renvoie à la bibliographie sur ce sujet déjà citée en notes 2 et 3. Pour une biographie complète, on peut se reporter à l'article de l'Encyclopédie Treccani: G. Fragnito, *Gasparo Contarini*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 28, Rome, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1983, <[https://www.treccani.it/enciclopedia/gasparo-contarini\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/gasparo-contarini_%28Dizionario-Biografico%29/)>.

nom de “Sérénissime”. Ces trois grandes étapes ne subirent aucune évolution ou changement majeur pendant toute la durée de vie de la République. Jamais les patriciens ne remirent en question cette procédure qui n’était pourtant ni imperméable aux fraudes ni un frein à l’oligarchisation progressive de l’élite vénitienne.

La procédure vénitienne s’est exportée dans toute l’Europe. Qu’elle soit effectivement imitée ou seulement idéalisée sur le papier, elle inspire penseurs, philosophes et notables. Il faut dire que Venise possède un vaste empire sur la péninsule italienne et au-delà de l’Adriatique jusqu’aux confins avec l’Empire ottoman. Dans les villes sous sa domination, l’élite locale s’approprie parfois sa procédure électorale sous de nouvelles mutations<sup>7</sup>. Lorsqu’elle perd des territoires, elle y laisse parfois des traces, à l’instar de la République de Raguse dont l’élite copie à l’identique la procédure vénitienne<sup>8</sup>. Elle fait également des émules dans plusieurs autres cités italiennes mais traverse aussi les Alpes, s’installe dans les républiques suisses, ou encore dans la cité phocéenne de Marseille. Mais parfois, elle ne reste qu’une idée abstraite, débattue, critiquée, écartée ou fait l’objet de nouvelles spéculations théoriques en Angleterre notamment et aux Pays-Bas<sup>9</sup>.

Si le modèle électoral vénitien est un tel succès, c’est aussi en raison de sa réputation construite par son mythe, véritable ombre qui lui colle à la peau et qui, malgré toutes ses tentatives de contrôle, finit parfois par lui échapper. Venise, très tôt, attise la curiosité et provoque l’admiration. Déjà vers 1204, le croisé Villehardouin est émerveillé par le gouvernement vénitien et son système d’approbation si particulier<sup>10</sup>. Les éloges se sont ensuite poursuivis puis progressivement on commença à s’intéresser aux techniques électorales vénitiennes. Des manuscrits en français sur le gouvernement vénitien et son mode d’élection circulent entre la fin du XV<sup>e</sup> et le début du XVI<sup>e</sup> siècles et contiennent des illustrations des ob-

<sup>7</sup> À Corfou, les membres du conseil des 150 proposent tous des candidats aux offices locaux qui sont ensuite tirés au sort puis soumis au vote de l’ensemble du conseil. N. Karapidakis, *Civis fidelis: l’avènement et l’affirmation de la citoyenneté corfiote (XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles)*, Paris, Peter Lang, pp. 134-135.

<sup>8</sup> N. Lonza, *Election procedure in the Republic of Dubrovnik*, dans «Dubrovnik Annals», 8, 2014, pp. 7-41.

<sup>9</sup> E.O.G. Haitzma Mulier, *Myth of Venice and Dutch republican thought in the seventeenth century*, Assen, Van Gorcum, 1980.

<sup>10</sup> J.-A. Buchon, *Chronique de la prise de Constantinople par les Francs, Geoffroi de Villehardouin*, Paris, Verdrière, 1828, vol. 3, pp. 11-13.

jets électoraux<sup>11</sup>. Depuis récemment, on a également redécouvert l'influence de l'évêque, homme politique et érudit siénois, Francesco Patrizi, auteur de deux ouvrages: *De institutione reipublicae* (1461/1471) et *De regno et regis institutione* (1481/1484)<sup>12</sup>. Très connu et diffusé à son époque avant de sombrer dans l'oubli à partir de 1610<sup>13</sup>, ses œuvres circulèrent d'abord sous formes manuscrites. Dans le premier ouvrage, il décrit brièvement le système électoral vénitien et se sert de Venise comme modèle pour sa propre république idéale. C'est bien après son décès que ses écrits sont finalement imprimés à partir de 1518 par un imprimeur parisien. Son ouvrage est d'ailleurs publié en son temps plus souvent que ceux de Thomas More ou Erasme. C'est lui qui est mentionné dans le *Règlement* marseillais près de deux siècles plus tard.

C'est à partir des guerres d'Italie que la procédure de désignation vénitienne commence véritablement à intéresser les érudits alors que Florence ne sait plus à quelle élite se fier ni comment sélectionner ses officiers. C'est d'ailleurs un Florentin Donato Giannotti (1492-1573) qui fut l'un des premiers à contribuer activement à la diffusion du système électoral vénitien par la publication de son œuvre *Della Repubblica de' Viniziani* écrite vers 1525-1527 et imprimée en 1540. Mais c'est principalement l'œuvre posthume de Contarini, intitulée *De magistratibus et Republica Venetorum*, imprimée en latin à Paris pour la première fois en 1543, qui constitue l'apogée du mythe vénitien et qui décrit en détail la procédure. Dès lors, les élections vénitiennes sont régulièrement citées sous une lumière favorable ou non. Amelot de la Houssaye les décrit en détail<sup>14</sup> ou encore le théoricien hol-

<sup>11</sup> Voir la note préliminaire à l'appendice «Traité du gouvernement de la cité et seigneurie de Venise», pp. 239-240. Il existe trois versions de ces manuscrits. L'un est un livre copié à la main entre la fin du XV<sup>e</sup> et le début du XVI<sup>e</sup> siècle et deux autres manuscrits qui en sont sa copie présents à la Bibliothèque Nationale à Paris. L'auteur qui retranscrit ces manuscrits s'appuie sur l'un de ceux retrouvés à Paris et celui de Chantilly. Leur diffusion a donc dû être très restreinte. *Traité du gouvernement de la cité et seigneurie de Venise*, in P.M. Perret, *Histoire des relations de la France avec Venise*, Paris, H. Welter, 1896, vol. 2, pp. 239-304.

<sup>12</sup> J. Hankins, *Political meritocracy in Renaissance Italy. The virtuous Republic of Francesco Patrizi of Siena*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2023. Même l'historiographie sur le mythe vénitien ne cite pas cet auteur.

<sup>13</sup> Les deux œuvres majeures de Francesco Patrizi ont été publiées au XVI<sup>e</sup> siècle plus souvent que l'*Utopie* de Thomas More et l'*Education d'un prince* d'Erasme, mais moins que les trois principaux traités politiques de Machiavel. *Ibid.*, p. 9.

<sup>14</sup> A. de la Houssaie, *Histoire du gouvernement de Venise*, Paris, Frédéric Léonard, 1676, pp. 9-22.

landais de la Court dans les Pays-Bas<sup>15</sup>. Désormais, la procédure vénitienne est connue et reconnue en tant que partie intégrante du mythe vénitien.

### 3. Réinterprétation et adaptation du modèle vénitien à Marseille

De par sa situation géographique et politique, Marseille baigne dans deux aires culturelles majeures. Elle est insérée à la fois dans la domination angevine qui s'étend entre l'Anjou, la Provence et le royaume de Naples et dans l'espace d'échanges méditerranéen. Dès le XIII<sup>e</sup> siècle, la cité phocéenne connaît des expériences électorales inspirées des communes italiennes en raison des circulations politiques et culturelles sur les différents versants de la Méditerranée<sup>16</sup>. Dans le règlement anonyme de 1654 présenté ici, c'est le modèle vénitien qui est pris pour exemple. L'auteur fait effectivement le choix de citer une page entière décrivant le mode de désignation vénitien extraite de l'ouvrage *De institutione reipublicae* du Siénois Francesco Patrizi. Ce choix n'est probablement pas anodin. L'auteur anonyme pourrait avoir été rebuté par la comparaison, dans l'ouvrage-clé du mythe vénitien que l'on doit à Gasparo Contarini, du Grand Conseil vénitien à une démocratie, préférant plutôt proposer une cité pleinement aristocratique. D'autre part, l'ouvrage du Siénois fait la part belle au modèle antique de la ville de Massilia et de son système d'élection et de tirage au sort pour le choix des officiers les plus méritants, même si ce modèle est sans doute plus fictif que réel. L'auteur ne souhaite pas cependant un usage aveugle de ce sort comme il en était peut-être le cas à Massilia, et s'en justifie en début de l'ouvrage. En marge de la page reproduisant

<sup>15</sup> E.O.G. Haitsma Mulier, *Myth of Venice and Dutch republican thought*, cit.

<sup>16</sup> L. Tanzini, *A consiglio. La vita politica nell'Italia dei Comuni*, Rome-Bari, Laterza, 2014. Voir en particulier le dernier chapitre, *I consigli degli altri*, pp. 187-212, qui consacre un développement aux institutions municipales de Marseille entre 1224 et 1309. On peut aussi citer la crise politique de 1475 où Venise est évoquée comme exemple potentiel. Un mode opératoire composé de tirage au sort, cooptation et vote est proposé mais il offre peu de ressemblances avec le système vénitien, dont à ma connaissance aucune description ne circule encore. A. Maret, *Le règlement de Cossa à Marseille (1475-1492)*, dans «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 134, 1, 2022, pp. 165-191, <<https://journals.openedition.org/mefrm/10563#bodyftn35>>. M. Gaille-Nikodimov, *Le gouvernement mixte, de l'idéal politique au monstre constitutionnel en Europe (XIII<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècles)*, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2005, pp. 39-56 et M. Harivel, *L'hybridité du système électoral vénitien: le secret de la perfection?*, dans «Genèses», 134, 1, 2024, pp. 36-57.

un extrait du livre 3 de *De institutione reipublicae*, il commente: «Nous avons suivy cette sagesse des Venitiens dans nostre dernier reglement du Sort, où l'approbation et l'eslection des Hommes n'a pas moins de part que le sort mesme»<sup>17</sup>.

L'objectif affiché officiellement dans le règlement de ce nouveau processus est de mettre fin aux brigues et aux désordres dans la cité. Ces motifs, courants en période de changement de procédure électorale, avaient déjà été invoqués en 1475<sup>18</sup>. L'ouvrage souligne le fait qu'il est urgent de lutter contre les fraudes et les désordres qui ont lieu pendant les élections dans la cité phocéenne. L'auteur associe d'ailleurs les "suffrages" et le régime de "la balote" aux «factions, et quant au desordre et à la confusion, qui [...] ont si souvent esbranlé l'Estat de cette Ville, et l'ont surchargée de si grandes debtes qu'elle a couru fortune de succomber sous un si pesant fardeau»<sup>19</sup>. Dans sa proposition de règlement, l'auteur anonyme propose donc d'introduire une nouvelle procédure dans la cité phocéenne faisant la part belle au tirage au sort.

En réalité, l'élite locale espère plutôt asseoir sa souveraineté sur la ville mise à rude épreuve face à l'absolutisme croissant du monarque français. L'objectif est alors de renforcer la légitimité de Marseille à gouverner face à l'absolutisation de la monarchie française. La période post-Edit de Nantes est en effet marquée par une reprise du pouvoir royal et un contrôle toujours plus serré de la part du monarque malgré quelques résistances. Marseille, ancienne ville ligueuse, qui avait refusé notamment de se soumettre à Henri IV même une fois converti, n'échappe pas à ce processus. En reprenant le modèle vénitien, c'est un message politique fort qui est lancé au pouvoir absolu de la monarchie française. Venise est encore l'une des rares républiques à subsister en Europe. La ville phocéenne ne choisit donc pas la ville de Venise par hasard: République aristocratique par excellence, elle est aussi une thalassocratie méditerranéenne ayant fait richesse grâce à son commerce maritime, autant de points communs entre les deux villes. Cette même tentative de résistance à la monarchie se répète dans d'autres municipalités<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> Anonyme, *Le règlement du sort, contenant la forme et la maniere de proceder à l'eslection des officiers de la ville de Marseille, reveu et augmenté de nouveau de plusieurs autres reglemens et ordonnances de police*, Marseille, Claude Garcin, 1654, p. 8.

<sup>18</sup> A. Maret, *Le règlement de Cossa*, cit.

<sup>19</sup> Anonyme, *Le règlement du sort*, cit., p. 6.

<sup>20</sup> O. Christin, *Vox populi. Une histoire du vote avant le suffrage universel*, Paris, Seuil, 2014, p. 28. Et pour Lyon: Y. Lignereux, *Vox populi, Vox dei? Les élections consulaires lyonnaises dans la*

Dans ce nouveau règlement, l'auteur décrit la procédure électorale pour sélectionner les membres du conseil fixe, limités au nombre de 300 membres, et désigner les principaux offices publics<sup>21</sup>. À titre d'exemple, la sélection d'un nouveau conseiller prévoyait quatre étapes: le tirage au sort d'un membre du Grand Conseil, la nomination de trois candidats potentiels à la charge vacante qui doivent être approuvés par cinq "approbateurs" sur les sept également tirés au sort, puis un tirage au sort entre ces trois candidats. Le mode de désignation choisi à Marseille fait la part belle au tirage au sort et écarte le vote de consensus en fin de procédure. C'est un bel exemple d'une imitation partielle et déformée de l'élection vénitienne. Les Marseillais ne tirent pas au sort de balles d'or ou d'argent mais écrivent leur nom sur un bulletin ensuite inséré dans une balle d'argent et mélangées ensemble dans le "vase du sort"<sup>22</sup>. C'est un jeune enfant qui se charge du tirage au sort à l'aide de son bras nu ou d'une cuillère. Les enfants jouent en effet un rôle plus actif qu'à Venise où ils se contentent de porter les urnes<sup>23</sup>. L'approbation des candidats par des "approbateurs" tirés au sort avait lieu par l'intermédiaire d'une urne dont la description nous rappelle celle des "bossoli" vénitiens car le vote devait avoir lieu «le plus adroitement et secretement qu'on pourra, et dans une boëtte faite exprés, où l'on mettra le bras, sans que personne puisse apercevoir si on le met au HOC ou au NON»<sup>24</sup>. Plus intéressant est la mention d'une boîte dorée. La simple allusion au fait que l'on ne peut voir à l'intérieur de cette urne rappelle les prédispositions prises à Venise pour garantir la liberté de vote. Les boules argentées étaient placées dans la boîte dorée qui est «remuée par tous lesdits surveillans, si bon leur semble, et en dernier par ledit secretaire, qui apres l'avoir reposée sur le bureau à la veuë de l'assemblée, ouvrira la porte et recevra la boule qui en sortira pour l'ouvrir, et lire tout haut le nom qui se trouvera» sur le billet à l'intérieur<sup>25</sup>. D'autres dispositions, qui ne sont pas propres à Venise cependant, sont également adoptées comme la "contumace" (période d'inéligibilité à la même charge) de 6 ans, pour certains offices<sup>26</sup>. De

*première moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle*, in *Images et pratiques de la ville (XVI<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècles)*, éd. P. Castagnetti, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2006, pp. 103-132.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 32.

<sup>22</sup> *Ibid.*, p. 35.

<sup>23</sup> À l'exception du tirage au sort de la Sainte-Barbe et pour les élections du doge.

<sup>24</sup> Anonyme, *Le règlement du sort*, cit., p. 37.

<sup>25</sup> *Ibid.*, p. 38.

<sup>26</sup> *Ibid.*, pp. 33-34.

même, des exclusions des membres de la famille sont prévus. Si le père est dans le conseil, ses fils et petits-fils en sont exclus et le nombre de frères par famille dans le conseil est limité<sup>27</sup>.

L'auteur exprime un désir de réglementer le tirage au sort afin de contrer une emprise monarchique excessive et de contenir les intrigues locales. Après le décès de Richelieu en 1643, des tensions éclatent entre le gouverneur provincial et la famille Valbelle, qui exerce une influence notable depuis 1617. Ces dissensions perdurent jusqu'au rappel du gouverneur par le roi en 1650. À la suite de ce départ, la famille Valbelle cherche à consolider son emprise politique et mandate son cousin, Antoine de Félix, pour rédiger un nouveau code électoral pour la ville. Ce projet, approuvé par le monarque en 1653, voit l'auteur du règlement choisi au hasard pour occuper le poste de premier consul<sup>28</sup>. Toutefois, comme l'a souligné Yann Lignereux, l'élément aléatoire du tirage au sort est largement restreint par la composition du conseil, où les deux tiers des conseillers sont affiliés au clan Valbelle, responsables de la sélection des nouveaux membres, tandis que le tiers restant provient d'une commission composée de six membres, avec une répartition équitable entre les partisans des Valbelle et ceux de l'opposition. Les similitudes avec la procédure électorale vénitienne semblent davantage destinées à rétablir l'ordre dans la sélection des magistrats, afin de prévenir les fraudes et les troubles. Par conséquent, ce règlement reflète une interprétation aristocratique du modèle vénitien, visant à protéger le pouvoir local contre l'ingérence de la monarchie royale.

#### 4. *Le modèle vénitien dans la République utopique de James Harrington*

Nous traversons la Manche et partons pour l'Angleterre de Cromwell. Même époque, autre contexte et nouvelle lecture du paradigme vénitien. James Harrington, idéaliste républicain, propose une république (un *commonwealth*) utopique dans son *Oceana* publiée en 1656. D'abord censurée, l'œuvre est finalement dédiée à Cromwell et obtient la permission de publication. Derrière l'éloge flatteur

<sup>27</sup> *Ibid.*, p. 34.

<sup>28</sup> *Le sort contre l'État? La vocation des magistratures urbaines françaises au XVII<sup>e</sup> siècle*, dans «Participations. Revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté», hors série, 2019, pp. 233-250 et Anonyme, *Le règlement du sort*, cit., p. 11.

de Cromwell se cache en réalité une critique de son gouvernement. Harrington est en effet un ardent défenseur du républicanisme, idée qu'il soutient dans son utopie et qu'il défendra à plusieurs reprises suite aux critiques exprimées à l'encontre de l'ouvrage<sup>29</sup>. Né en 1611 dans le Northamptonshire, James Harrington a laissé peu de traces écrites de sa vie<sup>30</sup>. On sait en revanche qu'il est employé en tant que gentilhomme de la chambre du Roi Charles I<sup>er</sup>, ce qui lui valut d'être captif par le Parlement, mais il échappe au sort du souverain, exécuté en 1649, et meurt 28 ans plus tard en 1677 chez lui. Durant sa vie, il eut l'occasion de voyager aux Pays-Bas, en France et en Italie, notamment à Venise où il est resté subjugué par la cité, dont la procédure électorale lui inspire celle d'*Oceana*. Peut-être, à l'instar d'autres invités de passage, a-t-il assisté à une séance électorale dans le Grand Conseil vénitien.<sup>31</sup> Harrington tient également ses sources de Gasparo Contarini, Donato Giannotti et Machiavel, tous cités plusieurs fois dans son ouvrage.

Son ouvrage *Oceana* est divisé en plusieurs parties. Après avoir discuté des anciennes républiques et de celles contemporaines, Harrington expose son utopie dans les chapitres intitulés *Le Conseil des législateurs* et *Modèle de la république d'Océana*. Les anciennes républiques et l'exemple vénitien lui servent alors d'appui pour proposer une alternative républicaine à l'Angleterre de son époque. Dans sa société utopique, basée sur une répartition égale des richesses (la loi agraire), Harrington veut faire participer le plus grand nombre au pouvoir. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, étant donné la nature aristocratique de Venise où seuls 3% de ses habitants participent à la vie politique, il prend pour tant exemple sur elle<sup>32</sup>. Il considère en effet que le modèle vénitien est bel et bien basé sur une démocratie à l'origine et que c'est par choix (ou par les armes) qu'une grande partie du peuple a été écarté du pouvoir<sup>33</sup>. Il ne s'agit pas encore cependant dans l'ouvrage de Harrington d'une démocratisation complète de la

<sup>29</sup> R. Hammersley, *French revolutionaries and English republicans. The Cordeliers Club, 1790-1794*, Trowbridge, The Boydell Press, 2005, p. 85.

<sup>30</sup> *Ibid.*, p. 84. Voir également R. Hammersley, *James Harrington: An Intellectual Biography*, Oxford, Oxford University Press, 2019 et M.-I. Ducrocq, *La République de Harrington dans la France des Lumières et de la Révolution*, Liverpool, Liverpool University Press, 2022.

<sup>31</sup> F. de Vivo, *Information and Communication in Venice Rethinking Early Modern Politics*, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 26-27.

<sup>32</sup> Ils représentent 5% de la population vénitienne en 1586 et seulement 2,4% en 1760. M.T. Todesco, *Andamento*, cit., p. 27.

<sup>33</sup> J. Harrington, *Océana*, trad. P.F. Henry, Paris, Belin, 1995, p. 239.

procédure vénitienne. La distinction économique joue encore un rôle prépondérant dans l'utopie harringtonienne ainsi que l'exclusion de toute personne subordonnée de la participation électorale, là encore en s'appuyant sur Venise<sup>34</sup>. Seuls les plus riches composent le Sénat et ils sont suffisamment représentés dans l'Assemblée populaire océanienne pour être entendus, assemblée qui d'ailleurs ne peut qu'accepter ou rejeter les propositions du Sénat.

Chaque strate de la société océanienne prévoit des élections dont la procédure diffère légèrement les unes des autres mais dont l'inspiration est officiellement vénitienne. Je donnerai à titre d'exemple les élections en vigueur dans les paroisses, appelées «ballotte de la paroisse». La société océanienne est divisée en 10 000 paroisses dans lesquelles les «anciens» – les citoyens non serviteurs âgés de plus de 30 ans – se réunissent tous les ans pour choisir leurs députés. Une fois assemblés dans leur église respective le 1<sup>er</sup> lundi de janvier, ils se divisent en 5 nombres égaux, se placent selon leurs qualités et selon leur âge de chaque côté de la nef de l'église et prêtent serment de voter selon les «règles de la ballote [...] et selon leur conscience, des hommes dignes d'être leurs députés et d'exercer leur pouvoir, au plus grand avantage de la république»<sup>35</sup>. Devant une table au bout de la pièce est posée une urne contenant autant de balles que de participants à l'exception de l'une d'entre elles qui est dorée<sup>36</sup>. Le commissaire des élections remue l'urne vers laquelle les Anciens se dirigent ensuite en file. Celui qui pioche cette balle dorée devient l'unique personne pouvant proposer des candidats. Ceux-ci sont priés de sortir de la salle tandis que leur nom est soumis à la «ballotte». Les électeurs déposent dans une boîte composée de deux compartiments une balle faite de chiffon de linge qu'ils tiennent entre leurs doigts et leur pouce de telle manière que l'acte de vote soit visible mais l'issue (le choix personnel) invisible<sup>37</sup>. À l'instar de Venise, ces urnes sont portées par de jeunes garçons qui circulent parmi les électeurs. Une fois le vote terminé, les voix positives sont versées dans un vase blanc tandis que les votes négatifs sont recueillis dans un vase vert. Les candidats sont élus à la majorité absolue et à condition d'avoir le plus grand nombre de votes<sup>38</sup>. Les Océaniens élisent au total un cinquième de la paroisse en tant que députés.

<sup>34</sup> J. Harrington, *The Commonwealth of Oceana*, Londres, George Routledge and sons, p. 78.

<sup>35</sup> *Ibid.*, pp. 80-81.

<sup>36</sup> *Ibid.*, p. 81.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

Conscient que l'explication de la procédure est difficile à comprendre sans image, il publie en 1658/59 un livret supplémentaire avec un schéma illustré grâce auquel il décrit avec précision la procédure électorale dans le Sénat océanien<sup>39</sup>. La ressemblance avec le Grand Conseil vénitien est immédiatement frappante. On distingue en effet clairement en bas de l'image les *ballottini* et les *bossoli*. Plus haut on aperçoit deux patriciens tirant au sort des balles d'or et d'argent dans des urnes tellement hautes qu'ils ne peuvent en voir le contenu. Quelques différences subsistent néanmoins. Ce n'est pas un doge qui préside les élections mais le "stratège" et "l'orateur" d'Oceana et sa seigneurie. La seule différence notable est la disposition des bancs: ils sont serrés contre les murs afin de libérer le milieu de la place où prennent place les magistrats qui, de par leur fonction, sont exclus des élections. Cet espace vide au milieu de la salle permet aux électeurs de retourner à leur banc s'ils ont échoué au tirage au sort<sup>40</sup>.

La procédure "océanienne" respecte ainsi l'ordre vénitien de désignation: tirage au sort pour nommer les candidats potentiels, puis vote des électeurs. Mais Harrington ne se limite pas à imiter les étapes vénitiennes du vote, il en adopte même les mécanismes les plus subtils. Pour commencer, les balles d'or sont d'abord tirées au sort par le stratège et l'orateur. Afin d'éviter que les nobles ne viennent avec des balles d'or contrefaites, il existe différentes séries de balles d'or avec chacune un signe particulier. La série de balles est préalablement tirée au sort. Harrington explique ainsi que si l'orateur ou le stratège tire la balle numérotée A, les secrétaires devront placer dans les urnes la série de balles d'or portant la lettre A. Les nobles ne découvrent qu'à l'issue du tirage au sort la lettre en usage pour ce jour-là. Le tirage au sort des bancs a lieu de la même manière qu'à Venise. Harrington reprend ici un mécanisme anti-fraude vénitien. Il récupère également l'urne électorale vénitienne (les *bossoli*), selon lui la plus parfaite existante à ce jour, pour conserver la liberté de vote car elle permet de glisser discrètement la main dans le compartiment souhaité et ainsi voter à l'abri de toute pression extérieure<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> Image reproduite dans: J. Harrington, *The Political works of James Harrington*, éd. J.G.A. Pocock, Cambridge, Cambridge University Press, 1977, sans numéro de page.

<sup>40</sup> Il nous est possible aujourd'hui de voir une version vidéo de cette illustration grâce à l'université de Newcastle mais elle n'est pas entièrement fidèle à la proposition harringtonienne: <<https://research.ncl.ac.uk/atnu/projects/earlymodernballot/#d.en.870683>> et <<https://ballot.atnu.ncl.ac.uk/#>>.

<sup>41</sup> J. Harrington, *The Commonwealth of Oceana*, cit., p. 40.




Fig. 1. J. Harrington, *The Political works of James Harrington*, éd. J.G.A. Pocock, Cambridge, Cambridge University Press, 1977, sans numéro de page (photo de l'autrice).

Les idées harringtoniennes font quelques émules sans jamais cependant être concrétisées. Cette procédure est proposée au début du XVIII<sup>e</sup> siècle: «The patriot's proposal to the people of England concerning the ballot, the best way of choosing their representatives in Parliament»<sup>42</sup>. On y voit une représentation d'une urne électorale qui, malgré les apparences, permet en réalité de laisser passer le bras, et là aussi l'auteur fait allusion à Venise: «We might propose the examples of other States, and particularly Venice, who are by the use of the ballot as free as possible from factions, animosities, tumults»<sup>43</sup>. Ces idées sont aussi reprises aux États-Unis par John Adams<sup>44</sup>. *Oceana* est republiée avec d'autres ouvrages de Harrington par John Toland en 1700 puis de nouveau avec l'ajout d'autres textes en 1737<sup>45</sup>. Ces deux éditions se diffusent en France grâce à la presse francophone huguenotte et un article sur Harrington apparaît dans l'Encyclopédie<sup>46</sup>. Il faut ensuite attendre 1785 puis la Révolution française pour voir réapparaître le projet harringtonien.

##### 5. Venise pendant la Révolution française

Alors que l'anti-mythe vénitien décrivant la République en tant qu'oligarchie despotique semble bien ancré dans l'Europe du XVIII<sup>e</sup> siècle, Venise ressurgit en tant que possible modèle électoral au cours de la Révolution française.

Parmi les différents scénarios politiques possibles envisagés pendant la Révolution française, celui des Cordeliers s'inspire des modèles politiques anglais, et par la même de Venise. Refusant l'idée d'un gouvernement représentatif au profit d'un système mêlant démocratie déléguée et semi-directe, ils espèrent trouver de l'autre côté de la Manche des exemples pouvant illustrer la faisabilité d'une république démocratique dans un État moderne et complexe<sup>47</sup>. C'est d'ailleurs l'un de leurs membres, le journaliste franco-irlandais Jean-Jacques Rutledge, qui

<sup>42</sup> Anonyme, *The Patriot's proposal to the people of England concerning the ballot, the best way of choosing their representatives in parliament*, Londres, sans nom d'éditeur, 1705.

<sup>43</sup> Anonyme, *The Patriot's proposal*, cit., p. 7.

<sup>44</sup> John Adams adopte notamment le système électoral vénitien, mais dans le cadre d'une république représentative et élitiste (*Thoughts on government*, 1776). R. Hammersley, *French revolutionaries*, cit., p. 164.

<sup>45</sup> *Ibid.*, p. 85.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> R. Hammersley, *French revolutionaries*, cit., pp. 54-55.

diffuse principalement les idées harringtoniennes et le modèle vénitien dans la jeune république française. Conscient de la rareté des œuvres de Harrington en France, Rutledge s'efforce de le faire connaître à ses lecteurs. Ce n'est cependant qu'un an après son décès, que les ouvrages de Harrington sont finalement traduits en français en 1795 à travers deux traductions indépendantes: l'une de P.-F. Henry, *Œuvres politiques de James Harrington* (1795) et l'autre de P.-Fr. Aubin, *Aphorismes politiques* (Paris, 1795)<sup>48</sup>.

Né à Dunkerque le 5 août 1742, Jean-Jacques Rutledge grandit dans un environnement bilingue<sup>49</sup>. Sa mère est française tandis que son père, armateur à Dunkerque, a des origines irlandaises. D'abord engagé dans un régiment franco-irlandais en 1760, il entreprit un voyage en Italie après la conclusion de la guerre de Sept Ans, où il est impressionné par le système vénitien de gouvernement. En 1775, pour des considérations financières, il prend la décision de s'installer à Paris, où il s'efforça de bâtir une carrière en tant que journaliste, romancier et auteur de comédies. En 1777, il écrit des *Essais politiques* dans lesquels il compare les systèmes français et anglais<sup>50</sup>. Entre 1778 et avril 1779, il publie son premier journal, intitulé *Le Babillard* qu'il reprend en mai 1784 sous le nom de *Calypso ou Les Babillards*. Il consacre en avril 1785 deux éditions à Harrington sous prétexte qu'un correspondant lui en aurait fait la demande et que Mably et Montesquieu avait nécessairement été influencé par le penseur anglais<sup>51</sup>.

Dans la première édition, Rutledge examine la vie de Harrington et analyse en particulier l'influence de ses voyages sur ses œuvres<sup>52</sup>. Il déclare ainsi que Harrington «préféra le séjour de Venise à tout autre, ainsi qu'il n'a point cessé après, de donner la préférence, à la constitution originelle & purement démocratique de cette République sur toutes celles de l'univers»<sup>53</sup>. Dans la deuxième édition consacrée à Harrington, Rutledge se concentre sur l'ouvrage *Oceana*, puis aux tentatives d'application de ses idées, au Rota Club et à l'ami de Harrington, Henri Neville, qui tenta d'introduire une forme de gouvernement harringtonien<sup>54</sup>. Son zèle pour faire connaître Harrington fonctionne. En 1789, l'abbé François

<sup>48</sup> R. Hammersley, *French revolutionaries*, cit., p. 13.

<sup>49</sup> *Ibid.*, p. 86.

<sup>50</sup> *Ibid.*, p. 87.

<sup>51</sup> *Ibid.*, pp. 88 et 91.

<sup>52</sup> *Ibid.*, p. 88.

<sup>53</sup> J. Rutledge, *Calypso ou les Babillards*, III, Paris, chez Regnault, 1785, p. 319.

<sup>54</sup> R. Hammersley, *French revolutionaries*, cit., pp. 89-90.

Jean Philibert Aubert de Vitry publie un livre intitulé *Jean Jacques Rousseau à l'Assemblée nationale*, où il mentionne Rutledge et ses travaux sur Harrington<sup>55</sup>.

Mais c'est dans sa prochaine revue *Le Creuset* que Rutledge ose proposer le système harringtonien comme modèle pour la jeune république française même s'il n'affiche jamais ouvertement son admiration pour Harrington<sup>56</sup>. Il expose également son intérêt pour les sources principales du travail de Harrington, notamment les livres de Machiavel et le modèle républicain de Venise dont la nature aristocratique ne le rebute pas. À l'instar de Harrington, Rutledge considère que, pour les descendants des citoyens originels, la constitution de Venise offre le meilleur modèle politique parmi les républiques anciennes et modernes<sup>57</sup>. Il défend son idée dans le numéro 21 du *Creuset* en lui consacre une section intitulée *De Venise et de ses formes vraiment démocratiques*<sup>58</sup>. Il estime en effet que la Sérénissime Venise est le seul État moderne démocratique qu'il compare aux anciennes cités d'Athènes et de Sparte: «Par l'aperçu que nous avons donné de la constitution de Venise, il a été assez sensible que le gouvernement de cette république s'est modelé sur ceux d'Athènes et de Lacédémone»<sup>59</sup>.

Rutledge trouve probablement en Harrington une âme sœur spirituelle. L'un des postulats fondamentaux de ce dernier réside dans son affirmation de l'absence de vertu totale chez les individus, d'où la nécessité d'adopter des mécanismes qui incitent les individus à se comporter de manière vertueuse même lorsqu'ils poursuivent leurs propres intérêts. Rutledge reprend ce postulat et considère pour cette raison, à l'instar de Harrington, que les Vénitiens ont instauré des mesures visant à garantir que les passions des individus soient soumises à la raison au sein d'un gouvernement populaire. Les deux auteurs estiment par exemple que la Sérénissime a séparé la discussion de la législation (le Sénat) de la prise de décision (le Grand Conseil)<sup>60</sup>. Mais surtout, Venise sert principalement d'exemple pour la procédure électorale car Harrington et Rutledge craignent la corruption des passions humaines:

<sup>55</sup> *Ibid.*, p. 91.

<sup>56</sup> *Ibid.*, p. 96.

<sup>57</sup> J. Rutledge, *Le Creuset, ouvrage politique et critique*, Paris, Imprimerie du Creuset, 1791, I, 21, pp. 416-417 et J. Harrington, *The Political works of James Harrington*, cit., p. 168.

<sup>58</sup> J. Rutledge, *Le Creuset*, cit., p. 416.

<sup>59</sup> *Ibid.*, p. 441.

<sup>60</sup> J. Rutledge, *Le Creuset*, cit., p. 295. Or, le gouvernement vénitien ne prévoyait pas une telle différence entre Sénat et Grand Conseil où des lois furent pendant longtemps discutées et votées même si dans les faits, le Sénat s'arrogea graduellement le pouvoir législatif.

Mais le moyen certain et unique de prévenir parmi les hommes les délits et les fautes qui deviennent les conséquences d'une partialité dont leurs passions sont la source, c'est d'apporter, dans les institutions politiques, des combinaisons de rapports, tels qu'ils soient toujours placés dans une véritable impuissance morale et matérielle d'en écouter les suggestions, leur intention fut-elle même de ne pas y résister. C'est à Venise que ce secret existe, et qu'il est journalièrement mis en pratique<sup>61</sup>.

Rutledge considérait cette idée comme tellement cruciale et importante pour la nation française à l'époque qu'il a offert à ses lecteurs une description détaillée de l'élection vénitienne, accompagnée d'un plan annoté de la pièce où cela se déroule, qui est une copie exacte de l'édition de Toland de 1700 reproduisant l'œuvre *Political Works* de Harrington<sup>62</sup>. En divisant le processus en tirage au sort et en élection, et en rendant l'élection secrète (les électeurs couvrent leur main avec un linge pour cacher la destination de sa bille lorsqu'il vote dans l'urne électorale), ce système, selon Rutledge, permet d'éviter les problèmes de corruption.

Rutledge ne se contente pas de lancer son idée dans son journal. Il la propose également à l'assemblée nationale par l'intermédiaire de son ami rencontré au club des Cordeliers, Théodore Le Sueur<sup>63</sup>. Le 19 octobre 1792, la Convention avait lancé un appel aux propositions de constitution pour la République française<sup>64</sup>. L'appel fut bien entendu et donna lieu à de multiples mémoires dont on ne connaît pas le nombre exact. Le 17 avril 1793 aurait dû être discuté les projets de Constitution mais le rapporteur, M. Romme, préposé à cette discussion, se concentre sur un exposé des différents projets de Déclaration des droits. Les éditeurs des Archives parlementaires ont alors fait le choix de publier les projets antérieurs au 17 avril (31 annexes au total) et d'en publier une autre partie après le vote de la Constitution. La proposition de Le Sueur n'est donc qu'une goutte dans un océan de mémoires mais elle constitue néanmoins un parallèle très intéressant avec les procédures vénitienne et harringtonienne. Le texte est intitulé *Idées sur*

<sup>61</sup> J. Rutledge, *Le Creuset*, cit., I, 23, pp. 442-443.

<sup>62</sup> R. Hammersley, *French revolutionaries*, cit., pp. 111 et 113. Malheureusement, l'édition de la BNF contient bien l'indice d'une illustration («voiez la planche», J. Rutledge, *Le Creuset*, cit., I, 23, p. 443) mais le tome ne contient aucune illustration (les tomes 2 et 3 non plus). Il faut donc se contenter de la version de la British Library.

<sup>63</sup> R. Hammersley, *French revolutionaries*, cit., p. 122.

<sup>64</sup> Voir à ce propos la note 2 contenue dans les *Archives parlementaires de 1787 à 1860*, Paris, P. Dupont, 1902, vol. 62, p. 263 (17 avril 1793).

*l'espèce de gouvernement populaire qui pourrait convenir à un pays de l'étendue et de la population présumée de la France. Essai présenté à la Convention nationale par un citoyen*<sup>65</sup>. Il est signé par Théodore Le Sueur, citoyen de la Section de Réunion, et datée du 25 septembre 1792, l'an IV de la liberté et le 1<sup>er</sup> de l'égalité, mais il explique qu'il n'est pas l'auteur de l'œuvre. Malgré les indices limités, on est en droit – comme Hammersley le fait – de soupçonner Rutledge d'en être à l'origine<sup>66</sup>.

Dans ce projet, l'auteur veut démontrer comment une république démocratique pourrait être structurée dans la France du XVIII<sup>e</sup> siècle. Même si les idées harringtoniennes et le modèle vénitien ne sont jamais cités en tant que tels, ils sont de nouveau centraux<sup>67</sup>. Par exemple, l'auteur commence par diviser le territoire en unités électorales et à trier les citoyens par ordre en fonction de leur lieu d'habitation, leur âge et état physique mais aussi par leur fortune (Première partie: division locale). A l'inverse de Harrington, à partir de 30 ans, «tout citoyen indistinctement, sans nulle prérogative de naissance ou de fortune, entrera dans l'ordre de virilité. Et tous ceux qui seront parvenus à cet ordre, seront également et indistinctement susceptibles de toutes les places et emplois, soit civiles, soit militaire»<sup>68</sup>. Une distinction économique est cependant intégrée: les moins riches constituent la classe des propriétaires du premier ordre ou *minus possidentes* tandis que les plus riches sont dans la catégorie des *plus possidentes*. Le territoire français se voit également divisé en 101 cercles eux-mêmes sous divisés en districts de 1000 hommes de "l'ordre de virilité". A la tête de cet Etat président deux grands conseils nationaux: le grand conseil national législatif composé en majorité de *minus possidentes* et le grand conseil national exécutif ou des Cent-Un regroupant uniquement des *minus possidentes*.

Le district étant l'organe de base de cet Etat, c'est au sein du district que plusieurs officiers sont élus. Chaque district doit être doté d'un bâtiment pouvant accueillir mille personnes, dans lequel tout le matériel électoral est à disposition: des armoires remplies de boîtes de 900 billes blanches et 100 billes noires avec le même signe gravé dessus, une dizaine d'urnes sur un piédestal pour le tirage au sort et dix boîtes pour recueillir les suffrages. Les citoyens du district une fois réunis prennent place sur les dix bancs latéraux au bout desquels sont disposées des urnes

<sup>65</sup> *Ibid.*, pp. 548-561.

<sup>66</sup> R. Hammersley, *French revolutionaries*, cit., p. 123.

<sup>67</sup> *Ibid.*, p. 124.

<sup>68</sup> *Archives parlementaires*, cit., p. 549.

contenant des balles blanches et noires. Ce premier tirage au sort permet, comme à Venise et à Océana, de sélectionner les “électeurs”, chargés dans un second temps de nommer des compétiteurs. Ces derniers se rendent dans des salles de suffrages et nomment sur un bulletin un candidat pour la place vacante. Comme à Venise où le nominateur doit être officiellement connu, les citoyens de la république française doivent aussi signer leur bulletin: «Electeur par le sort, le... du mois de...». Leur fonction s'arrête dès la désignation d'un candidat. Ils sont alors priés de sortir des salles et perdent leur droit de vote pour cette session électorale. Le troisième acte commence: les noms des compétiteurs sont lus dans l'assemblée et mis au vote grâce aux urnes portées par de jeunes citoyens dans lesquels leurs confrères plus âgés introduisent une bille. Un compétiteur devait obtenir au moins cinq huitièmes des suffrages pour espérer être élu. Cette absence de majorité pour un candidat entraînait la répétition de la procédure. L'auteur derrière ce projet électoral prévoyait une durée totale de 8h30 lorsque celle-ci occupait une demi-journée à Venise pour un nombre de participants parfois supérieur. L'objectif espéré de cette combinaison technique est, à l'instar de Harrington et Venise, de brider l'ambition humaine en recourant à trois moyens efficaces selon lui: l'imprévisibilité du sort, contrebalancée aux «lumières et l'impartialité nécessitée du choix» et la durée de la procédure qui selon lui annihile tout moyen d'influence et de corruption<sup>69</sup>.

C'est dans le cadre de ce projet en pleine Révolution française qu'on observe une authentique démocratisation de la procédure vénitienne. Les adaptations des idées tirées d'*Océana* reflètent cela, avec un renforcement et une extension des éléments démocratiques du système de Harrington, ainsi que l'introduction de caractéristiques démocratiques supplémentaires. Malheureusement, nous ne savons pas comment ce projet a été reçu à l'assemblée noyé dans le grand nombre de propositions ni ce que Rutledge en aurait pensé car son journal le *Creuset* cesse d'être publié après le 8 août 1791.

## 6. Conclusion

C'est dans la Grèce de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle que Venise réapparaît brièvement. En 1864, des législateurs issus des îles ioniennes proposent d'adopter l'urne vénitienne à deux compartiments, à la suite de l'échec des bulletins de vote en raison

<sup>69</sup> *Ibid.*, p. 558.

du taux élevé d'analphabétisme parmi la population grecque. Dans ce système, chaque bureau de vote était pourvu d'autant d'urnes qu'il y avait de candidats. Les électeurs grecs devaient alors placer une petite balle dans la partie blanche de l'urne s'ils soutenaient le candidat, ou dans le compartiment noir s'ils s'y opposaient. Cependant, contrairement à ce que pensait Harrington<sup>70</sup>, cette urne s'est avérée sujette à des manipulations frauduleuses si bien qu'en 1910, la Grèce décide de retourner à la méthode des bulletins de vote.

Revenons à notre postulat de départ : «transférer, ce n'est pas transporter mais plutôt métamorphoser». À travers les exemples de Marseille, Harrington et Rutledge, nous avons exploré la manière dont le modèle politique vénitien a été adapté et réinterprété dans des contextes historiques différents. Chaque cas étudié a illustré la manière dont un modèle initial peut se transformer au sein du nouveau contexte dans lequel il est intégré, au point de donner naissance à une nouvelle entité susceptible de devenir à son tour un modèle. Les mutations et les interprétations sont aussi variées que nombreuses, tant sur le plan discursif que technique. Marseille réutilise le modèle vénitien pour affirmer le caractère aristocratique de la ville face au roi et dévie le tirage au sort original qui sert exclusivement à répartir le pouvoir de désignation entre les familles en un véritable instrument d'oligarchisation aux mains du clan Valbelle. Harrington ferme les yeux sur la nature aristocratique du gouvernement vénitien pour n'en retenir que les premières années de la République lorsqu'elle était alors probablement un peu plus démocratique, pour proposer une utopie à la démocratie censitaire. Enfin, Rutledge démocratise entièrement la procédure électorale qu'il propose via son ami Le Sueur à la nouvelle république en omettant de préciser qu'il prend exemple sur la Venise à la réputation désormais despotique. Même si certains détails sont empruntés à Venise, les nouveaux modèles qui en résultent sont des créations uniques, adaptées aux besoins spécifiques de leur époque et de leur lieu. À travers les âges, le modèle vénitien a été utilisé, oublié, puis réinventé selon les circonstances et les besoins politiques.

Pourtant, l'anti-mythe vénitien, de Machiavel à Bodin, en passant par de la Houssaye ou enfin la biographie romanesque de Giacomo Casanova dépeignant une République obscure et presque tyrannique, aurait pu mettre un terme à toute circulation positive du modèle vénitien. Force est de constater que malgré la virulence progressive de l'anti-mythe vénitien, l'image dorée de la Sérénissime

<sup>70</sup> Voir la note 41 à ce propos.

ne perd pas de sa vigueur. Mythe et anti-mythe se côtoient sans jamais s'effacer. Harrington y joue probablement une part considérable en vantant tout le long de son livre les mérites de cette république alors que sa réputation est déjà entachée. Car, malgré toutes les attaques, la Sérénissime reste un modèle d'anti-corruption, réputée pour sa stabilité et son intégrité. Son utilisation comme modèle incorruptible témoigne de son influence durable en tant que symbole de justice, de méritocratie et de stabilité gouvernementale, jusque dans l'imaginaire populaire actuel.



Dante Fedele, Eleni Sakellariou

## *Conclusioni*

Le conclusioni ripercorrono gli obiettivi e le tematiche del convegno, ne riassumono le principali acquisizioni alla luce degli interventi presentati e raccolti nel presente volume, e sottolineano la fecondità dell'approccio interdisciplinare adottato non solo per l'indagine relativa alla circolazione di parole, oggetti e pratiche giuridico-amministrative nell'Europa premoderna, ma più in generale per l'espansione degli studi ispirati alla nozione di "transfer" culturale.

The conclusions recall the aims and themes of the conference, summarise its main results in the light of the contributions presented and collected in this volume, and underline the fruitfulness of the interdisciplinary approach adopted throughout, not only for the investigation of the circulation of words, objects and legal-administrative practices in pre-modern Europe, but more generally for the expansion of studies inspired by the notion of cultural transfer.

Procedure elettorali, pratiche amministrative, linguaggio giuridico-amministrativo, "transfer" culturale.

Electoral procedures, administrative practices, legal-administrative language, cultural transfer.

Questo volume è il risultato di due giorni di dialogo e di scambio di esperienze scientifiche sulla circolazione di parole, oggetti e pratiche giuridico-amministrative nell'Europa tardomedievale e moderna, con particolare attenzione al modo in cui lo studio della lingua e della storia possano coniugarsi nel perseguire questo obiettivo. La sfida del progetto ALLORA (*Administrative and Legal Lexicon of Romance-speaking European Areas, 1150-1750*), che ha dato vita al convegno, risiede nell'apparente diversità, se non eterogeneità, del materiale discusso (per parafrasare le parole usate da Francesco Senatore in apertura del convegno) e nel tentativo di collegare questi elementi – che sappiamo essere correlati, ma i cui legami non sono evidenti a prima vista – attraverso un metodo che sappia portare alla luce le corrispondenze e le somiglianze, rispettando le variazioni. Elemento centrale di questo metodo è l'adozione di un approccio comparativo e transnazionale. L'apporto di diverse discipline (storia, filologia, diritto, lingu-

stica, storia dell'arte, *digital humanities*) permette di comprendere come la circolazione di concetti, oggetti e procedure abbia contribuito a plasmare uno spazio politico plurale e connesso.

Gli otto saggi qui raccolti affrontano i due filoni ai quali si è interessata la ricerca nell'ambito del progetto. Un primo gruppo (Luongo, Duval, Fusco e Bretschneider-Kiesow-Moulin-Schöch) indaga la circolazione della cultura giuridica e il rapporto tra diritto e lingua, illustrando la diffusione del diritto comune in Europa, anche grazie al vettore della lingua latina, e presentando la traduzione e la lessicografia come strumenti in grado di contribuire alla formazione di una lingua romanza del diritto e dell'amministrazione. Un secondo gruppo di saggi (Lazzerini-Morra, Tanzini e Harivel) si concentra su una pratica amministrativa specifica, la procedura elettorale, e sul suo trasferimento tra diversi ambiti istituzionali e politici (dalla Chiesa medievale e dalle comunità dell'Italia settentrionale all'Inghilterra di Cromwell e la Francia rivoluzionaria in epoca moderna). L'articolo di de Divitiis funge in qualche sorta da elemento di coesione, in quanto propone una visione originale della trasmissione di oggetti e opere d'arte come modalità plasmatrice di pratiche politiche e amministrative e della loro impronta nello spazio urbano.

Il saggio d'apertura, di Federica Lazzerini e Davide Morra, presenta l'obiettivo di verificare il carattere efficace e innovativo di un approccio interdisciplinare che riunisce la scienza storica, linguistica e lessicografica, e nel progettare una nuova metodologia che consenta di rivelare i rapporti complessi tra parole, oggetti e pratiche giuridico-amministrative dei sistemi politici europei tra XII e XVIII secolo. A tal fine, i due autori propongono il caso di studio di un oggetto specifico (l'urna elettorale), che viene usato in una determinata procedura amministrativa (elezione o estrazione a sorte) in alcune aree europee di lingua romanza (Italia, Spagna, Francia).

L'atto di elezione o estrazione a sorte, gli oggetti e le parole usate fanno parte di un ampio campo di ricerca, quello della partecipazione e rappresentanza politica, e della formazione dello Stato e delle comunità, con un approccio dal basso verso l'alto. Se la tendenza storiografica attuale è quella di riconsiderare l'idea di un percorso lineare dell'Occidente verso la democrazia, l'indagine sul contenuto di parole, oggetti, immagini e procedure prende opportunamente le distanze da una lettura teleologica. Il ruolo delle pratiche elettorali è legato alla visione della comunità come corpo, al voto per eleggere e per decidere, in definitiva alla legittimazione del governante nella sfera pubblica. La pratica specifica del voto segreto (per cui l'urna è indispensabile) riguarda principalmente le amministrazioni

comunali a partire del XIII secolo (sebbene essa riappaia nel discorso pubblico in Inghilterra e in Francia in età moderna, come evidenzia il saggio di Maud Harivel). In quest'ambito storiografico, la circolazione delle pratiche nell'Europa medievale e moderna non è finora stata adeguatamente indagata, ancora meno attraverso il prisma del "transfer" culturale, un punto d'osservazione che permette sinergie tra storia e linguistica.

Dopo aver individuato due lemmi campione ("urna" e "unità di voto") in Italia, Francia e Spagna, da approfondire nelle lingue premoderne di queste tre aree (in aggiunta al latino), Lazzerini e Morra osservano che gli strumenti lessicografici disponibili nelle tre aree selezionate sono utili, ma limitati. I *corpora* testuali presi in considerazione da tali strumenti rimangono cronologicamente e geograficamente incompleti, sia all'interno di ciascuna delle tre aree, sia in una prospettiva transnazionale. I confronti tra entità geopolitiche, e quindi lo studio del "transfer" culturale nelle pratiche amministrative attraverso le parole, pongono sfide che possono essere superate solo attraverso sinergie interdisciplinari. Inoltre, gli strumenti lessicografici non prendono in considerazione parole che, pur non essendo etimologicamente correlate, vengono utilizzate per il medesimo oggetto o la medesima procedura giuridico-amministrativa. Tali associazioni sono però di grande importanza, dal momento che il progetto propone lo studio della trasferibilità di pratiche amministrative. Per ovviare a questa debolezza, Lazzerini e Morra ampliano il corpus di testi da utilizzare e coniugano le metodologie della lessicografia e della ricerca storica.

I due autori propongono la realizzazione di un repertorio di riferimenti a fonti storiche e alle informazioni lessicografiche correlate che consenta di esaminare in modo incrociato situazioni giuridico-amministrative nell'Europa di Antico Regime. Si tratta di una proposta di lavoro tanto vasta quanto necessaria alla luce delle attuali aree di debolezza, in particolare per quanto riguarda le testimonianze documentarie sulla circolazione delle pratiche in ambiti politici, istituzionali e linguistici diversi. Una sfida ulteriore sollevata da tale proposta è il pericolo di incorrere nel formalismo. Per evitare questo rischio, e assicurarsi che il significato delle pratiche amministrative e i motivi della loro circolazione siano adeguatamente compresi, è indispensabile collocare ogni caso studiato nel proprio contesto storico.

Lorenzo Tanzini esamina le pratiche elettorali nelle città dell'Italia comunale tra XII e XIV secolo, e si sofferma sui possibili trasferimenti di parole, oggetti, immagini e procedure dalla tradizione amministrativa ecclesiastica. Nel periodo iniziale di questo percorso, quello podestarile, tra la fine del XII e l'inizio del XIII

secolo, fu attivato il voto come meccanismo indispensabile per definire la figura al centro delle istituzioni cittadine, cioè il podestà. La procedura viene presentata come *electio*, parola che presenta un doppio aspetto, al tempo stesso tecnico ed etico. Tanzini individua nel momento di consolidamento del meccanismo di nomina podestarile il punto di trasfusione di concetti e parole dalla sfera religiosa a quella civile. Non a caso, insieme a *electio*, si trovano nelle fonti cittadine termini come *votum* e *suffragium*, presi in prestito dalla cultura e pratica ecclesiastica.

Nella fase successiva, il secondo quarto del XIII secolo, non solo si definì una prassi standardizzata per lo svolgimento delle sedute dei consigli, ma comparvero anche le prime serie documentarie a carattere deliberativo, vere descrizioni scritte dei lavori e delle istanze di votazione. La volontà di dare forma scritta ai verbali delle sedute non serviva solo a conservare la memoria: era parte essenziale della dimensione rituale del voto e dava forma a una procedura considerata essenziale nella vita pubblica. Come si evidenzia nei verbali di San Gimignano, il voto non era finalizzato al raggiungimento di una semplice maggioranza quantitativa, come potrebbe aspettarsi un osservatore del XXI secolo. Esso mirava piuttosto a una sintesi delle opinioni ascoltate in consiglio, con l'obiettivo di produrre un consenso, se non l'*unanimitas* d'ascendenza ecclesiastica.

Nel periodo della maggiore diffusione dei regimi di popolo, in pieno Duecento, sembra affermarsi la tendenza alla creazione di assemblee molto ampie e a una commistione – a volte anche semantica – tra voto e sorteggio (particolarmente quando si deliberava su nomi da scegliere). Nondimeno, il voto rimase in atto nella maggioranza delle delibere consiliari, soprattutto quelle su opinioni. Particolare attenzione era prestata a garantire la sua segretezza – un elemento chiave del processo elettorale nel paradigma veneziano, che sia l'*Oceana* di Harrington sia la proposta all'Assemblea francese del 1792 dovevano più tardi sottolineare. Si può forse affermare che il voto segreto ha portato al livello più alto la coincidenza tra il vocabolario dei processi politici nei comuni e il loro equivalente nella vita religiosa. In effetti, la sovrapposizione va oltre le parole e impregna gli oggetti e le loro immagini, come dimostra la polisemia di termini, oggetti e pratiche simboliche nella miniatura che illustra un episodio della Guerra degli Otto santi nelle *Cronache* di Giovanni Sercambi. Questo esempio evidenzia con chiarezza la potenzialità della metodologia che propone il progetto ALLORA. Inoltre, nonostante la centralità attribuita al voto e alla sua segretezza, il disagio rilevato nei verbali delle sedute di consiglio quando registrano disaccordi o opinioni divergenti evoca la ricerca dell'unanimità nei processi decisionali ecclesiastici. E quando una decisione veniva raggiunta me-

dianche il voto, la segretezza era solo una delle modalità adottate (le altre due essendo il voto espresso sedendosi o alzandosi, e il voto per divisione della sala), mentre i criteri che presiedevano alla composizione dei consigli nei quali erano prese le decisioni svolgevano un ruolo di particolare importanza. La conclusione di Tanzini è che, ancora nel XIV secolo, il valore speciale del voto era più qualitativo che quantitativo.

Con la presentazione di tre esempi relativi alla percezione del mito di Venezia nell'Europa in età moderna, il saggio di Maud Harivel affronta una serie di questioni comuni a molti dei saggi del volume collettivo: il trasferimento e la metamorfosi delle procedure elettorali negli Stati europei, la vicenda del voto segreto nelle assemblee parlamentari, le problematiche legate alla rappresentanza, alla partecipazione e alla formazione dello Stato. Il mito di Venezia nacque già nel XIII secolo, basandosi in larga misura sull'idealizzazione della sua costituzione politica, caratterizzata da una sintesi di elementi democratici, oligarchici e monarchici. Il paradigma costituzionale, sintetizzato nella procedura elettorale (un sistema misto che integrava elezione, nomina, estrazione a sorte), si trasmise dalla città stessa allo Stato da Mar e alla Terraferma nei secoli XV e XVI, suscitando l'interesse di intellettuali provenienti da altre regioni italiane. Nello stesso periodo, l'attrattiva del sistema elettorale veneziano superò i confini della penisola ed esso sollecitò la curiosità di studiosi e politici in Francia e Inghilterra. L'autrice si sofferma su tre episodi di trasposizione del paradigma civico veneziano oltralpe e li inquadra nel modello ermeneutico del "transfer" culturale. La procedura elettorale veneziana non si dissolse in un mero atto di imitazione passiva, bensì si trasformò in oggetto di dibattito politico e si alterò nel contesto di un'Europa monarchica che mise alla prova l'abbinamento di democrazia e oligarchia e la progettazione di nuovi sistemi elettorali.

Nel 1654 la comunità civica di Marsiglia, dopo aver subito una diminuzione del suo potere causata dalla crescente centralizzazione regia, adottò una lettura aristocratica della pratica politica veneziana. Esaltando i vantaggi dell'estrazione a sorte come procedura elettorale, un trattato anonimo pubblicato in quell'anno propose un rafforzamento dell'aristocrazia locale al fine di far fronte alla rinascita della monarchia dopo l'Editto di Nantes. La visione di Venezia come caso esemplare non è casuale: secondo l'autore anonimo del trattato, sia la città lagunare sia Marsiglia erano centri urbani aristocratici che ricavano la loro ricchezza dal commercio marittimo. Il trattato descrive un sistema apertamente ispirato al modello veneziano, presentando però al tempo stesso interessanti sfumature che ne rivelano l'adattamento al contesto locale.

A distanza di due anni, nell'Inghilterra di Oliver Cromwell, James Harrington pubblicò *Oceana*, un'Utopia repubblicana (piuttosto che aristocratica) improntata sul paradigma veneziano di procedura elettorale. *Oceana* non era priva di contraddizioni. A differenza del carattere oligarchico-aristocratico del modello veneziano, in cui una percentuale molto ridotta di abitanti partecipava attivamente alla vita istituzionale, Harrington propose una partecipazione quanto più ampia possibile. Forse più che il trattato anonimo marsigliese, *Oceana* è emblematica della trasmutazione culturale. La procedura elettorale veneziana – con la sua combinazione di voto ed estrazione a sorte, la sua insistenza su voto segreto e controlli contro eventuali frodi elettorali, e la sua natura oligarchica nella misura in cui riguardava in primo luogo il Maggior Consiglio – fu innestata sulla tradizione costituzionale inglese, che già nel Medioevo prevedeva procedure di selezione di rappresentanti delle province e delle città alla Camera dei comuni. Il contributo particolare del modello veneziano non era tanto la pratica del voto di per sé, visto che essa non era sconosciuta a livello locale e all'interno di ognuna delle due camere parlamentari, quanto piuttosto il voto segreto, raccomandato da Harrington per le elezioni parrocchiali e, per estensione, nel processo decisionale del parlamento stesso (dove la segretezza non sarebbe stata attuata almeno per un altro secolo)<sup>1</sup>.

Alla fine del XVIII secolo, il mito di Venezia era ormai infranto e la sua costituzione era percepita da molti come un'oligarchia dispotica. La procedura elettorale veneziana descritta nell'*Oceana* di Harrington, tuttavia, fu ripresa e proposta come progetto costituzionale presso l'Assemblea francese del 1792, con l'obiettivo di prevenire corruzione e frodi elettorali, attraverso un sistema che integrava il voto e il sorteggio. Ancora una volta, il modello veneziano era reinterpretato in un nuovo e diverso contesto storico.

Il saggio di Bianca de Divitiis muove da un'affascinante questione di ricerca, proponendosi di esplorare come le pratiche amministrative nelle città dell'Italia meridionale fossero trasferite e configurate nello spazio attraverso determinate categorie di oggetti artistici, e come esse diventassero espressione di mobilità sociale e politica. Tra il tardo Medioevo e la prima età moderna, l'Italia meridionale si distinse per una topografia policentrica e per la fluidità istituzionale e so-

<sup>1</sup> *Majority Decisions: Principles and Practices*, a cura di S. Novak e J. Elster, Cambridge, Cambridge University Press, 2014; J. Miller, *Suffrage and the Secret Ballot in Eighteenth-Century London Parishes*, in «The Historical Journal», 67, 2024, pp. 42-61.

ciali dei suoi centri urbani. Un'espressione di tale fluidità fu l'assenza, in molti di questi centri, di edifici monumentali destinati a ospitare funzioni amministrative e giudiziarie e a rappresentare formalmente le istituzioni urbane. Assimilando queste tendenze in un nuovo approccio alla cultura artistica del Regno di Napoli nel Rinascimento, il saggio di de Divitiis presenta un corpus di opere d'arte e di architettura che produssero un impatto diretto sulla cultura e sull'amministrazione delle città.

Lo spostamento materiale di *spolia* (tra cui le iscrizioni antiche svolsero un ruolo centrale) viene interpretato come un elemento intrinseco di fluidità spaziale e come pratica artistica promossa dai consigli e dalle *élites* cittadine nel tentativo di conferire legittimazione alle loro iniziative politiche e amministrative. A loro volta, tali iniziative si svolgevano in spazi pubblici a uso multiforme, come piazze, passaggi nelle strade, archi alla base di campanili, piccoli edifici aperti e autonomi come logge e seggi. L'esposizione di *spolia* appositamente trasferiti dai luoghi di ritrovamento conferì un senso di legittimità allo spazio in cui si svolgeva la vita politica e rivela la sua presenza in molti centri urbani della penisola italiana – da Roma a Venezia – fino alla realizzazione di programmi edilizi più complessi. La particolarità dell'Italia meridionale consiste nel proseguimento ininterrotto di tale pratica fino all'epoca moderna.

A partire dal XVI secolo, gli spazi fluidi lasciarono il posto a palazzi appositamente destinati all'amministrazione della politica e della giustizia. Spesso, come per esempio a Capua, le strutture semplici e aperte del periodo precedente, insieme agli antichi *spolia* inseritivi, si unirono ai nuovi edifici. I partecipanti ai consigli e i gruppi delle *élites* cittadine deliberarono in merito a progetti architettonici e artistici e commissionarono opere d'arte nell'ambito di strategie urbane volte a conferire bellezza e magnificenza agli spazi urbani. Talvolta, i nomi di alcuni consiglieri si ritrovano incisi su tali opere. In altre occasioni, i ritratti di cittadini di spicco vennero inseriti in opere che loro stessi avevano commissionato, cercando di legittimare in questo modo il proprio ruolo all'interno della vita cittadina. Si tratta di un tema che ricorre, oltre all'Italia meridionale, in altre aree del Mediterraneo e dell'Europa.

Il ruolo del paesaggio urbano nell'organizzazione della vita politica e nella mobilità sociale è un campo di ricerca che ha prodotto risultati notevoli negli ultimi anni. Attraverso l'esplorazione del rapporto tra società e spazio urbano viene ricostruita non solo l'immagine storica di una città, ma anche, reciprocamente, l'immagine della società come rispecchiata nella forma materiale della città. Quest'ultima è testimone delle modalità di trasmissione e circolazione di pratiche

artistiche legate a quella amministrativa, come evidenzia l'analisi di de Divitiis<sup>2</sup>. Esaminando gli aspetti della mobilità non solo come spostamento materiale di persone e oggetti, ma anche come trasmissione e circolazione di pratiche artistiche legate all'iniziativa politica, de Divitiis porta al centro della sua indagine il tema del "transfer" culturale, già presente nel saggio di Lazzerini e Morra.

L'esperienza dello *ius commune* rappresenta un patrimonio di categorie, concetti e principi che hanno largamente circolato nella cristianità latina, informandone in varia misura la cultura giuridica e politica. Non è un caso che, durante la seconda metà del XX secolo, il processo di integrazione europea sia stato accompagnato da un nutrito dibattito sul concetto di diritto comune e da rinnovate, approfondite ricerche sulle sue vicende storiche. Come ampiamente mostrato dalla storiografia, non si è mai trattato di un diritto *unico*, ma di una cultura giuridica *comune*, che presupponeva l'esistenza di diritti particolari e li assorbiva entro i propri schemi interpretativi pur ammettendone in linea di principio il primato sul piano della norma materiale da applicare. Non si trattò nemmeno di un «diritto romano ammodernato», come ebbe a osservare Francesco Calasso, ma di un diritto autenticamente medievale e moderno, elaborato da una scienza giuridica radicata nella vita istituzionale e sensibile alle esigenze della prassi. Per circa sette secoli, in modo sempre diverso a seconda dei contesti, tale diritto svolse una funzione teorica e sussidiaria fondamentale, fornendo ai diritti locali un metodo e un quadro di riferimento condiviso entro il quale le norme di dettaglio, stabilite a livello locale, potevano essere comprese e interpretate.

Dario Luongo evidenzia nel suo saggio come la dimensione sovranazionale che lo caratterizzava abbia potuto svincolare il diritto comune dalla contingenza politica, consentendo ai giuristi di accreditarsi come «mediatori delle istanze sociali» e mettendoli così in posizione di forza rispetto all'autorità politica. L'analisi della riflessione sul diritto comune nell'Antico Regime si concentra sul panorama tracciato dal giurista inglese Arthur Duck (1580-1648) nel suo *De Usu et Autoritate Juris Civilis Romanorum, in Dominiis Principum Christianorum*, apparso a Londra per la prima volta nel 1653 e poi più volte ristampato e tradotto in francese e (parzialmente) in inglese. Che un *civil lawyer* inglese sia l'autore di

<sup>2</sup> M. Santangelo, *Radicalismo Cittadino, uso aristocratico dello spazio urbano e mobilità sociale a Napoli nel medioevo: note sulla regio Sedilis Nidi (XIII-XVI inc.)*, in «RiMe: Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterraneo», 50, 3, 2022, pp. 3-23; G. Vitale, *Urban Spaces and Society in Southern Italy*, in *A Companion to the Renaissance in Southern Italy (1350-1600)*, a cura di B. de Divitiis, Leiden, Brill, 2023, pp. 210-230.

un'efficace sintesi dei *topoi* della prima modernità sulla vocazione universale della scienza giuridica rivela come lo stesso regno d'oltremontana avesse conosciuto una penetrazione del diritto comune, certo più tenue di quanto non fosse avvenuto sul continente, ma tale da consentire a Duck di affermare che una formazione romanistica fosse necessaria persino ai *common lawyers*. È noto del resto come, al di là di questi ultimi, i cancellieri inglesi del tardo Medioevo fossero spesso dottori in diritto canonico (fino alla Riforma) o romano, sole materie di studio universitario fino a quando William Blackstone inaugurò l'insegnamento della *common law* a Oxford nel 1753, e come una classe di *civil lawyers* fosse attiva nelle corti (quali quelle ecclesiastiche e di ammiragliato) in cui si applicava la procedura romano-canonica. A ogni modo, Luongo mette in risalto l'ampia prospettiva adottata nel *De Usu*, che travalica ampiamente i confini inglesi per valutare la misura e le modalità con cui il diritto comune si era diffuso in vari Paesi europei: una diffusione fondata secondo il giurista inglese non su un fattore politico o una decisione autoritativa (l'unica eccezione in questo senso essendo l'impero), ma sulla libera accettazione da parte dei popoli cristiani e su quel cruciale veicolo di diffusione della scienza giuridica costituito dalla lingua latina. Filtrato attraverso l'interpretazione dei giuristi medievali e moderni, il diritto romano si presentava come una *ratio scripta*, «deposito di valori equitativi e razionali»; lo stesso diritto canonico, osserva Duck, era accolto nei Paesi protestanti sulla base di un'accettazione volontaria.

A fronte dell'apologia romanistica del giurista inglese, Luongo osserva come dalla seconda metà del Cinquecento le voci critiche rispetto al diritto romano (e talvolta rispetto alla lingua latina) si siano fatte via via più insistenti, spesso assumendo toni polemici nei confronti del ceto dei togati e proponendo una visione dell'ordine giuridico fondato sulla consuetudine e la legislazione locale. Emblematico è il caso di Giovanni Battista De Luca (1613/1614-1683), il quale da un lato riconobbe che il diritto romano non poteva più considerarsi come diritto comune nel Mezzogiorno, essendo derogato da norme particolari che costituivano il diritto comune del territorio, dall'altro inaugurò col *Dottor volgare* (1673) una trattazione giuridica colta e di carattere enciclopedico in lingua italiana. La disamina di Luongo mette in luce la propagazione delle critiche mosse alla *koinè* del diritto comune nel corso del XVIII secolo, le quali contribuirono a preparare il superamento degli assetti giurisprudenziali maturato con il crollo dell'Antico Regime. Tuttavia, l'autore rileva pure come il Codice napoleonico, che avrebbe dovuto rappresentare la svolta decisiva, abbia in realtà recepito largamente le elaborazioni dottrinali dei secoli precedenti. Né l'età delle codificazioni doveva

arrestare la circolazione internazionale delle dottrine e degli usi giurisprudenziali, come rivela il caso dell'Italia unita, pronta a recepire suggestioni della dottrina francese prima, e di quella tedesca poi.

Se l'esperienza del diritto comune testimonia la permanenza del latino quale componente viva della lingua del diritto e della politica lungo tutto l'Antico Regime, un gruppo di capitoli nel volume si propone di indagare il rapporto tra diritto e lingue romanze sotto diverse prospettive. Frédéric Duval considera il massiccio fenomeno di traduzione delle diverse parti del *Corpus iuris civilis* – nonché del *Decretum* di Graziano, del *Liber Extra* e dell'*Ordo iudiciarius* di Tancredi – che prese corpo nella zona parigina e occidentale del *domain d'oil* tra il 1240 e il 1285, e di cui rimangono numerose tracce. Il suo saggio evidenzia come – al pari di glosse e commenti – tali traduzioni, malgrado l'ossequio reso all'autorevolezza dei testi attraverso la ricerca di una fedeltà linguistica e concettuale, fossero nondimeno intese a consentirne l'appropriazione e l'adattamento a un tipo di organizzazione sociale e politica ben diverso da quello in cui Giustiniano li aveva promulgati. Esse si indirizzavano infatti ad amministratori e pratici che, non leggendo il latino, avrebbero dovuto ricorrere alle traduzioni nel loro lavoro quotidiano. La tensione tra prossimità e distanza che ne deriva spinse i traduttori a praticare «un diritto comparato *avant l'heure*», che Duval non esita a definire un'«avventura transculturale». Non è chiaro quale sia stato il ruolo svolto dalla monarchia capetingia in questa operazione, la quale tuttavia si inserisce nel movimento di consolidamento delle istituzioni e delle strutture amministrative del regno sostenuto dal diritto romano-canonico, che dopo aver preso avvio sotto Filippo Augusto (r. 1180-1223) doveva proseguire sotto Luigi IX (r. 1226-1270). Appare chiaro, quindi, come la diffusione e lo studio del diritto comune, anche attraverso le traduzioni, si iscriva in un quadro politico di vaste dimensioni, in cui il lessico e le pratiche giuridico-amministrative appaiono strettamente intrecciati. Duval addita il contributo fondamentale delle traduzioni dei testi romani alla costituzione di una lingua – e in particolare di un lessico – del diritto romano in francese, nel più ampio contesto della «nascita del francese giuridico scritto» nel XIII secolo. L'epoca di queste traduzioni corrisponde peraltro a quella delle prime compilazioni di *coutumes* in lingua francese, alcune delle quali sono legate ai progetti di traduzione e, come mostrano alcuni esempi presentati nel saggio, potrebbero averne subito dei condizionamenti. Concentrandosi in modo particolare su alcuni problemi metodologici incontrati dai traduttori nel loro confronto con i testi romani, Duval non soltanto restituisce il senso del loro elevato livello di padronanza del diritto romano, del latino e della lingua francese,

ma illustra altresì le loro specifiche competenze in materia di traduzione e la loro consapevolezza delle sue difficoltà. I problemi sollevati da polisemia interna ed esterna, l'atteggiamento assunto rispetto alle coppie fisse di equivalenze, la misura del ricorso al latinismo o a perifrasi con valore definitorio – valutati sulla base di uno studio approfondito delle traduzioni – ci permettono di cogliere la ricerca di un equilibrio tra le opposte esigenze di fedeltà e assimilazione. L'ultima parte del saggio si apre alla prospettiva diacronica e, pur constatando una tendenza alla fissazione del lessico giuridico, pone il problema relativo alla sua evoluzione nel corso delle tre generazioni che parteciparono al movimento di traduzione.

Il caso italiano si distingue da quello francese: la sopravvivenza del latino come componente vitale della lingua del diritto e del governo ancora in età moderna è il riflesso della minore omogeneità della lingua giuridica e amministrativa nella penisola. Solo dopo l'unificazione nazionale viene pubblicata l'opera che, a tutt'oggi, rimane lo strumento lessicografico principale per la ricerca storica sulle parole dell'amministrazione: il *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* di Giulio Rezasco, stampato a Firenze nel 1881. Nel capitolo dedicato a quest'opera, Francesca Fusco sottolinea che il *Dizionario*, frutto di un lavoro durato quattro decenni, copre non solo il lessico dell'amministrazione, ma in parte anche quello di ambiti affini quali il diritto e la politica. Pur mancando di uno spirito normativo, esso esprime nel suo approccio storico un preciso intento di natura politica: fautore dell'unificazione nazionale, Rezasco sostiene le ragioni di questa presentandola come la conseguenza di una preesistente unità culturale. Egli si propone quindi di evidenziare le affinità tra le parole in uso presso uffici e cancellerie della penisola attraverso un censimento del lessico amministrativo impiegato negli Stati italiani preunitari. Ne deriva il taglio antiquario del lemmario, che registra termini relativi a istituti non più attuali, mentre ne ignora altri, entrati nell'uso solo in tempi recenti. Tale scelta, osserva Fusco, è compensata dalla menzione delle parole nuove dell'amministrazione all'interno delle singole voci, che contribuisce a mostrare la continuità degli istituti trattati sul piano diacronico; allo stesso fine è intesa l'illustrazione, nelle varie voci, dell'evoluzione semantica dei termini inclusi nel lemmario. L'adozione di una prospettiva d'indagine di volta in volta semasiologica o onomasiologica, nonché il ricorso a una serie di rinvii incrociati tra sinonimi registrati come entrate autonome, rivelano inoltre agli occhi di Fusco l'intento di perseguire «la conformità di significanti e significati tra le differenti aree della penisola» e di dimostrare attraverso le corrispondenze individuate l'unitarietà di fondo del lessico storico italiano dell'amministrazione, a dispetto di una frammentazione politica della penisola ricomposta solo da pochi anni. Altro

carattere distintivo del *Dizionario*, sul quale Fusco richiama l'attenzione, è il rifiuto di una prospettiva toscanocentrica a beneficio dell'ambizione di coprire tutte le aree d'Italia. Benché di fatto tale ambizione non sia stata realizzata in modo davvero uniforme, il novero delle fonti elencate nella *Tavola delle abbreviature* e nelle singole note attesta l'ampiezza del lavoro di spoglio effettuato: alle fonti (spesso manoscritte) di carattere giuridico-amministrativo si affiancano opere storiografiche e testi di vario genere, oltre naturalmente alle opere lessicografiche già esistenti (come i vocabolari della Crusca e del Tommaseo).

In un'ampia rassegna dedicata nel 1947 ai «vocabolari giuridici fatti e da fare», pur considerando il *Dizionario* del Reasco l'opera che più di tutte potesse avvicinarsi all'obiettivo, Pietro Fiorelli lamentava «la mancanza più assoluta d'un vocabolario giuridico italiano». Tale mancanza, a fronte di una produzione relativamente cospicua di strumenti di carattere enciclopedico e argomento (storico)-giuridico talvolta eccellenti, non caratterizza solo l'italiano, ma riguarda anche le altre lingue europee. Nel loro capitolo, Falk Bretschneider, Rainer Maria Kiesow, Claudine Moulin e Christof Schöch muovono dalla stessa constatazione relativa all'assenza di strumenti lessicografici dedicati alle parole del diritto, e indicano quale sola, parziale, eccezione il *Deutsche Rechtswörterbuch* (avviato alla fine del XIX secolo e tuttora in lavorazione). È questa constatazione ad aver spinto gli autori alla creazione del progetto MetaLEX, che si propone come una «metalessicografia digitale delle lingue giuridiche storiche» in Europa centrale tra il 1700 e il 1900. L'obiettivo perseguito non è quello di produrre un vocabolario, con una lista di voci e le relative spiegazioni, ma di realizzare, attraverso il ricorso alle *digital humanities*, un lavoro diverso e in qualche modo preliminare a tale impresa, rendendo disponibile il materiale di partenza e offrendo all'utente un accesso diretto alle parole del diritto nel contesto delle fonti in cui esse appaiono e nelle loro traduzioni. MetaLEX intende dunque fornire un quadro sinottico che consenta di cogliere a colpo d'occhio parole, contesti e traduzioni per indagare l'uso – concreto e storicamente situato – dei termini giuridici. In prospettiva, le fonti destinate ad alimentare la base di dati dovrebbero includere testi di legge e opere giuridiche che hanno fatto oggetto di traduzione in altra lingua, nonché dizionari multilingue già esistenti che hanno tenuto conto del lessico giuridico. In una prima fase e a titolo sperimentale, il progetto ha preso in esame il celebre saggio di Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1764), opera di largo successo e di rapida e vasta circolazione in Europa, anche grazie a traduzioni e adattamenti in varie lingue europee. Tramite la digitalizzazione e la segmentazione del testo in singole frasi, a loro volta allineate nelle varie versioni, si rende agevole l'identificazione degli equivalenti lessicali nelle diverse lingue. Lo

strumento informatico, di cui è stato realizzato un prototipo, prevede l'elencazione di un numero limitato di concetti (i "cluster di lemmi") che consentano di condurre una ricerca sia in una prospettiva onomasiologica (partendo dal concetto per ottenere le diverse realizzazioni linguistiche) sia in una prospettiva semasiologica (partendo da una specifica formulazione per giungere ai concetti). Espandendo il numero delle fonti giuridiche multilingue incluse nella base di dati, lo strumento sarà in grado di offrire facilmente accesso a un cospicuo materiale per ricerche sulla storia della lingua del diritto in Europa.

I saggi raccolti nel presente volume approfondiscono l'uso di parole, oggetti e pratiche giuridico-amministrative in un largo periodo di tempo e un'ampia area geografica, mettendo in luce fenomeni di circolazione e trasferimento ai quali finora non era stata prestata la debita attenzione. Da queste analisi emerge un quadro complesso, che conferma la necessità di ulteriori ricerche e al tempo stesso ne dischiude le elevate potenzialità. Al di là delle ipotesi avanzate e dei risultati presentati nei singoli capitoli, per accorgersene è sufficiente considerare il fatto che, sebbene la premessa originaria del progetto ALLORA fosse quella di limitare la ricerca, per motivi di fattibilità, all'Europa delle lingue romanze, alcuni saggi, in particolare quelli di Luongo, Bretschneider-Kiesow-Moulin-Schöch e Harivel, rivelano la trasferibilità di parole, oggetti e pratiche ben oltre le barriere linguistiche e geografiche di quest'area. Negli ultimi anni, con la revisione della lettura della storia globale dall'osservatorio occidentale, l'approccio ispirato alla nozione di "transfer" culturale si è affermato come un paradigma privilegiato delle scienze umane e sociali<sup>3</sup>. Interessandosi alla circolazione di parole, oggetti e pratiche giuridico-amministrative in uno spazio europeo connesso, malgrado la presenza di forti tradizioni locali e nazionali, e fondandosi sull'esigenza di praticare sul piano metodologico una sinergia interdisciplinare tra lessicografia e linguistica da un lato, e storia culturale, politica, giuridica e istituzionale dall'altro, il progetto ALLORA apporta un contributo effettivo e significativo all'espansione di tale approccio verso nuove direzioni e nuovi campi di indagine.

<sup>3</sup> J. Feuchter, *Cultural Transfers in Dispute: An Introduction*, in *Cultural Transfers in Dispute: Representations in Asia, Europe and the Arab World since the Middle Ages*, a cura di J. Feuchter, F. Hoffmann e B. Yun, Frankfurt - New York, Campus Verlag, 2016, pp. 15-17; S.B. Jørgensen e H.-J. Lüsebrink, *Introduction: Reframing the Cultural Transfer Approach*, in *Cultural Transfer Reconsidered: Transnational Perspectives, Translation Processes, Scandinavian and Postcolonial Challenges*, a cura di S.B. Jørgensen e H.-J. Lüsebrink, Leiden, Brill, 2021, pp. 1-17.



# Index

- Aachen, 73n  
Abbamonte, Giancarlo, 20 and n, 21  
Abruzzo, 31, 51  
Accursius, 101, 102, 118, 124  
Adams, John, 226 and n  
Adrian, 61  
Ajello, Raffaele, 91, 92, 95, 121, 129  
Albania, 161  
Alciato, Andrea, 92, 93, 106, 124  
Alfonso V of Aragon (Alfonso the Magnanimous), 43  
Allier, 141  
Amalfi, 101, 113, 127, 132  
Amargoso, Michele, 70n  
Ancona, 184 and n  
Angers, 29  
Anjou, 140, 218  
Antignano, 62  
Antioch, 141  
Antonello da Messina, 80n  
Antonio de Cardona, 70  
Arezzo, 210  
Arezzo, Claudio Mario, 67n  
Aristotle, 124  
Atripalda, 110, 131  
Aubert de Vitry, François Jean Philibert, 228  
Aubin, P.-Fr., 227  
Augustine of Hippo, 95  
Austin, John, 11n  
Avignon, 112  
  
Bacon, Roger, 121  
Bagnoli Irpino, 117, 118  
Baldus de Ubaldis, 95, 99, 108  
Banchi, Luciano, 185  
  
Baractuso, Francesco, 71n  
Barbato, Marcello, 21  
Barcelona, 51, 74, 75, 78  
Bari, 56  
Bartolus de Saxoferrato, 108, 117  
Beccaria, Cesare, 157, 158, 166, 167 and n, 168-172, 175, 182n, 246  
Belgium, 129  
Belgrano, Luigi Tommaso, 185  
Benevento, 40, 70, 74  
Berman, Antoine, 152  
Bisagno, 184 and n  
Blackstone, William, 243  
Bodin, Jean, 232  
Bogliasco, 180n  
Bologna, 15, 169, 191, 194, 195n, 207, 209  
Boncompagno da Signa, 13, 14, 16, 17  
Bongi, Salvatore, 185 and n  
Boniface VIII, pope, 105  
Borgia, Giovanni, 71n  
Botta, Carlo, 186  
Bourdieu, Pierre, 11n  
Bretschneider, Falk, 12, 21, 236, 246, 247  
Brittany, 141  
Brunner, Heinrich, 162, 165  
Brunner, Otto, 8 and n  
Budé, Guillaume, 102, 114, 119  
Burgundy, 29n  
  
Caccavello, Annibale, 72n  
Caccavo, Daniele, 82 and n  
Cagliari, 21, 31, 51, 70 and n, 77, 78  
Calasso, Francesco, 242  
Camera, Matteo, 82n  
Campania, 40, 82

*Index*

- Cannara, 31n, 32, 40n  
Cantelmo, Fabrizio, 83  
Cantelmo, family, 83  
Cappellano, Achille, 58  
Capua, 51, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 68, 241  
Capys, 62  
Casanova, Giacomo, 232  
Cassandro, Giovanni, 90  
Cassius Dio, 122  
Catalonia, 52  
Catania, 31, 43n  
Catherine the Great, 170  
Cavaro, Michele, 77  
Cavaro, Pietro, 77  
Cecchetti, Bartolomeo, 185  
Centre (french region), 141  
Ceri, Domenico, 132, 133  
Cerquetti, Alfonso, 185  
Cesarano, 82 and n  
Charlemagne, 101, 127  
Charles V, Holy Roman Emperor, 61, 70, 144  
Charles VII of France, 96, 115  
Cher, 141  
Chiarentana, 31  
Chivasso, 31, 39, 40n  
Cicero, Marcus Tullius, 41, 125  
Clermont-Ferrand, 107  
Coke, Edward, 123  
Colonna, Fabrizio, 84  
Connan, François, 121 and n  
Conring, Hermann, 102, 124, 125  
Constantine the Great, 99, 112  
Contarini, Gasparo, 215, 217, 218, 222  
Conze, Werner, 165  
Coquille, Guy, 99, 106, 114, 116, 117  
Coraccio, messer, 200  
Corazzi, Anton Maria, 106  
Corfu, 216n  
Cortona, 210  
Cosenza, 44  
Cromwell, Oliver, 214, 221, 222, 236, 240  
Crouzet-Pavan, Elizabeth, 214n  
Cujas, Jacques, 101, 119  
  
Dalmau, Lluís, 74  
Dauphiné, 29n  
  
Davanzati, Bernardo, 183  
Decembrio, Candido, 100  
Deciani, Tiberio, 106  
de Divitiis, Bianca, 20, 236, 240, 241, 242  
de Félix, Antoine, 221  
de la Houssaye, Amelot, 217, 232  
Del Balzo, Pirro, 81  
del Gaudio, Jacopo, 61  
Dell'Anna, Maria Vittoria, 21  
Delle Donne, Roberto, 21  
del Maino, Giason, 95  
De Luca, Giovanni Battista, 126, 127, 243  
De Padova, Liborio, 83n  
Dessì, Giovanni, 78  
De Thou, Christophe, 97, 116, 117, 118  
Deutsch, Andreas, 163n  
Dionysius of Halicarnassus, 94  
Domat, Jean, 107, 110  
Du Cange, Charles du Fresne, 13  
Duck, Arthur, 89, 93-121, 123, 124, 126-128, 130, 131, 242, 243  
Dumoulin, Charles, 95-97  
Dunkirk, 227  
Duval, Frédéric, 21, 29n, 38n, 236, 244  
d'Afflitto, Matteo, 99  
D'Ancona, Alessandro, 185n  
D'Andrea, Francesco, 127, 128  
D'Asti, Donato Antonio, 117, 118, 119, 130  
  
Emilia-Romagna, 31n, 32  
England, 8, 13, 16, 73, 121, 129, 158, 159, 170, 214, 216, 221, 222, 226, 236, 237, 239, 240  
Erasmus of Rotterdam, 217  
Erlar, Adalbert, 160  
Espagne, Michel, 214  
Eugene III, pope, 103  
Europe, 7, 8 and n, 10, 12, 16, 19, 20, 25, 27, 28, 42, 51, 73, 89, 93, 109, 114, 129, 158, 159, 164, 166, 169, 171, 174, 175, 213, 214, 216, 219, 226, 235-237, 239, 241, 246, 247  
  
Fanfani, Pietro, 185  
Fazello, Tommaso, 67 and n  
Fedele, Dante, 20, 21  
Ferdinand I of Naples (Ferrante), 81

*Index*

- Ferrara, 30n, 32  
Ferrière, Claude, 97, 118  
Feutry, David, 21  
Fiorelli, Piero, 187, 246  
Florence, 39, 46, 68, 177, 194, 199, 207, 217, 245  
Foligno, 202, 204n  
Forciore di Pellaio, 199  
Forez, 29n  
Fortesa, Gaspare, 70n  
Foucault, Michel, 11n  
Fournel, Jean-Louis, 214n  
France, 16, 25, 28-30, 46, 48, 91, 96, 105, 114-116, 118, 119, 123, 129, 134, 137, 140, 156, 158, 159, 170, 213, 214 and n, 222, 226, 227, 230, 236, 237, 239  
Franche-Comté, 29n  
Francis I of France, 115  
Frankfurt, 160  
Frederick II, Holy Roman Emperor, 21, 61  
Friuli-Venezia Giulia, 31  
Fusco, Francesca, 21, 236, 245, 246
- Gaius Verres, 41  
Galanti, Giuseppe Maria, 132, 133  
Galeota, Giovanni, 71n  
Galicia, 30  
Gallo, Luigi, 21  
García Álvarez de Toledo y Osorio, 68  
Genoa, 31, 46, 47, 184 and n, 185  
Gentile, messer, 199, 200  
Gentili, Alberico, 120, 121  
Gerhards, Dietrich, 8 and n  
Germany, 73, 111, 124, 126, 129, 158, 170  
Gherardini, Giovanni, 179, 185  
Gialdroni, Stefania, 21  
Giannone, Pietro, 128, 133  
Giannotti, Donato, 217, 222  
Gioberti, Vincenzo, 178n  
Goethe, Johann Wolfgang von, 162  
Goody, Jack, 11n  
Gorla, Gino, 90  
Grandi, Guido, 102  
Grassi, Giuseppe, 185  
Gratian, 103, 140, 244  
Gravina, Gian Vincenzo, 102, 130, 131
- Greece, 93, 231, 232  
Gregory IX, pope, 140  
Grimm, Jacob, 159, 160, 162, 163  
Grimm, Wilhelm, 159, 160, 162, 163
- Habermas, Jürgen, 11n  
Hammersley, Rachel, 230  
Harivel, Maud, 21, 28n, 37n, 236, 237, 239, 247  
Harrington, James, 213, 214, 221, 222, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 238, 240  
Henry, Pierre-François, 227  
Henry IV of England, 219  
Hobbes, Thomas, 123, 124n  
Hotman, François, 119, 123-125, 127  
Hoüel, Jean-Pierre Louis Laurent, 68  
Hugh Capet, 114  
Hugo Grotius, 102, 131  
Hugues Doneau, 97, 98  
Hungary, 129
- Iglesias, 39  
Iodicone, Antonio, 71n  
Isabella d'Aragona, 58  
Italy, 14, 15, 25, 28, 29n, 33, 38, 42-44, 46, 47, 51, 52, 54, 56n, 64, 74, 81, 116, 129, 132-134, 158, 159, 177, 180, 183, 184, 187, 191, 196, 217, 222, 227, 236, 237, 240, 241, 244, 246
- Jaume Ferrer II, 76, 77n  
Jerusalem, 141  
Julius Caesar, 100  
Justinian I, 96, 100, 107, 108, 137, 140, 169, 244
- Kaufmann, Ekkehard, 160  
Kiesow, Rainer Maria, 21, 236, 246, 247  
Kluge, Friedrich, 162  
Koch, Peter, 156  
Koselleck, Reinhart, 8n, 165  
Kyritses, Demetrios, 21
- L'Aquila, 83  
La Spezia, 180n  
Lazzarini, Isabella, 21

*Index*

- Lazzerini, Federica, 10n, 14n, 19, 20, 21, 22, 236, 237, 242  
Lemberg, Ingrid, 163n  
Leone, Ambrogio, 56  
Le Sueur, Théodore, 229, 230, 232  
Leunclavius (Johannes Löwenklau), 95  
Lignereux, Yann, 221  
Limoges, 29  
Linnaeus, Carl Nilsson, 19, 20  
Lizet, Pierre, 116, 117, 118  
Lleida, 76, 78  
Loiret, 141  
London, 148, 153n, 242  
Lothair II, Holy Roman Emperor, 101  
Louis IX of France (Saint Louis), 141, 142, 144, 244  
Louis XIV of France, 118  
Lucca, 183, 185  
Luis di Toledo, 68  
Lunigiana, 180  
Luongo, Dario, 20, 236, 242, 243, 247  
Lyonnais, 29n  
  
Mably, Gabriel Bonnot de, 227  
Machiavelli, Niccolò, 217n, 222, 228, 232  
Mainas, Antioco, 77  
Maine, 140, 141  
Maissen, Thomas, 21  
Mamiani della Rovere, count Terenzio, 178 and n, 179n, 183  
Manfredo di Belmonte, 203n  
Mansio, Gaetano, 82n  
Mantua, 40, 112, 183  
Manuzzi, Giuseppe, 185  
Marche, 183  
Marseille, 213, 214, 216, 218 and n, 219, 220, 232, 239  
Martino, Adriano, 71n  
Martino, Giannotto, 70n  
Masaniello (Tommaso Aniello), 83n  
Mayenne, 141  
Meisterlin, Sigmund, 73n  
Messina, 80  
Michel, Sabrina, 21  
Milan, 170, 184 and n  
Modena, 54 and n, 201, 207  
Molineo, Carlo *see* Dumoulin, Charles  
Mommsen, Theodor, 67n  
Monfrin, Jacques, 141  
Monopoli, 58  
Montaigne, Michel de, 122, 123, 133  
Montenegro, 161  
Montesquieu (Charles-Louis de Secondat), 227  
Montils-les-Tours, 96, 115  
Montuori, Francesco, 20 and n, 21  
Mora, Pietro, 70n  
More, Thomas, 121, 217  
Morra, Davide, 10n, 14n, 19-22, 236, 237, 242  
Moscarelli, Roberta, 21  
Moulin, Claudine, 21, 236, 246, 247  
Muratori, Lodovico, 133, 186  
  
Nantes, 219, 239  
Naples, 7, 17, 21, 31, 38n, 44, 48, 52, 53n, 70, 81, 86, 94, 128, 134, 184, 218, 241  
Napoleon, 169  
Narbona y Viscaíno, Rafael, 21  
Neri, Pompeo, 101  
Netherlands, 73, 216, 218, 222  
Neville, Henry, 227  
Newcastle, 224n  
Nifo, Agostino, 61  
Nièvre, 141  
Nola, 56, 82, 84  
Normandy, 140  
  
Oristano, 41n, 77, 78  
Orlandelli, Gianfranco, 15, 18  
Orléans, 141  
Orsini, Orso, 56  
Orvieto, 194  
Österreicher, Wulf, 156  
Oviedo, 40  
Oxford, 243  
  
Padua, 21, 31, 40n, 209  
Palermo, 43n, 51, 66 and n, 67n, 68  
Panzanelli, Maria Alessandra, 21  
Paoli, Cesare, 186n  
Parenti, Marco Antonio, 179  
Paris, 21, 29 and n, 60, 96, 116, 118, 140, 141, 215, 217 and n, 227

*Index*

- Parma, 39, 184 and n, 195, 207 and n  
Patrizi, Francesco, 217, 218  
Pavia, 184 and n  
Peck, Pieter, 95  
Pepoli, Taddeo, 15  
Perugia, 31n, 32, 41, 42, 191, 194, 210, 211  
Pescocostanzo, 83  
Peter, Aurélien, 21  
Philip II of France (Philip Augustus), 244  
Philip III of France, 144  
Philip IV of France (Philip the Fair), 105, 144  
Philippe de Beaumanoir, 149, 150  
Piacenza, 184 and n, 207  
Piedmont, 30n, 31, 182  
Pierre de Fontaines, 140, 143, 144  
Pisa, 31, 185  
Plato, 124  
Plautus, Titus Maccius, 41  
Poland, 170  
Polcevera, 184 and n  
Pons, Pietro, 70  
Popoli, 83  
Portugal, 30  
Pothier, Robert-Joseph, 97  
Principe, Vincenzo, 71n  
Provence, 44n, 48, 218  
Pufendorf, Samuel von, 125  
  
Ragusa, 216  
Ranalli, Ferdinando, 178n  
Raniero di Guido, 199  
Rapolla, Francesco, 110, 131  
Ravello, 127  
Rebuffi, Pierre, 96  
Recupero di Scotto, 200  
Reggio Emilia, 206  
Reims, 29  
Rezasco, Giulio, 177, 178, 180 and n, 181n,  
182n, 183, 185, 186n, 187, 245, 246  
Rhodes, 119  
Richelieu (Armand-Jean du Plessis, first duke  
of), 221  
Rocca, Onofrio, 70n  
Roccarainola, 84, 86  
Romano, Damiano, 128, 129  
Rome, 41, 54, 64, 133, 153, 182n, 241  
  
Romme, Charles-Gilbert, 229  
Rothari, 180n  
Rouen, 29  
Russia, 168  
Rutledge, Jean-Jacques, 226-232  
  
Sabatini, Francesco, 83 and n, 84  
Saint-Jean d'Angély, 29  
Sakellariou, Eleni, 20, 21, 81n  
Salerno, 82, 113  
Sanfelice, Ladislao, 71n  
San Gimignano, 191, 194, 196, 200, 202 and  
n, 208, 238  
San Ginesio, 120, 121  
Sanudo, Marin, 58  
Sardinia, 31, 39, 52  
Sarthe, 141  
Sasso di Palmieri, 200  
Savoie, 29n  
Savona, 184 and n  
Schirru, Marcello, 70n  
Schmitt, Jean-Claude, 15, 18, 19  
Schöch, Christof, 21, 168, 236, 246, 247  
Senatore, Francesco, 21, 42, 235  
Sepino, 84  
Serbia, 161  
Serbia-Montenegro, 161, 162  
Sercambi, Giovanni, 204, 238  
Sessa, 61, 62  
Settala, Francesco Maria, 74  
Sforza, Bona, 58  
Sicily, 17, 31, 48, 52, 68, 91, 113, 183  
Siena, 39, 46, 185, 194, 207  
Silvestri, Alessandro, 21  
Siria, 141  
Sorrento, 59, 62  
Spain, 25, 28, 30, 46, 49, 120, 129, 158, 159,  
168, 170, 236, 237  
Speer, Heino, 163n  
Stammler, Wolfgang, 160  
Struve, Burkhard Gotthelf, 126  
Sweden, 129, 170  
Switzerland, 29n, 162  
  
Talamini, Stefano, 21  
Tancred of Bologna, 140, 146n, 244

*Index*

- Tanfani, Leopoldo, 185  
Tanucci, Bernardo, 102  
Tanzini, Lorenzo, 21, 31n, 39n, 236, 237, 238, 239  
Teano, 71  
Teggiano, 56  
Teramo, 31  
Terrasson, Jean, 97, 121  
Theodosius II, 98  
Thomasius, Christian, 125, 126  
Todi, 194, 208, 209  
Toland, John, 226, 229  
Tommaseo, Niccolò, 158, 185, 246  
Trajan, 61  
Tramonti, 82 and n  
Treviso, 31, 210, 211  
Trier (Trèves), 163n  
Trieste, 31, 40n  
Tripoli, 141  
Tunis, 70  
Tuscany, 43, 182  
  
Udine, 54 and n  
Ulfilas (Wulfila), 162  
Ulpian, 98, 100  
Umbria, 31n  
United States of America, 226  
  
Valais, 29n  
Valbelle, family, 221, 232  
  
Valentinian III, 98  
Valla, Lorenzo, 100, 101, 109, 110  
Vallerani, Massimo, 15  
Veneto, 31, 32  
Venice, 31, 36, 37, 40n, 44, 46, 47, 54 and n, 58, 185, 213-217, 218n, 219, 220, 222-224, 226-229, 231, 232, 239-241  
Venosa, 58, 81  
Verdés Pijuan, Pere, 21  
Viani, Prospero, 179, 185  
Vico, Giambattista, 102, 129, 130  
Villani, Filippo, 186  
Villani, Giovanni, 186  
Villani, Matteo, 186  
Villarroel Gonzalez, Óscar, 21  
Villehardouin, 216  
Vives, Juan Luis, 102  
Voltri, 184 and n  
Vultejus, Justus, 107, 108  
  
Wachtel, Tom, 21  
  
Xàtiva, 41n  
  
Yonne, 141  
Yugoslavia, 162  
  
Zaragoza, 30, 40n  
Zasius, Ulrich, 110

Università degli Studi di Napoli Federico II  
Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche

Ultimi volumi pubblicati

- 48 Gabriella Desideri, *Napoli e Amsterdam. Relazioni, negoziazioni e traffici nel XVIII secolo*
- 49 Diego Carnevale, *Cittadini ombratili. Mobilità e accoglienza degli stranieri nel Regno di Napoli (secoli XVII-XVIII)*
- 50 Ermanno Battista, *I protagonisti della politica. Notabili, elezioni e sistema politico in Campania (1861-1919)*
- 51 Fabrizio Titone, *Denunciare per scegliere. Matrimoni e unioni illecite nella diocesi di Catania (1380-1580)*
- 52 Sara Adamo, *Epeo, mitologia di un artigiano. Economie della montagna, economia del legno nella Grecia antica*
- 53 Annalisa Laganà, *Lettere d'artista. Invenzione di un patrimonio nell'Italia del nation-building*
- 54 *Dal chiostro alla città. Le monache cappuccine tra Italia e Spagna (secoli XVI-XIX)*, a cura di Elisa Novi Chavarria
- 55 *Viaggiare fra le carte. Studi in onore di Bruno Figliuolo*, a cura di Elisabetta Scarton e Francesco Senatore
- 56 *Words and things in motion. Methodological issues in studying the circulation of legal-administrative lexicon and practices in Europe (12<sup>th</sup>-18<sup>th</sup> century)*, edited by Davide Morra, Federica Lazzerini, and Francesco Senatore
- 57 *I gesuiti nell'età della soppressione e della restaurazione. Religione, educazione e società tra antica e nuova Compagnia (1773-1832)*, a cura di Niccolò Guasti, Michela Catto e Maria Teresa Guerrini
- 58 Livio Ciappetta, *«Son più li mali spiriti della corte, che quelli dell'inferno». Conflitti tra Spagna e Santa Sede attraverso i tribunali dell'Inquisizione (1700-1829)*

Tutti i testi sono sottoposti a peer review secondo la modalità del doppio cieco (*double blind*)



This volume focuses on the circulation of words, objects and legal-administrative practices in pre-modern Europe, with particular attention to how the study of language and history can work together to shed new light on this subject. Historians, linguists, legal historians and art historians provide methodological perspectives and case studies. The topics discussed include the spread of common law in Europe, the impact of works of art and architecture on culture and administration, and the relationship between law and language, for example in translations. A special attention is also dedicated to the domain of electoral procedures, with a look at communal Italy, at the reception of the Venetian model throughout Europe and at the challenge of studying the cultural transfer of such practices.

Authors: Falk Bretschneider, Bianca de Divitiis, Frédéric Duval, Dante Fedele, Francesca Fusco, Maud Harivel, Rainer Maria Kiesow, Federica Lazzerini, Dario Luongo, Davide Morra, Claudine Moulin, Eleni Sakellariou, Christof Schöch, Francesco Senatore, and Lorenzo Tanzini.

